

LEGGE DI BILANCIO 2021: UNA LETTURA PER AREE TEMATICHE

LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178 - SUPPLEMENTO ORDINARIO GU N. 46 DEL 30 DICEMBRE 2020

a cura di Paolo Alessandrini, Dirigente rapporti con il Parlamento e Affari finanziari





INDICE

INTRODUZIONE	2
AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI	3
PERSONALE	5
POLITICHE PER LA SICUREZZA	12
COMUNICAZIONE E MASS-MEDIA	13
AFFARI FINANZIARI	15
SALUTE	57
POLITICHE SOCIALI	123
EDILIZIA-ENERGIA	142
AMBIENTE	152
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	165
PORTI E AEROPORTI	190
DEMANIO MARITTIMO	201
PROTEZIONE CIVILE	202
INFRASTRUTTURE ERP	209
SVILUPPO ECONOMICO E DIGITALIZZAZIONE	214
LAVORO	297
UNIVERSITA' E RICERCA	326
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	330
SPORT	343
CULTURA	346
FONDI EUROPEI	350
FONDI SVILUPPO E COESIONE	352
AFFARI EUROPEI	357
AIUTI DI STATO	358
FONDI FUROPFI	361

INTRODUZIONE

LEGGE DI BILANCIO 2021: UNA LETTURA PER "AREE TEMATICHE"

Anche quest'anno - dopo la ripubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Legge relativa al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e al bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge n.178 del 2020 ripubblicata il 18 gennaio 2021 sulla G.U. n. 13, Supplemento ordinario n. 13) - gli uffici della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome hanno predisposto un dossier per facilitarne la lettura, ma soprattutto per fornire una "guida" per la fase attuativa perché, come è noto, la Legge di Bilancio è uno snodo lungo cui si articola durante l'anno l'attività di tutte le pubbliche amministrazioni. E fra queste le istituzioni regionali, chiamate ad un ruolo non solo amministrativo, ma anche programmatorio, di indirizzo e legislativo.

Un dato a cui va aggiunta anche la considerazione che nei 1150 commi dell'articolo 1, si collocano una serie di fondi, misure di sostegno, investimenti e "ristori", termine quest'ultimo a cui ci ha abituato purtroppo la pandemia per le inevitabili restrizioni alle attività economiche che ha comportato l'azione di Governo.

Risorse che rappresentano la linfa che costituisce o integra le azioni amministrative delle Regioni e degli Enti locali sul territorio per lo sviluppo e per il welfare.

Un insieme di norme la cui attuazione è spesso legata un'attività di approfondimento e di concertazione che puntualmente finisce per coinvolgere, in una preziosa attività istruttoria di analisi e valutazione, le Commissioni della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Anche per tale ragione quest'anno il dossier sulle disposizioni previste dalla manovra è stato articolato per "aree tematiche", con una serie di note esplicative basate sui dossier di documentazione predisposti dagli Uffici studio del Parlamento. Si intende in questo modo da un lato favorire il lavoro di dirigenti e funzionari delle Regioni e delle Province autonome, dall'altro creare una sorta di "agenda" settoriale che possa consentire, nei limiti del possibile, una programmazione per quel "lavoro di sistema" a cui sono chiamati i diversi assessorati ogniqualvolta i "principi" della Legge di bilancio debbono necessariamente disvelarsi concretamente nei provvedimenti che vengono discussi nelle sedi istituzionali della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.

Guardare adesso, per tempo, alle fasi che realizzeranno le scelte economiche e sociali insite nella manovra, significa agevolare l'azione che poi dovrà concretizzarsi nei territori. E' un contributo per concentrarsi oggi sugli impegni di domani.

AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato « Fondo di sostegno ai Comuni marginali ».

197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

198. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.

199. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, 200. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo industriale, da destinare ai Comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma

Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali

Il comma 196 è volto a ridenominare il Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne in "Fondo di sostegno ai Comuni marginali", destinandolo al finanziamento di interventi a supporto della coesione sociale e dello sviluppo economico nelle aree del Paese maggiormente colpite dal fenomeno dello spopolamento e con limitata offerta di servizi alle persone e alle attività economiche. Il Fondo viene rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Rientrano nella dotazione del nuovo Fondo anche la quota parte delle risorse, già stanziate in favore dell'ex Fondo di sostegno delle attività economiche, destinate ad interventi di sostegno popolazioni residenti nei Comuni svantaggiati (comma 198). Il Fondo viene altresì rifinanziato, nella misura di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, per la realizzazione, in Comuni di specifici territori, di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei deindustrializzazione fenomeni di impoverimento del tessuto produttivo (comma 200). Al riparto delle risorse del Fondo si provvede con DPCM. Resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente in merito all'attuale Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne, per gli anni 2020, 2021 e 2022

1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027.

341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, stato di previsione del Ministero nello dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021. 344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette all'autenticazione di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Fondo per la promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica e raccolta sottoscrizioni referendum con modalità digitale

I commi 341-344 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'Economia un fondo, da destinare alla Presidenza Consiglio, per la realizzazione piattaforma per la raccolta delle firme digitali ai fini degli adempimenti necessari per la richiesta di referendum ai sensi dell'articolo 8 della L. 352/1970. Si prevede inoltre che, a partire dal 1° gennaio 2022, per le richieste di referendum la raccolta, tramite la piattaforma, sottoscrizioni e dei dati possa avvenire in forma digitale ovvero con le modalità previste dal codice per l'amministrazione digitale (CAD). Le sottoscrizioni per i referendum tramite firma digitale sono inoltre esentate dall'autenticazione del pubblico ufficiale.

PERSONALE

179. A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021- 2027, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, finanziario integrato sul piano dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 settembre 2020, in 2 applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità, nel limite massimo di 2.800 unità ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023.

180. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione

Rigenerazione amministrativa per il rafforzamento delle politiche di coesione territoriale nel Mezzogiorno

I commi 179-184 autorizzano le amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno ad assumere personale, a tempo determinato e a tempo indeterminato, attraverso l'espletamento di procedure concorsuali, al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle medesime amministrazioni nell'ambito della gestione e utilizzazione dei fondi della politica di coesione.

Il comma 179 - in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale per i cicli programmazione 2014- 2020 e 2021-2027 autorizza, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, le amministrazioni pubbliche (come indicate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 200156) che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari (cioè tutti i pubblici coinvolti nelle soggetti attività programmatorie e gestionali) delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ad assumere personale non dirigenziale, in possesso delle correlate professionalità, con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di 2.800 unità, e di una spesa massima in ragione d'anno pari a 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, durata corrispondente di complementari programmi operativi comunque non superiore a trentasei mesi.

La ripartizione tra le amministrazioni interessate delle risorse finanziarie e del personale assunto a tempo determinato ai sensi del precedente comma 1 è demandata, ai sensi del comma 180, ad apposito DPCM – da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame58, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia

territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie.

181. Il reclutamento è effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 4, comma 3quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56. 182. L'Agenzia per la coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari.

183. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per l'assunzione di personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, relativamente a figure professionali competenze coerenti con le finalità di cui ai commi 179 e 180: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli messi a concorso, in favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 179 che, alla data di pubblicazione dei bandi, abbiano maturato ventiquattro mesi di servizio dipendenze dell'amministrazione emana il bando; b) per titoli, finalizzati a valorizzare. con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a), ed esami.

184. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede all'attuazione delle disposizioni di cui

per la coesione territoriale -, che individua altresì i profili professionali e le relative categorie del predetto personale. Il comma 181 dispone che il reclutamento del personale assunto a tempo determinato ai sensi del comma 1 avviene: - per le amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), le agenzie e gli enti pubblici non economici mediante concorsi pubblici unici, come stabilito dall'art. c. 3-quinquies, del D.L. 101/2013 relativamente al reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni ai predetti soggetti; - per le restanti amministrazioni, mediante proprie procedure selettive con il possibile ausilio della Commissione RIPAM.

Il comma 183 riconosce alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 la possibilità di avviare procedure concorsuali pubbliche per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale con competenze coerenti con la finalità di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione comunitaria e nazionale, di cui ai precedenti commi 179 e 180. Le suddette procedure concorsuali devono avvenire: - nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni a tempo indeterminato; - previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, c. 4, del D.Lgs. 165/2001 che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di concerto con il Ministro dell'economia e delle l'autorizzazione dell'avvio procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici; - con riserva dei posti, nel limite massimo del 50 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1 che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato ventiquattro mesi di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando.

ai commi da 179 a 183 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

292. Nell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 446 e 447, della dicembre 30 2018, n. 145, amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o collaborazione coordinata contratti di continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, possono assumere a tempo indeterminato i suddetti lavoratori da inquadrare nei profili professionali delle aree o categorie per i quali non è richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo che abbiano la professionalità richiesta, in relazione all'esperienza effettivamente maturata, requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego, nel rispetto delle seguenti condizioni e modalità: a) possesso da parte dei lavoratori dei requisiti di anzianità previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ovvero dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, o svolgimento delle attività socialmente utili o di pubblica utilità per il medesimo periodo di tempo; b) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori che siano stati previamente individuati, in relazione medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), c) e d) del presente comma; c) espletamento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità, ai lavoratori che non siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime procedure attività svolte, con

Assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità

(Emendamento segnalato dalla Commissione Affari Istituzionali e dalla Conferenza delle Regioni del 3 dicembre 2020)

I commi 292 e 293 modificano la disciplina transitoria e speciale relativa alle assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni di lavoratori socialmente utili o impegnati in attività di pubblica utilità. Le modifiche concernono l'anno 2021, che è l'ultimo anno in cui opera tale disciplina speciale. In tale ambito, mentre la lettera a) del comma 292 e il comma 293 confermano (della disposizioni già vigenti suddetta disciplina transitoria), le lettere b) e c) del comma 292 prevedono: che le assunzioni siano operate in via diretta (senza selezione) per i casi in cui i lavoratori siano stati previamente individuati, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure selettive pubbliche, anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione; che per i rientranti in quest'ultima lavoratori non fattispecie resti possibile (come già previsto) lo svolgimento di selezioni riservate, mediante prova di idoneità; che tali procedure di selezione possano essere espletate anche presso pubbliche amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

Le novelle di cui ai commi 295 e 296 estendono la possibilità di procedere, per alcune delle assunzioni oggetto dei precedenti commi 292 e 293, in deroga ad alcune condizioni. Le deroghe concernono le condizioni del rispetto del piano di fabbisogno del personale e dei limiti stabiliti per le assunzioni dalla normativa vigente e consentono altresì che, fino al termine ora prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021, ovvero al 31 dicembre 2020 per i lavoratori socialmente utili di cui al comma 296, i soggetti assunti siano in posizione di lavoratori

selettive pubbliche anche espletate presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, salvo quanto previsto dalle lettere a), b) e d) del presente comma; d) assunzione secondo le modalità previste dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei lavoratori utilizzati mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali, fermo restando quanto disposto dalle lettere a), b) e c) del presente comma.

293. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 292 del presente articolo, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, sono consentite nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e sono considerate, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella quota di accesso dall'esterno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 446, lettere d), e), f), g) e h) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

295. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per il solo anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2021 ». 296. All'articolo 1, comma 495, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 erano impiegati in progetti di lavori socialmente utili ai sensi degli articoli 4, commi 6 e 21, e 9, comma 25, lettera b), del decreto-legge 1° convertito, 1996, n. 510, modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, per il solo anno 2021 in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa limitatamente alle risorse di cui al primo periodo del comma 497 del presente articolo ».

sovrannumerari (in deroga alla dotazione organica). Le deroghe concernono le assunzioni effettuate dalle pubbliche amministrazioni già utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e di quelli impegnati in attività di pubblica utilità, nei limiti delle risorse finanziarie già stanziate dall'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 - risorse stanziate per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle Regioni.

294. All'articolo 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «31 dicembre

Convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili

2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».

(Emendamento segnalato dalla Commissione Affari Istituzionali e dalla Conferenza delle Regioni del 3 dicembre 2020)

Il comma 294 prevede la proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 di alcune convenzioni relative ai lavoratori socialmente utili. Le convenzioni oggetto della proroga sono stipulate annualmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con alcune Regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna), al fine di garantire il pagamento dei sussidi nonché l'attuazione di misure di politiche attive per il lavoro in favore dei lavoratori socialmente utili appartenenti alla "platea storica"; la proroga concerne anche le convenzioni. La proroga è disposta nei limiti della spesa annua già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

943. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « ricompresi nei crateri » sono inserite le seguenti: « del sisma del 2002, ».

944. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: « e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »; b) la lettera b) è abrogata.

Fondo per le assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici

Il comma 944 incrementa di 52 milioni di euro annui, a partire dall'anno 2022, le risorse previste per stabilizzare le assunzioni effettuate a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), del 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia). Il comma 943, estende la possibilità di stabilizzare le assunzioni anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia). Il comma 944 provvede, a decorrere dall'anno 2022, ad incrementare di 52 milioni di euro annui le risorse previste nel Fondo, istituito presso il MEF, per la stabilizzazione del personale, assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali, da parte delle Regioni e degli Enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni, dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e da parte degli enti parco nazionali dei Comuni colpiti dal sisma 2016-2017, prevista dall'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. Il comma 943, estende anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia) la possibilità di stabilizzazione del

personale assunto a tempo determinato. Conseguentemente, il comma 944, lettera a), incrementa di un milione di euro le risorse del Fondo, portandole da 30 a 31 milioni, per l'anno 2021, e da 82 milioni a 83 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022. Viene, inoltre, soppressa la previsione relativa alla copertura degli oneri previsti, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, a carico delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le citate strutture e amministrazioni coinvolte (comma 944, lettera b)).

951. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « a decorrere dal 1° novembre 2020, » sono soppresse; b) dopo le parole: « con le procedure » sono inserite le seguenti: « , i termini »; c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli Enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1 lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro ».

952. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

Stabilizzazioni delle assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici

(Emendamento segnalato dalla Commissione Affari Istituzionali e dalla Conferenza delle Regioni del 3 dicembre 2020)

commi 951-953, intervengono sulle disposizioni che stabilizzano le assunzioni a tempo determinato del personale impiegato negli Uffici speciali per la ricostruzione e negli enti locali dei territori colpiti dagli eventi del 2009, 2012, e 2016. I commi 951-953 intervengono sulla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei crateri dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 (Abruzzo), Eel 2012 (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) e del 2016 (Centro Italia), da parte delle Regioni, degli enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni, e degli Enti parco nazionali coinvolti nel sisma 2016, prevista dai commi 3 e 3- bis dell'art. 57 del D.L. 104/20.

Il comma 951, modificando il comma 3 Dell'art. 57 del D.L. 104/2020, provvede: - alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato anche prima della decorrenza prevista del 1° novembre 2020 (lettera a); - a specificare che le assunzioni a indeterminato devono rispettare i termini temporali (vedi infra), oltre che le procedure e le modalità, dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Disposizioni superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) (lettera b); - a prevedere, in deroga alla normativa citata, che i servizi maturati tempo determinato possono ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021. 953.

953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

riguardare anche servizi svolti presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri (lettera c); - a prevedere, in deroga alla normativa citata, che i requisiti previsti per le assunzioni effettuate con bando pubblico riservate presso i suddetti enti, siano maturati alla data del 31 dicembre 2021 (in luogo del previsto 31 dicembre 2020). Si specifica, inoltre, che in tali bandi sia valorizzata adeguatamente l'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti somministrazione e lavoro (lettera c). Sul punto, si segnala che tale possibilità di dar luogo a procedure concorsuali riservate è prevista dalla normativa vigente (ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017), per la generalità delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al triennio 2018-2020 e nei confronti di chi abbia maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2020 Il comma 952 proroga al 31 marzo 2021 il termine indicato nel comma 3-bis dell'art. 57 del decreto-legge 104/2020 (trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge), entro cui gli enti presentano istanza per l'accesso alle risorse Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del MEF, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo. Il comma 953 introduce una ulteriore deroga sul possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del citato art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali, nei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016. In particolare, si consente ai predetti enti di stabilizzare, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021, applicandosi in tal modo la norma speciale per il personale sanitario del comma 11-bis dell'art. 20 citato), il personale assunto a tempo determinato, se in possesso al 31 dicembre 2020: - dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75; sia in servizio anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, di almeno due anni di servizio (invece dei tre anni previsti, dalla lettera c) del citato comma 1 art. 20); - sia titolare di precedenti rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.

POLITICHE PER LA SICUREZZA

127. Al fine di assicurare il sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

284. Il trattamento di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 72, è prorogato per gli anni 2021, 2022 e 2023, alle medesime condizioni stabilite dal medesimo articolo 1, comma 1, per una durata massima complessiva di dodici mesi nel triennio e nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno dei tre anni. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.

993. Per l'anno 2021, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate prevenzione contenimento dell'epidemia di COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei Comuni, delle unioni di Comuni e delle Città metropolitane, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio, non si computa ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31

Sostegno alle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata

Ulteriori misure sono volte a sostenere le aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata: in particolare, si incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa relativa al supporto alle predette aziende ed è prorogato, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria

Il comma 284 proroga, per il triennio 2021-2023, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, a favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

Misure in favore della polizia locale

I commi 993-995 recano alcune norme relative al personale della polizia locale e prevedono l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi. In primo luogo, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

994. All'articolo 115, comma 1, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2020 e 2021 ».

995. Al fine di dare attuazione a interventi in materia di riforma della polizia locale, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

dell'epidemia da COVID-19, è disposta l'esclusione delle maggiori spese di personale sostenute, rispetto all'anno 2019, per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale della polizia locale dei Comuni, Città metropolitane e unioni dei Comuni, fermo restando l'equilibrio di bilancio, dal computo ai fini delle limitazioni di spesa per l'anno 20121 previste dal DL 78/2010 (comma 993).

Il comma 994 dispone, anche per il 2021, l'esclusione - introdotta per il solo 2020 dal D.L. 18/2020 (Cura Italia) art. 115 - delle risorse destinate finanziamento del lavoro straordinario effettuato dal personale di polizia locale dal computo delle spese che soggiacciono ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Il citato art. 115 del D.L. 18/2020 prevede che la disposizione si applica a beneficio del personale della polizia locale "direttamente impegnato" per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni dettate per la gestione dell'emergenza sanitaria in corso.

Inoltre, viene istituito (comma 995) nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un fondo, con una dotazione di 20 milioni a decorrere dall'anno 2022, per la definizione degli interventi necessari a dare attuazione alla riforma della polizia locale e disposti con appositi provvedimenti normativi. Si dispone che i predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del suddetto Fondo.

COMUNICAZIONE E MASS-MEDIA

614. Allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 e di favorire il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo, ai fini di tutela ambientale e di promozione dell'economia circolare, di apparecchiature elettriche ed elettroniche ai

Bonus TV 4.0

I commi 614-615, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, assegnano 100 milioni di euro per il 2021, costituente limite di spesa, al fine di finanziare il contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva di cui all'articolo 1, comma 1039,

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, il contributo di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è esteso all'acquisto e allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva. Per l'esercizio finanziario 2021 le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate per un importo di 100 milioni di euro che costituisce limite di spesa.

615. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative e le procedure l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrate dal comma 614 del presente articolo. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, rimodula la ripartizione delle risorse da attribuire alle finalità di cui alla citata lettera c) del comma 1039, come integrate dal comma 614 del presente articolo, apportando le occorrenti variazioni di bilancio.

lettera c), della legge 27dicembre 2017, n. 205, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete.

AFFARI FINANZIARI

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2021, 2022 e 2023, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

Il **comma 1** fissa, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, i **livelli massimi** del **saldo netto da finanziare** e del **ricorso al mercato finanziario** in termini di competenza e cassa.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a) della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), l'articolo in esame determina, mediante rinvio all'allegato 1 annesso alla legge di bilancio medesima, i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario in termini di competenza per ciascun anno del triennio di riferimento (2021, 2022 e 2023).

I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Tabella 1 (importi in milioni di euro)

2021 2022 2023 Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti 196.000 157.000 138.500 derivanti dalla presente legge, in termini di competenza Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti 279.000 208.500 198.000 derivanti dalla presente legge, in termini di cassa Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto 483.235 431.297 493.550 conto degli effetti derivanti dalla

presente legge, in termini di competenza Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge, in termini di cassa

566.365 482.797 553.050

Si rammenta che il **saldo netto da finanziare** (SNF) è pari alla **differenza tra le entrate finali e le spese finali** iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il **ricorso al mercato finanziario**, invece, rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare **ricorso al debito** per far fronte alle **spese che non sono coperte dalle entrate finali**. Tale importo coincide, pertanto, con l'accensione dei prestiti.

Si rammenta inoltre che, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 21, comma 1-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica, i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario sono determinati dal presente articolo coerentemente con obiettivi programmatici del saldo del conto consolidato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo10, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica medesima, riguardante i contenuti del Documento di economia e finanza pubblica. Tali obiettivi per il triennio di riferimento sono stati aggiornati da ultimo lo scorso settembre dalla Nota di aggiornamento al DEF 2020 (cfr. le pagine 10 e 11 della NADEF 2020). La Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio presenta e illustra una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risulta dal Ouadro generale riassuntivo, l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica, e tra questo e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso.

In particolare, come illustrato dall'Ufficio parlamentare di bilancio nel Rapporto sulla

politica di bilancio 2021, per il triennio 2021-23, nella Relazione al Parlamento del 20 novembre⁽¹⁾ scorso il Governo ha confermato il percorso di rientro indicato nella NADEF, pur in un contesto in cui rimane elevato il grado di incertezza con riferimento sia all'evoluzione della pandemia sia alla successiva fase di ripresa dell'economia.

Gli effetti della manovra comportano un peggioramento del disavanzo pubblico rispetto al tendenziale nel biennio 2021-22 e un miglioramento nel 2023.

Secondo le previsioni della NADEF, l'**indebitamento netto programmatico** dovrebbe collocarsi al 7,0% del PIL nel 2021, dopo un deficit leggermente superiore al 10,8 per cento stimato – come già ricordato – per il 2020, per poi ridursi al 4,7% nel 2022 e ancora al 3% nel 2023, risultando quindi in tale anno inferiore rispetto al 3,3 per cento previsto in termini tendenziali.

1) Si veda la Documentazione di finanza pubblica n. 22 curata dai Servizi di documentazione del Senato e della Camera per un'illustrazione della Relazione.

L'articolo 1, ai commi da 2 a 7, istituisce un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, da realizzare con appositi provvedimenti normativi. Al Fondo sono destinate altresì, risorse stimate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo. Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano. Con riferimento alla destinazione delle maggiori entrate permanenti per i predetti enti territoriali rimane fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.

Una quota del Fondo non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia.

E', infine, incrementato il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021.

2. I fine di dare attuazione a interventi i materi di riforma del fiscale,

nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 7.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 destinata

Fondo delega riforma fiscale e fedeltà fiscale, assegno unico

Il comma 2 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo con una dotazione di 8.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per interventi di riforma del sistema fiscale, volto a dare attuazione a interventi in materia di riforma

all'assegno universale e servizi alla famiglia. I predetti interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al primo periodo.

del sistema fiscale. Gli interventi sono disposti con appositi provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo (comma 1)

Si ricorda che già nel Programma Nazionale di Riforma di luglio 2020 il Governo ha individuato tra le sue priorità il perseguimento di politiche fiscali a sostegno della crescita, qualificando l'alleggerimento della pressione fiscale come una delle componenti più importanti del programma di Governo. Per superare le criticità principali del sistema fiscale italiano (cuneo fiscale troppo elevato sul lavoro; disparità di trattamento tra le fonti di reddito: diverse eccessiva complessità del sistema) il **PNR** preannunciava tra l'altro:

una revisione complessiva del sistema fiscale; misure di contrasto all'evasione;

valorizzazione del patrimonio pubblico.

Con le risoluzioni sul DEF e sul PNR il Parlamento ha impegnato il Governo ad adottare interventi di riforma fiscale incentrati, oltre che sulla riforma delle imposte dirette, sulla semplificazione degli adempimenti e sulla riforma della giustizia tributaria, sul miglioramento del rapporto tra contribuente ed amministrazione finanziaria, nonché contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. mediante il potenziamento tracciabilità dei pagamenti; e ad assicurare la piena attuazione dell'assegno unico, quale primo step di una complessiva riforma delle politiche familiari.

Le Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza indicano la riforma fiscale come una delle componenti principali del Piano. In risposta a quanto suggerito dal Consiglio europeo si intende, quindi, procedere ad una revisione della tassazione per ridurre il cuneo fiscale sul lavoro e trasferire l'onere fiscale ad altre voci e in generale "dalle persone alle cose". Nell'ambito della riforma si ribadisce l'intento di razionalizzare le spese fiscali e, in particolare, rivedere i sussidi ambientalmente dannosi (SAD).

Nel medesimo orizzonte temporale, secondo la Nota di aggiornamento al DEF, si intende inoltre perseguire politiche di contrasto alle frodi e all'evasione fiscale e, in generale, di miglioramento della compliance

(adempimento spontaneo dell'obbligo tributario) che, a parere dell'esecutivo, negli ultimi anni hanno conseguito risultati notevoli e superiori alle aspettative. In via prudenziale, le proiezioni programmatiche della Nota non includono aumenti del gettito derivanti dal contrasto all'evasione. Si prevede, invece, la costituzione di un fondo da alimentare con le entrate effettivamente generate da tale attività antievasione, da destinare al finanziamento di interventi di riforma fiscale e alla riduzione del debito pubblico.

Una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e ai servizi alla famiglia, per il quale vedi oltre.

3. Al Fondo di cui al comma 2 sono de- stinate altresì, a decorrere dall'anno 2022, fermo restando il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, risorse sti-mate come maggiori entrate permanenti derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo

Il **comma 3** prevede che, a decorrere dal 2022, al Fondo sono destinate altresì, risorse stimate come **maggiori entrate permanenti** derivanti dal **miglioramento dell'adempimento spontaneo**.

Ai fini della determinazione delle risorse che debbono affluire nel Fondo, il **comma 4** disciplina le modalità di calcolo delle maggiori entrate permanenti.

In particolare, per ciascun anno esse sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'Aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva.

Si ricorda che l'articolo 1 del decreto legislativo n. 160 del 24 settembre 2015, in attuazione dell'articolo 4 della legge n. 23 dell'11 marzo 2014 (legge delega sulla riforma tributaria), disciplina il monitoraggio annuale delle spese fiscali. In particolare, si dispone che, per la redazione del Rapporto annuale sulle spese fiscali, il Governo si avvale di una Commissione istituita con decreto del Ministro dell'Economia delle Finanze. e Commissione è stata istituita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28 2016 (modificato dal decreto aprile ministeriale del 22 giugno 2016) ed è composta da 14 membri. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali più rappresentative a

livello nazionale e delle associazioni familiari. La partecipazione alla Commissione, a qualunque titolo, non dà diritto a compensi, emolumenti o altre indennità, tantomeno a rimborsi di spese.

Le maggiori entrate sono quindi considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto di quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun anno dal miglioramento dell'adempimento spontaneo risulta negativa. Qualora tale somma algebrica risultasse negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della variazione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

4. In ciascun anno, ai fini della determinazione delle risorse di cui al comma 3, si considerano le maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo che sono indicate, con riferimento al terzo anno precedente alla predisposizione della legge di bilancio, nell'aggiornamento della Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione e contributiva, redatta ai dell'articolo 10-bis.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 160. Le maggiori entrate di cui al periodo precedente sono considerate permanenti se per i tre anni successivi a quello oggetto quantificazione, la somma algebrica della stima della variazione delle entrate derivanti in ciascun dal miglioramento anno dell'adempimento spontaneo risulta negativa. Qualora tale somma algebrica risulti negativa, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è dato dalla differenza, se positiva, tra l'ammontare delle maggiori entrate di cui al primo periodo e il valore negativo della somma algebrica della varia- zione delle entrate da miglioramento dell'adempimento spontaneo stimata con riferimento ai tre anni successivi. Se la differenza di cui al periodo precedente è

negativa o pari a zero, l'ammontare delle maggiori entrate permanenti è pari a zero.

5. Nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate permanenti rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo e determinate ai sensi del comma 4, da destinare al Fondo di cui al comma 2. Per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.

Il **comma 5** dispone che la **Nota di aggiornamento** al documento di economia e finanza indica la quota delle maggiori entrate permanenti, rispetto alle previsioni tendenziali formulate per il Documento di economia e finanza, derivanti dal miglioramento dell'adempimento spontaneo, da destinare al Fondo.

Nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta una clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano. Con riferimento alla destinazione delle predette maggiori entrate permanenti, si chiarisce che per tali enti territoriali rimane fermo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, e le maggiori entrate permanenti rimangono acquisite ai rispettivi bilanci, nelle quote previste dai predetti statuti speciali.

6. A decorrere dall'anno 2022, i commi da 431 a 435 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati.

Il **comma 6** abroga - a decorrere dal 2022 - i commi da 431 a 435 della legge di stabilità 2014 (n. 147/2013) che avevano istituito il **Fondo per la riduzione della pressione fiscale**.

Il Fondo per la riduzione della pressione fiscale è stato istituito dalla legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013, commi 431-435) (cap. 3833/MEF).

La norma prevede che ad esso siano destinate le risorse derivanti dai risparmi di spesa prodotti dalla razionalizzazione della spesa pubblica, nonché l'ammontare di risorse permanenti che, in sede di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF), si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio a legislazione vigente e a quelle effettivamente incassate nell'ultimo esercizio consuntivato, derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle derivanti dall'attività di recupero fiscale svolta dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Si ricorda che la **NADEF 2020**, circa la valutazione delle maggiori entrate derivanti dall'attività di contrasto dell'evasione fiscale

rispetto alle corrispondenti previsioni di bilancio dell'anno in corso da destinare al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. indica che la stima degli incassi attesi per il 2020 è sensibilmente inferiore agli incassi realizzati nel 2019 per circa 6,8 miliardi di euro. Il Governo segnala che tale dato è conseguenza della sospensione dell'attività di parte accertamento e controllo da dell'Amministrazione fiscale durante situazione di emergenza legata allo shock pandemico. Pertanto, sede in di predisposizione del disegno di legge di bilancio 2021, non saranno iscritte risorse aggiuntive nel predetto Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

7. Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e altre misure correlate, di cui al comma 339 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021

Il **comma 7** incrementa di 3.012,1 milioni di euro per il 2021 il **Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**.

Il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia è stato istituito dal comma 339 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2020), nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le **risorse** del Fondo sono state indirizzate all'attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della nonché al riordino famiglia alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Con le risorse del Fondo, si è provveduto al rinnovo del Bonus bebè e al finanziamento del Bonus asili nido per il 2020.

Si ricorda che è ora all'esame della Commissione 11^a del Senato il disegno di legge (S. 1892). "Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e la dote unica per i servizi" approvato all'unanimità il 21 luglio 2020 dall'Assemblea della Camera (C. 687 Delrio e abb.), che propone l'istituzione di un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, nell'ambito delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e delle risorse rinvenienti dal riordino delle misure vigenti per i figli a carico. In tal senso, come sottolineato dalla

Ministra per le pari opportunità e la famiglia, nel corso della seduta dell'Assemblea del 1 luglio 2020, l'assegno unico e universale è il primo tassello di un riordino delle politiche familiari, di cui il Governo si è fatto carico con la presentazione del c.d. Family Act, e delle politiche di riforma e semplificazione fiscale. Il disegno di legge S. 1892 (composto da quattro articoli) reca la delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, di uno o più decreti legislativi volti a riordinare, semplificare e potenziare, anche in via progressiva, le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale. Il provvedimento intende pertanto superare l'attuale polverizzazione delle misure sostegno della genitorialità (prestazioni sociali agevolate, assegni familiari, detrazioni fiscali) mediante una complessiva razionalizzazione e una parziale soppressione degli istituti vigenti, finalizzando le risorse così reperite per l'istituzione dell'assegno unico.

Per il raggiungimento delle finalità sopra illustrate, viene istituito l'assegno unico, misura di sostegno economico per i figli a carico, il cui ammontare è modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, come individuata attraverso l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) o sue componenti, tenendo conto dell'età dei figli a carico e dei possibili effetti di disincentivo al lavoro per il secondo percettore di reddito nel nucleo familiare.

L'assegno, proprio perché basato sul principio universalistico, costituisce un beneficio economico attribuito progressivamente a tutti i nuclei familiari con figli a carico, nell'ambito delle risorse del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia e dei risparmi di spesa (risorse rinvenienti) derivanti da graduale superamento o dalla soppressione delle seguenti misure: assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; assegno di natalità (c.d. bonus bebè); premio alla nascita (Bonus mamma domani) e fondo di sostegno alla natalità (fondo rotativo inteso a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 2017). Inoltre, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale, si intendono utilizzare anche le

risorse rinvenienti dal graduale superamento o dalla soppressione delle detrazioni IRPEF per i figli a carico e degli assegni per il nucleo familiare (per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo dedicato all'Assegno nel Tema web Le Misure a sostegno della famiglia e fondi per le politiche sociali sul Portale della documentazione del sito istituzionale Camera dei Deputati).

207. I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

Termini scadenza titoli di credito

Il comma 207, inserito durante l'esame parlamentare, sospende fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

La disposizione prevede che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 (ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

Tale intervento segue le norme introdotte dall'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 che dispongono la sospensione dei termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del decreto e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data (9 aprile 2020). L'articolo stabilisce inoltre che i protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio; ove già pubblicati le camere di commercio provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Sono inoltre sospese le informative al prefetto e le iscrizioni nell'archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, che, ove già effettuate, sono cancellate.

I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d'ufficio.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

213. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,

n. 385, identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 20, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 di- cembre 1996, n. 662.

Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione

Il comma 213, inserito nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera dei deputati, consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal testo unico bancario TUB, D.Lgs. n. 385/1993) che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di liquidatori indipendenti periti e assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 ai benefici di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia COVID-19, previsti di dall'articolo 56 del D.L. n. 18 del 2020 (cd. Cura Italia,), relativo alla moratoria sui finanziamenti, e di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23 del 2020 (cd. decreto Liquidità), relativo all'intervento straordinario e transitorio in garanzia del Fondo centrale di garanzia PMI. La lettera m) riguarda specificamente i finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività o professioni, impresa, arti nonché associazioni professionali società e tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. L'articolo 56 del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), come da ultimo modificato e integrato dall'articolo 65 e dall'articolo 77 del D.L. n. 104/2020 (L. n. 120/2020) ha riconosciuto alle micro piccole e medie imprese (MPMI) che autocertifichino di avere subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID la possibilità di usufruire di una moratoria ex lege sui finanziamenti in essere (articolo 56 del D.L. n. 18/2020, cd. "Cura Italia"). Si deve trattare di MPMI alle quali, al 17 marzo 2020 (entrata in vigore del D.L. n. 18) sono stati accordati mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito e le quali, alla stessa data non presentavano esposizioni classificabili, come deteriorate. Il regime di aiuto è stato

<u>approvato dalla Commissione europea</u> il 25 marzo 2020.

La moratoria, inizialmente disposta sino al 30 settembre 2020, opera ora sino al 31 gennaio 2021, in virtù della proroga contenuta nel <u>D.L. n. 104/2020</u> (articolo 65). Per le imprese del comparto turistico la moratoria, per la parte concernente il pagamento delle rate dei mutui, è ulteriormente prorogata, previa autorizzazione della Commissione UE, sino al 31 marzo 2021 (articolo 77).

Le banche e gli altri soggetti finanziatori possono accedere, su richiesta, ad una garanzia, pari al 33% degli importi, rilasciata da apposita sezione speciale del **Fondo di garanzia per le PMI**. La sezione è stata a tal fine inizialmente dotata di 1,73 miliardi di euro per il 2020. L'importo è stato successivamente rideterminato in 1.438,4 milioni (ai sensi del <u>D.L. n. 23/2020</u> e dal <u>D.L. n. 104/2020</u>).

Per le MPMI beneficiarie della moratoria, opera la sospensione fino al 31 gennaio 2021 delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia e ai sistemi di informazione creditizia (D.L. n. 23/2020, articolo 37-bis, come modificato dal D.L. n. 104/2020, articolo 65). Si rinvia, sul punto, all' Addendum all'Accordo per il Credito 2019 stipulato il 22 maggio 2020 tra Confindustria, ABI e le altre Associazioni imprenditoriali.

Il Fondo di garanzia per le PMI, istituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A., ai sensi dell'art. 2, comma 100, lett. a), della <u>legge n. 662 del 1996</u>, costituisce uno dei **principali strumenti di sostegno pubblico** finalizzati a garantire la liquidità delle piccole e medie imprese.

Con l'intervento del Fondo, l'impresa non ha un contributo in denaro, ma ha la concreta **possibilità di ottenere finanziamenti, senza garanzie aggiuntive** - e quindi senza costi di fidejussioni o polizze assicurative - **sugli importi garantiti dal Fondo** stesso.

Il Fondo, in via ordinaria, garantisce o controgarantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese, ad eccezione di alcune rientranti in determinati settori economici secondo la classificazione ATECO (ad es., attività finanziarie e assicurative).

Con i Decreti-legge di marzo-maggio 2020, in considerazione della crisi economica

determinata dalla pandemia, la disciplina ordinaria del Fondo è stata potenziata e, contestualmente, affiancata da una disciplina speciale temporanea e derogatoria, contenuta nell'articolo 13, comma 1 del D.L. 23/2020, la cui operatività è stata autorizzata dalla Commissione UE ai sensi del Quadro europeo temporaneo sugli aiuti di Stato durante l'attuale epidemia da COVID.

La disciplina straordinaria è destinata ad operare fino al 31 dicembre 2020 e ora, con la proroga contenuta nel **comma 244 del disegno di legge in esame**, sino al **30 giugno 2020**.

Con l'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020 stati estesi gli importi garantibili e i beneficiari finali del Fondo, nell'ottica di assicurare la necessaria **liquidità** al tessuto imprenditoriale italiano. Il Fondo di garanzia rientra, in questo senso, tra le principali misure finalizzate a **controbilanciare gli effetti socio-economici della crisi**.

Per una esame analitico degli interventi del Fondo in deroga alla disciplina ordinaria, autorizzati sino al 31 dicembre 2020 e, ora, ai sensi del comma 244 del DDL in esame, sino al **30 giugno 2021**, si rinvia al <u>tema</u> dell'attività parlamentare "Misure fiscali e finanziari per fronteggiare l'emergenza da coronavirus", ed, in particolare, al <u>paragrafo</u> sulle "misure di sostegno alle imprese", nonché alla scheda di lettura relativa al comma 244.

Si ricorda in questa sede, che l'articolo 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23/2020 (Legge n. 40/2020), come modificato dall'articolo 64, comma 1-bis del D.L. n. 104/2020 (L. n. **120/2020**) ha previsto che: previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE (il regime di aiuti è stato approvato il 14 aprile 2020), sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche. intermediari finanziari e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito - in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti professioni, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di persone attività finanziarie fisiche esercenti assicurative di cui alla sezione K del codice ATECO la cui attività d'impresa è stata

danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante autocertificazione.

Il finanziamento così garantito dal Fondo è concesso purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo comunque, non superiore a 30.000 euro.

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente la garanzia del Fondo – dunque, le banche o gli altri istituti finanziari abilitati - applicano all' operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento (65).

Sulla durata del finanziamento ed il relativo tasso di interesse, incide il DDL in esame, commi 216-218, alla cui scheda di lettura si rinvia.

65) In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le imprese piccole e medie è concesso automaticamente. gratuitamente senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate, a condizione che le predette alla data della richiesta del esposizioni finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47bis, par. 4, del Reg. UE n. 575/2013.

214. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« b) le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a

Cartolarizzazioni di crediti

Il **comma 214, introdotto alla Camera**, apporta modifiche alla disciplina delle cartolarizzazioni dei crediti contenuta nella legge n. 130 del 1999,

soddisfacimento dei crediti ceduti siano devia esclusiva, società stinate in dalla cessionaria. al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, o derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti autorizzati all'attività di concessione finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali crediti, nonché al pagamento dei costi dell'operazione. Nel caso della concessione di finanziamenti, i riferimenti, contenuti nella presente legge, ai titoli di cui alla presente legge devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti ».

stabilendo che le somme corrisposte dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti possono essere destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, oltre che al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla stessa o da altra società, anche al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi per finanziare l'acquisto di tali crediti. Il comma 215 reca una disposizione interpretativa dell'articolo 7.1, comma 4, primo periodo, della medesima n. 130 del 1999, sulla cartolarizzazione di crediti deteriorati. particolare, la relativa disciplina si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni aventi la funzione di garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

Il **comma 214** modifica l'articolo 1 della legge n. 130 del 1999, che definisce l'ambito di applicazione e il significato dei termini più rilevanti utilizzati nell'atto che disciplina le cartolarizzazioni di crediti. Il comma 1 stabilisce che tale legge si applica alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralità di crediti, quando ricorrono due requisiti. Il primo (lettera a) del comma 1) è relativo al fatto che il cessionario una "società sia cartolarizzazione dei crediti" disciplinata dal successivo articolo 3 della medesima legge.

Il secondo, recato dalla lettera b) del comma 1, integralmente sostituito dalla norma in esame, prevede che le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o comunque ricevute a soddisfacimento dei crediti ceduti siano destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, oltre che al pagamento dei costi dell'operazione e al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi. dalla stessa o da altra società, anche al soddisfacimento dei diritti derivanti dai finanziamenti alle medesime concessi da parte di soggetti di concessione all'attività autorizzati finanziamenti, per finanziare l'acquisto di tali **crediti**. Viene inoltre specificato che, nel caso

della concessione di finanziamenti, i riferimenti contenuti nel testo della legge ai titoli emessi a fronte della cartolarizzazione devono essere riferiti ai finanziamenti e i riferimenti ai portatori dei titoli devono essere riferiti ai soggetti creditori dei pagamenti dovuti da parte del soggetto finanziato ai sensi di tali finanziamenti.

"cartolarizzazione" è un'operazione mediante la quale una società (detta originator) trasforma una attività finanziaria o reale non negoziabile (ad esempio i finanziamenti concessi da una banca) in liquidità, mediante l'emissione strumenti finanziari negoziabili. L'operazione viene effettuata mediante la cessione delle attività a una società che ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione e che, in tale ambito, emette strumenti finanziari negoziabili (cosiddetta società veicolo) o mediante l'utilizzo di strumenti finanziari derivati. Il corrispettivo che la società veicolo è tenuta a pagare all'originator è ottenuto mediante l'emissione di titoli (cosiddetti Asset Backed Security -ABS). I proventi derivanti dalle attività di proprietà della società veicolo (ad esempio, i crediti acquisiti dall'originator) sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei diritti e degli interessi dei portatori dei titoli. La materia è regolata dalla legge n. 130 del 1999 e dal Regolamento (UE) n. 2402 del 2017. Di norma. mediante le operazioni cartolarizzazione di crediti, le banche cedono tali attività a una società veicolo la quale emette titoli suddivisi in tranches con una rischiosità diversificata. Sulla tranche meno rischiosa (detta senior) può essere rilasciata la garanzia dello Stato italiano, la cosiddetta GACS (Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze) a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dalla legge. Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, il soggetto tenuto gestione e recupero dei crediti (cosiddetto servicer) deve essere una banca o intermediario finanziario vigilato, come definito dal decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario - TUB). Questi soggetti possono esternalizzare l'attività di recupero alle società non vigilate titolari della licenza di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115

del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - TULPS. Non può invece essere delegato a soggetti terzi non vigilati il compito di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo.

215. L'articolo 7.1, comma 4, primo pe- riodo, della legge 30 aprile 1999, n. 130, si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché de- gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, crediti garanzia dei oggetto cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

Il comma 215 reca una disposizione interpretativa dell'articolo 7.1., comma 4, della legge n. 130 del 1999, relativo alla cartolarizzazione di crediti deteriorati da parte di banche e intermediari finanziari. Il citato comma 4 stabilisce che possono essere

Il citato comma 4 stabilisce che possono essere costituite una o più società veicolo d'appoggio, nella forma di società di capitali, aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione cartolarizzazione. di direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, ivi compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti. comma in esame chiarisce che disposizione si interpreta nel senso che l'acquisizione, da parte delle società veicolo di appoggio, dei beni immobili e mobili registrati nonché degli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione, compresi i beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, eventualmente insieme con i rapporti derivanti da tali contratti, può avvenire anche per effetto di scissione o altre operazioni di aggregazione.

I commi da **219 a 226** dispongono l'attribuzione di **un credito d'imposta per le perdite** derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - **PIR**, a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta **non ecceda il 20%** delle somme investite negli strumenti medesimi. Esso è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. Il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

I commi in esame sono stati **inseriti** nel corso dell'esame alla **Camera dei deputati**.

219. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito. modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari alle minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in 'PIR PMI'

Nel dettaglio, il comma attribuisce un credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, ovvero quei piani che (ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 2-bis del decreto-legge n. 124 del 2019), per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano investano almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati, di imprese residenti in Italia o in Europa con stabile organizzazione in Italia, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, ovvero in prestiti erogati a tali imprese o nei loro crediti (cfr. il Dossier n. 218 del Servizio studi della Camera un'illustrazione della disciplina dei PIR).

Il credito di imposta spetta alle persone fisiche titolari dei piani predetti ed è pari alle minusvalenze, perdite, e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) con riferimento ai predetti strumenti finanziari qualificati, a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi.

220. Il credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui al medesimo comma 219 si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9luglio 1997, n. 241.

Il comma precisa che il credito d'imposta di cui al comma 219 è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le componenti negative si considerano realizzate ai fini delle imposte sui redditi, ovvero in compensazione mediante F24 (articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997).

221. Il credito d'imposta di cui al comma 219 non concorre alla formazione del red-dito ai fini delle imposte sui redditi.

In base al comma, l'agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sui redditi.

222. Al credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non si applicano i limiti

Inoltre, in base al comma, al credito d'imposta non si applicano i limiti di legge per l'utilizzo e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

la compensabilità (articolo 1, comma 53, della <u>legge n. 244 del 2007</u> e articolo 34 della <u>legge n. 388 del 2000</u>).

223. Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

Il comma chiarisce che, ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.

224. Le minusvalenze, le perdite 0 differenziali negativi oggetto del credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non possono utilizzati essere riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Ai sensi del comma, le componenti negative agevolate non possono essere utilizzate o riportate in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986) e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 461 del 1997).

225. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 e del comma 226 si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 di- cembre 2021.

Il comma chiarisce che il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

226. Al comma 1 dell'articolo 68 del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « l'ultimo periodo è sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « l'ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti ». Il comma effettua alcune modifiche di coordinamento al decreto-legge n. 104 del 2020 (c.d. "agosto") al fine di chiarire che i limiti di investimento nei PIR qualificati ai sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge n. 124 del 2019 sono pari a 300.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi.

227. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da

Compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche

I commi da 227 a 229, introdotti alla Camera, inseriscono un nuovo comma 3-*bis* all'articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, per effetto del quale l'Agenzia delle entrate è

transazioni commerciali tra i sud- detti soggetti, ad esclusione delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi del-l'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e risultanti da fatture elettroniche emesse ai sensi dell'articolo 1. La compensazione effettuata mediante piatta- forma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristruttura-zione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali».

228. All'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, intro- dotto dal comma 227 del presente articolo, si provvede con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

229. Per l'adeguamento della piattaforma di cui al comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, intro- dotto dal comma 227 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

tenuta a mettere a disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali risultanti da fatture elettroniche. Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche. compensazione effettuata mediante piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito piani omologate, ovvero attestati risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

Il decreto legislativo n. 127 del 2015 disciplina la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici. L'articolo 1 ha introdotto la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati. L'articolo 2 disciplina la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, il 3 detta incentivi per la tracciabilità dei pagamenti, mentre l'articolo 4 dispone semplificazioni amministrative e contabili. Per effetto del comma 227 tale articolo viene integrato con la previsione di una ulteriore misura di semplificazione, recata dal nuovo comma 3-bis.

In particolare, viene demandata all'Agenzia delle entrate la predisposizione di una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra contribuenti (residenti o stabiliti) risultanti da fatture elettroniche (emesse ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 127 del 2015). Sono esclusi dall'ambito di operatività della piattaforma i crediti e i debiti delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ai fini della predisposizione della piattaforma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 229).

La compensazione effettuata mediante la piattaforma telematica produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi della sezione III del capo IV del titolo I

del libro quarto del codice civile, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese.

La sezione III del capo IV del titolo I del libro quarto del codice civile prevede la disciplina della compensazione, per le quali quando due patrimoni appartenenti a soggetti diversi sono obbligati l'uno verso l'altro i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti c.c.). La compensazione (1241)retroattivamente risalendo al momento in cui è (1242)sorta coesistenza c.c.). compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono egualmente liquidi ed esigibili. Se il debito opposto compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido all'accertamento del credito opposto compensazione (1243 c.c.). Quando una persona ha verso un'altra più debiti compensabili il debitore può dichiarare quale debito intende soddisfare in compensazione. In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti (1193 e 1249 c.c.).

Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'individuazione delle modalità di attuazione e delle condizioni di servizio è delegata a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali

(comma 228).

268. All'articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territo- riali o altre modalità tendenti ad ottenere uniformità di trattamento sono stabilite dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro ».

269. All'articolo 45 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 32, primo periodo, le parole: « dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica con apposita comunicazione da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* » sono sostituite dalle seguenti: « dal Capo della Direzione competente in materia di debito pubblico con determinazione da pubblicare nel sito *internet* istituzionale del Ministero del- l'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro ».

Tassi di interesse massimi per mutui dello stato e degli enti locali

I commi 268-269 semplificano le modalità di determinazione e comunicazione dei tassi massimi di interesse applicabili ai mutui concessi agli enti locali, nonché ai mutui e alle obbligazioni con onere a totale carico dello Stato di importo fino a 51.645.689,91 euro.

Il **comma 268** sostituisce il comma 22 dell'articolo 22 del decreto-legge n. 66 del 1989, il quale nell'attuale formulazione prevede che il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determina periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento, dandone comunicazione da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

La nuova disposizione attribuisce tale compito al **Capo della Direzione** competente in materia di **Debito pubblico** del MEF, con **determina** da pubblicare **sul sito** del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro.

La Direzione generale Debito pubblico emette i titoli di Stato e gestisce le passività delle amministrazioni centrali dello Stato. In particolare svolge le seguenti funzioni: emissione e gestione del debito pubblico interno ed estero; gestione della liquidità; gestione del fondo per l'ammortamento dei titoli di stato; analisi del funzionamento dei mercati finanziari relativi al debito pubblico; partecipazione all'elaborazione dei documenti programmatici di finanza pubblica per le materie di competenza; coordinamento e monitoraggio dell'accesso ai mercati finanziari di enti pubblici, enti territoriali ed enti locali; rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con gli organismi internazionali nelle materie di competenza.

Il **comma 269** modifica il primo periodo del comma 32 dell'articolo 45 della legge n. 448 del 1998, attribuendo allo stesso **Capo della Direzione** competente in materia di Debito pubblico del MEF il compito di indicare periodicamente, sulla base delle condizioni di mercato, il tasso di interesse di riferimento per

i mutui e per le obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire (51.645.689,91 euro), con determina da pubblicare sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento del Tesoro

Tale indicazione è attualmente di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposita comunicazione da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

L'ultima comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore ad euro 51.645.689,91 è contenuta nel comunicato 8 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'8 giugno 2020, n. 144.

Al riguardo, la **relazione illustrativa** afferma che le modifiche hanno natura meramente semplificatoria e di adeguamento alle più attuali modalità di comunicazione web, attraverso l'utilizzo del sito del Ministero, rendendo efficace e rapida la comunicazione dei provvedimenti che, proprio perché adottati su impulso dell'andamento delle condizioni di mercato, necessitano di una più immediata azione e comunicazione. La determinazione periodica dei tassi affidata al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico del MEF realizza un efficace allineamento con le tempistiche dei mercati.

786. All'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche al- l'esercizio 2021, con riferimento al rendi- conto 2020 »;
- b) al comma 2, ultimo periodo, le parole: « all'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « agli esercizi finanziari 2020 e 2021 »;
- c) al comma 2-bis, le parole: « Per l'esercizio finanziario 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021 ».

Norme contabili per gli enti territoriali

Il comma alla lettera a), proroga al 2021 la facoltà a favore delle Regioni e degli Enti locali, prevista per il 2020 dal comma 1-ter dell'articolo 109 del decreto-legge n. 18 del 2020, di svincolare, in sede di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte dell'organo esecutivo, determinate quote dell'avanzo vincolato di amministrazione. Si tratta delle quote riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, a condizione che non siano gravate da obbligazioni sottostanti contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti territoriali sono tenuti ad informare l'amministrazione che ha

erogato le somme e ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso. La lettera b) proroga al 2021 la facoltà per gli enti locali, prevista per il 2020 dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, di utilizzare i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza COVID-19, fermo restando il rispetto del principio di equilibrio bilancio. Sono di escluse dall'applicazione di tale disposizione sanzioni per inottemperanza all'ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico).

La lettera c) proroga al 2021 la possibilità, prevista per il 2020 dal comma 2- bis dell'articolo 109 del D.L. n. 18 del 2020, che le variazioni al bilancio di previsione delle Regioni e delle Province autonome possano essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza, opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. L'organo consiliare, nel caso in cui non proceda alla ratifica o la stessa sia parziale, è tenuto ad adottare con legge, nei successivi trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

787. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 50, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

a) « 3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto del- l'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla Il comma modifica l'articolo 50 del D.Lgs. n. 118 del 2011, in tema di assestamento del bilancio delle Regioni e delle Province autonome, e l'Allegato 4/2 dello stesso provvedimento, in tema di principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. La lettera a) inserisce il comma 3-bis all'articolo 50, con il quale si prevede che i consigli delle Regioni e delle Province autonome approvano la legge di assestamento, nelle more della conclusione del giudizio di

base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione diparificazione. In ogni caso, l'eventuale di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza »;

b) al paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2, dopo le parole: « Qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di *mark to market*, quest'ultima è destinata alla riduzione dell'indebitamento generale dell'ente » sono inserite le seguenti: « e alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19 ».

del parifica rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla Giunta. seguito Α dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parifica, le Regioni e le Province autonome sono tenute ad approvare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie. La norma prevede che, in ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione, libero o destinato agli investimenti, può essere applicato al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione definitiva con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.

La lettera b) integra il paragrafo 3.23 dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 18 del 2011, in tema di accertamento dell'entrata e relativa imputazione contabile, prevedendo che le somme ricevute dall'ente in caso di estinzione anticipata di uno strumento finanziario derivato (cd. mark to market), a seguito della chiusura di tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati, possono essere destinate, oltre che alla riduzione di altri debiti dell'ente (come già previsto dalla norma vigente), anche al ripiano del disavanzo 2020 e 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell'epidemia da COVID-19.

788. Al fine di valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19 è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico composto da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Ministero dell'Economia e delle Finanze, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma prevede l'istituzione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico composto da rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato e delle Regioni e Province autonome per valutare l'utilizzo delle quote accantonate (ad. es. il Fondo crediti di dubbia esigibilità – FCDE e il Fondo di anticipazione liquidità – FAL) e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo, in considerazione del protrarsi dell'emergenza COVID-19.

789. Al comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata

Il comma, introdotto alla Camera, dispone che per le Regioni (a statuto ordinario) e gli Enti locali, non costituiscono indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di

di prestiti concessi Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi pagati dalle Regioni e dagli Enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ». estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, gli importi pagati dalle Regioni e dagli Enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

805. In attuazione dell'accordo sottoscritto in data 5 novembre 2020 tra il Governo e le Autonomie speciali, il ristoro della perdita di gettito delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano connesso agli effetti negative derivanti dall'emergenza da COVID-19 per l'anno 2021 è pari a 100 milioni di euro ed è attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per il medesimo anno, secondo gli importi indicati per ciascun ente nella seguente tabella:

REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Riduzione del concorso alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito per l'anno 2021

Valle d'Aosta	3.200.000
Sardegna	18.200.000
Trento	13.700.000
Bolzano	14.200.000
Friuli Venezia Giulia	20.700.000
Sicilia	30.000.000
TOTALE	100.000.000

Accordo Governo Autonomie speciali

I commi 805-807 danno attuazione all'accordo quadro tra il Governo e le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 5 novembre 2020, le concernente misure per assicurare l'espletamento delle rispettive funzioni istituzionali per l'anno 2021, in conseguenza della perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19.

Il comma 805 stabilisce che il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza COVID-19 è attuato mediante riduzione del contribuito alla finanza pubblica dovuto dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'anno 2021, di 100 milioni di euro. La somma è distribuita tra le Autonomie speciali nella tabella inserita nella norma. Anche in riferimento all'anno 2020 il ristoro della perdita di gettito per le Autonomie speciali è avvenuto mediante riduzione del contribuito alla finanza pubblica stabilito dall'articolo 111, comma 2-bis, del decreto legge 34 del 2020, in attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020. Si ricorda che il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Autonomie speciali è stabilito dalla legge in attuazione di accordi bilaterali e per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Bolzano e di Trento, contributo e disciplina dello stesso sono stabilite dallo Statuto (D.P.R. n. 670 del 1972) all'articolo 79.

806. Al fine di tenere conto dei punti 9 e 10 dell'accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il 20 luglio 2020, è preordinato, a titolo di acconto, l'importo

Il comma stabilisce l'accantonamento di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2021, per l'attuazione dei punti 9 e 10 dell'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020 (di seguito "Accordo"). La

di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il predetto importo è comprensivo di 100 milioni di euro destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica a titolo di ristoro della perdita di gettito connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza da COVID-19 di cui al comma 805.

norma specifica che per l'anno 2021 la somma di 300 milioni è comprensiva dei 100 milioni destinati alla riduzione del contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021 stabilito dal comma 1. Il punto 9 dell'Accordo stabilisce che entro il 30 settembre 2020 siano rivisti gli accordi bilaterali in materia di finanza pubblica tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, Regione Sardegna, particolare con riferimento alla costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità e la Regione Sicilia per la revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria. Il punto 10 dell'Accordo prevede la sottoscrizione, entro il 30 novembre 2020, di un Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l'anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all'emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

807. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano concordano con lo Stato le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio partecipino alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

Il comma, infine, concerne le rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard necessari per definizione dei livelli essenziali prestazioni per i servizi concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma, in recepimento di quanto stabilito al punto 5 dell'Accordo, prevede che ciascuna Autonomia speciale ponga in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del proprio territorio si sottopongano alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE, come anche stabilito dall'art. 31 del decreto legislativo n. 68 del 2011. Il comma 3 del citato articolo 31, infatti, estende agli enti locali appartenenti ai territori delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione, a fini esclusivamente conoscitivi e statisticoinformativi, delle disposizioni relative alla raccolta dei dati, inerenti al processo di definizione dei fabbisogni standard.

809. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il primo periodo del comma 134 è sostituito dai seguenti: « Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo

Risorse investimenti enti territoriali (accordo)

Il comma, modificato nel corso dell'esame alla Camera, interviene sulla disciplina recata dai 2021-2034, sono assegnati alle regioni a ordinario contributi statuto per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità ridurre l'inquinamento di ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, investimenti nonché per all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » e al secondo periodo, le parole: « di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo periodo »;

- b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato H annesso alla presente legge;
- c) al comma 135, dopo la lettera *c*-quinquies) è aggiunta la seguente:
 « *c*-sexies) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnicoscientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale »;
- d) dopo il comma 135 è inserito il seguente: « 135-bis. Le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento

commi 134-138 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018) al fine precipuo di incrementare a favore delle Regioni a statuto ordinario di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di forniture.

La lettera a) della disposizione in esame riscrive il comma 134 della L. 145/2018 al fine di: * inserire, tra le finalità a cui sono destinate le risorse, anche il finanziamento degli investimenti di cui alla lettera c) del comma 18 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale; * incrementare di 1 miliardo di euro le risorse stanziate, prevedendo un aumento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un aumento di 400 milioni per il 2024. La riscrittura in esame provvede inoltre a chiarire che i nuovi importi tengono già conto delle riduzioni operate dal decreto "milleproroghe" (v. supra); ♣ includere tra gli investimenti finanziabili (in virtù di una modifica puntuale operata durante l'esame alla Camera) non solo quelli per la realizzazione delle opere indicate dalla norma ma anche quelli per la progettazione delle opere medesime.

La lettera b), in virtù del rifinanziamento operato dalla lettera a), provvede alla conseguente riscrittura della tabella 1 allegata alla L. 145/2018, che contiene il riparto regionale delle risorse. Il nuovo totale complessivo della tabella, relativo al periodo 2021-2034, è quindi pari a 4.279,5 milioni di euro. La lettera c) provvede a integrare il comma 135 onde inserire la nuova finalità introdotta dalla precedente lettera a) – vale a dire l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale - nel novero delle finalità a cui devono tendere gli investimenti effettuati dai Comuni con le risorse ad essi assegnate. La lettera d) inserisce un nuovo comma 135-bis in base al quale:

le Regioni, nell'atto di assegnazione del contributo ai Comuni del proprio territorio, provvedono

- attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019" »; dopo il comma 136 è inserito il seguente:
- e) dopo il comma 136 è inserito il seguente: « 136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di anno riferimento ciascun di del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato
- f) al comma 137, dopo le parole: « opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « o forniture »;
- g) il comma 138 è sostituito dal seguente:
 « 138. Il monitoraggio delle opere
 pubbliche o forniture di cui ai commi
 da 134 a 137 del presente articolo è
 effettuato dai comuni beneficiari, ovvero
 dalle Regioni nel caso di investimenti
 diretti, attraverso il sistema previsto dal
 decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
 229 ».

- all'individuazione degli interventi oggetto di finanziamento attraverso il CUP;
- i Comuni beneficiari dei contributi, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, provvedono alla classificazione, nel sistema di monitoraggio previsto dal comma 138 (che viene riscritto dalla successiva lettera g), sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019".

La lettera e) introduce un nuovo comma 136bis che disciplina la procedura per la revoca dei contributi. Viene infatti previsto che, nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori e/o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso. Le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai Comuni per piccole opere. I Comuni beneficiari della riassegnazione provvedere all'affidamento dei lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine citato, verificato attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 138, le somme sono revocate e versate dalle Regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato.

La lettera f) modifica il comma 137, nella parte in cui prevede che le Regioni effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto dei contributi, precisando che tale controllo dovrà essere svolto non solo sulle opere ma anche sulle forniture. Si tratta di una disposizione conseguente alla modifica recata dalla lettera a) che consente di destinare i contributi anche all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad utilizzo pluriennale, per cui il controllo a campione viene esteso anche su tali acquisti. La lettera g) riscrive il comma 138 al fine di estendere il monitoraggio da parte dei Comuni (che in base al testo vigente deve essere svolto, mediante il **810**. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « manutenzione straordinaria e incremento del- l'efficienza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno ».

sistema di cui al d.lgs. 229/2011, per le sole opere pubbliche) anche alle forniture. Viene altresì precisato che, nel caso di investimenti diretti, il monitoraggio sarà svolto dalle Un'ulteriore modifica Regioni. consiste nell'eliminazione della parte della disposizione che impone di classificare le opere sotto la voce "Contributo investimenti legge di bilancio 2019", dato che tale disposizione, opportunamente modificata, viene ricollocata nel nuovo comma 135-bis dalla lettera d) del comma in esame. Si fa notare che anche le modifiche operate dalla lettera in esame sono consequenziali a quelle recate dalle lettere precedenti.

Il comma modifica il comma 63 dell'art. 1 della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) che ha autorizzato una serie di stanziamenti per finanziamento degli interventi manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica delle scuole di province e Città metropolitane, nonché degli enti di decentramento regionale - al fine di includere, tra gli interventi finanziabili, anche quelli di messa in sicurezza, di nuova costruzione e di cablaggio interno degli edifici scolastici. Si ricorda che, per le finalità indicate, il comma 63 (come da ultimo riscritto dall'art. 48, comma 1, del D.L. 104/2020) autorizza, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2020, 215 milioni di euro per l'anno 2021, 625 milioni di euro per l'anno 2022, 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029.

815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« *I*. Al fine di assicurare il recupero del *deficit* infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con il Ministro degli Affari regionali e le Autonomie e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale:

a) è effettuata la ricognizione delle

Fondo perequazione infrastrutturale (accordo)

Il comma novella l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, sostituendo il comma 1 ed aggiungendo i commi da 1-bis a 1-sexies24. L'art. 119, quinto comma, della Costituzione dispone in ordine a risorse statali aggiuntive (rispetto a quanto previsto nei primi quattro commi del medesimo articolo 25) nei confronti degli enti territoriali e all'effettuazione da parte dello Stato di interventi speciali in favore di tali enti al fine

dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti sanitarie, le strutture assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale. autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

b) sono definiti gli *standard* di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

1-bis. La ricognizione di cui al comma 1, lettera *a*), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- a) estensione delle superfici territoriali;
- valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
- c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo; densità della popolazione e densità delle unità produttive;
- d) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
- e) particolari requisiti delle zone di montagna;
- f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio:
- g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemitipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera a), e gli standard di riferimento di cui al comma 1, lettera b).

1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di

di perseguire una o più delle seguenti finalità: promuovere sviluppo economico, coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni. In luogo di operare specifiche novelle all'art.22, l'articolo in esame riscrive la disposizione, confermandone pur dell'impianto. Nell'esposizione che segue di segnaleranno gli aspetti innovativi rispetto alla disciplina vigente. Con il comma 1 del novellando art.22, viene demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei il compito effettuare Ministri di ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti (nel testo vigente si prevede invece direttamente una ricognizione degli "interventi infrastrutturali", "in sede di applicazione" della disposizione). I DPCM sono adottati entro e non oltre il 30 giugno 2021, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le Autonomie e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Non è alcun coinvolgimento contemplato Regioni e degli Enti locali nel processo di adozione dei DPCM. Al riguardo, parrebbe suscettibile di approfondimento tale mancato coinvolgimento, anche alla luce dei compiti che il novellando art.22 della legge n.42 del 2009 assegna alle Regioni e alla previsione di un'intesa nell'ambito del sistema conferenze sui **DPCM** relativi all'individuazione delle infrastrutture per colare il gap infrastrutturale, nonché ai criteri per l'assegnazione dei finanziamenti e infine al riparto del fondo perequativo infrastrutturale. La finalità degli interventi perequativi è il recupero del deficit infrastrutturale tra le territorio diverse aree geografiche del nazionale, anche infra-regionali. Tale territori riferimento ai intra-regionali, ancorché potenzialmente desumibile dalla disciplina vigente, viene ora reso esplicito. La tipologia di perequazione perseguita va pertanto intesa non come volta a beneficiare esclusivamente le Regioni con minore grado di sviluppo infrastrutturale, bensì come diretta a

cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamento finanziamenti. Per delle il infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.

1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo finanziamento, soggetti attuatori cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del *deficit* infrastrutturale legge di bilancio 2021" ».

colmare eventuali divari strutturali riguardanti territori anche situati all'interno di Regioni che, nelle restanti parti, siano adeguatamente dotate di capitale fisico. Sono confermati gli ambiti oggetto della ricognizione, già previsti dalla norma vigore: strutture in sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché rete stradale, ferroviaria, autostradale. portuale, aeroportuale26, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. Risulta invece innovativa la scelta di precisare che la ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Considerato che nell'ambito della ricognizione delle dotazioni infrastrutturali saranno verosimilmente censite anche strutture statali e di enti locali, la norma parrebbe doversi intendere nel senso che le regioni, per il tramite della Conferenza, siano tenute a trasmettere i dati delle strutture di propria competenza e che pertanto la ricognizione si avvalga "anche" (quindi non esclusivamente) del contributo della Conferenza delle Regioni. Ai medesimi DPCM è demandata altresì la definizione degli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

Il comma aggiunge infine il comma 1-sexies all'art.22 della l.n.42/2009, ai sensi del quale il monitoraggio della realizzazione interventi è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 22929. A tal fine si precisa che la classificazione degli interventi dovrà avvenire sotto la voce "Interventi per il recupero del deficit infrastrutturale legge di bilancio 2021". Il citato D.lgs. n. 229 contempla specifici obblighi di monitoraggio amministrazioni pubbliche e per i soggetti, anche privati, che realizzano opere pubbliche. Si segnala che i contenuti del comma in esame sono frutto di condivisione con le Regioni, secondo quanto previsto nell'accordo in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle province autonome, sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni lo scorso 5 novembre. Ai sensi del punto n. 2 dell'accordo medesimo, le parti hanno concordato sulla necessità di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali statali esistenti e di

individuare le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tali interventi verranno finanziati con le risorse stanziate sul "Fondo perequativo infrastrutturale", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Nell'allegato n.1 al predetto accordo, è stato condiviso un testo normativo che prevede specifiche novelle all'art.22, sostanzialmente recepite nel comma in esame.

823. Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di connessa al- l'emergenza epidemiologica da COVID- 19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'arti- colo 1, commi 897 e 898, della legge 30 di- cembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Fondo disciplina esercizio delle funzioni delle Regioni (minori entrate – accordo)

Il comma vincola le risorse aggiuntive del Fondo di cui all'articolo in esame – così come quelle dell'analogo fondo costituito per assicurare l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome, di cui all'articolo 111, comma 1, del D.L. n. 34/2020 - alle finalità di ristorare, nel biennio 2020 e perdita di gettito 2021, connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, né sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Si rammenta che l'articolo 109 del D.L. n. 18/2020 attribuisce alle Regioni e agli Enti locali, per il 2020, la facoltà di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti (art. 42, co. 6 del D.Lgs. n. 118/2011 per le Regioni, e art. 187, co. 2, del TUEL per gli Enti locali). Ai sensi del comma 1-ter, Regioni ed enti locali sono altresì autorizzate, con l'approvazione del rendiconto 2019, allo svincolo di determinate quote di avanzo di amministrazione vincolato, individuate in relazione ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con

risorse proprie, a condizione che queste ultime non siano gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e che non si tratti di somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti sono tenuti ad informare l'amministrazione statale che ha erogato le somme e, successivamente, ad impiegare le risorse così svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso. I richiamati commi 897 e 898 della legge n. l'applicazione 145/2018 consentono bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del risultato di amministrazione complessivo come risultante dal relativo prospetto al dicembre 31 dell'esercizio precedente, in particolare dalla lettera A) del prospetto. La quota del risultato amministrazione sopra definita come applicata al bilancio di previsione al netto della quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità. È incrementata dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione. Il comma 898 disciplina, particolare, il caso in cui l'importo riportato alla lettera A) del prospetto del risultato di amministrazione risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazioni di liquidità. In tal caso gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

824. Nell'anno 2023 è determinato, per ciascuna speciale R egione a statuto e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017, 2018 e 2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza epidemiologica da VID-19 modifiche COdelle degli Il comma disciplina, per le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, la quantificazione delle effettive minori entrate registrate nel 2021. La norma stabilisce che nel 2023 sarà determinato l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2021 in rapporto alla media delle spettanze quantificate per il triennio 2017- 2019, ai sensi

ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

dei rispettivi statuti e tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19. Si rammenta che in relazione alla verifica delle minori entrate per l'esercizio 2020, ha già disposto in modo identico il comma 2-quater del citato articolo 111 del decreto legge 34. Nel 2022, infatti dovrà essere determinato l'importo delle minori entrate per l'esercizio 2020 in relazione alla media delle spettanze del triennio 2017-2019.

825. Entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle Regioni a statuto ordinario nel 2021, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma stabilisce che entro il 30 giugno 2022 è determinato l'importo dell'effettivo minore gettito registrato nell'esercizio 2021 dalle Regioni a statuto ordinario, tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori. In relazione alla verifica delle minori entrate per l'esercizio 2020, il comma 2- septies del citato art. 111 del decreto legge 34/2020 stabilisce che dovrà essere determinato entro il 30 giugno 2021.

826. Al decreto-legge 19 maggio 2020, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2-octies e 2-novies dell'articolo 111 sono sostituiti dai seguenti: « 2-octies. Le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.

2-novies. Ai fini del comma 2-octies, a decorrere dall'anno 2022 e fino alla concorrenza della propria quota da riacquisire al bilancio dello Stato indicata nella tabella 1, ciascuna Regione versa all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il maggiore valore tra gli importi di cui alla tabella 1 e l'ammontare delle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate nell'anno precedente rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna Regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per la lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'addizionale IRPEF e alla tassa automobilistica. La media di cui al periodo

Il comma 826 novella i commi 2-octies e 2novies del citato articolo 111 del decreto legge n. 34 del 2020, al fine di modificare le modalità per la riacquisizione al bilancio dello Stato delle risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario nel 2020, a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione fiscale ed incluse nel Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni (e quindi nelle quote riportate nella tabella allegata al comma 2-quinques del citato art. 111, che ripartisce il fondo tra le Regioni). Nello specifico si tratta delle risorse, complessivamente pari a 950.751.551 euro, riferite alla lotta all'evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle Regioni (IRAP, addizionale IRPEF e tassa automobilistica), che dovranno riacquisite al bilancio delle Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall'Agenzia delle entrate.

precedente è determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base dei rendiconti di ciascuna Regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale »;

b) dopo l'allegato D è inserita la tabella 1 di cui all'allegato I annesso alla presente legge.

833. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché obblighi a fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, con delibera- zione della giunta, a decorrere dal 1º febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti paga- menti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'Economia e delle Finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito *addendum* alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Anticipazione liquidità enti territoriali

Nel dettaglio, il comma 833 prevede che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi somministrazioni. forniture. appalti obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, possono chiedere, deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla depositi e prestiti (CDP) l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il comma stabilisce che, per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) stipula con la CDP Spa, entro il 31 gennaio 2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Si rammenta che l'articolo 115 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. "rilancio") ha istituito un Fondo, con una dotazione di 12 miliardi di per il 2020, assicurare euro per un'anticipazione di liquidità destinata al

pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di Regioni, province autonome, enti locali ed enti del Servizio sanitario nazionale.

835. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le Regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'arti- colo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le Regioni e le province auto- nome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La del risultato di amministrazione quota accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da degli enti sanitari in disavanzo amministrazione.

Il comma precisa che le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le Regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 (mutui e altre forme di indebitamento) del decreto legislativo 2011. Successivamente del 118 perfezionamento del contratto di anticipazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.

836. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della Regione o della Provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:

- a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario. contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando piattaforma modello generato dalla elettronica per la gestione telematica del certificazioni rilascio delle di cui all'articolo 7, comma 1, del decretolegge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
- b) una dichiarazione sottoscritta dal

Il comma precisa gli aspetti procedurali. In particolare, la richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della Regione o della Provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti: a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013; b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

837. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle Regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempi- menti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle Regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne di- mostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.

> Il comma indica le modalità di restituzione dell'anticipazione, che deve avvenire, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni

838. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Diparti- mento del tesoro alla data di entrata in vi- gore della presente legge e pubblicato nel sito *internet* istituzionale del medesimo Ministero. poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

839. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la Regione o la Provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma disciplina le anticipazioni relative alle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le quali procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità provvedono agli enti sanitari, che all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la Regione o la provincia autonoma, questa provvede entro giorni dall'acquisizione sessanta dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione della valutazione e della dei performance individuale dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

840. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera *a*), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera *a*) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della Regione o della Provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera *b*).

Il comma stabilisce che la Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della Regione o della Provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b).

841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero

Il comma prevede che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa,

dell'Economia e delle Finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

il MEF provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

842. La Regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione debiti commerciali, fi- scali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al settembre 2021 e l'anticipazione è concessa quindici giorni successivi legge all'approvazione della regionale copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla Regione Calabria una quota delle disponibili nella misura massima risorse comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.

Il comma 842 riguarda la Regione Calabria, la sottoposta quanto commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa i auindici giorni entro successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla Regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.

850. In considerazione dei risparmi connessi alla riorganizzazione dei servizi anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, i Comuni, le province e le Città metropolitane, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 200 milioni di euro, per le Regioni e le province autonome, a 100 milioni di euro, per i Comuni, e a 50 milioni di euro, per le province e le Città metropolitane.

Revisione della spesa delle Regioni

I commi 850-853 disciplinano il contributo alla finanza pubblica del sistema delle Autonomie territoriali (Regioni, Province autonome, Province, Comuni e Città metropolitane), fissandolo, per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, così suddivisi:

- 200 milioni annui per le Regioni e le Province autonome;
- 100 milioni annui per i Comuni;
- 50 milioni annui per le province e le Città metropolitane. Il concorso alla finanza pubblica è connesso ai risparmi derivanti dalla riorganizzazione amministrativa, da attuare anche attraverso la digitalizzazione delle attività e il potenziamento del lavoro agile.

851. Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 è effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento tra le Regioni e le Province

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica di Regioni e Province autonome (200 milioni annui), si prevede (comma 851) che il riparto tra i vari enti sia effettuato, entro il 31 maggio 2022, in sede di autocoordinamento,

autonome. formalizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie; in assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato, entro il 30 settembre 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto Centro interregionale documentazione (CINSEDO) e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

formalizzato con DPCM su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Commi 849-853 93 In assenza di accordo in sede di autocoordinamento il riparto è effettuato sulla base di un'istruttoria tecnica sugli obiettivi di efficientamento condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, con il supporto di CINSEDO e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

852. Fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui del con- corso alla finanza pubblica delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850, la quota del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori, il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-ter, del testo unico delle costituzionali concernenti lo leggi statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Per quanto riguarda il concorso alla finanza pubblica delle Autonomie speciali si prevede (comma 852) che, fermo restando l'importo complessivo di 200 milioni di euro annui a carico del comparto, la quota del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è determinata nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Per la Regione Trentino Alto Adige e le Province autonome di Trento e Bolzano, la norma prevede che il concorso alla finanza pubblica è determinato ai sensi dell'articolo 79, comma 4 ter, del DPR 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige). Nel corso dell'esame del disegno di legge alla Camera, la suddetta norma è stata modificata al fine di includere gli enti locali dei rispettivi territori di ciascuna provincia autonoma.

1107. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce, inviano al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione del tributo

Adempimenti Regioni per IRAP

Il comma prevede che allo scopo di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti e le funzioni dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 marzo dell'anno a cui l'imposta si riferisce inviano al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta

mediante l'inserimento degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle Regioni e delle Province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità sanzioni e di interessi ».

sulle regionale attività produttive-IRAP mediante l'inserimento degli stessi sezione nell'apposita del portale del federalismo fiscale ai fini della loro pubblicazione informatico sul sito www.finanze.it (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360). Con decreto del Ministero dell'economia e delle sentita finanze. la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i dati rilevanti per la determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il mancato inserimento da parte delle Regioni e delle Province autonome nel suddetto sito informatico dei dati rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta comporta l'inapplicabilità di sanzioni e di interessi.

SALUTE

329. La dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica

Il comma 329 opera il rifinanziamento del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica. Si dispone che la dotazione del fondo sia pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Si ricorda che il fondo è stato istituito dall'articolo 1, comma 338, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con una dotazione finanziaria limitata al triennio 2018-2020 - pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e (in base all'incremento disposto dall'articolo 25, comma 4-octies, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8) a 7 milioni di euro per il 2020 (116) -.

Al fondo in esame (istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) possono accedere le associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica, psicosociologica o sanitaria (in tutte le forme) in favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie.

Il regolamento sull'utilizzo delle risorse del fondo è stato adottato con il D.M. 9 ottobre 2019, n. 175 (117). In base a tale regolamento, il fondo è destinato a sostenere, attraverso l'erogazione di contributi finanziari, lo svolgimento delle summenzionate attività, attraverso progetti promossi dalle associazioni sopra indicate, anche in partenariato tra di esse. I progetti devono prevedere "lo svolgimento di una o più delle seguenti azioni:

- a) segretariato sociale in favore dei nuclei familiari;
- b) attività strutturate di sostegno psicologico sia ai bambini che ai loro familiari;
- c) accoglienza integrata temporanea per i periodi di cura;
- d) accompagnamento verso e dai luoghi di cura;
- e) attività di ludoterapia e clownterapia presso i reparti ospedalieri onco-ematologici pediatrici;
- f) riabilitazione psicomotoria dei bambini;
- g) attività ludiche e didattiche presso le strutture di accoglienza, compreso il sostegno scolastico;
- h) sostegno al reinserimento sociale dei bambini e dei loro familiari".

Per la realizzazione dei progetti possono essere attivate forme di collaborazione tra le associazioni suddette ed altri enti, pubblici o privati, i quali non possono essere beneficiari delle risorse del fondo, ma possono cofinanziare l'iniziativa o il progetto.

116 La dotazione originaria per il 2020 era pari a 5 milioni di euro.

117 Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (in base alla procedura prevista dal citato articolo 1, comma 338, della L. n. 205).

330. Al fine di migliorare la protezione delle persone affette sociale demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, un fondo. denominato « Fondo l'Alzheimer e le demenze », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Fondo per l'Alzheimer e le demenze

I commi 330-332, introdotti durante l'esame alla Camera, istituiscono nello stato di previsione del Ministero della Salute un "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze.

Il comma 330, allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute un "Fondo per l'Alzheimer e le demenze", con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 del presente disegno di legge.

331. Il Fondo di cui al comma 330 è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e dalle Province auto- nome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze - strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2014 dalla Conferenza Unificata, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015, nonché finanziamento al investimenti effettuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento e del monitoraggio dei Il comma 331 precisa che tale fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze per le strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. Il anche al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.

Il comma 411, articolo 1, della legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232 del 2016) ha stabilito che, in sede di revisione dei criteri di riparto del fondo per le non autosufficienze, con riferimento alla condizione di disabilità molto grave, sia compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer. Peraltro, il successivo decreto di riparto 27 novembre 2017 del fondo per le non autosufficienze ha attribuito le risorse, prioritariamente, e comunque in maniera esclusiva per una quota non inferiore al 50%, alla disabilità grave, oltre che gravissima (nella quale è compresa, tra l'altro, la sclerosi laterale amiotrofica).

pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi.

332. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

Il comma 332 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa **intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni,** l'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del predetto Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

333. All'articolo 15, comma 1, lettera *c- bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « di euro 500 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 550 ».

Detrazione Irpef per spese veterinarie

Il comma 333, introdotto durante l'esame parlamentare, innalza a 550 euro (rispetto ai previgenti 500 euro) la spesa massima detraibile per spese veterinarie.

La normativa in materia (articolo 15, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi) prevede che per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione dall'imposta lorda, pari al 19 per cento, delle spese medesime calcolata nel limite massimo di 500 euro (limitatamente alla parte che eccede 129,11 euro).

La disposizione in esame innalza tale soglia portandola a 550 euro.

Si ricorda che la detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l'acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 19/E, 8 luglio 2020 dell'Agenzia delle entrate).

Inoltre la detrazione d'imposta, come stabilito dal decreto del Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289 (regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta), non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell'esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite.

356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'I- NAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti superstiti ai sensi deceduti, ai dell'articolo 85 del testo unico di cui decreto del della Presidente Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una presta- zione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. prestazione aggiuntiva è erogata unitamente rateo rendita corrisposto mensilmente ed cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali speciali e dell'ordinamento.

Fondo vittime amianto

le disposizioni di cui ai commi 356-359 prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che l'INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto (di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo e in caso di premorte agli eredi (indicati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124). Essa è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali dell'ordinamento (comma 356).

357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso 10.000 pari a euro corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso. L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni data dell'accertamento dalla della malattia.

Per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021 l'INAIL, sempre tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso (comma 357).

358. Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con

Le risorse del predetto Fondo alla data del 31/12/2020, vengono utilizzate per far fronte sia alle prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori esposti all'amianto previste dal comma 243 del medesimo art. 1, con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data, sia per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per

riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitata- mente ai ratei spettanti fino al dicembre 2020. Le predette disponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10.000 favore euro dei malati mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decretolegge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244. secondo periodo, è soppressa.

esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi, sempre con riferimento ad eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa (comma 358).

Ai sensi del predetto comma, infatti, il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto

359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51.45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno relativamente al comma 357, si

Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, 50,4 milioni di euro per l'anno 2029, e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede quanto a 22 milioni annui a decorrere dal 2021 mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 359).

provvede, quanto a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

369. All'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2021.

Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Onlus

Il comma 369, inserito nel corso dell'esame alla Camera, destina un contributo di un milione di euro per l'anno 2021 all'Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus.

L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS (UICI), è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione. L'UICI è un'associazione costituita esclusivamente da non vedenti e ipovedenti. Per associarsi occorre infatti avere un visus non superiore ai 3/10 (inteso con correzione). Tuttavia, per raggiungere i suoi obiettivi, essa ha bisogno del supporto di persone vedenti che possono lavorare al suo interno come dipendenti o volontari.

L'associazione ha creato strumenti e strutture operativi come il Centro Nazionale del Libro Parlato, l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione "Le Torri" di Tirrenia, l'U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi), l'INVAT (Istituto Nazionale di valutazione ausili e tecnologie) e la IURA (Agenzia per i diritti delle persone con disabilità). L'Unione ha anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e fa parte, quale membro fondatore, della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) e dal 2019 fa parte del Comitato Testamento Solidale.

370. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione l'assistenza dei sordo- muti (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della pubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (Ens)

Il comma 370, inserito nel corso dell'esame alla Camera, autorizza la spesa di un milione di euro per l'anno 2021 al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi.

L'Ens Onlus è l'ente nazionale preposto alla protezione e l'assistenza dei sordi in Italia nonché Associazione di promozione sociale iscritta nel relativo registro nazionale con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.10.2002. La missione dell'ENS

è l'integrazione delle persone sorde nella società, la promozione della loro crescita, Autonomia e piena realizzazione umana. Ai sensi della L. 12 maggio 1942 n. 889 l'ENS è stato eretto ad ente morale ed ai sensi della L. 21 agosto 1950 n. 698 è stato riconosciuto quale ente morale per la protezione e l'assistenza dei sordi con l'espresso scopo, tra gli altri, di avviare i sordi alla vita sociale, aiutandoli a partecipare all'attività produttiva ed intellettuale, di agevolare, nel periodo postscolastico, lo sviluppo della loro attività e capacità alle varie attività professionali, di agevolare il loro collocamento al lavoro, di collaborare con le competenti Amministrazioni dello Stato, nonché con gli Enti e gli Istituti che hanno per oggetto l'assistenza, l'educazione e l'attività dei sordi, nonché di rappresentare e difendere gli interessi morali, civili, culturali ed economici dei minorati dell'udito e della favella presso le pubbliche Amministrazioni.

403. Per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 416, 417 e 421 e al netto dell'importo di cui al comma 485 trasferito al Ministero della Salute.

Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard

Il comma 403 stabilisce che per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione delle norme riguardanti, rispettivamente, le indennità di esclusività per la dirigenza medica (commi 407 e 408) e per la specificità infermieristica (commi 409-411), finanziamento anche per il 2021 dei test antigenici rapidi presso il MMG e PLS per decongestionare i canali per la diagnosi della positività al virus Sars-CoV-2 (commi 416 e 417) e l'ulteriore aumento del numero dei contratti per i medici specializzandi (comma 421) per il cui esame si rinvia alle corrispondenti schede di lettura del presente dossier -, al netto dell'importo di cui al comma 485, trasferito al Ministero della Salute in tema di finanziamento della Croce rossa italiana.

L'incremento del fabbisogno1 è volto, nel suo complessivo ammontare, a dare copertura anche alle citate norme.

Al riguardo, si fa presente che il comma 485 del presente ddl di bilancio, che dispone circa il finanziamento della Croce rossa italiana (CRI), aggiungendo l'articolo 8-bis al D.Lgs. n. 178/2012 in materia di riorganizzazione della CRI, a decorrere dal 2021 trasferisce al Ministero della Salute le competenze della stessa Croce rossa in materia di assegnazione di propri finanziamenti agli enti interessati e pertanto istituisce, a decorrere dal 2021, presso il medesimo Ministero, un apposito fondo per il finanziamento annuo

di tali enti, con uno stanziamento pari a 117.130.194 euro, coperto a valere su una corrispondente riduzione del livello del finanziamento corrente standard del SSN cui concorre lo Stato per il 2021.

1 Dato dalla differenza tra il nuovo livello di finanziamento per il 2021, pari a 121.370,1 milioni di euro e quello stabilito per il 2020, al netto degli interventi per l'emergenza COVID, pari a 117.407,2 milioni di euro.

404. il Quale concorso per finanziamento di quanto previsto dai commi da 407 a 411, 421 e 485, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l'anno 2022, di 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e di 417,870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, an- che tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023.

Il comma 404 prevede, quale concorso per il finanziamento di quanto previsto dai citati commi da 407 a 411, 421 e 485, anche per gli anni successivi al 2021, un incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario pari a 822,870 milioni di euro per il 2022, 527,070 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni a decorrere dal 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall'anno 2023, in quanto, come chiarito dalla RT sono in atto alcuni processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, che determinerebbero una minore spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento.

In proposito si valuti l'opportunità di chiarire all'interno di quest'ultima disposizione un riferimento normativo più puntuale relativo ai processi di razionalizzazione genericamente indicati dalla stessa.

La relazione tecnica all'articolo chiarisce che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l'anno 2021 è attualmente pari a 119.477,2 milioni di euro. Il livello del 2020 è quantificato per un importo pari a 120.517 milioni di euro, date le risorse straordinarie che sono state stanziate a seguito dell'emergenza sanitaria, e pertanto nel 2021 esso risulterebbe inferiore di circa un miliardo di euro.

L'incremento disposto dall'articolo, pertanto, provvede ad incrementare tale livello per i seguenti importi per gli anni successivi al 2020, pur dovendosi precisare che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard è normativamente stabilito solo fino all'anno 2021:

- a) 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all'incremento dell'indennità di esclusività della dirigenza medica (commi 407 e 408);
- b) 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all'istituzione dell'indennità di specificità infermieristica (commi 409-411);

- c) 70 milioni di euro per l'anno 2021 per la copertura della nuova spesa, anche per tale anno, relativa all'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei MMG e PLS (comma 417);
- d) 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica (comma 421-422);

In proposito si puntualizza che il comma 422, inserito alla Camera, ha previsto, per gli anni 2021 e 2022, il concorso alla copertura per l'ammontare di 105 milioni di euro corrispondentemente a ciascun anno, tramite le risorse del Programma Next Generation EU.

e) ulteriori 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 per l'adeguamento del livello del finanziamento al valore dell'anno 2020, in conseguenza del protrarsi dell'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2.

Viene peraltro chiarito che la rideterminazione del livello del finanziamento di cui al comma 1, tiene anche conto del trasferimento al Ministero della Salute delle risorse per il finanziamento della Croce Rossa italiana, previsto dal comma 485 (v. più avanti).

Di seguito la tabella che riassume gli effetti finanziari netti previsti dal presente articolo:

valori in milioni di euro							
	2021	2022	2023	2024	2025	2020	
Livello del finanziamento SSN previsto a legislazione vigente	119.477,2						
Art. 73 - Indennità esclusività medici	500	500	500	500	500	500	
Art. 74 - Indennità infermieri	335	335	335	335	335	33.	
Art. 75 - Tamponii antigenici rapidi	70						
Art. 76 - Contratti di formazione specialistica	105	105	109,2	109,2	109,2		
Ulteriore incremento livello finanziamento anno 2021	1.000						
Art. 82 - Trasferimento finanziamento CRI a Ministero salute	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,1	-117,	
Razionalizzazione della spesa			-300	-300	-300	-30	
Totale	121.370,1	822,9	527,1	527,1	527,1	417,!	

•Il finanziamento del fabbisogno sanitario a legislazione vigente

Il livello di finanziamento del fabbisogno nazionale standard determina il finanziamento complessivo della sanità cui concorre lo Stato ed è fissato in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi assunti dall'Italia in sede comunitaria. Pertanto, si tratta di un livello programmato che costituisce il valore di risorse che lo Stato è nelle condizioni di destinare al Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA, definiti da ultimo DPCM 12 gennaio 2017).

Tale livello è stato determinato, antecedentemente all'emergenza epidemiologica da Sars-COV2 di inizio 2020, per il triennio 2019-2021 dall'art. 1, co. 514-516 della legge di bilancio (L. n. 145 del

2018) in 114.439 milioni di euro nel 2019 ed incrementato di 2.000 milioni per il 2020 e ulteriori 1.500 milioni per il 2021, con accesso da parte delle Regioni agli incrementi del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario, rispettivamente di 2.000 e 3.500 milioni di euro, solo dopo la sottoscrizione dell'**Intesa in Conferenza Stato-Regioni** del Patto per la salute 2019-2021 volto a prevedere, per gli anni 2020 e 2021, misure di programmazione e di miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, oltre che di efficientamento dei costi, tra cui, segnatamente, interventi infrastrutturali e di ammodernamento tecnologico e di riduzione delle liste d'attesa delle prestazioni sanitarie.

Per l'anno 2019, il riparto delle e quote di fabbisogno sanitario indistinto tra Regioni e Province autonome è stata approvato in Conferenza Stato-Regioni in data 6 giugno 2019 (Rep. Atti n. 88/CSR) Il decreto di riparto (Delibera CIPE n. 82 del 20 dicembre 2019, consulta anche il comunicato pubblicato il 17 aprile 2020) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 28 marzo 2020. E' seguita poi la pubblicazione delle delibere sul riparto tra le Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Del. n. 83/2019), degli importi per il finanziamento borse di studio in medicina generale (Del. n. 84/2019), delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria (Del. n. 85/2019) e della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) (Del. n. 86/2019). In relazione al riparto per il 2020, in seguito all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID-19, il CIPE ha definito con delibere del 14 maggio 2020, rispettivamente, il riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale ed il riparto tra le Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale e alla remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali delle farmacie (in 9 Regioni in fase sperimentale), come segue:

- la Delibera n. 20 del 2020, preso atto dell'importo relativo al livello del finanziamento del SSN ordinario per l'anno 2020 incrementato a 117.407,2 milioni di euro, definisce l'articolazione delle singole componenti del riparto, considerata la contingenza che si è determinata con lo stato di emergenza per il rischio sanitario COVID-19 dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 31 gennaio 2020;
- \square la Delibera n. 21 del 2020 definisce le risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2020 di cui alla precedente Del. n. 20/2020 per un ammontare pari a 1.500 milioni;
- □ la Delibera n. 22 del 2020 completa il riparto per l'anno 2020 (18 milioni) del finanziamento per la sperimentazione in 9 Regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Campania, Puglia e Sicilia) dei nuovi servizi erogati dalle farmacie, il cui accantonamento è stato disposto dalla sopra richiamata Delibera n. 21/2020. La somma complessiva a carico del Servizio sanitario nazionale è di 36.000.000 euro per il triennio 2018-2020 (6 milioni nel 2018 e 12 milioni nel 2019, accantonati, rispettivamente, con Del. 73/2018 e Del. 83/2019).

Con la Delibera del 25 giugno 2020, inoltre, il CIPE ha disposto il riparto del Fondo sanitario nazionale 2019, in relazione alle somme stanziate per la formazione dei medici di medicina generale, di cui all'art. 12, comma 3, del DL. n. 35/2019 (c.d. decreto Calabria - L. n. 60/2019). La Delibera del 29 settembre 2020 ha invece disposto il riparto tra le Regioni delle somme accantonate per l'esenzione delle percentuali di sconto per le farmacie con fatturato inferiore a 150.000 euro. Si segnala inoltre che il comma 8 dell'articolo 29 del DL. 104/2020 (cd. decreto Agosto - L. 126/2020) ha disposto l'incremento per complessivi 478.218.772 euro, per l'anno 2020, del livello del finanziamento statale del fabbisogno sanitario per sostenere le autorizzazioni delle spese derivanti dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 29 riguardanti, rispettivamente, il ricorso in maniera flessibile, da parte di Regioni e Province autonome, di prestazioni aggiuntive in ambito sanitario riferite in particolare ai ricoveri ospedalieri - per una quota-parte di 112.406.980 euro - e a prestazioni aggiuntive di specialistica ambulatoriale e di screening - per una quota-parte di 365.811.792, che include la specialistica convenzionata interna, fino al 31 dicembre 2020. Si

prevede, in particolare, che per l'incremento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna sia destinata una quota di 10 milioni di euro. A tale finanziamento accedono tutte le Regioni (e pertanto non solo quelle a statuto ordinario) e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le Autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020. Si deve rilevare che il presente riparto tra Regioni e province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell'emergenza COVID-19 - alle disposizioni legislative che stabiliscono per le Autonomie speciali (Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano) il differente concorso al finanziamento sanitario corrente, che prevede la compartecipazione di tale Autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle Regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente. Le Autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle Regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana.

405. All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole:

« alla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2020 ».

Medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative

Il comma 405, inserito nel corso dell'esame in prima lettura, è finalizzato a far decorrere dal 30 dicembre 2020 - invece che dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018), 1° gennaio 2019 - il termine di 18 mesi entro il quale deve essere presentata l'istanza di certificazione dei requisiti da parte dei medici abilitati ad operare presso le reti di cure palliative.

Va infatti ricordato che il comma 522, articolo 1, della richiamata legge 145/2018 ha disposto l'idoneità dei medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate ad operare presso tali reti, in base a specifici criteri individuati dal Ministero della Salute.

Scopo della norma è garantire l'attuazione della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010) ed il rispetto dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017, tenuto altresì conto di specifici criteri individuati con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, previa **intesa in Conferenza Stato-Regioni** (si veda in proposito il Decreto 4 giugno 2015). I medici già in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche sono considerati idonei, pur essendo sprovvisti di taluni requisiti definiti dal DM Salute 28 marzo 2013 in materia di inquadramento ed

equipollenze relativa alla disciplina cure palliative, se rispondono ad altri requisiti certificati dalla Regione di appartenenza, quali:

- esperienza almeno triennale, anche non continuativa, in cure palliative presso strutture ospedaliere, residenziali- hospice ed unità di cure palliative (UCP) domiciliari accreditate a tale scopo presso il SSN;
- almeno il 50% dell'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo determinato risultante per ore professionali e casistica assistita in cure palliative;
- acquisizione di una specifica formazione in cure palliative, attraverso ECM (educazione continua in medicina), master universitari o corsi organizzati dalle Regioni per l'acquisizione di competenze specifiche in cure palliative di cui all'Accordo Stato-Regioni del 10 luglio 2014.

406. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8-*ter*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per l'erogazione di cure domiciliari »;
- b) all'articolo 8-quater, comma 1, dopo le parole: « che ne facciano richiesta, » sono inserite le seguenti: « nonché alle organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari, »;
- c) all'articolo 8-quinquies, comma 2, alinea, dopo le parole: « e con i professionisti accreditati, » sono inserite le seguenti: « nonché con le organizzazioni pubbliche e private accreditate per l'erogazione di cure domiciliari, ».

Accreditamento delle attività di cure domiciliari

Il comma 406 è volto a novellare alcuni articoli del D.Lgs. n. 502 del 19922 in relazione all'estensione della disciplina autorizzatoria per l'accreditamento delle attività di cure domiciliari, e in particolare:

- all'articolo 8-ter, in materia di realizzazione di strutture ed esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, al comma 2, si prevede l'estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano esclusivamente cure domiciliari; - all'articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio
- all'articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell'accreditamento istituzionale da parte della Regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari. Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accreditamento istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti. - all'articolo 8-quinquies, riguardo agli accordi per l'individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, al comma 2, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche

disposizioni relative ai contratti stipulati da Regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.

Si ricorda che in base all'art. 22 del DPCM 12 gennaio 2017 che ha da ultimo ridefinito i livelli essenziali di assistenza, il Servizio sanitario nazionale è chiamato a garantire alle persone non autosufficienti o in condizioni di fragilità, l'assistenza sanitaria a domicilio, attraverso l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona.

2 Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

407. Al fine di valorizzare il servizio della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria presso le strutture del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità. dell'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto lavoro esclusivo. dal contratto collettivo nazionale di lavoro del- l'area sanità 2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019, di cui al comunicato dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni pubblicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, sono incrementati del 27 per cento.

408. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 407, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dal- l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Tredicesima personale dirigente SSN

I commi 407 e 408 dispongono un incremento, nella misura del ventisette per cento, della misura lorda annua, comprensiva della tredicesima mensilità, dell'indennità di esclusività dei dirigenti medici, veterinari e sanitari degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale3. Al relativo onere, quantificato in 500 milioni di euro annui (a decorrere dal 2021), si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

Si ricorda che, per i dirigenti in esame, alla scelta del rapporto di lavoro esclusivo sono connesse l'indennità in oggetto nonché la possibilità di svolgere attività libero-professionale intramuraria (all'interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale)4 - con divieto di svolgimento di attività libero-professionali all'esterno

L'incremento di cui ai commi in esame decorre dal 1° gennaio 2021 e si applica sulla misura prevista, per l'indennità in oggetto, dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza dell'area sanità per il periodo 2016-2018. Si ricorda che quest'ultimo importo varia a seconda che si rientri nella dirigenza medica e veterinaria o in quella sanitaria e a seconda dell'incarico svolto e dell'anzianità di esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale In particolare, in base all'articolo 89 del suddetto contratto, la misura annua lorda (comprensiva della tredicesima mensilità) dell'indennità, per la dirigenza sanitaria, è pari a:

- 18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;
- 13.461,36 euro, 5.784,38 euro o 1.708,05 euro per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni.

Per la dirigenza medica e veterinaria, il medesimo importo (in base al citato articolo 89) è pari a:

- 18.473,29 euro per i titolari di incarichi di direzione di struttura complessa;
- 13.857,58 euro, 10.167,99 euro e 2.519,19 euro, per i titolari di altri incarichi, rispettivamente con esperienza professionale nel Servizio sanitario nazionale, superiore a quindici anni, tra cinque e quindici anni o inferiore a cinque anni.

Il comma 407 specifica che l'incremento dell'indennità è inteso alla valorizzazione del servizio svolto dai suddetti dirigenti.

409. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze delle specifiche attività svolte, agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità è riconosciuta, limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 335 milioni di euro, un'indennità di specificità infermieristica riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte trattamento economico del fondamentale.

- **410**. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui al comma 409 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
- 411. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 409 e 410, pari a 335 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

413. Allo scopo di incrementare le risorse destinate prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle aziende e degli enti del Servizio

Indennità di specificità infermieristica

I commi da 409 a 411 recano uno stanziamento, pari a 335 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, ai fini della definizione, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di un'indennità di specificità infermieristica, da corrispondere agli infermieri dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Al relativo onere annuo si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato.

Si dispone che l'indennità decorra dal 1° gennaio 2021 e che costituisca una parte del trattamento economico fondamentale.

La definizione della misura e della disciplina dell'indennità sono demandate, nei limiti del suddetto stanziamento, alla contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2019-2021, relativa al comparto sanità (nonché agli omologhi contratti successivi).

La norma in esame specifica che l'introduzione dell'indennità è intesa al riconoscimento ed alla valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dagli infermieri (dipendenti dal Servizio sanitario nazionale).

Fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell'emergenza da Covid-19

Il comma 413, aggiunto alla Camera, ha l'obiettivo di destinare una quota parte di 40 milioni della somma versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio

sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto epidemiologica dell'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19, l'importo di 40 milioni di euro, quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata, è desti- nato, nell'esercizio 2020, ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo il criterio di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto-legge. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

dello Stato il 6 novembre 2020 allo stato di previsione dell'entrata dello Stato, per incrementare, nell'esercizio 2020, i fondi per la retribuzione accessoria di incentivo al lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale impiegato nell'emergenza sanitaria in corso.

Il comma 413 prevede che l'importo di 40 milioni di euro - quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020 sul capitolo 2368, articolo 8, dello stato di previsione dell'entrata -, sia destinato, nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del DL. 18/2020 (L. 27/2020). Tali fondi sono diretti ad elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dell'infezione da COVID-19.

A tali fini, il comma 1 - ed il comma 2 che ne ha disposto la copertura del derivante onere - dell'articolo 1 prevedono un incremento per il 2020, complessivamente pari a 250 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente, delle risorse del "Fondo per la retribuzione delle condizioni di lavoro" della dirigenza medica e sanitaria, istituito dall'articolo 96 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo ai dirigenti (medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie) dell'area sanità per il triennio 2016-2018 e del "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" del personale del comparto sanità, istituito dall'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2016-2018.

L'importo incrementale di 40 milioni viene suddiviso, tra le Regioni e le Province autonome secondo i criteri con cui sono stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legge (consulta qui la tabella A), vale a dire in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario per l'anno 2019.

Viene infine stabilito che l'articolo in esame entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

414. Al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, ai di-pendenti delle aziende e degli enti del Servizio

Indennità di tutela del malato e promozione della salute – Professioni sanitarie e OSS del SSN

I commi 414 e 415 - inseriti dalla Camera - prevedono il riconoscimento, a decorrere dal 2021, di un'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute in favore dei dipendenti degli enti ed aziende del Servizio

sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione. della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché operatori socio-sanitari agli riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del 2019-2021 relativa triennio comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e per la promozione della da riconoscere con salute. decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale del trattamento economico parte fondamentale.

415. La misura e la disciplina dell'indennità di cui al comma 414 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 414, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanzia- mento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo corrispondentemente Stato. che è incrementato a decorrere dall'anno 2021.

416. Per le medesime finalità di cui all'articolo 18, comma 1, del decretolegge 28 ottobre 2020. n. 137. convertito, con modifica-zioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è autorizzata l'ulteriore spesa di milioni di euro per l'anno 2021. secondo le modalità definite dagli accordi collettivi nazionali di settore. In materia di comunicazione dei dati disposizioni si applicano le dell'articolo 19 del medesimo decretolegge n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020.

417. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del comma 416, pari a 70

sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnicosanitarie, di ostetrica e di assistente sociale, ovvero appartenenti alla categoria degli operatori sociosanitari. Si demanda la definizione della disciplina dell'indennità (ivi compreso il relativo importo) alla contrattazione collettiva nazionale (in prima fase, a quella relativa al triennio 2019-2021) concernente il comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro. La nuova indennità fa parte del trattamento economico fondamentale ed è prevista al fine di valorizzare l'apporto competenze e del ruolo dei suddetti soggetti nelle attività direttamente intese alla tutela del malato e alla promozione della salute. In relazione al summenzionato stanziamento annuo, si dispone (a decorrere dal 2021) un corrispondente incremento (pari, dunque, a 100 milioni di euro annui) del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

Tamponi antigenici rapidi MMG e PLS

I commi 416 e 417 estendono al 2021 il finanziamento per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte di medici di base e pediatri, stanziando una spesa di 70 milioni a valere sul Finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, per il potenziamento del sistema diagnostico del virus SARS-CoV-2, prevedendo la corrispondente comunicazione dei dati come già disposta dal decreto legge cd. Ristori (D.L. 137/2020)5. Il comma 416 dispone l'autorizzazione di una spesa di 70 milioni di euro prevista per l'anno 2021 per le finalità già previste per il periodo di novembre e dicembre 2020 dall'articolo 18, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (cd. Ristori, in corso di conversione), per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS), allo scopo di decongestionare il milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al comma 416 e al presente comma accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le Autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla delle quote di accesso fabbisogno sanitario. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al comma 416 e al presente comma è riportata nella tabella di cui all'allegato A annesso alla presente legge.

sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore. In materia di comunicazione dei dati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.

Il citato articolo 19 dispone specifiche misure per l'implementazione del sistema diagnostico distrettuale del virus SARS-CoV-2 di cui al precedente articolo 18, per la comunicazione dei casi di positività del test antigenico rapido erogato dal medico di medicina generale (MMG) o dal pediatra di libera scelta (PLS). Le modalità attuative sono state successivamente definite con D.M. Finanze del 3 novembre 2020. Più in dettaglio, si evidenzia che il presupposto normativo della predetta comunicazione è definito nell'articolo 17bis del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. Cura Italia, L. 27/2020) che ha previsto una serie di disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall'emergenza sanitaria a carattere transfrontaliero determinata dalla diffusione del Covid-19, stabilendo regole semplificate in materia di comunicazione e diffusione dei dati, designazione dei soggetti autorizzati ed informativa.

Al Sistema Tessera Sanitaria (TS) è attribuito il compito di rendere immediatamente disponibili alcuni dati in modo da garantire con tempestività la coerenza dei contenuti informativi dei diversi sistemi interessati, quali:

- all'assistito, il referto elettronico (indipendentemente dall'esito), nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE);
- il solo referto elettronico con esito positivo, al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente. Le ASL successivamente dovranno trasmettere i dati relativi ai casi di positività, acquisiti dai MMG e dai PLS, alle Regioni e alle Province autonome, che, a loro volta, li invieranno alla piattaforma istituita per la sorveglianza epidemiologica presso l'ISS;
- effettivamente eseguiti, aggregato per Regione o provincia autonoma, al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del citato D.L. Cura Italia (v. approfondimento), in relazione ai compiti di approvvigionamento dei dispositivi necessari all'effettuazione dei test;

- il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità - ISS ai sensi dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640 che differenzia i casi per sintomaticità/asintomaticità e contatto stretto, per la successiva trasmissione al Ministero della Salute, per l'espletamento dei compiti affidatagli in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive, ai sensi dell'art. 47-ter del D.lgs. n. 300 del 1999.

Ai sensi del comma 417, gli oneri della disposizione trovano copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, nelle stesse modalità previste dal citato articolo 18. Infatti, si prevede anche in questo caso che al finanziamento accedano tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le Autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.

La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all'allegato A al presente disegno di legge:

Regione o Provincia autonoma	Importo da ripartire
PIEMONTE	5.157.974
VALLE D'AOSTA	147.165
LOMBARDIA	11.654.330
Prov. Aut. BOLZANO	601.185
Prov. Aut. TRENTO	623.834
VENETO	5.702.059
FRIULI	1.445.510
LIGURIA	1.877.472
EMILIA-ROMAGNA	5.226.360
TOSCANA	4.411.138
UMBRIA	1.043.872
MARCHE	1.794.191
LAZIO	6.773.374
ABRUZZO	1.532.592
MOLISE	358.997
CAMPANIA	6.505.752
PUGLIA	4.631.280
BASILICATA	654.230
CALABRIA	2.231.025
SICILIA	5.707.544
SARDEGNA	1.920.116
Totale complessivo	70.000.000

La RT precisa che si è utilizzato il costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone come già indicato per definire lo stanziamento della spesa con riferimento al periodo novembre-dicembre 2020 (v. box), potendosi prevedere, con l'importo di 70 milioni di euro, la somministrazione potenziale di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi, fabbisogno ritenuto soddisfacente per il primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia.

Come indicato al comma 403, si prevede la copertura della spesa per l'anno 2021 mediante corrispondente incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Anche in questo caso, tale finanziamento è concesso a tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le Autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.

418. I *test* mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS- CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.

419. Le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418

Tamponi rapidi e test sierologici Farmacie

I commi 418 e 419, introdotti dalla Camera dei deputati, consentono lo svolgimento, da parte di un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2.

Si valuti l'opportunità di chiarire se, riguardo ai suddetti test, si faccia riferimento solo agli anticorpi eventualmente formatisi in relazione alla presenza del

del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 di- cembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali, che tengano anche delle specificità dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali.

virus SARS-CoV-2. I commi in esame richiedono che per l'esercizio di tali eventuali attività le farmacie si dotino di spazi idonei sotto il profilo igienicosanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza demandano la definizione delle modalità organizzative e delle condizioni economiche, inerenti alle stesse attività, ad un accordo collettivo nazionale - definito dalla struttura tecnica interregionale (per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale)6 e dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale - ed ai correlati accordi regionali, che tengano conto anche delle specificità e dell'importanza del ruolo svolto in tale ambito dalle farmacie rurali; tali accordi non possono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Sui medesimi accordi si fonda il regime convenzionale tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale (per le attività in oggetto).

Si opera altresì una novella alla disciplina sui "nuovi servizi assicurati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale"7, introducendo la fattispecie dell'effettuazione presso le farmacie, da parte di un farmacista, di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare.

- 6. Struttura di cui all'articolo 4, comma 9, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.
 7. Disciplina che a livello legislativo è posta dal D.Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153.
- 421. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei me- dici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.
- **422**. Per l'attuazione del comma 421 concorrono le risorse del Programma *Next Generation EU* per 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Finanziamento contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi

I commi 421-422 dispongono circa l'ulteriore aumento del numero dei contratti di formazione dei medici specializzandi con uno stanziamento di spesa aggiuntivo rispetto alla normativa vigente pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere corrispondentemente sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025. Per l'attuazione del comma 421, il comma 422, introdotto alla Camera, prevede che concorrano le risorse del Programma Next Generation EU per un ammontare pari a 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il comma 421 prevede l'ulteriore spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e

2025, per aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368

La RT alla disposizione in esame precisa che, essendo l'importo del singolo contratto pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio, la prevista autorizzazione di spesa consentirà la stipula di 4.200 nuovi contratti per l'anno 2021.

Come indicato ai precedenti commi 403 e 404 che dispongono sull'incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario, ai predetti oneri si provvederà a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.

Il comma 422, introdotto alla Camera, prevede che per i primi due anni di programmazione dell'ulteriore incremento delle nuove borse di specializzazione, concorre alla spesa di 105 milioni prevista per gli anni 2021 e 2022 il Programma Next Generation EU. Il nuovo Piano di ripresa e resilienza (PNRR), cd. Recovery plan è in corso di adozione da parte del Governo per la sua presentazione alla Commissione europea entro l'aprile 2021, per un totale di investimenti che per l'obiettivo Salute – tra i 6 obiettivi definiti dal Piano – ammonta a 9 miliardi di euro, divisi in 4,8 miliardi per Assistenza di prossimità e telemedicina e 4,2 miliardi per Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria.

423. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche nell'anno 2021, in deroga vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di per- sonale, delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incari- chi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni, ferma restando la

Proroga di disposizioni sull'impiego di personale sanitario nel SSN

Verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, e ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell'anno 2021, il comma 423, nei limiti di spesa per singola Regione e Provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021), permette agli enti del Ssn di avvalersi non oltre il 31 dicembre 2021, anche mediante proroga, delle seguenti misure:

- conferimento, da parte degli enti ed aziende del Ssn, di incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa) agli iscritti agli albi delle professioni sanitarie, ivi compresi i medici e gli operatori socio-sanitari; alcune specifiche compatibilità con il fabbisogno sanitario *standard* dell'anno 2021, nei limiti di spesa per singola Regione e Provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.

424. All'articolo 2-quinquies, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole:

« a 650 » sono sostituite dalle seguenti: « a 800 ».

425. Sono prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:

a) articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e articolo 1, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nei limiti di spesa per singola Regione e Provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge;

b) articolo 12, comma 1, del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

426. Il termine di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è prorogato al 31 dicembre 2022.

427. Alla copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 423 e 425 le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse desti- nate all'attuazione delle medesime disposizioni di cui ai commi 423 e 425 non impiegate nell'anno 2020.

428. Fermo restando quanto previsto al comma 427, per l'attuazione dei commi

disposizioni sono stabilite per i medici in formazione specialistica;

- deroga alla disciplina transitoria relativa all'assunzione di medici e veterinari in formazione specialistica con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale; la deroga consente tali assunzioni anche in assenza dell'accordo quadro nazionale ivi previsto;
- ricorso alla stipulazione nell'ambito del Ssn, di contratti di lavoro autonomo con personale medico ed infermieristico collocato in quiescenza (la possibilità è ammessa anche qualora il soggetto non sia iscritto, in conseguenza del collocamento a riposo, al relativo albo professionale).
- conferimento di incarichi individuali a tempo determinato a personale medico e sanitario, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio orale. Le attività professionali svolte in base ai suddetti incarichi a termine costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso le aziende e gli enti del Ssn.

Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 424 che porta da 650 a 800 il numero di assistiti, quale parametro per la sospensione della corresponsione della borsa di studio al medico abilitato che assuma incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale e si iscriva negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica.

Inoltre il comma 425 proroga al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni relative a.

- Unità speciali di continuità assistenziale (USCA), la cui disciplina è prorogata nei limiti di spesa per singola Regione e Provincia autonoma indicati nella tabella 2 (per un totale complessivo di 210 milioni) allegata alla presente legge;
- trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.
- Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 426 diretto a prorogare (dal 31 dicembre 2021) al 31 dicembre 2022 l'accesso al corso di formazione specifica in medicina generale tramite graduatoria riservata, senza borsa di studio, a determinate condizioni.

Alla copertura degli oneri di cui ai commi 423 e 425 si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno

423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro per l'anno 2021.

2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all'attuazione delle medesime disposizioni, non impiegate nell'anno 2020 (comma 427). Nel corso dell'esame alla Camera, è stato inserito il comma 428, che, fermo restando quanto previsto al comma 427, stabilisce che, per il 2021, per l'attuazione dei commi 423 e 425 concorrono le risorse del Programma Next Generation EU per 1.100 milioni di euro. Al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, il comma 423, dà facoltà, agli enti del Ssn, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di avvalersi anche nell'anno 2021 (anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021), del personale reclutato grazie alle misure a tal fine previste dal decreto legge n. 18 del 2020. Tali misure possono essere adottate in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.

434. All'onere derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dei restanti contratti di prestazione di lavoro flessibile di cui al comma 431, pari a 1.313.892 euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili sul dell'AIFA. Alla compensazione effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 676.654 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione contributi di pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell'AIFA

I commi 429-434 - inseriti dalla Camera - prevedono, in primo luogo, un incremento della dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con riferimento ad alcune categorie di personale, e l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi pubblici ed alle assunzioni corrispondenti al suddetto incremento. In secondo luogo, con riferimento alla medesima Agenzia, si recano alcune norme transitorie sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa e sui contratti di somministrazione di lavoro e si pone un divieto a regime (a decorrere dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo13 - oltre ad un divieto specifico, decorrente già dal 1° gennaio 2021, di ricorso a forme di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle suddette procedure concorsuali -.

- 13 Riguardo a tali divieti a regime, cfr. le norme richiamate dal comma 432 articolo 7, commi 5-bis e 6, e articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni -. In merito al suddetto articolo 36, cfr. anche infra.
- 14 Appartengono a quest'area i lavoratori che, nel quadro di indirizzi generali, per la conoscenza dei vari processi gestionali, svolgono, nelle unità di livello non dirigenziale a cui sono preposti, funzioni

di direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante, nonché i lavoratori che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico.

15 Appartengono a quest'area i lavoratori che, in possesso di conoscenze teoriche e pratiche, svolgono (nel quadro di indirizzi definiti) funzioni specialistiche nei vari campi di applicazione ovvero svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze dei processi operativi e gestionali.

16 Riguardo a tali modalità, il comma 430 rinvia all'articolo 249 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni.

Le posizioni oggetto dell'incremento di organico e della conseguente autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato, mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, riguardano: 25 unità da inquadrare nell'Area terza14 (con posizione economica iniziale F1) del comparto contrattuale Funzioni centrali, 5 unità da inquadrare nell'Area seconda15 (con posizione economica iniziale F2) del medesimo comparto e 10 dirigenti sanitari.

Ai concorsi ed assunzioni suddetti si può procedere senza il previo espletamento delle procedure di mobilità. I medesimi concorsi possono svolgersi in modalità telematica e decentrata 16 e i relativi bandi possono prevedere una valorizzazione delle esperienze professionali maturate presso la medesima Agenzia con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.

Riguardo alla locuzione "per l'anno 2021", di cui al comma 430, si valuti l'opportunità di chiarire se lo svolgimento dei concorsi in esame e le relative assunzioni siano possibili anche negli anni successivi al 2021.

L'AIFA può prorogare e rinnovare fino al termine delle procedure concorsuali suddette e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2021: nel limite di 30 unità, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in scadenza entro il 31 maggio 2021; nel limite di 43 unità, i contratti di somministrazione di lavoro in scadenza entro il 31 dicembre 2020. Per il medesimo periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, si pone, con riferimento alle posizioni interessate dalle procedure concorsuali summenzionate, un divieto di ricorso a forme di lavoro flessibile (diverse da quelle ammesse in base alla suddetta norma transitoria e fermi restando i rapporti contrattuali che ancora devono scadere). Si valuti l'opportunità di chiarire se

tale divieto riguardi anche i contratti di lavoro dipendente a termine.

Riguardo al summenzionato divieto a regime di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo (posto per l'AIFA dal comma 432 a decorrere dal 1º luglio 2021), si valuti l'opportunità di specificare che il richiamo all'articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, concerne esclusivamente il comma 2, considerato che il comma 1 di tale articolo riguarda la forma ordinaria di assunzioni (costituita dal contratto di lavoro a tempo indeterminato).

I commi 433 e 434 concernono alcuni profili finanziari, relativi ai commi precedenti, disponendo, tra l'altro, che la possibilità suddetta di proroga o rinnovo fino al 30 giugno 2021 dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro sia a carico delle risorse già disponibili sul bilancio dell'AIFA.

435. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizioni di elevata fragilità e marginalità anche a dell'epidemia di COVID-19, seguito l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente del Ser- vizio sanitario nazionale, è autorizzato, a de- correre dall'anno 2021, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno di personale, a bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento personale esubero in dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria vigente dotazione organica, procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base e 3 unità di

Assunzioni da parte dell'INMP

I commi 435 e 436 - inseriti dalla Camera - prevedono che, a decorrere dal 2021, l'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP) possa procedere, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali stabilite dalla normativa vigente e senza il previo espletamento di procedure di mobilità, ad assumere a tempo indeterminato 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non amministrativo, medico, 1 dirigente alla categoria appartenenti D del comparto contrattuale relativo alla sanità (con posizione economica base) e 3 unità appartenenti alla categoria C del medesimo comparto (con posizione economica base).

Resta fermo il rispetto dei limiti della dotazione organica vigente.

Le procedure concorsuali in oggetto sono per titoli ed esami. I relativi bandi possono prevedere: una riserva di posti, non superiore al 50 per cento, in favore del personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data del 1° gennaio 2021, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile17 da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque; un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l'ente nello svolgimento di prestazioni in regime di somministrazione di lavoro.

categoria C posizione eco- nomica base. Il bando può prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale non di ruolo di qualifica non dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile da almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque, nonché un'adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative maturate presso l'ente con contratti di somministrazione di lavoro.

436. Per l'attuazione del comma 435 è autorizzata la spesa di 142.550 euro per l'anno 2021 e di 570.197 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

437. Al fine di garantire la tutela della salute della vista, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo, denominato « Fondo per la tutela della vista », con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

438. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 437 è riconosciuta, nei limiti dello stanziamento autorizzato, che costituisce limite massimo di spesa, in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regola- mento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un contributo in forma di *voucher una tantum* di importo pari a 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive.

439. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del 17 Riguardo ai contratti di lavoro dipendente a termine e ai contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, cfr. l'articolo 36 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il profilo finanziario relativo alle assunzioni in oggetto è definito dal comma 436.

Contributo per l'acquisto di occhiali o di lenti a contatto

I commi 437 e 438, introdotti dalla Camera dei deputati, istituiscono un fondo per la tutela della vista, ai fini dell'erogazione - nei limiti delle relative risorse - di un contributo di 50 euro per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. Il contributo può essere riconosciuto in favore dei membri di nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 10.000 euro annui.

Il fondo - che viene istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute - ha una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023. Si demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri, delle modalità e dei termini per l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa (costituito, come detto, dalla dotazione del fondo).

contributo di cui al comma 438, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 437.

440. Al fine di adeguare gli indennizzi, quale spesa obbligatoria, dovuti ai sensi delle leggi 29 ottobre 2005, n. 229, e 24 dicembre 2007, n. 244, rispettivamente a soggetti danneggiati favore dei vaccinazioni obbligatorie e da talidomide, il Ministero della Salute è autorizzato a aventi corrispondere agli diritto maggiori somme derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi di cui alle citate leggi n. 229 del 2005 e n. 244 del 2007, per un ammontare annuo pari a euro 9.900.000, a dall'anno decorrere 2021, per l'adeguamento dei ratei futuri.

441. Il Ministero della Salute è autorizzato a corrispondere le somme dovute a titolo di arretrati maturati dagli aventi diritto a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al comma 440, non- ché gli arretrati dell'indennizzo di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, dovuti dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 244 del 2007 per i titolari nati nel 1958 e nel 1966, fino a un ammontare annuo pari a euro 71.000.000 per gli anni dal 2021 al 2023. Gli arretrati sono corrisposti nel termine prescrizione ordinaria di dieci anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della Salute è incrementato di 71.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Disposizioni volte a eliminare il contenzioso in materia di indennizzi dovuti alle persone danneggiate da vaccinazioni obbligatorie e talidomide

I commi 440 e 441 prevedono due distinte autorizzazioni di spesa, pari a 9,9 milioni dal 2021 e a 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023, volte a consentire al Ministero della Salute di corrispondere agli aventi diritto gli indennizzi per danni subiti da vaccinazioni obbligatorie e da sindrome da talidomide, rispettivamente, per i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e per gli arretrati da corrispondere ai soli danneggiati da talidomide nati nel 1958 e nel 1996. Complessivamente pertanto la disposizione comporta maggiori oneri pari a 80,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 9,9 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Il comma 440 autorizza il Ministero della Salute a corrispondere agli aventi diritto, in ragione dell'adeguamento dei ratei futuri, le maggiori somme dovute agli indennizzi derivanti dalla rivalutazione dell'indennità integrativa speciale relativa alla nuova base di calcolo a favore dei soggetti danneggiati, rispettivamente, da vaccinazioni obbligatorie ai sensi della legge n. 229 del 200518, e da sindrome da talidomide, ai sensi della L. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), per un ammontare complessivo di 9,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per ruoli di spesa futuri a 20 anni.

18 Disposizioni in materia di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie. Le modalità attuative della legge successivamente approvate con DM 6 ottobre 2006. Con riferimento agli importi arretrati a seguito della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al precedente comma, il comma 441, dispone l'ulteriore autorizzazione per il Ministero della Salute a corrispondere le somme dovute a tale titolo maturate dagli aventi diritto. oltre che gli arretrati dell'indennizzo per la sola sindrome da talidomide di cui alla citata legge finanziaria 2008 (v. infra), dovuti, a far data dall'entrata in vigore della stessa, ai soggetti interessati nati nel 1958 e nel 1966, fino ad un ammontare annuo pari ad 71 milioni, per gli anni dal 2021 al 2023 (v. infra).

Gli arretrati possono essere corrisposti nel termine massimo di prescrizione ordinaria di 10 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. Corrispondentemente viene incrementato di 71 milioni il pertinente capitolo dello stato di previsionale del Ministero della Salute per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.

Nel bilancio 2020-2022, allo stato di previsione del Ministero della Salute, missione Tutela della salute (20), Programma: 1.7 - Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, è presente l'azione "Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, vaccinazioni emoderivati obbligatorie. e Accertamenti medico-legali" con stanziamenti di competenza di circa 447 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio di previsione, di cui, più nello specifico, al capitolo 2409 "Somme dovute a titolo di indennizzo e risarcimento ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni somministrazione di emoderivati", al piano gestione (pag.) 2. "Somme dovute a titolo indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a seguito vaccinazioni obbligatorie" un ammontare competenza pari a 45 milioni nel 2020, e al pag. 3. "Somme dovute a titolo di indennizzo ai soggetti danneggiati dal farmaco talidomide", 34 milioni di competenza.

La norma si è resa necessaria dato il notevole contenzioso scaturito da una diversa interpretazione giurisprudenziale successivamente intervenuta rispetto alla norma originaria in relazione all'importo della base di calcolo dell'indennizzo riconosciuto dalla citata legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. Pertanto, l'intervento normativo è dettato dalla necessità di adeguare in via amministrativa gli indennizzi al fine di deflazionare un contenzioso crescente, considerate le ulteriori spese di giudizio e riconoscimento di interessi legali e la necessità di dare certezze alle situazioni giuridiche in essere.

Infatti, la norma del 2005, volta ad erogare un ulteriore beneficio, aveva quantificato l'importo dell'indennizzo come multiplo dell'indennizzo ex legge n. 210 del 1992 considerato all'epoca certo e fisso. Tuttavia, nel 2011, la Corte Costituzionale (Sentenza n. 293/2011, v. anche box) ha riconosciuto la rivalutazione dell'indennizzo in base alla citata

legge n. 210 del 1992 anche per la componente relativa all'indennità integrativa speciale, modificando di fatto la base di calcolo dell'ulteriore indennizzo previsto dalla legge n. 229 del 2005.

Il Ministero della Salute, tramite il MEF, ha continuato ad applicare la norma nella sua interpretazione originaria, considerando fisso l'importo dell'indennizzo alla data di entrata in vigore della legge n. 229/200519 mantenendo questa linea anche nella difesa in giudizio.

19 La legge è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2005, n. 258.

Alla sentenza della Corte costituzionale cha deciso in modo sfavorevole riguardo tale linea, è stato necessario adeguare tutti gli indennizzi già erogati nel corso degli anni, prevedendo stanziamenti per coprire gli arretrati, ed ulteriori somme per gli adeguamenti per il futuro.

L'onere aggiuntivo è stato perciò quantificato in 150.705.547 euro per la rivalutazione decennale comprensiva degli interessi legali ex articolo della legge 229/2005 (assegno mensile vitalizio, v. ante cap. 2409, p.g.2 stato previsione Min. Salute, per 670 circa posizioni da retribuire) e 5.444.643 euro ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge (rivalutazione dell'assegno una tantum per circa 645 indennizzi).

Anche nel caso degli indennizzi per sindrome da talidomide previsti dalla legge di bilancio 2008 (L. n. 244/2007, art. 2, comma 363) in relazione alle indicate

quantificazioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, per somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia, il Ministero delle finanze è stato chiamato ad adeguare tutti gli indennizzi erogati nel corso degli anni e per il futuro, con un onere aggiuntivo stimato in 54.737.424 euro per gli arretrati (cap. 2409, pag. 3 Min. Salute, circa 530 posizioni da retribuire) e in 4.429.388 euro per i ratei annuali futuri (rivalutazione di circa 516 indennizzi).

La relazione illustrativa in particolare evidenzia che, considerato il carico di lavoro ordinario che l'ufficio del Ministero è chiamato a svolgere e il fatto che la prevista liquidazione degli arretrati sui richiamati indennizzi porterebbe a istruire nuovamente circa 1200 posizioni, con l'attuale dotazione organica l'ufficio può garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71 milioni annui per il triennio 2021-

2023, anche in funzione deflattiva del contenzioso in corso.

Inoltre, si deve considerare l'ulteriore sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2019 che ha riconosciuto il diritto a percepire l'indennizzo per i danni da talidomide ai nati nel 1958 e nel 1966, a far data dell'entrata in vigore della citata legge di bilancio 2008 (1° gennaio 2008), quindi retroattivamente rispetto alla liquidazione dell'indennizzo ai sensi del DL. n. 113/2016, art. 21-ter (convertito dalla L. n. 160/2016)20 che aveva ampliato la platea degli aventi diritto, definita ai sensi del decreto legge 207/2008 per i nati nella fascia temporale compresa tra il 1959 e il 1965, anche ai nati negli anni 1958 e 1966, oltre che ai soggetti, ancorché nati al di fuori di tali periodi, che avessero presentato malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide, facendo però decorrere l'indennizzo solo dall'entrata in vigore della stessa legge n. 160/2016. A seguito di detta sentenza l'onere stimato in base agli indennizzi già riconosciuti è stata quantificata in 7.331.575 euro (cap. 2409, pag. 3, circa 14 posizioni da retribuire).

442. Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato ultimo dall'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in 30 miliardi di euro, è incrementato di 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di pro- gramma con le Regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al presente comma, tenuto conto composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2020, nonché delle disposizioni dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

Integrazione del livello del finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico

Il comma 442 incrementa di 2 miliardi lo stanziamento per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico. Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale. La ripartizione complessiva dell'incremento di cui al comma in esame, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2020, è stabilita nei termini riportati nella prima colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla legge di bilancio in esame.

Sul punto la RT al provvedimento chiarisce che le risorse incrementali sono da ripartire secondo le seguenti annualità:

100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;

140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;

150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.

La relativa realizzazione, a seguito della ripartizione delle risorse con delibere del CIPE alle Regioni e agli enti interessati, si realizza mediante la sottoscrizione degli Accordi di programma che avviano il complessivo iter di realizzazione delle opere. I trasferimenti di risorse avvengono per stati di avanzamento dei lavori.

Come ricordato dalla stessa norma, l'ultimo intervento in materia di edilizia sanitaria è stato operato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, commi 81 e 82 della legge n. 160 del 2019) che ha previsto un incremento delle risorse pluriennali per gli interventi in materia pari a 2 miliardi di euro.

443. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 81, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso alla presente legge.

Il comma 443, inserito nel corso dell'esame alla Camera, ha poi stabilito che le risorse incrementali previste dalla legge di bilancio 2020 (pari anch'esse a 2 miliardi), sono ripartite secondo i termini riportati nella seconda colonna della tabella di cui all'allegato B annesso al disegno di legge in commento.

444. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza anche mediante la telemedicina, le Regioni destinano una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all'incentivo all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra speciali- sti e assistenza domiciliare da remoto.

Contributo per la Telemedicina

Il comma 444, ugualmente inserito nel corso dell'esame alla Camera, finalizza una quota pari allo 0,5 per cento dello stanziamento di cui al comma 442 all'incentivo alla telemedicina.

445. Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno me- dicale in Italia e in considerazione della carenza di bombole di ossigeno durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da CO- VID-19, il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2021. Lo stanziamento di cui al primo periodo è destinato, nei limiti dello stesso, al supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medi- cale, di ammodernamento delle linee di trasmissione dell'ossigeno ai reparti e di rafforzamento delle misure di

Finanziamento per lo sviluppo della produzione di ossigeno a uso medicinale

Al fine di migliorare la capacità di produzione e la reperibilità di ossigeno medicale in Italia durante le fasi acute dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il comma 445 incrementa di 5 milioni per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016). Lo stanziamento è disposto per il supporto di interventi di installazione di impianti per la produzione di ossigeno medicale, di ammodernamento delle linee trasmissione dell'ossigeno ai reparti di implementazione delle misure di sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme della produzione di gas medicinali previsti

sicurezza per il monitoraggio dell'atmosfera sovraossigenata e la gestione dell'eventuale rischio di incendio, secondo le norme sulla produzione di gas medicinali previsti dalla farmacopea ufficiale di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

dalla farmacopea ufficiale (di cui al D. Lgs. n. 219 del 2006 Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano).

446. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 445.

Il comma 446 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, le modalità attuative del comma 445.

Atteso che l'ossigeno medicale rinvia, per la legislazione di riferimento, alle discipline relative alla farmacopea europea e ai dispositivi medici, si valuti l'opportunità di coinvolgere anche il Ministero della Salute nella fissazione delle modalità attuative del processo di miglioramento della produzione e reperibilità dell'ossigeno medicale.

447. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.

Fondo sanità e vaccini

Il comma 447 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della Salute, di un Fondo da destinare, per l'anno 2021, all'acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19 con una dotazione di 400 milioni di euro per tale anno.

448. Per l'acquisto e la distribuzione nel territorio nazionale dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, il Ministero della Salute si avvale del Commissario l'attuazione straordinario per coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza COVID-19, epidemiologica all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020.

n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Il Ministero della Salute, ai sensi del comma 448, si avvale per l'acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei predetti vaccini e farmaci, del Commissario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica COVID-19, previsto dall'articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia, L. n. 27/2020).

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 122, con DPCM 18 marzo 2020 è stato nominato in qualità di Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 il dott. Domenico Arcuri, che, in raccordo con il Capo del Dipartimento del Servizio nazionale della Protezione civile, oltre che del Comitato tecnico scientifico. È chiamato a riferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri e può avvalersi di soggetti attuatori e di centrali di acquisto. Al fine di coordinare al meglio le azioni di gestione

dell'emergenza, con Ordinanza del medesimo Commissario (la n. 7 del 1° aprile 2020) è stata istituita, di concerto con il Direttore del Dipartimento della Protezione Civile, la struttura di supporto alle dirette dipendenze del Commissario straordinario. A questo indirizzo è possibile consultare l'attività finora svolta da parte del Commissario straordinario (tra cui acquisti di dispositivi e attrezzature, mascherine e gel, oltre che l'attività di distribuzione degli aiuti e i bandi di gara).

449. Alla copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per 400 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede con le risorse del Programma *Next Generation EU*.

Il comma 449, introdotto alla Camera, ha disposto peraltro che la copertura degli oneri relativi al fondo di cui al comma 447, per l'intera parte di 400 milioni di euro per l'anno 2021, sarà effettuata con le risorse del Programma Next Generation EU. Il nuovo Piano di ripresa e resilienza (PNRR), cd. Recovery plan è in corso di adozione da parte del Governo per la sua presentazione alla Commissione europea entro l'aprile 2021, per un totale di investimenti che per l'obiettivo Salute – tra i 6 obiettivi definiti dal Piano – ammonta a 9 miliardi di euro, divisi in 4,8 miliardi per Assistenza di prossimità e telemedicina e 4,2 miliardi per Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria.

450. Al fine di riconoscere un contributo. nella misura massima stabilita con il decreto di cui al comma 451, alle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso alle prestazioni di cura e diagnosi dell'infertilità e della sterilità, in particolare alle coppie residenti in Regioni dove tali prestazioni non sono state ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza o risultano insufficienti al fabbisogno, la dotazione del Fondo per le tecniche di procreazione medicalmente assistita, di cui all'articolo 18 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Ministero della Salute effettua il monitoraggio annuale per verificare l'impiego efficace delle risorse di cui al presente comma da parte delle Regioni e collaborazione avvia, in con le di associazioni pazienti e le civiche, di organizzazioni campagne sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, sulla prevenzione dell'infertilità e della sterilità e sulla donazione di cellule

Disposizioni su procreazione medicalmente assistita

I commi 450-451 incrementano la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, coperti a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 1141 del presente disegno di legge.

Il Fondo di cui si dispone l'incremento, istituito presso Ministero della Salute, è stato originariamente ripartito tra le Regioni e le Province autonome sulla base di appositi criteri determinati con decreto del medesimo Ministero. La dotazione iniziale era di 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. A seguito del contenimento della spesa pubblica, è stato progressivamente ridotto. Con la revisione dell'ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2, commi 106-206, art. 2, della legge n.191/2009 - finanziaria 2010) dal 2010, dette autonomie speciali sono escluse dal riparto. Le risorse ripartite alle Regioni nel 2017 (D.M. 14 novembre 2017) sono state pari a 459.642 euro. In proposito, l'Istituto superiore di sanità redige riproduttive.

annualmente per il Ministro della Salute la Relazione sull'attività delle strutture autorizzate ad eseguire le tecniche di **procreazione medicalmente assistita**, da presentare in Parlamento (qui l'ultima Relazione del giugno 2019 contenente i dati 2017-2018). Il Ministro della salute redige inoltre apposite linee guida.

L'incremento è diretto a riconoscere un contributo nella misura massima stabilita con un decreto da emanare ai sensi del successivo comma 2-, in favore delle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate, in particolare alle coppie residenti in Regioni dove tali prestazioni non risultino ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza ovvero non soddisfano il fabbisogno.

Inoltre, si prevede il monitoraggio annuale da parte del Ministero della Salute al fine di verificare l'impiego efficace delle risorse da parte delle Regioni. Lo stesso Ministero è chiamato ad avviare campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione dell'infertilità e della sterilità e la donazione di cellule riproduttive.

451. Con decreto del Ministro della Salute sono stabilite le modalità di attuazione del comma 450 anche al fine del rispetto del li- mite di spesa previsto dal medesimo comma.

Il comma 451 prevede che con decreto del Ministero della Salute sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto dei sopra indicati limiti di spesa.

452. In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della diagnostica strumentazione per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi stretta- mente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.

Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici

Il comma 452 stabilisce che sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino al 31 dicembre 2022:

- le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nelle norme UE. Per effetto delle modifiche apportate in sede di rinvio del provvedimento in Commissione Bilancio alla Camera, si tratta dei requisiti previsti anche dalla direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, oltre che dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai dispositivi medici, o nella legislazione europea armonizzata) e - le prestazioni di strettamente connesse a servizi detta strumentazione: Tale disposizione si pone espressamente in deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) che applicava a tali operazioni un'aliquota IVA del 5 per cento.

453. In deroga al numero 114) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di vaccini contro CO-VID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.

Il comma 453 dispone che le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) dal 20 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022.

Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (DPR IVA) che stabilisce che i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all'aliquota del 10 per cento.

454. Al comma 401 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2021 ».

Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

Il comma 454, inserito dalla Camera, modifica la disciplina relativa al finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016 (Legge n. 208 del 2015), al comma 401, disponendo un incremento della dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) ivi previsto, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Si ricorda che i commi 401 e 402 della legge di bilancio per il 2016 hanno disposto l'istituzione, presso il Ministero della Salute, di tale Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a seguito dell'approvazione della legge n. 134/2015 che ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo.

Le modalità di attuazione delle norme sono state disposte mediante il decreto del Ministero della Salute di concerto con il MEF, del 30 dicembre 2016. Le risorse sono state poi aumentate a 10 milioni per

ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455). Da ultimo, l'articolo 31-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020) ha incrementato di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione per il 2020.

455. Il comma 402 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

« 402. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono de- finiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 401 del presente articolo nonché le disposizioni necessarie per la sua attuazione, prevedendo che le risorse del Fondo stesso siano destinate ai seguenti settori di intervento:

- a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;
- b) per una quota pari al 25 per cento, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; contributo il per private erogato strutture subordinatamente conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;
- c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello

Il comma 455 prevede una specifica novella al comma 402, articolo 1, della citata legge di bilancio 2016, disponendo che con decreto di natura regolamentare adottato del Ministro della salute, di concerto con il MEF, siano stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo autismo e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione.

spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità ». 456. Il regolamento di cui al comma 402 Il regolamento, ai sensi del comma 456, deve essere dell'articolo 1 della legge 28 dicembre adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore 2015, n. 208, come sostituito dal comma della presente legge di bilancio. In particolare, esso 455 del presente articolo, è adottato entro dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo tre mesi dalla data di entrata in vigore in base alle seguenti percentuali previste per i diversi della presente legge. settori di intervento: a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative; b) una quota pari al 25% destinata all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture conseguimento private subordinatamente al dell'accreditamento da parte del SSN; c) una quota pari al 60% destinata all'incremento del personale del SSN preposto alla prestazione delle terapie indicate nelle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l'istituto superiore sanità. 457. Per garantire il più efficace contrasto Piano strategico nazionale dei vaccini per la alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 e Ministro della salute adotta con proprio individuazione dei professionisti sanitari per la decreto avente natura non regolamentare somministrazione dei vaccini il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Il piano strategico nazionale summenzionato è SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il adottato con decreto (non avente massimo livello di copertura vaccinale sul regolamentare) del Ministro della salute. Il piano deve territorio nazionale. essere inteso a garantire il massimo livello di copertura vaccinale sul territorio nazionale. Si ricorda che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome ha preso del dicembre atto. nella seduta 17 dell'informativa resa dal Governo sul piano in oggetto. Il piano è attuato dalle Regioni e dalle Province 458. Il piano di cui al comma 457 è autonome, che adottano le misure e le azioni previste, attuato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano che vi nei tempi stabiliti dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, vi provvede, provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione e previa commi da 457 a 467, adottando le misure diffida, il Commissario straordinario per l'attuazione

e le azioni previ- ste, nei tempi stabiliti

e il coordinamento delle misure occorrenti per il

dal medesimo piano. In caso di mancata attuazione del piano o di ritardo, provvede, ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione previa diffida. Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del decreto-legge marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 122 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni (22), previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie.

22 Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 122 del D.L. n. 18, il Commissario straordinario, nello svolgimento delle sue funzioni, può adottare provvedimenti, di natura non normativa, anche in deroga a ogni disposizione vigente, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le misure adottate devono essere in ogni caso adeguatamente proporzionate alle finalità perseguite. I provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome e alle singole Regioni su cui il provvedimento incide, che possono chiederne il riesame.

459. Al fine di garantire un'efficace attuazione del piano di cui al comma 457 territorio nazionale. specializzandi a partire dal primo anno di della scuola di specializzazione sono chiamati concorrere a allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale per popolazione. la La partecipazione dei medici in formazione specialistica all'attività somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 configura a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito del corso di specializzazione frequentato ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. I consigli della scuola di specializzazione individuano gli specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli scientifico-disciplinari settori comunque, per un pe- riodo complessivo di un mese, e da svolgere anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità dall'autorità individuate preposta alla delle attività di profilassi vaccinale contro il SARS-CoV-2. In caso

Il comma dispone che i medici specializzandi, già a partire dal primo anno di corso della scuola di specializzazione, concorrano allo svolgimento dell'attività di profilassi vaccinale in oggetto e che tale partecipazione configuri a tutti gli effetti attività formativa professionalizzante nell'ambito medesimo corso di specializzazione. I consigli della scuola di specializzazione individuano tali specifici periodi di formazione, da articolare in relazione ai diversi anni di corso nonché ai singoli settori scientifico-disciplinari e, comunque, per un periodo complessivo di un mese e da svolgersi anche presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, in conformità con le necessità individuate dall'autorità preposta alla gestione delle attività di profilassi vaccinale in esame. In caso di svolgimento di queste ultime presso le strutture esterne, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfettario; la copertura assicurativa è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale viene svolto il predetto periodo di formazione. Il rimborso forfettario è determinato dalla Regione o Provincia autonoma, ai sensi dei commi 466 e 467, a consuntivo, tenuto conto del numero dei soggetti interessati e in proporzione alle spese documentate, fino a concorrenza dell'importo complessivo stabilito per il singolo ente territoriale dall'allegato D - il quale opera un riparto dell'importo di svolgimento delle attività di cui al presente comma presso strutture esterne alla rete formativa della scuola, allo specializzando che ne faccia documentata richiesta è riconosciuto un rimborso spese forfetario determinato ai sensi del comma 466 e la copertura assicurativa dello stesso è in ogni caso garantita dalla struttura sanitaria presso la quale svolge il predetto periodo di formazione.

di 10 milioni di euro (per il 2021) tra i suddetti enti sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 - in base alla disciplina di cui ai commi da 460 a 463 (nonché al comma 467 ivi richiamato):

- il Commissario straordinario procede - mediante una richiesta di manifestazione di interesse - alla redazione di un elenco dei medici, infermieri e disponibili assistenti sanitari a partecipare all'attuazione del piano in esame nell'ambito di una somministrazione di lavoro a termine. Il comma 460 fa riferimento ai soggetti iscritti ai relativi ordini valuti l'opportunità professionali. Si chiarimento, considerato che non esistono un ordine ed un albo professionale relativo agli assistenti sanitari. Alla richiesta possono aderire anche medici, infermieri e assistenti sanitari collocati in quiescenza, in possesso di idoneità psico-fisica specifica allo svolgimento delle attività richieste, nonché i cittadini di Paesi dell'Unione europea e i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea (questi ultimi se in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità) che abbiano avuto il riconoscimento della propria qualifica professionale di medico, infermiere o assistente sanitario ovvero che siano in possesso del certificato di iscrizione all'albo professionale del Paese di provenienza.

468. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata, per l'anno 2021, l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato.

Indennità assistenza territoriale per MMG e PLS

Il comma dispone l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per il 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato del medesimo anno, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 9, del D.L. n. 34/2020 (cd. Rilancio, L. 77/2020).

Detta norma ha previsto, nel 2020, un incremento di 10 milioni di euro del fondo regionale di incentivazione, mediante incremento della retribuzione dei medici di medicina generale che si avvalgono della collaborazione di infermieri, aumentando corrispondentemente il finanziamento sanitario corrente per il 2020.

Il Fondo regionale è finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità dell'assistenza primaria, di cui all'art. 46 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005 per la disciplina dei rapporti con i MMG. L'art. 59 dello stesso Accordo, al comma 1, lettera b), indica invece la quota variabile del trattamento economico dei MMG finalizzata al raggiungimento di obiettivi e

di standard erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, tra i quali, per quanto qui interessa, l'indennità di personale infermieristico.

469. Per le medesime finalità di cui al comma 468, il fondo previsto dall'articolo 45 dell'accordo collettivo nazionale per i pediatri di libera scelta, di cui provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 15 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 14 giugno 2006, è complessivamente incrementato, l'anno 2021, di un importo pari a 10 milioni di euro per la retribuzione del l'indennità di personale infermieristico di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.

Il comma dispone, per le medesime finalità di cui al comma 468, a favore dei PLS convenzionati, l'incremento, nell'anno 2021, di 10 milioni di euro, del fondo finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali e obiettivi assistenziali di qualità della pediatria di libera scelta previsto all'articolo 45 dell'Accordo collettivo nazionale 15 dicembre 200528, autorizzando in particolare la spesa per la retribuzione variabile legata all'indennità di personale infermieristico, di cui di cui all'articolo 58, comma 1, lettera b), del medesimo accordo collettivo nazionale.

470. Agli oneri di cui ai commi 468 e 469, pari a 35 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2021. a valere finanziamento sanitario nazionale concorre lo Stato. Al standard cui predetto finanziamento accedono tutte le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono Autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, come riportato nelle tabelle di cui agli allegati E e F annessi alla presente legge.

Agli oneri derivanti dai precedenti commi, quantificati in 35 milioni di euro si provvede, per l'anno 2021, a valere sul finanziamento sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato (comma 470).

Si prevede che a tale finanziamento accedano tutte le Regioni e le Province autonome, in deroga all'attribuzione in base alle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per le Autonomie speciali, come riportato nelle seguenti tabelle E ed F (annesse al presente disegno di legge).

Pertanto, detto riparto tra Regioni e Province autonome deroga – come già è avvenuto per il recente riparto del Fondo sanitario nazionale 2020 effettuato a seguito dell'emergenza COVID-19 disposizioni legislative che stabiliscono per le Autonomie speciali (Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano) il concorso al finanziamento sanitario differente corrente, che prevede la compartecipazione di tale Autonomie speciali al finanziamento sanitario fino a concorrenza del fabbisogno standard non soddisfatto dalle fonti ordinarie (quali entrate proprie degli enti del SSN, tra cui ticket sanitari e ricavi per attività intramoenia, e fiscalità generale delle Regioni, quale IRAP - nella componente di gettito destinata alla sanità - e addizionale regionale all'IRPEF), tranne la Regione siciliana, per la quale l'aliquota di compartecipazione è fissata dal 2009 nella misura fissa del 49,11 per cento del suo fabbisogno sanitario. Tale compartecipazione viene commisurata in relazione alla parte indistinta del finanziamento del fabbisogno sanitario corrente, in base alle quote rilevate per l'anno precedente. Le Autonomie speciali sono conseguentemente escluse dal riparto delle somme da erogare alle Regioni a titolo di compartecipazione all'IVA e dal Fondo sanitario nazionale che finanzia le spese sanitarie vincolate a determinati obiettivi, oltre che la quota residuale da destinare alla Regione siciliana.

471. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c). della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato. subordinatamente alla stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale.

Esecuzione di vaccinazioni presso le farmacie

Il comma - inserito dalla Camera - consente che, in via sperimentale, per il 2021, la somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, eventualmente anche a seguito della fornitura dei vaccini da parte delle aziende sanitarie locali; la possibilità è ammessa previa la stipulazione di specifici accordi con le sindacali organizzazioni rappresentative farmacie, sentito il competente ordine professionale, e alla condizione che tali accordi non determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La norma non specifica a quali vaccinazioni si faccia riferimento. Si consideri l'opportunità di un chiarimento, anche ai fini di valutare se sussista l'esigenza di prevedere un coordinamento con la disciplina dell'Anagrafe nazionale vaccini (di cui al D.M. 17 settembre 2018) e delle relative anagrafi regionali.

La possibilità viene introdotta (come detto, in via sperimentale per il 2021) tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell'Unione europea intese alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2.

La norma opera uno specifico richiamo dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del D.M. 10 dicembre 2010, che prevede la possibilità di effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo da parte degli infermieri presso le farmacie (anche mediante il supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti

presso la farmacia).

472. Il contributo ordinario statale a favore dell'Istituto superiore di incrementato di 11.233.600 euro per l'anno 2021, di 15.233.600 euro per l'anno 2022 e di 19.233.600 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 11.233.600 euro annui decorrere dall'anno 2021, a mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali politica di economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Incremento del contributo o in favore dell'ISS e riduzione del finanziamento dell'attività di ricerca corrente del medesimo Istituto

La misura dell'incremento del contributo ordinario statale disposto direttamente dai commi in esame è pari a 11.233.600 euro per il 2021, 15.233.600 euro per il 2022 e 19.233.600 euro annui a decorrere dal 2023. L'incremento si aggiunge alla misura a legislazione vigente, la quale è pari a 112.707.751 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ed a 108.707.751 euro annui a decorrere dal 2023 (il nuovo importo complessivo è quindi pari a 123.941.351 per il 2021 ed a 127.941.351 annui a decorrere dal 2022). L'azzeramento30 finanziamento dell'attività di ricerca corrente concorre alla copertura dell'incremento suddetto, per una quota pari a 11.233.600 euro annui, a decorrere dal 2021. La riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica è pari a 4 milioni per il 2022 e a 8 milioni annui a decorrere dal 2023.

Si ricorda che il contributo ordinario statale in favore dell'Istituto superiore di sanità è iscritto nel capitolo 3443 dell'unità previsionale di base 1.7 dello stato di previsione del Ministero della Salute.

473. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate ulteriori risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della Salute da utilizzare per integrare il contributo ordinario statale di cui al comma 472 all'Istituto superiore di sanità con corrispondente riduzione dei capitoli di bilancio.

474. Per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 3.600.000 per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze di cui al comma 1 dell'articolo 18-quater del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e di euro 700.000 per le finalità di cui al comma 2 dello stesso

articolo 18-quater.

Incremento di produzione di cannabis per uso medico e continuità terapeutica.

Il comma, inserito nel corso dell'esame alla Camera, autorizza, per il 2021, la spesa di:

- 3.600.000 euro per le attività dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (di cui all'art. 18-quater del decreto-legge n. 148 del 2017) autorizzato alla fabbricazione di infiorescenze di cannabis in osservanza delle norme di buona fabbricazione (Good manufacturing practices-GMP) secondo le direttive dell'Unione europea. Lo Stabilimento inoltre provvede alla coltivazione e alla

trasformazione della cannabis in sostanze e preparazioni vegetali per la successiva distribuzione alle farmacie, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale di tali preparazioni e per la conduzione di studi clinici:

-700.000 euro per assicurare la disponibilità di cannabis a uso medico sul territorio nazionale anche al fine di garantire la continuità terapeutica dei pazienti già in trattamento.

Si ricorda che nel gennaio del 2019, l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato sei raccomandazioni relative alla cannabis in cui raccomanda la rimozione della cannabis dalla tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 (che contiene le sostanze "particolarmente dannose e di valore medico o terapeutico estremamente ridotto") e l'inserimento di determinate preparazioni farmaceutiche a base di cannabis nella tabella III della stessa convenzione (che elenca le sostanze con valore terapeutico e con basso rischio di abuso). Inoltre il THC viene rimosso Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971 e ricondotto alla sola tabella I della convenzione del 1961. L'OMS ha così riconosciuto le applicazioni mediche della cannabis e dei cannabinoidi, che vengono reintegrati nella farmacopea. Infine l'OMS ha chiarito che le preparazioni di cannabidiolo puro, con meno dello 0,2% di THC, non devono essere controllo internazionale. In seguito le raccomandazioni OMS sono state inoltrate alle Nazioni Unite, per essere votate dalla Commission on Narcotic Drugs, l'organo esecutivo per la politica sulle droghe con sede a Vienna. La Commissione, riunione annuale, ha nella sua preso in considerazione. soltanto ed accolto. la raccomandazione del 2019 dell'OMS, che chiedeva di togliere la cannabis dalla Tabella IV Convenzione del 1961, dove era elencata insieme a sostanze stupefacenti quali l'eroina e la cocaina. Si ricorda infine che l'Italia ha legalizzato l'uso di cannabinoidi per finalità mediche nel 2006. La prescrizione di cannabis ad uso medico in Italia riguarda (DM 9 novembre 2015) l'impiego nel dolore cronico e di quello associato a sclerosi multipla e a lesioni del midollo spinale; nella nausea e vomito causati da chemioterapia, radioterapia, terapie per HIV; come stimolante dell'appetito nella cachessia, anoressia, perdita dell'appetito in pazienti oncologici o affetti da AIDS e nell'anoressia nervosa; l'effetto ipotensivo nel glaucoma; la riduzione dei movimenti involontari del corpo e facciali nella sindrome di Gilles de la Tourette. Le prescrizioni si effettuano quando le terapie convenzionali o standard sono inefficaci. Conseguentemente, alcune amministrazioni regionali hanno introdotto norme di favore per la dispensazione di medicinali a base di cannabinoidi.

Nel 2016, il nostro Paese ha avviato una produzione nazionale di cannabis per uso medico presso lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (SCFM), grazie alla collaborazione tra il Ministero della Salute e il Ministero della Difesa, in modo da garantire l'accesso a tali terapie a costi adeguati e in modo sicuro.

Si ricorda inoltre che, vista l'ancora insufficiente produzione interna, l'Italia importa ancora prodotti a base di cannabis, in particolare dai Paesi Bassi e dal Regno Unito, con la procedura per l'importazione prevista dal DM 11 febbraio 1997.

In ultimo si ricorda che la legge n. 242 del 2016 ha consentito nuovamente la coltivazione della canapa (Cannabis sativa) per utilizzo agricolo e industriale, la circolare n. 5059 del Mipaaf del 22 maggio 2018, ha chiarito che il tenore di THC delle varietà coltivate non deve superare il limite totale dello 0,2 per cento.

475. A decorrere dall'anno 2021, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, il limite della spesa farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura del 7 per cento. Conseguentemente, a partire dal medesimo anno, il tetto di spesa della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della citata legge n. 232 del 2016 è rideterminato nella misura del 7,85 per cento, fermo restando il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica

I commi 475-477, modificati nel corso dell'esame alla Camera, recano disposizioni relative alla determinazione dei tetti della spesa farmaceutica e da acquisti diretti convenzionata disposizioni relative alle procedure di payback 2018 e 2019 a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti. Rispetto al testo originario, per il 2021 i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e al 7,85 per cento (nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento).

Fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14, 85, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio (comma 476).

Nel corso dell'esame alla Camera, sono state anche modificate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019.

Inoltre, si fissa al 28 febbraio 2021 (e non al 31 gennaio 2021) il pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti 2018, con certificazione AIFA entro il 10 marzo 2021 (anziché entro il 10 febbraio 2021). Inoltre, nel 2021, il comma 477 subordina la rimodulazione annuale dei tetti di spesa, al pagamento, da parte delle aziende farmaceutiche, degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti SSN 2018 per un importo non inferiore a 895 milioni di euro (nel testo originario la rimodulazione dei tetti era subordinata al pagamento integrale degli oneri del payback 2018), come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021 (anziché entro il 10 febbraio 2021 come indicato nel testo originario).

Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 con una maggiorazione del 20 per cento.

Inoltre, con modifica introdotta alla Camera, si dispone che i pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo

Nel 2022, l'aggiornamento delle percentuali (ai sensi comma 476) è subordinato all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Più in particolare, fermo restando il valore complessivo della spesa farmaceutica al 14,85 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard, il comma 475 rimodula, a decorrere dal 2021, i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale al 7 per cento (nel testo originario al 7,3 per cento) e della spesa farmaceutica per acquisti diretti al 7,85 per cento (ex ospedaliera nel testo originario al 7,3 per cento).

Nell'ambito della spesa per acquisti diretti, resta fermo allo 0,20 per cento il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali (di cui all'art. 1, comma 575, della legge n. 145 del 2018 – legge di bilancio 2019).

Si ricorda che attualmente, i valori delle componenti della spesa farmaceutica sono fissati al 7,96 per cento per la farmaceutica convenzionata e al 6,89 per cento per la spesa per acquisti diretti.

Come ricordato dalla Corte dei conti nella Memoria depositata ai fini dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2021, gli ultimi dati diffusi dall'Aifa, relativi al primo quadrimestre dell'anno, segnalano che la quota del fondo sanitario nazionale destinata alla farmaceutica convenzionata si è ridotta, nel periodo di riferimento, al 7,1 per cento, mentre quella per acquisti diretti ha registrato un ulteriore aumento, rispetto a quelli già rilevanti degli anni precedenti, collocandosi di poco inferiore al 10 per cento. La Corte pertanto sottolinea come la rimodulazione dei tetti delle componenti della spesa farmaceutica incida sulla dimensione degli sfondamenti e per questa via sul contributo richiesto alle imprese farmaceutiche (payback). Sul punto, si ricorda che il termine identifica la particolare payback procedura (introdotta dall'art. 5 del decreto legge n. 159 del 2007 per l'assistenza farmaceutica territoriale, ed estesa successivamente anche alla farmaceutica ospedaliera dall'art. 15, comma 8, del decreto legge n. 95 del 2012) per effetto della quale le aziende del comparto farmaceutico sono chiamate a ripianare per intero per quanto riguarda la spesa per la convenzionata territoriale, per metà relativamente alla spesa per acquisti diretti - l'eccedenza della spesa farmaceutica, allorché sia superato il tetto stabilito per legge. Più precisamente, nel caso in cui venga accertato dall'AIFA uno sforamento della soglia, le norme richiamate prevedono che il ripiano sia effettuato dalle imprese mediante versamenti disposti direttamente a favore delle Regioni e delle Province autonome. Tali somme sono calcolate sui prezzi dei farmaci al lordo dell'Iva.

Come rilevato dall'UPB (Ufficio parlamentare di bilancio) nella memoria depositata ai fini dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2021, sulla misura dei rimborsi e dunque del payback indicato dall'AIFA, "si è determinato un rilevante contenzioso da parte delle imprese, che non riconoscono i conti effettuati. Per il passato, l'accordo tra imprese e Regioni, recepito con la legge n. 12 del 2019, di conversione del decreto legge n. 135 del 2018, ha consentito infine di incassare i versamenti relativi agli anni 2013-17, sia pure scontati. Dal 2019, con l'entrata in vigore di un nuovo sistema, essenzialmente basato sull'uso dei dati delle fatture elettroniche e sull'attribuzione dei rimborsi alle aziende in proporzione alle quote di mercato, invece che in base all'assegnazione di budget aziendali, si dovrebbe raggiungere una maggiore condivisione tra le parti riguardo ai dati e ai risultati in termini di rimborsi da pagare".

476. Le percentuali di cui al comma 475 possono essere annualmente rideterminate, fermo restando il valore complessivo del 14,85 per cento, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della Salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.

Ai sensi del comma, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della Salute, sentita l'AIFA, d'intesa (di concerto nel testo originario) con il Ministero dell'Economia. Resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento.

477. L'attuazione di quanto previsto dal comma 475, con riferimento all'anno 2021, è subordinata al pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servi- zio sanitario nazionale dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021, per un importo non inferiore a quello indicato al secondo periodo, come certificato dall'AIFA entro il 10 marzo 2021. Qualora il pagamento sia inferiore a 895 milioni di euro, restano in vigore i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'AIFA su payback 2021 applicando una maggiorazione del 20 per cento. I pagamenti effettuati a titolo di payback 2018, compresi quelli effettuati fino al 31 dicembre 2020, si intendono corrisposti a titolo definitivo consegue e ne l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi giudice al amministrativo. L'attuazione di quanto previsto dal comma 476 per l'anno 2022 è subordinata all'integrale pagamento da parte delle aziende farmaceutiche degli oneri di ripiano relativi al superamento del tetto degli acquisti diretti della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2019 entro il 30 giugno 2021, come certificato dall'AIFA entro il 10 luglio 2021. Tali pagamenti si intendono corrisposti a titolo definitivo e

Il comma, incisivamente modificato nel corso dell'esame alla Camera, regolamenta le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. L'intervento intende instaurare un meccanismo virtuoso in grado di limitare il contenzioso già attivato dalle aziende farmaceutiche con riferimento al ripiano dello scostamento dal tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell'anno 2018.

Si ricorda che l'AIFA, con la determinazione n. 128 del 28 gennaio 2020, ha attribuito alle aziende farmaceutiche gli oneri di ripiano della spesa farmaceutica 2018 per acquisti diretti (medicinali di fascia A e H a carico del Ssn acquistati dalle strutture sanitarie ad esclusione dei vaccini e dei medicinali di fascia C e C bis, delle preparazioni magistrali ed officinali effettuate nelle farmacie ospedaliere, dei farmaci esteri e dei plasmaderivati di produzione regionale). La determina AIFA chiarisce che, nel 2018, il tetto programmato (6,89%) della spesa farmaceutica per acquisti diretti è stato sforato per 2.245,3 milioni di euro, con conseguente ripiano di 1.1074,1 milioni di euro a carico delle aziende farmaceutiche. La determina rammenta che le aziende titolari dell'Autorizzazione all'Immissione Commercio (AIC) tenute al versamento dei suddetti oneri di ripiano, avrebbero dovuto provvedere al pagamento degli importi spettanti, secondo la ripartizione effettuata da AIFA (allegato C), entro il 15 febbraio 2020.

A seguito di numerosi provvedimenti cautelari del TAR Lazio, avviati dalle aziende farmaceutiche per l'annullamento della citata Determinazione n. 128 del 2020, l'AIFA ha avviato, in autotutela, un procedimento di riesame della metodologia di cui alla medesima determinazione (qui il comunicato Aifa del

ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo. 26 giugno 2020).

478. Dopo l'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è inserito il seguente:

« Art. 10-bis. - (Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti) - 1. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, te- nuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il tratta- mento dell'affezione.

- 2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può so- spendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di ca- renze del medicinale per uso umano.
- 3. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 1 resta in ogni caso a ca- rico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.
- 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

479. Al fine di garantire alle donne con carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce un trattamento personalizzato sulla base di informazioni

Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti

Il comma, aggiunto alla Camera, è volto a modificare il decreto legislativo di attuazione del codice comunitario dei medicinali veterinari per stabilire le modalità con cui possono essere prescritti medicinali per uso umano per il trattamento di affezioni delle specie animali.

Fondo per acquisto test genomici carcinoma mammario

il genomiche, evitando ricorso trattamenti chemioterapici l'aggravamento del rischio di contagio da COVID-19 per la riduzione delle difese immunitarie, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero della Salute, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro annui. limiti del medesimo destinato. nei stanziamento, al rimborso diretto, anche parziale, delle spese sostenute per l'acquisto da parte degli ospedali, sia pubblici sia privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.

Il comma istituisce nello stato di previsione del Ministero della Salute, a decorrere dal 2021, un Fondo, con una dotazione annua di 20 milioni di euro, destinato al rimborso anche parziale delle spese per l'acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormone-responsivo in stadio precoce. Tale previsione è finalizzata a garantire alle donne che sono colpite da questo tipo di carcinoma un

Tale previsione è finalizzata a garantire alle donne che sono colpite da questo tipo di carcinoma, un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, che non comporti l'utilizzo di chemioterapie inutili o di trattamenti che incidano sulle difese immunitarie.

481. Le disposizioni dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

Disposizioni in materia di lavoratori fragili

I commi 481 e 482 concernono l'applicazione per il periodo 1º gennaio 2021-28 febbraio 2021 di due discipline temporanee che hanno trovato già applicazione per alcuni periodi del 2020 e che prevedono: per i lavoratori dipendenti, pubblici e rientranti determinate privati, in ipotesi, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che abbia in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero; la possibilità, di norma, per i medesimi soggetti, di svolgimento del lavoro in modalità agile. Per la prima fattispecie, viene posto uno stanziamento a carico del bilancio dello Stato, pari a 282,1 milioni di euro (per il 2021).

482. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presenta domanda all'ente previdenziale, e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) connessi con le tutele di cui al comma 481 sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

485. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è

Disposizioni concernenti la Croce Rossa italiana

inserito il seguente:

« Art. 8-bis. – (Disposizioni finali) 1. A decorrere dall'anno 2021, le competenze in materia di assegnazione agli interessati del finanziamento della CRI di cui al presente decreto sono trasferite al Ministero della Salute, che vi provvede decreti del Ministro. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, nello stato di previsione Ministero della Salute è istituito apposito fondo per il finanziamento annuo di tali enti, con uno stanziamento pari a euro 117.130.194, e il livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato è ridotto di 117.130.194 euro. A decorrere dal medesimo anno 2021, le competenze in materia definizione e sottoscrizione delle convenzioni fra lo Stato e l'Associazione della Croce Rossa italiana, previste dall'articolo 8, sono riservate al Ministero della Salute e al Ministero della Difesa. Il decreto di assegnazione delle risorse e la convenzione con l'Associazione della Croce Rossa italiana di cui all'articolo 8, comma 2, possono di- sporre per un periodo massimo di tre anni.

2. Al fine di consentire una corretta gestione di cassa e di favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nelle more dell'adozione del decreto di assegnazione delle risorse e della sotto- scrizione della convenzione con l'Associa- zione della Croce Rossa italiana di cui al-1'articolo 8, il Ministero della Salute è auto- rizzato a concedere anticipazioni di cassa alla Associazione della Croce Rossa italiana, all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa e alle Regioni a valere sul stabilito dal presente finanziamento decreto e nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascuno dei citati enti dall'ultimo decreto adottato. Sono in ogni caso autorizzati in sede di conguaglio recuperi e compensazioni a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti ai citati enti, anche per gli I **commi 485 e 486** (quest'ultimo **introdotto dalla Camera dei deputati**) prevedono, rispettivamente, l'introduzione dell'articolo 8-*bis* e dell'articolo 4-*bis* nel D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178.

Il comma 1 del nuovo articolo 8-bis del D.Lgs. n. 178 trasferisce, a decorrere dall'anno 2021, al Ministero della Salute le competenze in materia assegnazione (ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 178) del finanziamento concernente la Croce Rossa italiana (CRI) alle Regioni, all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ente pubblico in liquidazione coatta amministrativa) e all'Associazione della Croce Rossa italiana (associazione di diritto privato). Il Ministro della salute provvede con propri decreti. A tal fine, il comma 1 suddetto istituisce un apposito **fondo**, a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del medesimo Ministero. La dotazione del fondo è fissata in 117.130.194 euro e il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato - finanziamento nel cui ambito rientrano attualmente le risorse in esame - è ridotto nella misura corrispondente. Sono riservate al Ministero della Salute e al Ministero della Difesa le competenze relative alla definizione e sottoscrizione delle **convenzioni** mediante le quali è attribuito il finanziamento statale alla suddetta Associazione (di diritto privato). Ogni decreto di assegnazione ed ogni convenzione può disporre per un periodo massimo di tre anni.

Il comma 2 del suddetto nuovo articolo 8-bis autorizza il Ministero della Salute a concedere **anticipazioni di cassa** ai suddetti enti destinatari delle risorse in esame, nella misura massima dell'80 per cento della quota assegnata a ciascun ente (ivi compresa l'Associazione di diritto privato) dall'ultimo decreto adottato.

Il comma 3 dello stesso nuovo articolo 8-bis demanda ad uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del finanziamento, destinato alla copertura degli **oneri relativi al personale** trasferito dall'Ente strumentale ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, che deve essere trasferito alle medesime amministrazioni (ai fini dell'esaurimento della gestione liquidatoria). Il summenzionato fondo, istituito ai sensi del precedente comma 1 presso lo stato di previsione del Ministero della Salute, viene corrispondentemente ridotto da parte dei medesimi decreti ministeriali.

esercizi successivi, che dovessero rendersi eventualmente necessari.

3.A seguito della ricognizione, effettuata commissario liquidatore, delle amministrazioni di destinazione dell'entità dei trattamenti economici relativi al personale di cui all'articolo 8, comma 2, con uno o più decreti il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina il valore del finanziamento destinato alla copertura degli oneri relativi al personale funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al citato articolo 8, comma 2, trasferito ad amministrazioni diverse dagli enti del Servizio sanitario nazionale, disponendo la corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo e l'attribuzione delle relative risorse alle amministrazioni di destinazione personale medesimo.

4.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Il comma 4 dello stesso articolo 8-bis autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti. Il nuovo articolo 4-bis del medesimo D.Lgs. n. 178 - articolo introdotto, come detto, dal comma 486 - reca una disciplina inerente sia al trasferimento dall'Ente strumentale all'Associazione della Croce Rossa italiana della proprietà di beni immobili e di unità immobiliari sia all'attribuzione di alcuni lasciti testamentari.

486. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è inserito il seguente:

« Art. 4-bis. – (Beni utilizzati per attività istituzionali). – 1. I beni immobili e le unità immobiliari di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali, territoriali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che, ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 4, avrebbero dovuto essere tra- sferiti all'Associazione, transitano alla stessa per lo svolgimento dei suoi compiti statutari. 2.Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente nazionale dell'Associazione fa istanza trasferimento all'Ente strumentale alla CRI e il commissario liquidatore, previo parere del comitato di sorveglianza e autorizzazione dell'autorità di previa

Il nuovo articolo 4-bis del D.Lgs. n. 178 del 2012 articolo che viene ora introdotto, come detto, dal comma 486 - prevede, al comma 1, il trasferimento dall'Ente strumentale all'Associazione della Croce Rossa italiana della proprietà dei beni immobili e delle unità immobiliari che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, siano utilizzati quali sedi istituzionali od operative dei comitati regionali (ovvero delle province autonome) o locali della medesima Associazione e che avrebbero dovuto essere trasferiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 178 del 2012. I beni in oggetto vengono trasferiti ai fini dello svolgimento dei compiti statutari dell'Associazione. I provvedimenti di trasferimento costituiscono titolo per la trascrizione, con gli effetti di cui all'articolo 2644 del codice civile46 (comma 3 del nuovo articolo 4-bis). Nella fase transitoria, i beni in oggetto sono concessi in uso gratuito alla suddetta Associazione e le relative spese di gestione e di manutenzione ordinaria sono a carico della medesima (comma 4 del nuovo articolo 4-bis).

vigilanza, adotta gli atti conseguenti per attuare il trasferimento.

- 3.I provvedimenti di trasferimento adottati dal commissario liquidatore hanno effetto traslativo della proprietà, producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. Il suddetto trasferimento è esente dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni altra imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione.
- **4.**Tutti i beni immobili di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, utilizzati dall'Associazione per scopi istituzionali, a far data dal 1° gennaio 2018, in via transitoria, sono concessi in uso gratuito alla stessa. Le spese di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'usuario.
- **5.**I lasciti disposti con atti testamentari entro il 31 dicembre 2017, per i quali l'apertura della successione sia intervenuta successivamente al 1° gennaio 2018, spettano all'Associazione ».

487. Al fine di garantire il trasferimento agli enti previdenziali competenti delle risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale destinatario delle procedure di mobilità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono trasferiti agli enti indicati nella tabella di cui all'allegato G, annesso alla presente legge, gli importi ivi indicati, a valere sul finanziamento di cui al citato decreto legislative n. 178 del 2012, per gli anni ivi indicati. Conseguentemente, il commissario liquidatore di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 178 del 2012 è autorizzato a cancellare le corrispondenti poste dallo stato passivo.

Personale transitato in amministrazioni pubbliche dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana

Il comma in esame, insieme con la tabella di cui all'allegato G, trasferisce ad alcuni enti pubblici le risorse finanziarie corrispondenti ad alcune quote di trattamento di fine rapporto o di fine servizio di personale che è transitato alle dipendenze dei medesimi, mediante meccanismo di mobilità, dall'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana.

488. Al fine di incrementare la capacità operativa territoriale della Sanità militare e la sua interoperabilità con i sistemi del Servizio sanitario nazionale, nonché per

Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare

I commi 488-490, introdotti durante l'esame

fare fronte alle maggiori esigenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della Difesa è istituito un fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare, con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

parlamentare, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un Fondo con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare (commi 488 e 489). Inoltre, la norma autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 490).

489. Le modalità di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 488 sono definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

490. Al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

491. A1 fine di salvaguardare l'appropriatezza delle cure, il diritto alla prossimità dei servizi, il diritto di libera scelta del cittadino, esercitabile nell'ambito del quadro normativo vigente, nonché equilibri economicogli finanziari, nel rispetto del principio di unitarietà del Servizio sanitario nazionale e tenuto conto del Piano nazionale per le li- ste d'attesa, nonché in coerenza con quanto convenuto in sede di intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 18 dicembre 2019 sul nuovo Patto per la salute 2019-2021, con particolare riguardo alla scheda n. 4, anche in relazione a quanto previsto nella scheda n. 11. dall'anno 2021 i valori relativi alla matrice dei flussi finanziari relativi alla compensazione tra le singole Regioni e Province autonome delle prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza (LEA), rese a cittadini in ambiti regionali diversi da

Norme in materia di mobilità sanitaria interregionale

Il comma prevede che, dall'anno 2021, la regolazione dei flussi finanziari tra le singole Regioni e Province autonome, derivanti dalle prestazioni sanitarie rese a carico del Servizio sanitario regionale in favore di cittadini residenti in un'altra Regione, sia operata sulla base dei dati relativi all'erogazione delle prestazioni nell'anno precedente rispetto a quello oggetto di riparto delle risorse del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Si specifica che tale regolazione avviene su proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e le Province autonome, in sede di riparto delle suddette risorse relative al fabbisogno sanitario nazionale standard48. La relazione tecnica allegata al disegno di legge di bilancio osserva che, di norma, la regolazione dei flussi finanziari relativi alla mobilità sanitaria interregionale è avvenuta finora il secondo anno successivo rispetto a quello di erogazione delle prestazioni e che il nuovo criterio temporale potrebbe consentire agli enti territoriali una programmazione

quelli di residenza, sono definiti, sulla base dei dati di produzione disponibili con riferimento all'anno precedente oggetto di riparto e tenuto conto dei controlli di appropriatezza come comunicati dalle singole Regioni Province autonome, su proposta del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome in sede di riparto del fabbisogno sanitario standard.

tempestiva e più efficiente. Il comma specifica altresì che la regolazione in esame deve essere operata anche tenendo conto dei controlli in materia di appropriatezza del ricorso alla mobilità, comunicati dalle singole Regioni e Province autonome. Il comma opera anche un richiamo alle schede 4 e 11 allegate all'intesa relativa al patto per la salute per gli anni 2019-2021, schede concernenti, rispettivamente, la mobilità in oggetto e la ricerca sanitaria.

492. La sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 28 208. dicembre 2015, n. costituisce adempimento ai fini dell'accesso finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato, a decorrere dall'anno 2013, dall'articolo 15, comma 24, del decretolegge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la cui verifica è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

Il comma prevede che la stipulazione degli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale - prevista in via obbligatoria dall'articolo 1, comma 576, della L. 28 dicembre 2015, n. 20850 - costituisca uno degli adempimenti ai quali la normativa vigente subordina il riconoscimento di una quota del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard. Si demanda la verifica dell'adempimento in oggetto al suddetto Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

493. Il Comitato di cui al comma 492 adotta linee guida e *set* di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema tessera sanitaria, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori accreditati con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso agli erogatori pubblici e privati accreditati, orientando al mantenimento di elevati *standard* nell'attività resa dagli

Il successivo comma prevede che il medesimo Comitato paritetico adotti linee guida e set di indicatori oggettivi e misurabili, anche attraverso i dati del Sistema Tessera Sanitaria51, al fine di armonizzare i sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati (pubblici e privati), con l'obiettivo di migliorare l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi e l'ordinata programmazione del ricorso ai medesimi erogatori accreditati, nonché di mantenere elevati standard nell'attività resa dagli stessi.

erogatori pubblici e privati accreditati, anche riconosciuti, quali istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

494. Il Comitato di cui al comma 492 elabora, altresì, un programma nazionale di va- lutazione e di miglioramento dei processi di mobilità sanitaria al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di fornire adeguate alternative per la tutela di un più equo e trasparente accesso alle cure, nei casi di mobilità non fisiologica. Il medesimo Comitato elabora specifici programmi destinati alle confine nonché interregionali per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità al fine di evitare criticità di accesso e rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

Il comma prevede che il suddetto Comitato elabori: un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità sanitaria, al fine di salvaguardare i normali livelli di mobilità e di superare, nell'ottica di un più equo e trasparente accesso alle cure, fenomeni di mobilità non fisiologici; specifici programmi inerenti alle aree di confine nonché ai flussi interregionali, per migliorare e sviluppare i servizi di prossimità, al fine di evitare criticità di accesso nonché rilevanti costi sociali e finanziari a carico dei cittadini.

495. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2021 fino a un massimo del 90 cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Ser- vizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso del- l'anno 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di contributo tantum una legato all'emergenza in corso ed erogato dalle Regioni e Province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque dalla sostenuti struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e

Acconti per prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati

Il comma 495, reca, per il 2021, analoga misura a quella prevista per il 2020 dall'art. 19-ter del Decreto Ristori (decreto-legge 137 del 2020, convertito con legge 24 dicembre 2020, n. 176), con la finalità di sostenere le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali e residenziali per effetto del COVID-19. La misura si applica anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

Più in particolare, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2021 (che abbiano sospeso le ordinarie attività di ricovero e ambulatoriali), acconti fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato alle medesime strutture private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti (di cui all'articolo 8-quinquies del D. Lgs. n. 502 del 1992), stipulati per il 2021, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso del 2021 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza, del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso

contratti stipulati per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nel-l'ambito del *budget* assegnato per l'anno 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del *budget* previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

ed erogato dalle Regioni e Province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che. sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati i per l'anno 2021. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per il 2021, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2021, come rendicontato dalla medesima interessata.

496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491 a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, può essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in favore di cittadini residenti in Regioni diverse da quelle di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della domanda storica come desumibile dai dati produzione all'ultima di di cui compensazione tra le Regioni nonché di un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. corrispondentemente incrementato livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.

Il comma - inserito dalla Camera - incrementa di 20 milioni di euro annui, a decorrere dal 2021, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato, ai fini della copertura dei flussi finanziari relativi alle prestazioni sanitarie rese, in regime di mobilità sanitaria interregionale, dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. Il comma opera un richiamo alla disciplina di rango secondario sulla documentazione concernente il riconoscimento della qualifica di Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico52 e fa esplicito riferimento al livello di particolare eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica dei medesimi Istituti.

497. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: « *1-sexies*. In attuazione dell'articolo 53 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, e ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol, di cui al decreto del

Disposizioni in materia di conoscenze linguistiche per il riconoscimento di qualifiche professionali in ambito sanitario

Il comma opera alcune novelle nell'articolo 7 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, e successive modificazioni, al fine di introdurvi disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso

Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per quanto concerne il territorio della provincia autonoma di Bolzano, la conoscenza della lingua italiana o tedesca costituisce requisito sufficiente di conoscenza linguistica necessaria per l'esercizio delle professioni sanitarie. I controlli linguistici previsti dalla legge sono svolti in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal presente comma.

1-septies. In attuazione di quanto disposto comma 1-sexies, presidente il dell'ordine dei medici della provincia autonoma di Bolzano è autorizzato a istituire, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, una sezione speciale dell'albo dei medici alla quale possono essere iscritti, a domanda, fermi i restanti requisiti, i professionisti che sono a conoscenza della sola lingua tedesca. L'iscrizione alla sezione speciale autorizza all'esercizio della professione medica esclusivamente nel territorio della provincia auto- noma di Bolzano.

1-octies. Nei servizi sanitari di pubblico interesse l'attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l'uso delle due lingue, italiana e tedesca, in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 ».

498. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno allo studio, alla ricerca e alla valutazione dell'incidenza dell'endometriosi nel territorio nazionale. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50 per cento dello stanziamento di cui al presente comma.

delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse.

Sostegno dello studio e ricerca endometriosi

Il comma è diretto ad autorizzare la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui al comma 1141 del presente disegno di legge, per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell'utero (endometriosi) nel territorio nazionale.

A tal fine dispone che il Ministero della Salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisca i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse sopra indicate. Si prevede in particolare che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50% dello stanziamento in commento.

Si ricorda che la legge di bilancio per il 2020 (comma

469, articolo 1, della L. n. 160 del 2019) ha previsto uno stanziamento di 2 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021 per lo studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza di questa specifica patologia. Anche in tale caso è stato previsto che non meno del 50% delle medesime risorse vengano destinate alla ricerca. Si segnala che il decreto di aggiornamento dei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017) ha inserito l'endometriosi nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati ("moderato o III grado" e "grave o IV grado") riconoscendo l'esenzione di esami e prestazioni specialistiche di controllo, anche strumentali.

499. Per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Training e simulazione per finalità legge n. 10/2020 in materia di donazione del corpo post mortem

Il comma, aggiunto in prima lettura, prevede, per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n. 10 in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio, ricerca scientifica e formazione, un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1141 del presente disegno di legge.

500. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento e le modalità di svolgimento della formazione e della simulazione sui cadaveri.

Ai sensi del comma 500, il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, deve individuare i centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri.

501. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 499 anche al fine di individuare le specifiche attività oggetto di finanziamento.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è chiamato a stabilire con proprio decreto i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse autorizzate dai presenti commi, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare.

502. All'articolo 42-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« 5-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si

Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della Città di Siracusa

Il comma 502, inserito alla Camera, dispone misure straordinarie per la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa,

avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composta da un contingente massimo di cinque unità di personale, di cui un'unità di livello dirigenziale non generale e quattro unità di personale non dirigenziale, scelto tra il per- sonale delle amministrazioni pubbliche all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Nell'ambito del menzionato contingente di personale non dirigenziale possono essere nominati fino a due esperti o consulenti. scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di comprovata esperienza, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il cui compenso è de- finito con provvedimento del Commissario straordinario comunque non è superiore ad euro 48.000 annui. La struttura commissariale cessa alla scadenza, comprensiva dell'eventuale proroga, dell'incarico del Commissario straordinario. Il personale pubblico della struttura commissariale è collocato, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e man- tiene il trattamento economico fondamentale e accessorio dell'amministrazione di appartenenza. Il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale di cui al presente comma è corrisposto direttamente dal previa Commissario straordinario. presentazione di documentazione, e deve essere rendicontato. Le spese di missione sostenute dal Commissario straordinario per lo svolgimento del suo incarico sono previsti rimborsate nei limiti dalla normativa vigente. sono corrisposte previa presentazione di documentazione e devono essere rendicontate. Agli oneri mediante l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 42-bis del D.L. n. 23/2020 (cd. Decreto Liquidità) disciplinante tali misure.

derivanti dal presente comma provvede il Commissario straordinario nel limite delle risorse disponibili che confluiscono nella contabilità speciale secondo quanto previsto dal comma 4 ».

555. Con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca le risorse di cui al comma 556 sono ripartite tra le università che, sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST, attivano corsi di *master* di secondo livello in medicina clinica termale.

556. Per l'attuazione del comma 555 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

821. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vacci-nazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello previsione del stato di Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo di cui al periodo precedente è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 28 febbraio 2021, in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corri- sposti.

Master in medicina clinica termale

I commi 555 e 556, introdotti in prima lettura, autorizzano la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire - con decreto del Ministro dell'università e della ricerca - tra le università che attivano master di secondo livello in medicina clinica termale.

Indennizzi a favore delle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni

Il comma dispone l'istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un nuovo fondo con una dotazione prevista di 50 milioni per il 2021 allo scopo di prevedere il concorso dello Stato agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni.

Tali indennizzi – si ricorda – sono previsti dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e la corrispondente funzione di concessione i soggetti beneficiari, come da essa individuati, è stata trasferita alle Regioni in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, facendo rientrare perciò tale funzione nella piena competenza regionale. Detto decreto, attuando la delega prevista dal Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 in relazione al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, ai sensi dell'art. 123, comma 1, del medesimo decreto, ha peraltro disposto, con riferimento al contenzioso relativo alla concessione degli indennizzi in esame, la conservazione in capo allo Stato delle funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi a favore di soggetti danneggiati da tali complicanze di tipo irreversibile.

La norma in esame prevede inoltre che il riparto del contributo in questione dovrà avvenire in proporzione al fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti, con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il termine di scadenza del 28 febbraio 2021.

In proposito si segnala che in base all'Accordo raggiunto in Conferenza Stato-Regioni in materia di interventi strategici a favore delle Regioni e delle Province autonome (v. Repertorio atti n. 187/CSR del 5 novembre 2020) lo Stato si è impegnato a concorrere per 50 milioni di euro per l'anno 2021 all'onere sostenuto dalle Regioni per l'esercizio della sopra illustrata funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti beneficiari certificati come danneggiati dai trattamenti sanitari in questione. Sugli stanziamenti relativi al ripiano delle somme da parte dello Stato dovute per la rivalutazione delle indennità integrative di alcuni indennizzi per vaccinazioni obbligatorie e altri trattamenti sanitari si veda la scheda di lettura dei commi 440-441 di cui al presente Dossier.

833. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di dalla emergenza sanitaria derivante diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti obbligazioni per prestazioni professionali, nonché a obblighi fiscali, contributivi assicurativi, e possono chiedere, con delibera- zione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti paga- menti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

Anticipazioni di liquidità agli enti territoriali Il comma 833 prevede che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i cui enti del Servizio sanitario nazionale, a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, non riescono a fare fronte ai pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e obbligazioni per prestazioni professionali, nonché obblighi fiscali, contributivi assicurativi, possono chiedere, con deliberazione della giunta, a decorrere dal 1° febbraio 2021 fino al 31 marzo 2021, alla Cassa depositi e prestiti (CDP) Spa l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalità stabilite nell'addendum alla Convenzione di cui al comma 834, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.

834. Per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'Economia e delle Finanze sti- pula con la Cassa depositi e prestiti

Il comma stabilisce che, per l'attuazione del comma 833, il Ministero dell'Economia e delle Finanze MEF) stipula con la CDP Spa, entro il 31 gennaio

Spa, en- tro il 31 gennaio 2021, un apposito *addendum* alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2021, un apposito addendum alla Convenzione sottoscritta il 28 maggio 2020 ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.

835. Le anticipazioni di liquidità di cui al 833 comportano comma non disponibilità di risorse aggiuntive per le Regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusiva- mente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'idonea copertura per costi già iscritti bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento sensi dell'arti- colo 3, comma 17, della legge dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento del contratto anticipazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.

Il comma precisa che le anticipazioni di liquidità di cui al comma 833 non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per le Regioni né per i relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti di spese per le quali nel bilancio regionale è già prevista un'idonea copertura per costi già iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, e sono concesse in deroga alle disposizioni dell'articolo 62 (mutui e altre forme di indebitamento) del decreto legislativo n. 118 del 2011. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis dell'allegato 4/2 annesso al citato decreto legislativo n. 118 del 2011. La quota del risultato di amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti sanitari in disavanzo di amministrazione.

836. La richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della Regione o della Provincia autonoma, è corre- data dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto Il comma precisa gli aspetti procedurali. In particolare, la richiesta di anticipazione di liquidità presentata ai sensi del comma 833, sottoscritta dal rappresentante legale della Regione o della Provincia autonoma, è corredata dei seguenti documenti:

a) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti sanitari commerciali dell'ente da pagare con l'anticipazione, individuati ai sensi del comma 833, redatto utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del

utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 64 del 2013;

b) una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario di ciascun ente sanitario, contenente l'elenco dei debiti non commerciali, dovuti per obblighi fiscali, contributivi e assicurativi dell'ente sanitario, da pagare con l'anticipazione.

837. L'anticipazione è concessa entro il 15 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle Regioni. Eventuali risorse non richieste possono es- sere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempi- menti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel ordinario supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle Regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate

di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economicofinanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.

Il comma, l'anticipazione è concessa entro il 5 maggio 2021, in misura proporzionale alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il rimborso della spesa per interessi predisposte dalle Regioni. Eventuali risorse non richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali non soddisfatte. All'erogazione si provvede previa verifica positiva, da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali in materia sanitaria, di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, dell'idoneità e della congruità delle misure legislative regionali di copertura del rimborso degli interessi dell'anticipazione di liquidità. Tali misure legislative sono approvate dalle Regioni entro il 30 aprile 2021 e sono preliminarmente sottoposte, corredate di una puntuale relazione tecnica che ne dimostri la sostenibilità economico-finanziaria, al citato Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti entro il 5 aprile 2021.

838. L'anticipazione è restituita, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a trenta anni o anticipatamente in

Il comma indica le modalità di restituzione dell'anticipazione, che deve avvenire, con un piano di ammortamento a rate costanti, comprensive della quota capitale e della quota interessi, di durata massima pari a 30 anni o anticipatamente in

conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni tipo previste dal contratto di all'articolo 115, comma 2, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di rilevato emissione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni previste dal contratto tipo di cui all'articolo 115, comma 2, del decretolegge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e fino alla data di decorrenza dell'ammortamento sono corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, gli interessi preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle citate anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a cinque anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro alla data di entrata in vigore della presente legge e pubblicato nel sito internet istituzionale del medesimo Ministero.

839. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano procedono, entro dall'acquisizione dieci giorni delle anticipazioni, trasferimento al dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la Regione o la Provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il comma 839 disciplina le anticipazioni relative alle Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le quali procedono, entro dieci giorni dall'acquisizione delle anticipazioni, al trasferimento dell'anticipazione di liquidità agli enti sanitari, che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 833 entro i sessanta giorni successivi all'erogazione dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso la Regione o la Provincia autonoma, questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il mancato pagamento dei debiti entro i termini di cui al primo e al secondo periodo è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

840. La Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera *a*), l'avvenuto pagamento dei debiti

Il comma stabilisce che la Cassa depositi e prestiti Spa verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 836, lettera a), l'avvenuto pagamento dei debiti commerciali di cui alla medesima lettera a) commerciali di cui alla medesima lettera *a*) e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della Regione o della Provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera *b*).

e, entro cinque giorni dalla scadenza del termine previsto per i pagamenti, il rappresentante legale della Regione o della Provincia autonoma e il responsabile finanziario forniscono al Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui al comma 837 un'apposita dichiarazione, sottoscritta dagli enti sanitari che hanno beneficiato delle anticipazioni, attestante il pagamento entro il medesimo termine dei debiti di cui al comma 836, lettera b).

841. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Il comma prevede che, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, compresa la restituzione delle risorse in caso di mancato pagamento ai sensi del comma 839, anche sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, il MEF provvede al relativo recupero a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

842. La Regione Calabria, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali. fiscali. contributivi assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto di- sposto dai commi 833 e 836, è riservata alla Regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.

Il comma riguarda la Regione Calabria, la quale, in quanto sottoposta a commissariamento ad acta, può accedere alle anticipazioni di cui al comma 833. A tale fine il Commissario ad acta provvede, sotto la sua diretta responsabilità, alla ricognizione dei debiti commerciali, fiscali, contributivi e assicurativi accumulati al 31 dicembre 2019 e presenta istanza di accesso all'anticipazione di liquidità entro il 31 luglio 2021. I termini del 5 e del 30 aprile 2021 di cui al comma 837 sono prorogati rispettivamente al 1° e al 25 settembre 2021 e l'anticipazione è concessa entro i quindici giorni successivi all'approvazione della legge regionale di copertura di cui al medesimo comma 837. Ai fini di quanto disposto dai commi 833 e 836, è riservata alla Regione Calabria una quota delle risorse disponibili nella misura massima comunicata dal Commissario ad acta entro il 31 marzo 2021.

1034. Al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni relative agli invalidi civili di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle attività medico- legali in materia previdenziale e assistenziale affidate, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) autorizzato, per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esami, 189 unità di personale nella qualifica di livello medico di primo l'assolvimento delle funzioni medicodi propria competenza, legali con corrispondente incremento della vigente dotazione organica.

Medici INPS

Il comma prevede che la misura, assunta a fini di contenimento contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà assicurare il presidio delle funzioni relative all'invalidità civile (di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e delle attività medico-legali in materia previdenziale e assistenziale.

relazione illustrativa motiva l'intervento normativo in relazione all'aumento delle competenze dell'INPS, risultato di una graduale e progressiva assegnazione di funzioni, mediche ed amministrative, attribuite direttamente all'Istituto nel corso degli anni, cui si è aggiunta la riduzione dei professionisti appartenenti all'area medico legale dell'Istituto, dovuta al progressivo e costante aumento dei pensionamenti, che non è stato possibile compensare con nuove assunzioni a causa del blocco del turnover.

La modifica approvata in sede referente alla Camera, prevede che tali assunzioni avvengano non "nei limiti della vigente dotazione organica" ma "con corrispondente incremento della vigente dotazione organica".

1035. Ai fini dell'attuazione del comma 1034 è autorizzata spesa di euro 6.615.000 per l'anno 2021 e di euro 26.460.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

1036. L'INPS comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. entro trenta giorni dall'assunzione, i dati concernenti le unità di personale effettivamente assunte ai sensi del comma 1034 e gli oneri da sostenere a regime.

POLITICHE SOCIALI

23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, il Fondo di cui all'arti- colo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

Misure di conciliazione vita-lavoro

I commi 23 e 24 dispongono un incremento del Fondo per le politiche della famiglia (di cui all'art. 19, c. 1, del D.L. 223/2006) nella misura di: 50 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto. La definizione delle modalità attuative per l'attribuzione delle predette risorse è demandata ad un decreto del Ministro con delega alle Politiche familiari, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata.

24. Con decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.

25. All'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: « nascita del figlio » sono aggiunte le seguenti: « , anche in caso di morte perinatale».

Il comma estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale;

Sul tema, si segnala che i commi 363 e 364 del disegno di legge in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda) prorogano per il 2021 il congedo obbligatorio di paternità, elevando da sette a dieci giorni la durata, e dispongono che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima).

26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *i*) è inserita la seguente:

« *i-bis*) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è

Il comma incrementa di 500 mila euro per il 2021 finanziamento delle attività associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, contestualmente inserendo tra le finalità del predetto Fondo anche il finanziamento di interventi per il sostegno ai incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio ».

genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.

27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivocomportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il comma autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva.

28. Per le finalità di cui all'articolo 105- bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Il comma incrementa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (di cui all'art. 19, c. 3, del D.L. 223/2006), al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di Autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà (ex art. 105-bis del D.L. 34/2020).

Per il 2020, per le medesime finalità suesposte, il predetto Fondo è stato incrementato di 3 mln di euro dall'art. 105-bis del D.L. 34/2020, che al contempo ha demandato ad apposito DPCM la ripartizione di tali risorse.

156. Al fine di garantire le attività di inclusione sociale delle persone con differenti disabilità in base agli obiettivi e ai princìpi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il contributo di cui al comma 337 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021.

Misure per l'inclusione sociale delle persone con disabilità

Il comma 156, inserito nel corso dell'esame alla Camera, prevede che per garantire le attività volte all'inclusione sociale delle persone con differenti disabilità, in base agli obiettivi ed ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, viene integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021, il contributo in favore della Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus.

276. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il

Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della predetta dotazione, di interventi finalizzati al sostegno e al riconosci- mento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro.

I commi 276-277, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, istituiscono presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della dotazione del Fondo – pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 - di finalizzati interventi al sostegno riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro (comma 276). Si demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di attuazione della norma.

277. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 276.

322. Al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell'arti- colo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia

Il comma istituisce, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), al fine di garantire il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in casefamiglia protette ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, ed in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.

323. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del fondo di cui al comma 322 del presente articolo sono ripartite tra le Regioni, secondo criteri e modalità fissati dallo stesso decreto anche al fine di rispettare il limite di spesa massima di cui al medesimo

Si prevede che entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della giustizia, con decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e sentita la Conferenza Unificata, provvede al riparto delle risorse tra le Regioni. La definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione è demandata allo stesso decreto ministeriale.

comma 322.

334. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, come definito dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

335. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, quota del Fondo Povertà di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Lo stanziamento di cui al primo periodo è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere completare il percorso di crescita verso l'a Autonomia garantendo continuità la dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del

Fondo caregiver familiare

Il comma dispone l'istituzione di un Fondo cd. *caregive*r destinato alla copertura finanziaria degli interventi legislativi per il riconoscimento dell'attività non professionale del prestatore di cure familiare, come definita dall'articolo 1, comma 255, della legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205/2017) (v. box), con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno del triennio di programmazione di bilancio 2021-2023. La dotazione è stata incrementata di 5 milioni nel corso dell'esame alla Camera.

La relazione illustrativa indica che l'istituendo Fondo sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Fondo Care leavers

Il comma in esame rinnova una misura introdotta dalla legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della legge 205/2017).

Più in particolare, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, la quota del Fondo per la lotta alla povertà all'esclusione sociale (Fondo Povertà), integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tale stanziamento è riservato, in via sperimentale, a interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'Autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 209 del provvedimento in esame (Fondo esigenze indifferibili).

Fondo per la promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica e raccolta sottoscrizioni referendum con modalità digitale

I commi 341 e 342 hanno l'obiettivo di "contribuire a rimuovere gli ostacoli che

Consiglio dei ministri, desti- nato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica".

La dotazione del fondo è di 100.000 euro all'anno a decorrere del 2021 (comma 342); conseguentemente il fondo di cui al comma 1141 è ridotto di 100 mila euro annui dal 2021. Il termine per l'entrata in funzione della piattaforma, a cui provvede la Presidenza del Consiglio, è fissata al massimo al 31 dicembre 2021 (comma 343).

342. La dotazione del fondo di cui al comma 341 è determinata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021.

344. A decorrere dal 1° gennaio 2022 le firme e i dati di cui al secondo comma dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352, possono essere raccolti, tramite la piattaforma di cui al comma 341, in forma digitale ovvero tramite strumentazione elettronica con le modalità previste dall'articolo 20, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le firme digitali non sono soggette cui al terzo comma all'autenticazione di dell'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Il comma 344 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2022, per le richieste di referendum la raccolta, tramite la piattaforma, delle sottoscrizioni e dei dati (di cui al secondo comma dell'art. 8 della L. 352/1970, ossia nome, cognome luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune di iscrizione nelle liste elettorali) possa avvenire in forma digitale ovvero con le modalità previste dal codice per l'amministrazione digitale (CAD).

362. L'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, secondo la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi- gente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al monitoraggio

Assegno di natalità- Bonus bebè

La disposizione in commento riconosce l'assegno per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 con le modalità previste dal comma 340 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019), pertanto è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

Per le nascite, adozioni ed affidamenti preadottivi la prestazione è stata rimodulata dalla legge di bilancio 2020 con nuove soglie di ISEE e spetta, in applicazione del principio dell'accesso universale, nei limiti di un importo minimo, anche per ISEE superiori alla soglia di

dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e ne riferisce, con relazioni mensili, al Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori del- l'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

40.000 euro o anche in assenza dell'indicatore ISEE. Più precisamente, l'importo dell'assegno annuo è così modulato:

- a) 1.920 euro (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro (120 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro (80 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE minorenni superiore a 40.000 euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

La norma in commento valuta l'onere per il riconoscimento del bonus bebè in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a valere sul "Fondo assegno universale e servizi alla famiglia"di cui all'art. 1, comma 339 della legge n. 160 del 2019.

- **363**. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono appor- tate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo, le parole: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anche per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 »;
- b) al secondo periodo, le parole: « e a sette giorni per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , a sette giorni per l'anno 2020 e a dieci giorni per l'anno 2021 »;
- c) al terzo periodo, le parole: « Per gli anni 2018, 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ».

Congedo di paternità

Più nel dettaglio, la disposizione in esame - modificando l'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità per il 2017) - proroga per il 2021 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente (di cui all'articolo 4, comma 24, lett. a), della L. n. 92/2012, come prorogato da successivi provvedimenti – vedi infra), elevando da sette a dieci giorni la durata (comma 363, lett. a) e b))127.

Inoltre, si dispone che anche per il 2021 il padre possa astenersi per un ulteriore giorno (in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima) (comma 363, lett. c)).

Sul tema, si segnala che il comma 27 del disegno di legge in esame (alla cui scheda di lettura si rimanda) estende anche ai casi di morte perinatale la fruizione del congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo.

Alla copertura del relativo onere - valutato in 151,6 milioni di euro per il 2021 - si provvede, quanto a 106,1 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al **Fondo assegno universale e servizi alla famiglia**, di cui all'art.1, c. 339, della L. 160/2019, come rifinanziata dal comma 7 del presente disegno di legge (**comma 364**).

364. All'onere derivante dal comma 363, valutato in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come rifinanziata dalla presente legge.

365. Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari mono- parentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa.

Sostegno alle madri con figli disabili

I commi 365 e 366, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, autorizzano la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – che costituisce al contempo limite massimo di spesa – per il riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito, che fanno parte di nuclei familiari monoparentali, con figli disabili a carico.

Per il riconoscimento del suddetto contributo, la disabilità deve essere riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento (comma 365).

La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché delle modalità di presentazione delle relative domande e di erogazione, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 366).

366. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso anche al fine del rispetto del li- mite di spesa di cui al comma 365.

367. Per continuare ad assicurare il supporto allo svolgimento dei tecnico necessario istituzionali dell'Osservatorio compiti nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2023.

368. Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, in numero non superiore a dieci, per un importo omnicomprensivo per ciascun anno di 700.000 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

371. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3

Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità

Il comma stabilisce che allo scopo di continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18128 e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito dal DPCM, del 21 ottobre 2019, viene prorogata fino al 31 dicembre 2023 la Segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al DPCM 25 ottobre 2018.

Reddito di cittadinanza

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del dl 4/2019, recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del reddito di cittadinanza (si veda, al riguardo, la successiva scheda di lettura), di un importo pari a 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

375. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

Rifinanziamento del Fondo indigenti

Tale finanziamento - come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge iniziale - è disposto al fine di consentire il consolidamento delle misure di tutela adottate a favore delle persone più bisognose, mediante la distribuzione di derrate alimentari, e, al tempo stesso, per scongiurare il pericolo di spreco alimentare.

507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

Programma nazionale di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa

I commi da 507 a 509, introdotti in prima lettura, demandano al Ministero dell'università e della di concerto con il Ministero dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto della povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del Terzo settore con esperienza specifica. Per tale scopo si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021.

508. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono es sere coinvolte le università, anche attraverso la partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo. del organizzazioni Terzo settore con contrasto esperienza nel della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura.

509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021.

635. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021.

Potenziamento della rete di assistenza alle vittime di reato

Il comma incrementa di un milione di euro per l'anno 2021(portando in tal modo il finanziamento totale a 3 milioni di euro per il 2021) lo stanziamento previsto dal comma 426 dell'articolo 1 della legge di bilancio dello scorso anno (legge n. 160 del 2019).

791. Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asilo nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata di 215.923.000 euro per l'anno 2021, di 254.923.000 euro per l'anno 2022, di 299.923.000 euro per l'anno 2023, di 345.923.000 2024, l'anno di euro per 390.923.000 l'anno 2025, per di euro l'anno 442.923.000 euro per 2026, di 501.923.000 l'anno 2027, euro per di 559.923.000 l'anno 2028. di euro per 618.923.000 euro per l'anno 2029 e 650.923.000 euro annui a decorrere dal- l'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, per il potenzia- mento degli asili nido.

Incremento del fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei servizi in campo sociale e il potenziamento degli asili nido

Il comma reca un incremento della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale di complessivi 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 354,9 milioni per l'anno 2022, 499,9 milioni per l'anno 2023, 545,9 milioni per l'anno 2024, 640,9 milioni per l'anno 2025, 742,9 milioni per l'anno 2026, 501,9 milioni per l'anno 2027, 559,9 milioni per l'anno 2028, 618,9 milioni per l'anno 2029 e di 650,9 milioni a decorrere dall'anno 2030, rispetto alla dotazione di 6.213,7 milioni prevista a legislazione vigente.

L'incremento di risorse è destinato:

□ allo sviluppo dei servizi sociali, svolti in forma singola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario, nella misura di 215,9 milioni di euro per l'anno 2021, 254,9 milioni per l'anno 2022, 299,9 milioni per l'anno 2023, 345,9 milioni per l'anno 2024, 390,9 milioni per l'anno 2025, 442,9 milioni per il 2026, 501,9 milioni per il 2027, 559,9 milioni per il 2028, 618,9 milioni per il 2029 e 650,9 milioni a decorrere dal 2030;

□ il potenziamento degli asili nido dei Comuni, nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

792. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera *d*-quater) sono aggiunte le seguenti:

« *d-quinquies*) destinato, quanto a 215.923.000 euro per l'anno2021, a 254.923.000 euro per l'anno 2022, a 299.

Il comma integra la disciplina del riparto del Fondo di solidarietà comunale, contenuta al comma 449 della legge n. 232/2016, al fine di ricomprendervi i criteri e le modalità di riparto delle quote incrementali del Fondo stanziate dal

923.000 euro per l'anno 2023, a:

345.923.000 euro ner l'anno 2024. 390.923.000 euro 2025, l'anno per 442.923.000 euro l'anno 2026, per a 501.923.000 euro l'anno 2027, per a 559.923.000 euro per l'anno 2028,

618.923.000 euro per l'anno 2029 e a 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quale quota di risorse finalizzata al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in forma sin- gola o associata dai Comuni delle Regioni a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi approvato sociali" dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da de- stinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede di Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno presentazione della proposta dalla Conferenza Stato- Città ed Autonomie locali, il decreto di cui al periodo precedente può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al terzo periodo, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al medesimo terzo periodo, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31

precedente comma 791, destinate ai servizi sociali e al potenziamento degli asili nido.

In particolare – mediante l'inserimento delle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-septies) nel comma 449 - si prevede che:

- i contributi per lo sviluppo dei servizi sociali svolti dai Comuni delle RSO, negli importi sopra indicati, sono ripartiti in proporzione del rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" ed approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio, per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabilite entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, senza oneri per la finanza pubblica, e previa intesa in sede Conferenza Stato-Città Autonomie locali. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta nella Conferenza, il decreto può essere comunque emanato. Le somme che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio di cui al periodo precedente, sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (lett. d-quinquies del comma 449);
- i contributi per il potenziamento degli asili nido nei Comuni delle RSO e delle Regioni Siciliana e Sardegna, negli importi sopra indicati, sono finalizzati ad incrementare l'ammontare dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in

marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate. Le somme che a seguito del monitoraggio di cui al precedente periodo non risultano destinate al potenziamento dei posti di asilo nido sono recuperate a valere sul fondo di solidarietà comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d-septies) destinato, quanto a 1.077.000 euro a decorrere dall'anno 2021, alla compensazione del mancato recupero a carico del comune di Sappada, distaccato dalla Regione Veneto e aggregato alla Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito della Provincia di Udine, ai sensi della legge 5 dicembre 2017, n. 182, delle somme di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 marzo 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018 ».

termini di costo standard al servizio a tempo pieno, in proporzione alla popolazione con età compresa tra 0 e 2 anni nei Comuni nei quali il predetto rapporto è inferiore ai LEP. Fino alla definizione dei LEP, o in assenza degli stessi, il livello di riferimento del rapporto è dato dalla media relativa alla fascia demografica del Comune individuata dalla Commissione tecnica fabbisogni standard per contestualmente all'approvazione dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido".

Tali contributi sono ripartiti su proposta della Commissione tecnica sui fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei fabbisogni standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard da adottare entro il 31 marzo 2022, sono altresì disciplinate le modalità di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse assegnate (lett. d-sexies del comma 449).

793. I commi 848 e 850 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

794. In considerazione delle disposizioni recate

dai commi da 791 a 793 del presente articolo, al comma 448 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « e in euro 6.213.684.364,87 a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , in euro 6.213.684.365 per l'anno 2020, in euro 6.616.513.365 per 1'anno 2021, in euro 1'anno 2022, 6.855.513.365 per in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno

797. Al fine di potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, gestiti in forma sin- gola o associata, e, contestualmente, i servizi di cui

2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere

dall'anno 2030 ».

Potenziamento dei servizi sociali

all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle presta- zioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei ser- vizi sociali territoriali e popolazione resi- dente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione resi- dente pari a 1 a 4.000, è attribuito, a favore di detti ambiti, sulla base del relativo alla popolazione complessiva residente:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero ecce- dente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

I commi 794-804, inseriti nel corso dell'esame alla Camera, intendono potenziare il sistema dei servizi sociali comunali rafforzando contestualmente gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà nella prospettiva del raggiungimento di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei sociali territoriali e popolazione servizi residente pari a 1 a 5.000 in ogni ambito territoriale, e dell'ulteriore obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 4.000. Per quanto detto, a favore di detti ambiti è attribuito:

a) un contributo pari a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000;

b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai Comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di uno a 4.000.

Ai sensi del comma 799, tale contributo è a valere sul Fondo povertà. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo povertà è riservata a tal fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale è tenuto ad inviare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun Comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente, numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai Comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito e la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali per area di attività (comma 798).

Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi sono determinate (sulla base dei prospetti da presentare entro il 28 febbraio di ogni anno e nel rispetto della quota massima di 180 milioni di euro del Fondo povertà) con

decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno (comma 799).

La definizione delle modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo suddiviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, è anch'esso demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 800).

In deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, il comma 801 stabilisce che, per il potenziamento dei servizi sociali, a valere sulle risorse del Fondo povertà (per una quota massima di 180 milioni), e nel limite delle stesse, nonché dei vincoli assunzionali vigenti, i Comuni possono effettuare

assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio. Ai sensi del comma 802, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, possono indire procedure concorsuali riservate (anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili), al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda determinati requisiti.

Infine, il comma 803 incrementa, dall'anno 2021, di 2 milioni di euro annui la dotazione del Fondo povertà, mentre, corrispondentemente, il comma 804 riduce il Fondo nazionale per le politiche sociali di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

798. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera *a*), della legge 8 novembre 2000, n. 328, anche per conto dei co- muni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun Comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente:

 a) il numero medio di assistenti sociali in servizio nell'anno precedente assunti dai Comuni che fanno parte dell'ambito o direttamente dall'ambito. Si fa riferimento al per- sonale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,

- secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi territoriali e nella loro organizzazione e pianificazione;
- b) la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali di cui alla lettera *a*) per area di attività.

799. Il contributo di cui al comma 797 è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contri- buti previsti per l'anno corrente, di seguito denominate « somme prenotate », e quelle destinate alla liquidazione dei contributi all'anno precedente, di seguito relativi denominate « somme liquidabili », sono determinate, sulla base dei prospetti di al comma 798, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l'anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto del Fondo. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell'anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e sono ripartite in sede di riparto annuale del Fondo. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli ambiti territoriali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita ai sensi del secondo periodo, si procede comunque all'attribuzione delle somme relative contributi già riconosciuti negli precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione alla capienza della quota in relazione disponibile. I contributi di cui al comma 797 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 798.

800. Con decreto del Ministro del lavoro e

delle politiche sociali sono definite le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è da questo sud- diviso assegnandolo ai Comuni che ne fanno parte ed eventualmente all'ambito stesso, an- che con riferimento ai Comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.	
801. Per le finalità di cui al comma 797, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i Comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di la- voro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi del- l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.	
802. Agli stessi fini, fino al 31 dicembre 2023, le amministrazioni, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa individuazione della relativa copertura finanziaria, possono indire procedure concorsuali riservate, anche su base regionale, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.	
803. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno	

2021.

804. La dotazione del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

1134. Al fine di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza e discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione, nonché della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul 1'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nello stato previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza Consiglio dei ministri, è istituito un fondo denominato « Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere », con una dotazione di 2.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

1135. Sono destinatarie delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 le associazioni del Terzo settore, come definite ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che:

- a) rechino nello statuto finalità e obiettivi rivolti alla promozione della libertà fem- minile e di genere e alla prevenzione e al contrasto delle discriminazioni di genere;
- b) svolgano la propria attività da al-meno tre anni e presentino un *curriculum* dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle finalità di cui alla lettera *a*).

Fondo contro le discriminazioni e la violenza di genere

Il comma 1134 prevede l'istituzione di un Fondo denominato Fondo contro discriminazioni e la violenza di genere (di seguito "Fondo") nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Scopo dell'istituzione del Fondo è quello di garantire le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto delle forme di violenza discriminazione fondate sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità ai sensi degli articoli 1 e 3 della Costituzione e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata con legge n. 77/2013.

Destinatarie delle risorse del fondo (comma 1135) sono le associazioni del terzo settore di cui al D.L.g.s. n. 117/201796 che presentino alcuni requisiti:

- l'indicazione nei rispettivi statuti di finalità ed obbiettivi relativi alla promozione della libertà femminile e di genere e alla prevenzione e al contrasto di discriminazioni di genere;
- lo svolgimento della propria attività da almeno tre anni;
- la presenza di un curriculum dal quale risulti lo svolgimento di attività documentate in attuazione delle citate finalità.

1136. Il Fondo di cui al comma 1134 è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e di

Il Fondo (comma 1136) è destinato al sostegno delle spese di funzionamento e gestione delle

citate associazioni, comprese le spese per il gestione delle associazioni di cui al comma 1135, comprese le spese per il personale formato e personale formato e qualificato, nonché al nonché al recupero recupero ed alla rieducazione dei soggetti qualificato. alla rieducazione dei soggetti maltrattanti. maltrattanti. Viene poi stabilito (comma 1137) che le amministrazioni competenti concedano comodato d'uso gratuito alle associazioni citate beni immobili di utilizzo collettivo quali luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e nei quali si svolgano attività di promozione di funzioni socio-aggregative, auto-imprenditoriali per l'uscita in autonomia dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere nonché di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento. Spetta al Dipartimento delle pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri la disciplina (comma 1138), entro il 31 marzo di ogni anno, delle modalità e dei criteri di erogazione delle risorse del Fondo. Viene infine previsto (comma 1139) che le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo tra le associazioni aventi diritto sono definite con decreto del Ministro delle pari opportunità e la famiglia, ovvero, nel caso in cui non sia nominato, del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno. 1137. Le amministrazioni competenti concedono l'utilizzo collettivo di beni immobili appartenenti patrimonio al pubblico comodato d'uso gratuito alle associazioni di cui al comma 1135 che gestiscono luoghi fisici di incontro, relazione e libera costruzione della cittadinanza, fruibili per tutte le donne e in cui si svolgano attività di promo- zione di attività socio-aggregative, auto-imprenditoriali l'Autonomia in uscita dalla violenza e culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi gratuiti alla comunità di riferimento. 1138. Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei mini- stri, entro il 31 marzo di ogni anno, disciplina modalità e criteri di erogazione delle risorse di cui al comma 1134.

1139. Il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia ovvero, nel caso in cui non sia nominato, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto, individua le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1134 tra le associazioni aventi diritto.

EDILIZIA-ENERGIA

- **58**. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 14:
- 1) ai commi 1 e 2, lettere b) e b-bis), le parole: «31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021 »;
- 2) al comma 2-bis, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2021 »;
- b) all'articolo 16:
- 1) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »;

al comma 2, le parole: «1° gennaio 2019 » sono sostituite dale seguenti: «1° gennaio 2020 », le parole: « anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « anno 2021 », le parole: « 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 16.000 euro », le parole: « anno 2019 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « anno 2020 » e le parole: « nel 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel 2021 ».

Proroga detrazioni per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia

Il comma 58, comma 1, lettera a) proroga al 31 dicembre 2021 il termine previsto per avvalersi della detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires) nella misura del 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. ecobonus) disposta ai commi 1 e 2 dell'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, in materia di interventi di efficienza energetica.

Si ricorda che l'agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici, come prorogata nel tempo da numerosi provvedimenti, consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta (originariamente del 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti. Si tratta di riduzioni Irpef e Ires che riguardano le spese per:

- § la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; la realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi; l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- § la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);
- § per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell'allegato M

del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

La disposizione proroga altresì a tutto il 2021 la detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) nonché la detrazione nella misura del 50 per cento per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. (comma 2-bis dell'articolo 14, D.L. 63/2013).

- **59**. All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2020 e 2021 ».
- **60**. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. La detrazione di cui al comma 1 spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione ».
- **66**. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1:
- 1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « di pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 »;
- 2) alla lettera *a*), dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente »;
- b) al comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Proroga Superbonus

Il comma 66, lettera a) numero 1, proroga l'applicazione della detrazione al 110% (cd superbonus) per gli interventi di efficienza energetica, nonché per quelli antisismici (lettera f)), effettuati sugli edifici dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2021), da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022. La norma (lettera a), numero 2)) stabilisce che gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

- « Un'unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale »;
- c) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: « 1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera
- a) del comma 1, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A »;
- d) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, » sono inserite le seguenti: « nonché agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni »;
- e) al comma 3-bis, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo »;
- f) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septiesdell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo »;
- g) al comma 4-*ter*, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2022 » e dopo le parole: « legge 24 giugno 2009, n. 77 » sono aggiunte le seguenti: « , nonché nei Comuni interessati

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione si definisce (lettera b)) quando un'unità immobiliare può essere considerata funzionalmente indipendente ovvero qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:

- impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il gas;
- impianti per l'energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.

La lettera c) chiarisce che sono ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico (lettera a) del comma 1 articolo 119), anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

La disposizione ((lettera d)) stabilisce altresì che la detrazione si applica anche agli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (art.16-bis, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) anche nel caso siano effettuati in favore di persone aventi più di 65 anni.

La lettera e) proroga l'applicazione della detrazione per gli istituti autonomi case popolari (IACP) che possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022 e non più solamente fino al 30 giugno 2022 (per le spese sostenute dal 1° luglio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo).

Viene stabilito (lettera g)) che l'aumento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è

da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza »:

dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

« 4-quater. Nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione »;

al comma 5, dopo le parole: « 26 agosto 1993, n. 412, » sono inserite le seguenti: « ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici » e dopo le parole: « pari importo » sono inserite le seguenti: « e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022 »;

l) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1º luglio 2020 al 30 giugno 2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici siano plurifamiliari che funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a otto colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare »; dopo il comma 8 è inserito il seguente:

applicabile per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non più entro il 31 dicembre 2020).

La lettera h) prevede inoltre che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 (dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza) gli incentivi per gli interventi antisismici spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per ricostruzione.

La detrazione prevista per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) viene estesa anche agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici (lettera i)).

Il nuovo comma 8 dell'articolo 119, introdotto dalla lettera l) prevede che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione è riconosciuta nella misura del 110 per cento (da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022 e sempre che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi trainanti) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

- 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine;
- 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

L'agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare.

« 8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023 »;

n) al comma 9, lettera a), dopo la parola: « condomini » sono aggiunte le seguenti: « e dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche »;

o) al comma 10, le parole: « I soggetti di cui al comma 9, lettera *b*) » sono sostituite dalle seguenti: « Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere *a*) e *b*) »;

p) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: **«** Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole

q) al comma 14, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:

« L'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa: *a)* non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; *b)* preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da

La lettera m) proroga ulteriormente per alcuni soggetti la data per avvalersi dell'agevolazione fiscale:

- per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022:
- per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche (lettera n)).

La lettera o) introduce delle modifiche di coordinamento normativo al comma dell'articolo 119, mentre la lettera p) chiarisce deliberazioni dell'assemblea che condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato. sono valide modalità approvate con le stesse approvazione degli interventi (comma 9-bis dell'articolo 119) a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

La lettera q) specifica i requisiti necessari ai fini del rispetto dell'obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione da parte dei soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni.

In particolare, la norma prevede che l'obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale (articolo 5 del

integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera $a) \gg$;

r) dopo il comma 14 è inserito il seguente: « 14-bis. Per gli interventi di cui al presente articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici" ».

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica7 agosto 2012, n.137), purché questa:

- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
- garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
- In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività richiamate con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.

Per gli interventi a cui si applica la detrazione, nel cartello esposto presso il cantiere, in un luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali previsti dalla legge 17 luglio 2020, n.77, superbonus 110 per cento per interventi di efficienza energetica o interventi antisismici" (lettera r)).

67. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: «7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, nell'anno 2022, spese per gli interventi individuati dall'articolo 119 ».

Il comma prevede che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34) si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi elencati all'articolo 119.

68. All'articolo 16, comma 1-bis, del decretolegge 4 giugno 2013,

n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: « le cui procedure autorizzatorie sono iniziate

Il comma chiarisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 6 giugno 2013, ovvero per

dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione » sono inserite le seguenti: « ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio ».

i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

69. Per l'anno 2021, al fine di consentire ai Comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all'erogazione del beneficio di cui all'articolo

119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti Comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557- quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 69 autorizza per l'anno 2021, al fine di consentire ai Comuni di far fronte tempestivamente agli accresciuti oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi alla erogazione del beneficio di cui all'articolo 119, l'assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti che i Comuni possono utilizzare anche in forma associata in deroga ai limiti di spesa vigenti (articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n.296). Il comma 70 chiarisce che agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma precedente, i Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun Comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (su Ministro proposta del dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali), di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico (con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021).

Il riparto è da effettuarsi in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei Comuni da presentare al Ministero dello Sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame.

70. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun Comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei Comuni, da presentare Ministero dello Sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

71. Per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Sempre per l'anno 2021, nello stato previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro, finalizzato a sostenere gli istituti autonomi case popolari comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali, in relazione ai costi per le esternalizzazioni relative ad attività tecnica e a prestazioni professionali previste dalla disciplina degli appalti pubblici e dalle normative vigenti in materia edilizia secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

72. Gli oneri di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, sono rideterminati, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione, nell'anno 2020, del medesimo articolo 119, in 893,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024, in 4.128,9 milioni di euro per l'anno 2025, in 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.

Il comma 72 ridetermina gli oneri di cui all'articolo 119, come modificato dal comma 66 in esame, anche per effetto dei minori oneri connessi alla parziale applicazione nell'anno 2020 in: 893,7 milioni di euro per l'anno 2021; 3.099,9 milioni di euro per l'anno 2022; 4.590,4 milioni di euro per l'anno 2023; 4.224,5 milioni di euro per l'anno 2024; 4.128,9 milioni di euro per l'anno 2025; 3.361,1 milioni di euro per l'anno 2026 e in 37,78 milioni di euro per l'anno 2033.

73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per

Il comma provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione delle proroghe previste ai commi da 66 a 72.

Il comma 74 specifica che l'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. l'anno 2026, si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per l'anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, e, per la restante parte, con i minori oneri di cui al comma 72.

Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto.

- **74.** L'efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell'Unione europea. Restano fermi gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza per tale progetto
- **75**. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021- 2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.

Il comma stabilisce che il Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, è incrementato di 729,7 milioni di euro per l'anno 2027 e al relativo onere si mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle proroghe di cui ai commi da 66 a 74.

76. All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per l'anno 2021 ».

Proroga bonus verde

La misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 12 a 15). La disposizione in vigore specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono:

- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Condizioni per la detraibilità della spesa sono che:

• le spese siano documentate ed effettuate con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni;

AMBIENTE

82. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, è sostituito dal seguente: « La quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di

1.000 milioni di euro, è destinata, nella misura massima complessiva di 100 milioni di euro per l'anno 2020 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale, con l'assegnazione di una quota fino a 10 milioni di euro al finanziamento di interventi di decarbonizzazione di efficientamento e energetico del settore industriale e della restante quota alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 29, nonché, per una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024. al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico ».

159. Al fine di promuovere lo sviluppo industriale e occupazionale nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso il mantenimento e l'aumento dell'occupazione, il miglioramento della qualità degli investimenti e l'adeguamento delle attività ai cambiamenti economici e sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, assicurando coinvolgimento delle imprese, degli enti locali e delle Regioni interessati, attiva la procedura per la stipulazione di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di messa all'asta delle quote di emissioni di gas ad effetto serra

Il comma - introdotto dalla Camera - interviene sulla destinazione di una quota dei proventi delle aste delle quote di emissione di gas serra al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale».

La modifica prevede che la quota dei proventi destinata al «Fondo per la transizione energetica nel settore industriale» non va interamente a finanziare interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale (come previsto dal testo vigente), ma viene così ripartita:

- 10 milioni di euro restano destinati ad interventi di decarbonizzazione e di efficientamento energetico del settore industriale;
- la restante parte delle risorse è destinata alle misure finanziarie a favore di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

È confermata la destinazione, attualmente già prevista, di una quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024, al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone, istituito presso il MISE.

Promozione degli investimenti nel settore della raffinazione e della bioraffinazione

Il comma demanda al Ministero dello Sviluppo economico l'attivazione di una procedura per la stipula di un accordo con il settore della raffinazione e della bioraffinazione, finalizzato alla promozione degli investimenti da parte delle imprese operanti in tale settore per la realizzazione di iniziative volte agli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.

per la realizzazione di iniziative volte a perseguire gli obiettivi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante l'utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dal gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto.

160. La quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma 159 è definita nell'ambito della legge di bilancio di ciascun anno nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

Il comma dispone che la quota delle risorse rivenienti dal maggior gettito delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto destinato al finanziamento dell'accordo di cui al comma 159, è definita nella legge di bilancio di ciascun anno, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica.

La previsione viene finalizzata a promuovere la rinascita industriale e occupazionale delle Regioni del Mezzogiorno, per mantenere ed elevare i livelli occupazionali, migliorare la qualità degli investimenti, e l'adattabilità ai cambiamenti economico-sociali.

188. Al fine nell'ambito di favorire, dell'economia della conoscenza, perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, è promossa la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del Terzo settore.

Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno

Il comma 188 promuove la costituzione di Ecosistemi dell'innovazione, attraverso riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo al fine di favorire, nell'ambito settore. dell'economia della conoscenza. perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

189. Per la costituzione delle strutture di cui al comma 188, con deliberazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sono assegnate Ministero dell'università e della nell'ambito del Piano sviluppo e coesione di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027. Al finanziamento degli interventi di cui al presente comma

Il comma - assegna a tal fine al MUR, nell'ambito del Piano sviluppo e coesione (PSC) di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-27.

possono contribuire altresì le risorse relative ai fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 nonché ulteriori risorse assegnate all'Italia nel contesto delle decisioni assunte dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2021.

190. Per le finalità di cui al comma 188, entro sessanta giorni dalla deliberazione del CIPE di cui al comma 189 il Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la ripartizione delle risorse, le modalità di accesso al finanziamento e l'ammontare del contributo concedibile.

231. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 2, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.

736. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché di garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, le risorse di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

737. Al fine di garantire il funzionamento delle aree marine protette e dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021

Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal

Il comma conferma per il 2021 la destinazione delle risorse disponibili sul Fondo Green New Deal alla copertura delle garanzie concedibili dal MEF per sostenere specifici progetti economicamente sostenibili, nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.

Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette

Il comma, al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dei parchi nazionali già costituiti, nonché garantire il funzionamento dei nuovi parchi nazionali da costituire, incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 le risorse di cui all'art. 1, comma 43, della L. n. 549/1995, ossia quelle destinate al riparto dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Il comma dispone che, al fine di garantire il funzionamento e la gestione delle aree marine protette e – sulla base di una integrazione introdotta dalla Camera - dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 10, della L. n. 93/2001 è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere

	dall'anno 2021.
738. Al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'articolo 5-ter del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.	Il comma, al fine di implementare la tutela e la valorizzazione delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico, autorizza la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 per la prosecuzione del programma di cui all'art. 5-ter del D.L. 111/2019 (cd. decreto clima).
739. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 2 milioni di euro annui decorrere dall'anno 2023.	Il comma, a copertura degli oneri recati dal comma 3 (come si evince dalla relazione tecnica), riduce di euro 2.000.000 a decorrere dal 2023 l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
740 . Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera <i>eesepties</i>) è aggiunta la seguente: « <i>ee-octies</i>) Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente ».	Il comma 740, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, dispone, al fine di tutelare gli ecosistemi marini, una novella all'art. 36, comma 1, della L. n. 394/1991 finalizzata ad inserire (con una nuova lettera e-septies)) nell'elenco delle aree marine di reperimento in cui è possibile istituire parchi marini o riserve marine anche le Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente.
741. Per l'istituzione delle aree di cui al comma 740 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2021. Alle relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.	
742. All'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2020, nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».	Potenziamento delle misure di tutela ambientale
743. Al fine di valutare la natura ecosostenibile dei progetti di investimento pubblici o privati, in coerenza con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un	

quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il « Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile » cui ciascun soggetto, pubblico o privato, può accedere su base volontaria. **744**. Con delibera del Comitato programmazione interministeriale per la economica, proposta Ministro su del dell'ambiente e della tutela del territorio e del di concerto con il Ministro mare. dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, in via sperimentale, indicatori volti a misurare il grado di sostenibilità ambientale e la natura ecosostenibile dei progetti pubblici e privati di investimenti nonché le modalità di calcolo degli stessi, in relazione agli obiettivi di cui al citato regolamento (UE) 2020/852 e tenuto conto dei criteri di vaglio tecnico adottati dalla Commissione europea in materia, in coerenza gli indirizzi adottati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Con la medesima delibera, al fine di garantire omogeneità e qualità del dato e di evitare costi di conformità eccessivamente onerosi per gli operatori economici, sono definite le modalità di accesso al sistema di certificazione da parte dei soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento agli istituti di credito e finanziari, nonché i dati da fornire necessari al calcolo degli indicatori e le modalità di inserimento degli stessi mediante specifica piattaforma informatica. 745. Al fine di esaminare le richieste e rilasciare la relativa certificazione ambientale, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Comitato per la finanza ecosostenibile

composto

da

tre

esperti

Ministro dell'ambiente e della tutela del

designati

dal

territorio e del mare, di cui uno con funzioni di presidente, da due esperti nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente, e da due esperti nominati dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di funzionamento del Comitato, compresi i compensi per i componenti e gli oneri di funzionamento dello stesso.	
746 . Al fine dell'attuazione dei commi 743, 744 e 745 del presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, è ridotta di 500.000 euro annui decorrere dall'anno 2021.	
747. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, le parole: « non superiore allo 0,5% annuo » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore al 2% annuo ».	
748. Al fine di assicurare al Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di tutela dell'ambiente marino e costiero di cui all'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e all'articolo 135 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.	
749. Al fine di sostenere e velocizzare le attività istruttorie poste in essere dalla Commissione tecnica per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione	

d'impatto strategica e dalla Commissione tecnica PNIEC di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC di cui all'articolo 8-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avvale, mediante specifica convenzione, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di cui all'articolo 28 del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

750. Per le finalità di cui al comma 749 è autorizzata la spesa di 3 milioni di per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

751. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea in tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, incrementate di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

- 752. Al fine di garantire l'attuazione del principio di risparmio dell'acqua attraverso la promozione della misurazione individuale dei consumi, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è istituito un fondo denominato
- « Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica » con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello

Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica

Il comma prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del "Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica", destinato all'effettuazione di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La relazione tecnica sottolinea che con il presente articolo sono rafforzate le modalità attuative del principio europeo di risparmio della risorsa idrica declinato a livello nazionale nel Codice dell'ambiente.

sviluppo economico e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Il riferimento sembra essere all'art. 98, comma 1, del Codice dell'ambiente, secondo cui "coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi e ad incrementare il riciclo ed il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili".

753. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un fondo con dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 2023, e l'approvvigionamento idrico dei Comuni delle Isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti Comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 l'approvvigionamento per l'acquisto dell'acqua, come certificate dai Comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

Risorse per l'approvvigionamento idrico e l'attrazione degli investimenti nelle isole minori

Il comma 753 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, di un fondo per l'approvvigionamento idrico dei Comuni delle Isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Si prevede una dotazione di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021, 2022 e 2023.

Il riparto delle risorse tra i Comuni indicati è effettuato:

- con decreto del Ministro dell'interno da adottare, entro il 28 febbraio 2021, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie locali;
- in proporzione alle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai Comuni interessati entro il 31 gennaio 2021.

Non si specifica come verrà utilizzato.

754. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e la conseguente assegnazione al Dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie, un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il fondo di cui al presente comma è destinato al finanziamento di iniziative di promozione e di attrazione degli investimenti nelle isole minori.

755. È istituito, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari di cui all'articolo 174-*bis* del codice dell'ordinamento

Centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per la stipula di una convenzione con il Comando unità forestali, ambientali agroalimentari per la gestione del centro nazionale di accoglienza di cui al periodo precedente.

Il comma 755, prevede l'istituzione, presso il Comando unità forestali, ambientali agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 174-bis del decreto legislativo 15 2010. n. 66 (c.d. "Codice marzo dell'ordinamento militare"), Centro del nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali (vedi infra).

A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021 per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza.

756. Gli animali sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria restano nella custodia dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.

giudiziaria dei proprietari con oneri a carico 757. È istituito, nello stato di previsione del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è destinato al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute, sono definite le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma.

Fondo per il recupero della fauna selvatica

Le disposizioni di cui ai commi 757 - 758, introdotte dalla Camera, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, finalizzato a sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi della legge n. 349/1986 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. Si demanda la definizione delle modalità di utilizzo del fondo ad un decreto del Ministro dell'ambiente da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute. Entro novanta giorni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle suddette associazioni.

758. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti nel rispettivo territorio e afferenti alle associazioni di cui al comma 757.

Progetti pilota di educazione ambientale

759. Al fine di realizzare progetti pilota di educazione ambientale destinati a studenti degli istituti comprensivi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei Comuni che ricadono nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4- ter del decretolegge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nelle riserve MAB-UNESCO e nei siti dichiarati naturalistici dall'UNESCO patrimonio dell'umanità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al periodo precedente. Alle attività previste dal comma, comprese quelle coinvolgono i docenti scolastici, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui al primo periodo, oltre che nei limiti delle disponibilità del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica interessata.

Il comma istituisce, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, un Fondo con una dotazione pari a 4 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, volto alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, per gli studenti degli istituti comprensivi delle scuole, dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, site nei Comuni presenti in aree protette naturalistiche.

760. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-*ter* del decretolegge 14 ottobre 2019,

n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,

n. 141, è promosso il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) ed *e*) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Vuoto a rendere nelle Zone economiche ambientali

Il comma promuove il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari, primari e riutilizzabili con l'obiettivo di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorirne il riutilizzo nelle zone economiche ambientali (ZEA).

L'articolo 218, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice ambientale)

	definisce gli imballaggi per la vendita o imballaggi primari come imballaggi concepiti in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (lettera b)), mentre gli imballaggi riutilizzabili sono imballaggi o componenti di imballaggi concepiti, progettati e immessi sul mercato per sopportare nel corso del ciclo di vita molteplici spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo (lettera e)).
761. Agli utilizzatori di cui alla lettera <i>s</i>) del comma 1 dell'articolo 218 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aventi la sede operativa all'interno di una zona economica ambientale e che introducono per la vendita il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi di cui al comma 760 del presente articolo è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fino a esaurimento delle predette risorse.	Il comma riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori, ai sensi della lettera s), del predetto articolo 218, comma 1, del Codice ambientale) aventi la sede operativa all'interno delle zone economiche ambientali e che introducono per la vendita agli utenti il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi sopra indicati. Il contributo massimo riconosciuto è di importo pari a 10.000 euro ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sino ad esaurimento delle predette risorse.
762. Al fine di promuovere il sistema del vuoto a rendere di cui al comma 760, gli utilizzatori di cui al comma 761 riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale.	
763 . Agli utilizzatori che hanno concesso l'abbuono è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al doppio dell'importo degli abbuoni riconosciuti agli acquirenti.	
764. Il credito d'imposta di cui al comma 763 è riconosciuto fino a un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non	

è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. **765**. Le disposizioni dei commi da 760 a 764 sono riconosciute nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 108 del Trattato e funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura. 766. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione dei La misura non prevede il coinvolgimento commi da 760 a 765. delle Regioni 767. Nello stato di previsione del Ministero Incentivo per la misurazione puntuale dei dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del rifiuti nelle zone economiche ambientali Mare è istituito, in via sperimentale, il « Fondo Il comma 767 istituisce nello stato di previsione per la promozione della tariffazione puntuale » del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del con una dotazione pari a 5 milioni di euro per Territorio e del Mare, in via sperimentale, il ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di "Fondo per la promozione della tariffazione incentivare l'adozione dei sistemi puntuale" al fine di incentivare l'adozione dei misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti utenze domestiche al servizio pubblico nei conferiti dalle utenze domestiche al servizio Comuni aventi la propria superficie in tutto o in pubblico nei Comuni aventi la propria superficie parte compresa all'interno di una zona in tutto o in parte compresa all'interno di una economica ambientale di cui all'articolo 4-ter zona economica ambientale. del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141. 768. Agli enti di governo d'ambito composti comma 768 stabilisce i destinatari, i dai Comuni di cui al comma 767 o, laddove non presupposti e i limiti del riconoscimento dei costituiti, ai Comuni aventi la propria superficie contributi a valere sulle risorse del fondo di cui in tutto o in parte compresa all'interno di una zona economica ambientale che adottano uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2017, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma del presente articolo, è erogato contributo fino al 50 per cento della copertura costi sostenuti dei per l'acquisto tecniche informatiche infrastrutture necessarie per l'adozione di uno dei sistemi di misurazione puntuale.

al comma 767. Il contributo spetta agli Enti di governo d'ambito composti dai Comuni di cui al comma 1, dunque aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una ZEA o, laddove essi non siano costituiti, ai Comuni aventi la propria superficie in tutto o in parte compresa all'interno di una ZEA, che adottino uno dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da utenze domestiche al servizio pubblico, ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 aprile 2017 (che ha dettato i criteri per la realizzazione da parte dei Comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico) e spetta fino al 50 per cento della copertura dei costi sostenuti per l'acquisto delle infrastrutture informatiche necessarie tecniche ed l'adozione di uno dei sistemi di misurazione stessi.

769. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attuazione dei commi 767 e 768, anche ai fini del rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

770. Al fine di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-terdel decretolegge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è istituito un fondo denominato « Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali » con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Misure finalizzate all'acquisto del compost nelle zone economiche ambientali

Il comma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il Fondo "Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si indica la finalità di promuovere la diffusione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali (ZEA).

L'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (D.L. clima), convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha recato disposizioni in materia di zone economiche ambientali (ZEA). Per una ricostruzione più ampia in materia, si veda la scheda relativa all'articolo 140 del presente dossier.

Si segnala, sul piano della formulazione letterale, che la rubrica della norma fa riferimento all'acquisto di 'compost', mentre i contenuti della norma appaiono riferiti a contributi all'acquisto di composterie di comunità, quali strumenti volti alla produzione e autoproduzione del compost stesso.

771. Il fondo di cui al comma 770 è assegnato, mediante bandi pubblici, ai Comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di realizzare comunità da secondo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 dicembre 2016, n. 266. Il contributo riconosciuto ai Comuni ai sensi del presente comma è cumulabile con contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

Il comma 771 regola l'assegnazione delle risorse del Fondo: esso è assegnato, mediante bandi pubblici, ai comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per contribuire all'acquisto di compostiere di comunità da realizzare secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 29 dicembre 2016, n. 266 (recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici).

Si valuti di chiarire i profili applicativi della disposizione, laddove si fa riferimento alla assegnazione mediante bandi pubblici senza specificare le modalità e la tempistica inerente l'assegnazione delle risorse.

Il contributo riconosciuto ai Comuni è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici, anche europei, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

649. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020. n. 104. convertito. con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Al fine di sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché di mitigare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato: a) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2020, a compensare i danni subìti

Commi 649-650 (Disposizioni in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus

In particolare, in base a quanto previsto dal comma 649, il fondo agisce in una duplice direzione:

1) per quanto attiene il 2020 viene assicurata una compensazione dei danni attraverso risorse del fondo, pari a 20 milioni di euro, per ristorare i danni subiti dalle imprese esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o rilasciate dalle dalle imprese esercenti i servizi di cui all'alinea del presente comma ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del regolamento (CE) 1073/2009 n. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli Enti locali ai sensi delle norme regionali di legislativo attuazione del decreto novembre 1997, n. 422, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all'emergenza da COVID-19, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrati nel medesimo periodo del precedente biennio;

nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di *leasing*, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e concernenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3, da parte di imprese esercenti i servizi di cui all'alinea ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, ovvero sulla base di autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 2009, ovvero sulla base ottobre autorizzazioni rilasciate dalle Regioni e dagli Enti locali ai sensi delle norme regionali di attuazione del decreto legislativo novembre 1997, n. 422.

2. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a) del comma di evitare tali criteri. al fine sovracompensazioni, definiti anche sono

Regioni dagli Enti locali. Tali compensazioni mirano a compensare le imprese del settore in ragione dei minori ricavi registrati in conseguenza delle misure contenimento per il contrasto all'emergenza da COVID-19 nell'arco temporale compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, rispetto alla media dei ricavi che erano stati registrati nello stesso periodo temporale del precedente biennio;

2) ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2021 sono invece destinati al ristoro delle rate di finanziamento dei canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e 31 dicembre 2020 e relativa agli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3.

Si rinvia, infine, rinvia ad un decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 649.

Il decreto interministeriale in questione, al fine di evitare eventuali sovra compensazioni dovrà tenere conto, nella definizione delle modalità per l'erogazione delle relative risorse, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese del settore a causa della medesima emergenza.

tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono in ogni caso esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno ».

650. All'articolo 1, comma 114, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Una quota pari a 50 milioni di euro delle risorse autorizzate ai sensi del comma 113 è destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, concernenti gli acquisiti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 e M3 e adibiti allo svolgimento del servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018 anche mediante contratti di locazione finanziaria. Il contributo di cui al secondo periodo del presente comma riconosciuto anche per gli acquisti effettuati provvedere alla radiazione senza rottamazione dei veicoli a motorizzazione termica prevista dal primo periodo del presente comma ».

il Da ultimo si segnala che comma 650 interviene con alcune modifiche all'articolo 1, comma 114 della legge di bilancio 2020, recentemente novellato dall'articolo 86 del decreto-legge n. 104 del 2020 con l'obiettivo di prevedere che, nell'ambito dello stanziamento complessivo di 53 milioni di euro allora previsto, la quota destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada di cui alla legge n. 218 del 2013 (attività di noleggio) è elevata da 30 a 50 milioni di euro. Tali risorse sono destinate al ristoro delle rate di finanziamento o del canone di leasing, la cui scadenza è compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, relativa agli acquisti di veicoli nuovi di fabbrica di categoria M2 ed M3 effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.

651. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1034, le parole: « Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo » sono sostituite dalle seguenti: « Entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo »;
- b) al comma 1042, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;
- c) dopo il comma 1042 è inserito il seguente: « 1042-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, il pagamento dell'imposta di cui al comma 1042 è effettuato secondo le classi e gli importi di cui alla seguente tabella:

Proroga e modifiche all'incentivo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all'imposta sull'acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2

Il comma 651, lett. b) e c), modifica per il 2021 la disciplina dell'imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l'acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. Per l'anno 2021 in base al nuovo comma 1042-bis l'imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente). L'importo rimarrà variabile, come attualmente, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce emissione per l'applicazione dell'imposta, cosicché la sua misura risulterà

CO ₂ g/km	Imposta (euro)
191-210	1.100
211-240	1.600
241-290	2.000
Superiore a 290	2.500
»;	

d) ai commi da 1043 a 1045, le parole: « al comma 1042 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ai commi 1042 e 1042- bis »;

e) dopo il comma 1046 è inserito il seguente: « 1046-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dal veicolo per la determinazione del contributo di cui al comma 1031 e dell'imposta di cui al comma 1042-bis è quello relativo al ciclo di prova WLTP previsto dal regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta circolazione del veicolo medesimo. Nelle more del passaggio al nuovo ciclo di omologazione WLTP, dell'erogazione dei contributi di cui al comma 1031 del presente articolo e al comma 1-bis dell'articolo 44 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella carta di circolazione dei veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2020 e immatricolati dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021, si considera il valore di emissioni di anidride carbonica relativo al ciclo NEDC, secondo quanto stabilito con circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ».

inferiore per molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente. Tale modifica va anche ricollegata a quanto previsto dal comma 651, lett. e) che introduce un nuovo comma 1046-bis alla legge di bilancio 2019, in base al quale a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di Co2 dei veicoli si dovrà applicare il nuovo ciclo di omologazione previsto dal Regolamento (UE) WLTP 2017/1151 (riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione), che sostituisce l'attuale ciclo NEDC. Tale nuovo sistema, più rigoroso, sarà il riferimento sia per la determinazione dell'ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031, che per il calcolo della c.d. ecotassa (l'imposta sui veicoli maggiormente inquinanti di cui al comma 1042-bis). Ai fini della sola erogazione dell'ecobonus, si prevede peraltro un periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021.

652. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica sono riconosciuti seguenti i contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6

Il comma concede anche per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L'importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto

e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, il contributo statale è parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

CO₂ (g/km) Contributo (euro)

0-20 2.000 21-60 2.000

per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il contributo statale è parametrato al numero di g di CO2emessi per km secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed è riconosciuto a condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 1.000 euro:

CO2 (g/km) Contributo (euro)

0-20 1.000 21-60 1.000

- **653**. I contributi di cui al comma 652 sono riconosciuti per i veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica aventi un prezzo inferiore a quello previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
- 654. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e giuridiche che acquistano in Italia dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo di euro 1.500 per l'acquisto di un solo veicolo con contestuale rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad Euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, qualora il numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2) emessi per chilometro (km) sia compreso tra 61 e 135 e sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro

655. Il contributo di cui al comma 654 è

analogo al contributo statale.

riconosciuto per i veicoli di categoria M1 nuovi		
di fabbrica che siano omologati in una classe		
non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione		
e abbiano un prezzo, risultante dal listino		
prezzi ufficiale della casa automobilistica		
produttrice, inferiore a 40.000 euro al netto		
dell'imposta sul valore aggiunto.		

656. I contributi di cui al comma 652 sono cumulabili con il contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nel caso in cui l'acquisto del veicolo di cui ai commi 652 e 654 sia subordinato al totale o parziale finanziamento dell'importo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e l'acquirente può in ogni caso estinguere o surrogare il finanziamento stesso in qualsiasi momento e senza penali.

657. A chi acquista in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, è riconosciuto un contributo differenziato in base alla massa totale a terra del veicolo, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV, secondo la seguente tabella:

Massa totale a terra (tonnellate) Veicoli esclusivamente elettrici Ibridi o alimentazione alternativa Altre tipologie di alimentazione 0-1,999

Con rottamazione 2.000	4.000 1.200
Senza rottamazione 1.200	3.200 800
2-3,299	
Con rottamazione 2.800	5.600 2.000
Senza rottamazione 2.000	4.800 1.200
3,3-3,5	

Con rottamazione 8.000 4.400 3.200 Senza rottamazione 6.400 2.800 2.000 658. Ai fini dell'attuazione dei commi 652, 654 e 657 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038	
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 82 del 6 aprile 2019.	
659. Per l'erogazione dei contributi di cui ai commi 652, 654 e 657 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato nella misura di 420 milioni di euro per l'anno 2021 quale limite di spesa secondo la seguente ripartizione: a) euro 120 milioni riservati ai contributi aggiuntivi per l'acquisto di autoveicoli compresi nelle fasce 0-20 g/km CO2 e 21-60 g/km CO2 di cui alle lettere a) e b) del comma 652; b) euro 250 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km CO2 di cui al comma 654; euro 50 milioni riservati ai contributi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica previsti dal comma 657, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici.	Disnosizioni in matorio di tragnorto rapido di
660. Per consentire una gestione della linea M1 della metropolitana di Brescia improntata ai criteri di efficienza ed economicità, anche al fine di accrescere la qualità dei servizi erogati, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.	Disposizioni in materia di trasporto rapido di massa - metropolitana di Brescia
661 . All'articolo 1, comma 866, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: « nonché alla riqualificazione elettrica »	Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di adeguamento dei mezzi di trasporto pubblico locale e regionale

sono inserite le seguenti: « e, nei limiti del 15 per cento della dotazione del Fondo, alla riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5 ».

La disposizione consente l'utilizzo del c.d. Fondo mezzi", di cui all'articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, poi modificato dal D.L. n. 50 del 2017, art. 27, comma 12-ter, per la riconversione a gas naturale dei mezzi a gasolio euro 4 ed euro 5.

Si tratta del Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica ed energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, con l'intento di allineare il parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale agli standard europei. Al Fondo sono stati assegnati, dal citato comma 866, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022.

Successivamente, il comma 613 della legge di Bilancio 2017 ha disposto l'incremento delle risorse attribuite al Fondo mezzi di altri 200 milioni di euro per il 2019 e di 250 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033, per un totale di 3,7 miliardi €, e ne ha esteso le finalità al finanziamento delle infrastrutture tecnologiche di supporto, segnatamente le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici, finalizzando tali risorse anche alla realizzazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile.

671. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri e gli trasporto multimodale operatori del limitatamente all'attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in relazione alle attività effettuate nel territorio nazionale. A tale fine, le imprese di cui al primo periodo provvedono a rendicontare, entro il 15 marzo 2021, gli effetti economici subiti dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2021.

Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci

Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro il 30 aprile 2021.

672. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Ferrobonus e Marebonus

Con il cosiddetto "marebonus", previsto, dalla legge di stabilità 2016 (art. 1, comma 647), si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018.

La legge di bilancio 2020 ha autorizzato con riferimento al "marebonus" la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 110). Si ricorda inoltre il decreto-legge n.34 del 2020 ha assegnato 30 milioni di euro per l'anno 2020 per il "marebonus".

673. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Ferrobonus

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (art. 1, comma 648 della legge di Stabilità 2016). Con il decreto-legge n. 50 del 2017 è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus".

La legge di bilancio ha autorizzato a spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 1, comma 111). Si ricorda inoltre il decreto-legge n. 34 del 2020 ha

	assegnato 20 milioni di euro per l'anno 2020 per il "ferrobonus". Per ulteriori elementi informativi relativi al cosiddetto "marebonus" e al cosiddetto "ferrobonus" si rinvia all'apposito approfondimento "Gli incentivi per il miglioramento della logistica: ferrobonus e marebonus" sul portale della documentazione della Camera dei deputati.
674. L'efficacia delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 672 e 673 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
675. Al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e di merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subìti direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034.	Misure di sostegno al settore ferroviario Il comma 675 autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (per un totale di 420 milioni di euro) a beneficio delle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021. La relazione tecnica del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati precisa che il fabbisogno di 420 milioni di euro è stato determinato sulla base di proiezioni della domanda per il prossimo anno che si prevede essere in linea con quella registrata nella parte finale del 2020 (-15% circa per il settore merci e -50% per il settore passeggeri rispetto ai livelli pre-COVID).
676. Le imprese di cui al comma 675 del presente articolo procedono a rendicontare entro il 31 luglio 2021 gli effetti economici di cui al medesimo comma 675, secondo le modalità definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 4 dell'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.	
677 . Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 675 sono assegnate alle imprese	

beneficiarie con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2021. 678. L'erogazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 677 del presente articolo è subordinata alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
679. Allo scopo di sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento di cui al primo periodo del presente comma è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021, entro il limite massimo dello stanziamento di cui al medesimo primo periodo, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria fino al 100 per cento della quota eccedente la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la riduzione di cui al secondo periodo del presente comma è determinato sulla base delle vigenti misure di regolazione definite dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.	
680 . Eventuali risorse residue, nell'ambito di quelle di cui al comma 679, conseguenti anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 aprile 2021, sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura	

ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo. Entro il 30 settembre 2021, Rete ferroviaria italiana Spa trasmette al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Autorità di regolazione dei trasporti una rendicontazione sull'attuazione del comma 679 e del presente comma.

681. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 luglio 1993, n. 238, dopo le parole: « i contratti di programma » sono inserite le seguenti: « e i contratti di servizio ».

Reintroduzione del parere parlamentare sui contratti di servizio ferroviario

I commi 681-682, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, reintroducono il parere parlamentare sui contratti di servizio con società del gruppo Ferrovie dello Stato, abrogando altresì la disposizione che aveva soppresso tale parere parlamentare.

682. Il comma 2-*ter* dell'articolo 9 del decretolegge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è abrogato.

683. Previa sottoscrizione di apposito accordo di programma tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate, sono attribuiti alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111, tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Trieste-Udine-Venezia Venezia e Regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei interregionali indivisi servizi ferroviari attualmente svolti sulla direttrice Bologna-Brennero.

Conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai servizi ferroviari interregionali indivisi

In base a quanto previsto dal comma 683, sono conferiti:

- alla Regione Friuli Venezia Giulia tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Venezia e Trieste-Udine-Venezia;
- alla Regione Veneto le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla tratta Bologna-Brennero.

Si prevede che il conferimento in questione avvenga previa sottoscrizione di un apposito Accordo di Programma fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome interessate. Per quanto riguarda la Regione Friuli Venezia Giulia la proposta in questione costituisce attuazione di

	quanto previsto dall'articolo 9, comma 7 del decreto legislativo n. 111 del 2004. Tale decreto legislativo aveva disciplinato, in attuazione delle norme dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.
684. Entro il 31 dicembre 2021, la Regione Veneto e la Regione Friuli Venezia Giulia procedono all'affidamento dei servizi di cui al comma 683 e alla sottoscrizione dei relativi contratti di servizio, che costituiscono a tutti gli effetti servizi di interesse regionale.	
685. Per l'effettuazione dei servizi ferroviari interregionali sono assegnati 11.212.210 euro annui alla Regione Veneto e 22.633.652 euro annui alla Regione Friuli Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell'esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del comma 687. A tale fine, le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di 3.906.278 euro annui a decorrere dall'anno 2021.	
dell'affidamento dei servizi di cui al comma 683 del presente articolo, le risorse del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, già stanziate per interventi di rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla Regione Veneto per 11.042.500 euro per l'anno 2021, 15.859.375 euro per l'anno 2022, 21.875.000 euro per l'anno 2024 e 4.375.000 euro per l'anno 2025 e alla Regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2024 e 1.300.625 euro per l'anno 2022, 28.125.000 euro per l'anno 2024 e 1.300.625 euro per l'anno 2022, 29.120.625 euro per l'anno 2024 e 5.625.000 euro per l'anno 2025.	

687. II Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di garantire la continuità del servizio, provvede ad assicurare la continuità dei collegamenti interregionali di cui al comma 683, nel limite delle risorse destinate allo scopo, fino all'affidamento dei servizi di cui al comma 684 e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

688. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta di ridurre i disagi derivanti dalla condizione di insularità, e di assicurare la continuità del diritto alla mobilità. ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di mitigare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, il contributo previsto dall'articolo 1, commi 124 e 125, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania fino al 31 dicembre 2022, nel limite delle risorse disponibili. A tale fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si applicano, in quanto compatibili, disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 126 dell'articolo 1 della citata legge n. 160 del 2019.

Disposizioni in materia di tariffe sociali e determinazione costi insularità

Il comma 688 stabilisce che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 124, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è riconosciuto per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, fino al 31 dicembre 2022 nel limite delle risorse disponibili.

A tale riguardo si ricorda che l'articolo 1, comma 124 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha autorizzato la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2020 prevedendo il riconoscimento di un contributo alle categorie dei soggetti di seguito individuate dall'art. 1, comma 125 della stessa legge, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania.

Il citato comma 125 ha previsto che le disposizioni di cui al comma 124 si applichino ai cittadini residenti nel territorio della Regione Siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie:

- a) studenti universitari fuori sede;
- b) disabili gravi ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;
- e) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione Siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000;
- d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.

Il comma 688 del disegno di legge in esame prevede lo stanziamento di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 25 milioni di euro per l'anno 2022.

689. Per le medesime finalità di cui al comma 688 del presente articolo, all'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) alla lettera *c*), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 25.000 euro »; alla lettera *d*), le parole: « non superiore a 20.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « non superiore a 25.000 euro ».

690. Entro il 30 giugno 2021, in attuazione del principio di leale collaborazione, la Commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione siciliana, avvalendosi degli studi e delle analisi di amministrazioni ed enti statali e di quelli elaborati dalla medesima Regione, elabora stime economiche e finanziarie sulla condizione di insularità della medesima Regione.

Determinazione dei costi scaturenti dalla condizione di insularità per la Regione Siciliana

Il comma, introdotto dalla Camera dei deputati, attribuisce alla commissione paritetica per l'attuazione dello statuto della Regione Siciliana il compito di quantificare i costi derivanti dalla condizione di insularità per la medesima Regione entro il 30 giugno 2021.

La Commissione si avvale a tal fine di studi e di analisi di "amministrazioni ed enti statali", nonché di quelli della Regione.

Le Commissioni paritetiche sono, come noto, organismi composti, in modo eguale (da qui il termine "paritetiche") da rappresentanti di nomina statale e di nomina regionale. Il provvedimento costitutivo di ciascuna Commissione è rimesso al Ministro per gli Affari regionali che, al contempo, individua i rappresentati dello Stato e recepisce i nominativi dei componenti designati dalla Regione.

Il compito consiste nell'approvazione preliminare delle norme di attuazione degli statuti delle Regioni speciali e delle province autonome, prima della loro adozione con lo strumento del decreto legislativo.

691. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni previste dal citato comma 1057, anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati negli anni dal 2021 al 2026.

Misure per la promozione della mobilità sostenibile

In dettaglio, il comma 691, prevede che il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1057, della legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), per incentivare l'acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi nuovi di fabbrica, delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e, sia riconosciuto, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per

	gli anni dal 2024 al 2026, alle medesime condizioni, anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026.
692. Al fine di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti dei beni e servizi di cui all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020, il fondo denominato « Programma sperimentale buono mobilità », di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 111 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021.	
693. Alle medesime finalità di cui al comma 692 del presente articolo sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità erogati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, terzo periodo, del decreto- legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.	
694. Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 692 e 693 del presente articolo, le eventuali disponibilità sono destinate, per l'anno 2021, alla finalità di cui all'articolo 2, comma 1, sesto periodo, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.	
695. All'onere derivante dal comma 692 del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.	
77. Ai soggetti appartenenti a nuclei familiari	Contributo alle famiglie per l'acquisto di

con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31 dicembre 2021. anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di potenza inferiore o uguale a 150 kW, di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a euro 30.000 al netto dell'imposta sul valore aggiunto, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa di cui al comma 78 e fino ad esaurimento delle risorse, alternativo e non cumulabile con altri contributi statali previsti dalla normativa vigente, nella misura del 40 per cento delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente.

veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica

I commi da 77 a 79 dell'articolo 1, introdotti nel corso dell'esame in sede referente, prevedono l'assegnazione di un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell'acquirente, destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli (categoria M1) nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA. Il termine per l'acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021 (comma 77). Sono inoltre indicati i Fondi destinati a tale incentivo (comma 78) e disciplinate le modalità di regolazione del medesimo (comma 79).

I veicoli di categoria M1 sono, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) del Codice della strada, i "veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente".

In particolare il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, assegnate ad un Fondo istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico (comma 78) e non è cumulabile con gli altri contributi statali previsti dalla normativa vigente.

- 78. Per provvedere all'erogazione del contributo di cui al comma 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.
- 79. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i termini per l'erogazione del contributo anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

696. Al comma 4 dell'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunti, in fine, i | Il comma in questione novella l'articolo 93,

Targhe veicoli storici

seguenti periodi: « L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa- numerica prescelta non sia già presente sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante. indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standardeuropeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che stati negli anni sono reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica».

697. Al fine di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nell'ambito dei trasporti e facilitare la diffusione della mobilità elettrica non solo nell'ambito urbano, i concessionari autostradali provvedono a dotare le tratte di propria competenza di punti di ricarica di

comma 4, del Codice della strada, al fine di prevedere che l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico avviene su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati alla registrazione dei veicoli di interesse storici. In caso di nuova immatricolazione di veicoli precedentemente iscritti al P.R.A. e successivamente cancellati, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti. è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora possibilità circolante. Tale è prevista retroattivamente anche per veicoli successivamente reimmatricolati e ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Con un decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono definiti i criteri, l'ammontare e le modalità del contributo da corrispondere l'ottenimento dei servizi sopra descritti e tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Punti di ricarica elettrica autostradali

potenza elevata, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, garantendo che le infrastrutture messe a disposizione consentano agli utilizzatori tempi di attesa per l'accesso al servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna. I concessionari autostradali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a pubblicare caratteristiche tecniche minime delle soluzioni per la ricarica di veicoli elettrici da installare sulle tratte di propria competenza e, nel caso in cui entro centottanta giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica, consentono a chiunque ne faccia richiesta di candidarsi all'installazione delle suddette infrastrutture all'interno delle tratte di propria competenza. In tali casi concessionario è tenuto a pubblicare, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una manifestazione di interesse volta a selezionare l'operatore sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, commerciali condizioni che valorizzino l'efficienza, la qualità e la varietà dei servizi nonché dei modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitività dell'offerta in termini di qualità e disponibilità dei servizi.

698. Al fine di promuovere nuovi sistemi di mobilità sostenibile, attraverso la definizione di processi di ottimizzazione della logistica in ambito urbano, alle microimprese e piccole imprese, di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

Credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike

I commi 698 e 699, attribuiscono un credito d'imposta per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita da parte delle microimprese e delle piccole imprese di trasporto merci urbano.

vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta di cui al presente comma, anche con riguardo all'ammontare del credito d'imposta spettante. Al fine di incentivare l'uso di <i>cargo bike</i> a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h. ».	
699. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 698 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
705. Al fine di adeguare la tariffa relativa alla revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, di cui all'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del comma 12 del citato articolo 80, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modifica la tariffa prevista dall'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti 2 agosto 2007, n. 161, aumentandola di un importo pari a 9,95 euro.	Buono veicoli sicuri
706. A titolo di misura compensativa dell'aumento di cui al comma 705, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma, è riconosciuto un buono, denominato « buono veicoli sicuri », ai proprietari di veicoli a motore che nel medesimo periodo temporale sottopongono il proprio veicolo e l'eventuale rimorchio alle operazioni di revisione di cui all'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il buono può essere riconosciuto per un solo veicolo a motore e per una sola volta. L'importo del buono è pari a 9,95 euro. Il buono di cui al presente comma è	

riconosciuto nel limite delle risorse di cui al comma 707 del presente articolo. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione del presente comma.	
707 . Ai fini di cui al comma 706, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasponi, è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.	
725. All'articolo 17-septies, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: « partecipa al cofinanziamento » fino a: « dei progetti » sono sostituite dalle seguenti: « finanzia le spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti nell'ambito dei progetti ».	Disciplina per le infrastrutture per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica
726. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, dopo il comma 5 è inserito il seguente: « 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di alimentazione della PUN da parte dei gestori delle infrastrutture pubbliche e delle infrastrutture private ad accesso pubblico obbligati a conferire alla PUN il set minimo di dati e informazioni previsti dal PNire ».	
727. All'articolo 57, comma 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « in coerenza con i propri strumenti di pianificazione » sono sostituite dalle seguenti: « in coerenza con gli strumenti di pianificazione regionali e comunali ».	

790. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. convertito, modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,

n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli Comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-*bis*dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure contenimento derivanti di guida dall'applicazione delle Linee l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al secondo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno

Comuni TPL Scuola - Incremento risorse per il Trasporto scolastico

Per la definizione dei criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli Comuni, il secondo periodo del comma 790 rinvia ad un decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previa intesa, in sede di **Conferenza Unificata**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

In base alla norma, i criteri di riparto dovranno essere definiti tenendo anche conto di quanto previsto del comma 1-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104: si tratta della disposizione che ha autorizzato i Comuni a finanziare i servizi di trasporto scolastico aggiuntivi, nel limite complessivo di 150 milioni di euro e nel limite, per ciascun Comune, del 30% della spesa sostenuta per le medesime finalità nel 2019, attraverso le risorse del fondo per assicurare l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, nonché di quelle attribuite dal decreto del Ministero dell'Interno 24 luglio 2020 (per una descrizione di tale ultimo fondo si veda il box sub).

Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale

In dettaglio, il comma istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti.

Il finanziamento è destinato a fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del

2021. Per le finalità di cui al presente comma, le Regioni e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003,

n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo

44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1.

In sede di esame alla Camera, il comma 816 è stato modificato prevedendosi che per le finalità citate, le Regioni e i Comuni possano ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

Un finanziamento analogo a quello in commento è disposto a favore dei Comuni dal comma 790 del presente disegno di legge.

Il secondo periodo del comma 816 rinvia l'assegnazione delle risorse alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ad un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa, in sede di Conferenza Unificata, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La ripartizione delle risorse avverrà secondo i criteri stabiliti ai sensi del decreto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge n. 104/2020. In base ad una modifica introdotta alla Camera, eventuali risorse del Fondo che dovessero residuare possono essere utilizzate nell'anno 2021 per compensare le riduzioni dei ricavi per le società di trasporto pubblico locale in ragione dell'emergenza Covid, secondo le previsioni dell'articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020.

Si tratta della disposizione che ha autorizzato le Regioni e le Province autonome all'attivazione dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, nei limiti del 50 per cento delle risorse ad essa attribuibili applicando alla spesa di 300 milioni autorizzata dal comma 1, le stesse percentuali di ripartizione previste dal Decreto interministeriale dell'11 agosto 2020 n. 340 adottato in attuazione dell'articolo 200, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020.

817. All'articolo 44, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla

Servizi aggiuntivi ed altri interventi per il trasporto pubblico locale

legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a tale fine ricorrendo, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ». **818**. Al fine di assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, al personale di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 12-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere conferite le funzioni di controllo nonché di accertamento, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del rispetto da parte dei viaggiatori delle modalità di utilizzazione del trasporto pubblico locale come disciplinate dalle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 819. Al fine di favorire la mobilità urbana ed extraurbana, anche con riferimento alla mobilità delle persone con disabilità, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno 2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei Comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi dell'articolo 7

del codice della strada, di cui al decreto

aprile

provvedono a istituire spazi riservati destinati

1992,

n.

legislativo

30

alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza.	
820. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, sono definiti i criteri di determinazione dell'importo del contributo riconoscibile a ciascun Comune a valere sulle risorse di cui al comma 819, nonché le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché di erogazione del contributo stesso.	

PORTI E AEROPORTI

662. All'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio n. 34, convertito, 2020, modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 10-bis, al primo periodo, dopo le parole: « un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 » sono aggiunte le seguenti: « e di 68 milioni per l'anno 2021 » e, al secondo periodo, dopo le parole: « nel limite di 5 milioni di euro » sono inserite le seguenti: « per l'anno 2020 e nel limite di 63 milioni di euro per l'anno 2021 »; al comma 10-ter, dopo le parole: « nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021 » e le parole: « nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ».

Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi

In particolare viene novellato l'articolo 199 del decreto-legge n. 34 del 2020 al fine di prevedere:

§ il rifinanziamento del Fondo di cui al comma 10-bis, con ulteriori 68 milioni di euro per l'anno 2021 (lettera a);

Il fondo di cui all'articolo 199, comma 10bis è destinato a compensare le Autorità di sistema portuale per i mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e crocieristi per effetto provvedimenti legislativi assunti in relazione all'emergenza COVID-19 e, come previsto dal comma 10-ter a compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto una diminuzione del fatturato. Le risorse previste per il 2020 sono pari a 10 milioni di euro. Tali risorse sono ripartite per le due citate finalità nella misura di 5 milioni di euro ciascuna.

§ la destinazione di 63 milioni di euro (dei 68 aggiuntivi) alla compensazione dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per effetto dei provvedimenti legislativi assunti in relazione all'emergenza COVID-19 per le Autorità di sistema portuale (lettera a).

La relazione tecnica segnala che l'incremento di risorse si rende necessario in considerazione della nuova stima della riduzione degli introiti derivante dalla riduzione dei traffici registrati dalle Autorità di sistema portuali che, per il 2020 è pari a circa 115 milioni di euro (-34,670 milioni di euro di riduzione degli introiti connessi alla tassa portuale, -53,031 milioni di

	euro per la riduzione degli introiti derivanti dalla tassa di ancoraggio e -25,290 milioni di euro di riduzione degli introiti da diritti di porto). Pertanto le risorse pari a 63 milioni di euro stanziate unite ai 5 milioni di euro già disponibili coprono circa il 60% delle perdite stimate. § l'attribuzione dei restanti 5 milioni di euro del Fondo sopra descritto per compensare, per l'anno 2021, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via mare e per acque interne che dimostrino di aver subìto una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e al 31 dicembre 2020 (nella precedente disposizione il termine era il 31 luglio 2020) pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 (lettera b).
663. All'articolo 48, comma 6, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».	
664. All'articolo 88 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 30 aprile 2021 »; al comma 2, le parole: « e 7 milioni di euro per 1'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e 35 milioni di euro per 1'anno 2021 ».	
665. All'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « di 50 milioni di euro per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 20 milioni di euro per l'anno 2021 ».	
666 . In considerazione dei danni subìti dall'intero settore dei <i>terminal</i> portuali asserviti allo sbarco e imbarco di persone a causa dell'insorgenza dell'epidemia di COVID-	

19 e al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e la competitività e l'efficienza del settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei <i>terminal</i> portuali, è istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi conseguente al decremento di passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.	
667. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento della compensazione di cui al comma 666 del presente articolo alle imprese titolari di concessioni demaniali di cui agli articoli 6 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché all'articolo 36 del codice della navigazione. Tali criteri, al fine di evitare sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza. Sono esclusi gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.	
668. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 666 e 667 del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
dell'area dello Stretto di Messina, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6 milioni di euro per l'anno 2023 per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria volti ad assicurare la mobilità dei passeggeri e ad agevolare i collegamenti con il porto di	Riqualificazione del Porto di Reggio Calabria

Messina. 734. Nello stato di previsione del Ministero Fondo ristori Città portuali delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare, a titolo di ristoro, alle Città portuali che hanno subìto perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia di COVID-19. 735. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i criteri e le modalità di riparto del Fondo in ragione della riduzione del numero dei passeggeri. **708**. All'articolo 8-bis del Misure in materia di regime fiscale della decreto del nautica da diporto e delle navi adibite alla Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: navigazione in alto mare « Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale è superato il limite delle acque territoriali, calcolato in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono dall'importatore essere riportati

dichiarazione doganale. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare ».	
709. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: « 3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. 3-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26	
ottobre 1972, n. 633 »; b) dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: « 4-ter. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 ».	
710. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai	

sensi dell'articolo 7-sexies, comma 1, lettera edecreto del Presidente Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace. all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo del presente comma senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle dichiarazione prevista dal della medesimo primo periodo, è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea

nonché delle eventuali sanzioni e interessi.	
711. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 710 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 708 a 710 del presente articolo. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo del presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione.	
712 . Le disposizioni di cui ai commi 708, 709 e 710 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 711.	
713. A causa delle restrizioni alla circolazione di beni e persone imposte per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2, per l'anno 2020 si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che, ai sensi dell'articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rispettavano tale requisito con riferimento all'anno 2019.	Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali
714. Al fine di mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID- 19, le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 118 del 21 maggio 2016, si applicano anche in relazione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 300 del presente	Misure a sostegno del settore aeroportuale

articolo. richiesti dalle imprese di all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Agli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 88,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 715. Per le medesime finalità di cui al comma 714, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione: a) nel limite di 450 milioni di euro, dei danni subiti dai gestori aeroportuali in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile: b) nel limite di 50 milioni di euro, dei danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall'Ente nazionale dell'aviazione civile. **716**. Ai della fini determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma 715, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 relativamente ai servizi offerti, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni: a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di

natura pubblica finalizzate a mitigare gli

effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19; degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.	
717. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subìto e determinato ai sensi del comma 716. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 715, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi riconoscibili e, comunque, nel limite massimo del 20 per cento delle risorse indicate al medesimo comma 715.	
718. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Il parere delle Commissioni parlamentari è reso entro sette giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere.	
719. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 715 a 717 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.	
720 . Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 719, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera <i>a</i>), che ne facciano richiesta, nonché un importo non	

superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 715, lettera b), che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.	
728 . Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.	Costituzione di un fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti
729. Il fondo di cui al comma 728 è finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, fino a un massimo del 50 per cento dei predetti costi, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 732.	
730. Una quota del fondo di cui al comma 728, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, è destinata alla rimozione, alla demolizione e alla vendita, anche solo parziale, di navi e galleggianti, compresi i sommergibili, radiati dalla Marina militare presenti nelle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia, per i quali la Marina militare resta autorità competente.	
731. Per le finalità di cui al comma 729, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per provvedere alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti, ferma restando ogni iniziativa utile al loro contenimento, in particolare quando vi siano le condizioni per la vendita della nave ai fini del successivo	

reimpiego. Sia nel caso di vendita sia nel caso di demolizione si provvede ai sensi dell'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013.

732. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa limitatamente ai criteri e alle modalità di applicazione del comma 730 del presente articolo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 728 presente articolo. di notificazione all'eventuale proprietario, di pubblicità dell'avvio delle procedure, di ripartizione dei ricavi realizzati dal vincitore di gara con la vendita, anche dei soli rottami ricavati dalla demolizione, ferme restando le disposizioni dell'articolo 73 del codice della navigazione.

DEMANIO MARITTIMO

670. Al comma 18 dell'articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* dopo le parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti:
- «, nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009, »;
- b) le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti:
- « 31 dicembre 2018 ».

Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all'acquacoltura

Il comma 670 - introdotto dalla Camera - interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. È inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018.

PROTEZIONE CIVILE

700. Al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare realizzazione degli interventi urgenti e alla ricognizione dei fabbisogni previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del citato codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è istituito, per l'anno 2021, un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al secondo periodo si provvede con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione concerto con civile. di il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

701. Per l'accelerazione e l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, compresi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile possono, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al comma 703, e nel limite delle risorse assegnate, fare ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021, di di comprovata esperienza personale professionalità connessa alla natura degli interventi.

Eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020

Il comma in esame, al fine di fare fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale (ai sensi dell'art. 24 del Codice della protezione civile di cui al D.Lgs. 1/2018), autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, per provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata (interventi indicati alle lettere d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del citato Codice).

Per la finalità indicata, si prevede l'istituzione, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della protezione civile, da ripartire con ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Assunzioni di personale in materia di dissesto idrogeologico

Nel dettaglio, con i commi da 701 a 704, si prevede che al fine dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico, ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, è consentito il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021.

I contratti sono finalizzati all'assunzione di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.

La disposizione in esame individua i soggetti che possono stipulare tali contratti e le finalità dei contratti medesimi. I contratti in questione possono essere stipulati da:

- Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
- dal Dipartimento della protezione civile
- e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile sulla base della ricognizione e del riparto previsto dal comma successivo e nel limite delle risorse assegnate.

I soggetti indicati come abilitati alla stipula dei contratti in questione inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie nel limite massimo fissato. Al riparto si provvede con apposito D.P.C.M. emanato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Si prevede che, per le assunzioni in questione, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.

702. Per le finalità di cui al comma 701, i soggetti ivi indicati inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili, nel limite massimo dell'importo di cui al comma 704. Al riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. con Ministro di concerto il dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

703. Per l'individuazione del personale di cui al comma 701, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che è automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato.	
704. Per l'attuazione dei commi da 701 a 703 è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 35 milioni per l'anno 2021.	
781. Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attività economiche e produttive a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 28 novembre 2020 che hanno colpito il territorio della Regione Sardegna, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, per concedere, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2021, contributi in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e produttive danneggiati.	Eventi meteorologici del 28 novembre 2020 in Sardegna
782. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il presidente della Regione Sardegna, sono stabiliti i requisiti di accesso e i criteri di ripartizione dei contributi di cui al comma 781.	
943. All'articolo 57, comma 3, del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo le parole: « ricompresi nei crateri » sono inserite le seguenti: « del sisma del 2002,	Fondo per le assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici Il comma 943, introdotto alla Camera, estende anche ai territori colpiti dal sisma del 2002

».

la (Molise Puglia) possibilità stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato.

944. All'articolo 57, comma 3-bis, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «, a 31 milioni di euro per l'anno 2021 e a 83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 »: la lettera b) è abrogata.

Il comma 944 provvede, a decorrere dall'anno 2022, ad incrementare di 52 milioni di euro annui le risorse previste nel Fondo, istituito presso il MEF, per la stabilizzazione del personale, assunto a tempo determinato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e gli enti locali, da parte delle Regioni e degli Enti locali, ivi comprese le unioni dei Comuni, dei territori colpiti dal sisma del 2009 in Abruzzo, dal sisma 2016- 2017 in Centro Italia e dal sisma 2012 in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, e da parte degli enti parco nazionali dei Comuni colpiti dal sisma 2016-2017. prevista dall'articolo 57, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

modificato dalla Camera, incrementa di un milioni a 83 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022.

Viene, inoltre, soppressa la previsione relativa alla copertura degli oneri previsti, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2021, a carico delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le citate strutture e amministrazioni coinvolte (comma 944, lettera b)).

Conseguentemente, il comma 944, lettera a), milione di euro le risorse del Fondo, portandole da 30 a 31 milioni, per l'anno 2021, e da 82

945. All'articolo 3 decreto-legge del giugno 2016, n. 113, convertito, modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario di 10 milioni di euro »:

al comma 2, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: « Per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro » e, al sesto periodo, le parole: « Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 ».

Contributi per il sisma Abruzzo 2009

946. All'articolo 14, comma 6, primo periodo, | Sospensione dei mutui nelle zone colpite da

del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».	eventi calamitosi
947. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: « 31 dicembre 2020 » fino a: « secondo periodo del medesimo comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016 ».	
948. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.	
949. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2- bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021.	
950 . Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.	
951. All'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: « a decorrere dal 1° novembre 2020, » sono soppresse; b) dopo le parole: « con le procedure » sono inserite le seguenti: « , i termini »; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le assunzioni di cui al presente comma, i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017 possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede	Stabilizzazioni delle assunzioni nelle zone colpite da eventi sismici Il comma 951, modificando il comma 3 dell'art. 57 del D.L. 104/2020, provvede: - alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato anche prima della decorrenza prevista del 1° novembre 2020 (lettera a); - a specificare che le assunzioni a tempo indeterminato devono rispettare i termini temporali (vedi infra), oltre che le procedure e le modalità, dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Disposizioni sul

all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri, ferma restando la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2021, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali concorsi i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro ».

superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) (lettera b);

- a prevedere, in deroga alla normativa citata, che i servizi maturati a tempo determinato possono riguardare anche servizi svolti presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali o gli enti parco dei predetti crateri (lettera c);
- a prevedere, in deroga alla normativa citata, che i requisiti previsti per le assunzioni effettuate con bando pubblico riservate presso i suddetti enti, siano maturati alla data del 31 dicembre 2021 (in luogo del previsto 31 dicembre 2020). Si specifica, inoltre, che in tali bandi sia valorizzata adeguatamente l'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro (lettera c).

Sul punto, si segnala che tale possibilità di dar luogo a procedure concorsuali riservate è prevista dalla normativa vigente (ai sensi dell'art. 20, comma 2, D.Lgs. 75/2017), per la generalità delle pubbliche amministrazioni, limitatamente al triennio 2018-2020 e nei confronti di chi abbia maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2020

952. Il termine di trenta giorni indicato al terzo periodo del comma 3-bis dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogato al 31 marzo 2021.

Il comma 952 proroga al 31 marzo 2021 il termine indicato nel comma 3-bis dell'art. 57 del decreto-legge 104/2020 (trenta giorni dalla data di conversione del decreto-legge), entro cui gli enti presentano istanza per l'accesso alle risorse del Fondo per le assunzioni a tempo indeterminato del MEF, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo.

953. Allo scopo di soddisfare le esigenze dei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016, fermo restando quanto previsto dai commi 3 e seguenti dell'articolo 57 del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato alle dipendenze di una delle amministrazioni indicate nel citato comma 3, che risulti in possesso, al 31 dicembre 2020, dei requisiti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo

Il comma 953 introduce una ulteriore deroga sul possesso dei requisiti indicati dal comma 1 del citato art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali, nei territori colpiti dai sismi degli anni 2009, 2012 e 2016.

In particolare, si consente ai predetti enti di stabilizzare, fino al 31 dicembre 2022 (invece che fino al 31 dicembre 2021, applicandosi in tal modo la norma speciale per il personale

25 maggio 2017, n. 75, che abbia maturato, anche presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, almeno due anni di servizio ai sensi della lettera c) del citato comma 1, e che sia stato titolare di precedenti collaborazione coordinata rapporti di continuativa con una o più delle predette amministrazioni, si applica, in coerenza con il triennale piano dei fabbisogni dell'amministrazione stessa e senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, il comma 11-bis del citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017.

sanitario del comma 11-bis dell'art. 20 citato), il personale assunto a tempo determinato, se in possesso al 31 dicembre 2020:

- dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
- sia in servizio anche presso amministrazioni diverse da quella che procede ad assumere, di almeno due anni di servizio (invece dei tre anni previsti, dalla lettera c) del citato comma 1 art. 20);
- sia titolare di precedenti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più delle predette amministrazioni.

La disciplina riguardante i commi 3 e 3-bis dell'art. 57 del D.L. 104/20, modificati dalle norme in esame, è stata estesa anche ai territori colpiti dal sisma del 2002 (Molise e Puglia), per effetto delle modifiche introdotte dai commi 943-944 del presente disegno di legge di bilancio 2021.

954. Al fine di assicurare la definitiva e completa ultimazione dell'opera di ricostruzione nei Comuni della Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980 e del 1981, sono attribuite ai singoli Comuni della Regione Campania le competenze di spesa, programmazione e controllo delle somme residue da liquidare e già assegnate, pari a: euro 43.787.690,62 dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 13333/1 del 30 dicembre 2008; euro 12.951.040,54 dal decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 9 luglio 2010; euro 16.524.443,20 dalla deliberazione del CIPE n. 45/2012 del 23 marzo 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 4 luglio 2012. Inoltre tutte le risorse ancora disponibili sulle contabilità speciali dei Comuni, aperte e risultanti dal conto della Banca d'Italia al 31 dicembre 2018, sono assegnate ai Comuni per il completamento degli interventi di ricostruzione.

Disposizioni per il completamento della ricostruzione post-sisma in Campania

INFRASTRUTTURE ERP

815. All'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

- « 1. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra- regionali, entro e non oltre il 30 giugno 2021, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le Autonomie e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale:
- a) è effettuata la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché la rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuale, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas. La ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome;
- b) sono definiti gli *standard* di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.
- *1-bis.* La ricognizione di cui al comma 1, lettera *a*), è effettuata tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- a) estensione delle superfici territoriali;
- b) valutazione della rete viaria con particolare riferimento a quella del Mezzogiorno;
- c) deficit infrastrutturale e deficit di sviluppo;
- *d*) densità della popolazione e densità delle unità produttive;
- *e)* particolari requisiti delle zone di montagna;
- f) carenze della dotazione infrastrutturale esistente in ciascun territorio;
- g) specificità insulare con definizione di parametri oggettivi relativi alla misurazione degli effetti conseguenti al divario di sviluppo economico derivante dall'insularità, anche con riguardo all'entità delle risorse per gli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione.

1-ter. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro dallo stesso delegato, anche per il

Fondo per la perequazione infrastrutturale

Nello specifico, il comma in esame novella l'art. 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, di attuazione all'art. 119, quinto comma, della Costituzione, sostituendo il comma 1 ed aggiungendo i commi da 1-bis a 1-sexies.

L'art.119, quinto comma, della Costituzione dispone in ordine a risorse statali aggiuntive (rispetto a quanto previsto nei primi quattro commi del medesimo articolo) nei confronti degli enti territoriali e all'effettuazione da parte dello Stato di interventi speciali in favore di tali enti al fine di perseguire una o più delle seguenti promuovere sviluppo finalità: economico, coesione e solidarietà sociale, rimuovere gli squilibri economici e sociali, favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni.

In luogo di operare specifiche novelle all'art.22, l'articolo in esame riscrive la disposizione, pur confermandone parte dell'impianto. Nell'esposizione che segue di segnaleranno gli aspetti innovativi rispetto alla disciplina vigente.

Con il comma 1 del novellando art.22, viene demandato ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di effettuare una ricognizione delle dotazioni infrastrutturali esistenti (nel testo vigente si prevede invece direttamente una ricognizione degli "interventi infrastrutturali", "in sede di prima applicazione" della disposizione). I DPCM sono adottati entro e non oltre il 30 giugno 2021. su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro degli affari regionali e le Autonomie e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

Non è contemplato alcun coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali nel processo di adozione dei DPCM. tramite della Struttura di missione Investitalia e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, coordina le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al comma 1 e, in collaborazione con i Ministeri competenti, definisce gli schemi-tipo per la ricognizione di cui al comma 1, lettera *a*), e gli *standard* di riferimento di cui al comma 1, lettera *b*).

1-quater. Entro sei mesi dalla ricognizione di cui al comma 1, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l'assegnazione dei finanziamenti. finanziamento delle infrastrutture necessarie di cui al periodo precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo perequativo infrastrutturale" con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Al predetto Fondo non si applica l'articolo 7-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18.

1-quinquies. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1-quater si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che individua gli interventi da realizzare, l'importo del relativo

riguardo, parrebbe suscettibile di approfondimento tale mancato coinvolgimento, anche alla luce dei compiti che il novellando art.22 della legge n.42 del 2009 assegna alle regioni (v. infra) e alla previsione di un'intesa nell'ambito del sistema delle conferenze sui **DPCM** relativi all'individuazione delle infrastrutture per colare il gap infrastrutturale, nonché ai criteri per l'assegnazione dei finanziamenti e infine al riparto del fondo perequativo infrastrutturale.

La finalità degli interventi perequativi è il recupero del deficit infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali. Tale riferimento ai territori intra-regionali, ancorché potenzialmente desumibile dalla disciplina vigente, viene ora reso esplicito. La tipologia di perequazione perseguita va pertanto intesa non come volta a beneficiare esclusivamente le Regioni con minore grado di sviluppo infrastrutturale, bensì come diretta a colmare eventuali divari strutturali riguardanti territori anche situati all'interno di Regioni che, nelle restanti parti, siano adeguatamente dotate di capitale fisico.

Sono confermati gli ambiti oggetto della ricognizione, già previsti dalla norma in vigore: strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche, nonché rete stradale, autostradale, ferroviaria, portuale, aeroportuali, idrica, elettrica e digitale e di trasporto e distribuzione del gas.

Risulta invece innovativa la scelta di precisare che la ricognizione si avvale dei dati e delle informazioni forniti dalla **Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**.

Considerato che nell'ambito della ricognizione delle dotazioni infrastrutturali saranno verosimilmente censite anche strutture statali e di enti locali, la norma parrebbe doversi intendere nel senso che le Regioni, per il tramite della Conferenza, siano tenute a trasmettere i dati delle strutture di propria competenza e che pertanto la ricognizione si avvalga "anche" (quindi non esclusivamente) del contributo della **Conferenza delle Regioni**.

Ai medesimi DPCM è demandata altresì la definizione degli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale in termini di

finanziamento, i soggetti attuatori e il cronoprogramma della spesa, con indicazione delle risorse annuali necessarie per la loro realizzazione.

1-sexies. Il monitoraggio della realizzazione degli interventi finanziati di cui al comma 1-quater è effettuato attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando gli interventi sotto la voce "Interventi per il recupero del *deficit* infrastrutturale legge di bilancio 2021" ».

servizi minimi per le predette tipologie di infrastrutture.

721. All'articolo 13-bis, comma 2, del decretolegge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il primo periodo è sostituito dai seguenti: « A seguito dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo, la società Autobrennero Spa provvede al trasferimento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data del predetto affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l'anno 2028. La società Autobrennero Spa provvede al versamento delle rate entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell'affidamento di cui al comma 4 del presente articolo. Le risorse versate dalla società Autobrennero Spa sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana Spa ».

Disposizioni in materia di infrastrutture stradali

Il comma 721 reca una serie di modifiche alla disciplina, prevista dall'art. 13-bis del D.L. 148/2017, volta a regolare l'affidamento delle concessioni autostradali scadute e, in particolare, dell'autostrada A22 Brennero-Modena. Le modifiche sono finalizzate, in particolare, a prorogare e rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria uscente dell'A22. Il comma 722 (inserito durante l'esame alla Camera) provvede invece a prorogare e rateizzare i versamenti che dovranno essere effettuati dalla concessionaria subentrante.

722. Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « entro il 29 dicembre 2020 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato entro il 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2021 e il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 gli anni precedenti e per concessionario subentrante della predetta infrastruttura ai sensi del comma 3 è effettuato per il 50 per cento entro il 30 giugno 2021 e per

Il comma, introdotto durante l'esame alla Camera, modifica il comma 4 dell'art. 13-bis del D.L. 148/2017 al fine di prorogare:

- dal 29 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per la stipula degli atti convenzionali di concessione relativi all'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena;
- il termine per il versamento degli importi dovuti per l'anno 2020 e per gli anni precedenti dal concessionario subentrante della predetta infrastruttura. Viene infatti previsto che tale versamento può avvenire, anziché in un'unica soluzione ed entro il 31 dicembre 2020, in due rate di pari importo con scadenza 30 giugno 2021 e 30 aprile 2022.

il restante 50 per cento entro il 30 aprile 2022 ». Ai relativi oneri, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ricorda che l'art. 13-bis del D.L. 148/2017 prevede, al comma 1, lettera c), che le convenzioni di concessione "devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti".

Il comma in esame inoltre, al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla proroga, prevede che agli stessi, pari a 70 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 115, comma 1, del D.L. 34/2020.

Il comma in esame prevede altresì l'entrata in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della presente legge.

723. Nelle more dell'adeguamento a quattro corsie della piattaforma stradale e della messa in sicurezza della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64, la società ANAS Spa è autorizzata a effettuare gli interventi urgenti di messa in sicurezza del tratto compreso tra il chilometro 58 e il chilometro 62, per l'importo di euro 2 milioni per l'anno 2021, utilizzando, a tale fine, le risorse già destinate, nell'ambito del contratto programma, di del piano di potenziamento realizzazione e riqualificazione della strada statale n. 4 via Salaria tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

Messa in sicurezza della Via Salaria

724. Alla realizzazione degli interventi urgenti di messa in sicurezza di cui al comma 723 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e già assegnate alla società ANAS Spa per la realizzazione del piano di potenziamento e riqualificazione della strada statale n. 4 - via Salaria nel tratto compreso tra il chilometro 56 e il chilometro 64.

733. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Rifinanziamento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli

Il comma, introdotto dalla Camera, incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le morosità incolpevoli già istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si incrementa il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, di 50 milioni di euro per l'anno 2021 di cui all'articolo 6, comma 5, del D.L. 102/13.

Con l'art. 6, comma 5 del D.L. 102/13 è stato istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda a ripartire le risorse assegnate al Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole consentono l'accesso ai contributi. La norma prevede inoltre che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle Regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo e che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine è previsto che le Prefetture adottino misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

SVILUPPO ECONOMICO E DIGITALIZZAZIONE

80. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi

Il comma 80 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012.

Il comma 81 demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse dalle precedenti che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-bis del medesimo articolo 27.

Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo

84. Al fine di sostenere il settore del turismo, promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio- economico tra le aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l'integrazione settoriale, la disciplina per l'accesso ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge

I commi 84-86 intervengono sulla vigente disciplina concernente l'accesso ai contratti di sviluppo con uno stanziamento per le finalità di cui al comma 84 pari a 100 mln per il 2021 e 30 mln per il 2022. Esso prevede che la soglia di accesso ai contratti di sviluppo pari a 20 milioni di euro è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono

21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è così modificata:

a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20 milioni di euro, è ridotta a 7,5 milioni di euro per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento del proponente è conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro;

sviluppo riguardanti programmi di esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee alla ricettività all'accoglienza dell'utente. finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti.

85. Il Ministero dello Sviluppo economico impartisce al Soggetto gestore le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle disposizioni di cui al comma 84.

86. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

87. All'articolo 59, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) all'alinea, dopo le parole: « o di Città metropolitana » sono inserite le seguenti: « e dei Comuni ove sono situati santuari religiosi »; alla lettera *a*), dopo le parole: « Comuni capoluogo di Provincia » sono inserite le seguenti: « e per i Comuni ove sono situati santuari religiosi ».

88. Per i Comuni di cui al comma 87, diversi dai Comuni capoluogo di Provincia o di Città

interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse. Per i medesimi programmi, l'importo minimo dei progetti d'investimento proponente del conseguentemente ridotto a 3 milioni di euro. I programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti possono essere accompagnati da investimenti finalizzati alla creazione, alla ristrutturazione e all'ampliamento di strutture idonee all'accoglienza ricettività dell'utente, finalizzati all'erogazione di servizi di ospitalità, connessi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai predetti investimenti si applicano le rispettive discipline agevolative vigenti. Il MISE è chiamato a impartire al Soggetto Gestore (all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. -Invitalia) le direttive eventualmente necessarie ai fini della corretta attuazione delle nuove disposizioni.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni nella fase attuativa

Sostegno alle attività economiche nei Comuni di particolare interesse per il turismo straniero

I commi 87 e 88 estendono il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici ai Comuni dove sono situati santuari religiosi. Per tali Comuni, ove diversi dai Comuni capoluogo, tale estensione ha effetto per il 2021 e ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. Il contributo a fondo perduto spetta ai soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico,

metropolitana, le disposizioni del medesimo comma 87 hanno efficacia per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo di 10 milioni di euro per il medesimo anno, che costituisce limite di spesa.

svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni dove sono situati santuari religiosi che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

95. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo viene erogato in un'unica soluzione » sono sostituite dalle seguenti: « in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto ».

96. Per le finalità di cui al comma 95, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è integrata di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

Erogazione in unica quota del contributo "Nuova Sabatini"

I commi 95 e 96 intervengono sulla "Nuova Sabatini", misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese volta alla concessione, da parte banche o intermediari finanziari, finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali "Industria 4.0", nonché di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati predetti sui finanziamenti.

Il comma 95 dispone che il contributo statale sia erogato in un'unica soluzione secondo modalità da determinare in sede attuativa con decreto ministeriale. Ai sensi della normativa vigente invece, la corresponsione in un'unica soluzione del contributo è prevista solo in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

Il comma 96 rifinanzia la misura, per le finalità di cui al comma 5, di 370 milioni di euro per l'anno 2021.

97. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il « Fondo a sostegno dell'impresa femminile », con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere sostenere l'avvio rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile quantitativo massimizzare il contributo qualitativo delle donne allo sviluppo

Fondo impresa femminile

I commi 97-106 recano la disciplina istitutiva del "Fondo a sostegno dell'impresa femminile". Il Fondo viene costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Attraverso le risorse del Fondo, si prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori

economico e sociale del Paese.

98. Il Fondo di cui al comma 97 sostiene:

a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;

b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.

99. Gli interventi di cui al comma 98, lettera *a*), possono consistere in:

a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;

finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;

c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi: d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;

e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre

dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo formulare raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni per l'adozione del decreto di riparto nonostante la norma preveda forme di cofinanziamento delle misure nonché la competenza regionale in materia. 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme dei commi da 97 a 106.

- **100**. Gli interventi di cui al comma 98, lettere *b*) e *c*), possono consistere nelle seguenti azioni:
- *a)* iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle università;
- b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne;
- c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche;
- d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale; azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi dei commi da 97 a 106.
- 101. Nell'ambito delle attività previste dai commi da 97 a 100 e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
- 102. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese.

- **103**. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 97 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 99, lettera e), nonché le attività di monitoraggio e controllo. Il Ministero dello Sviluppo economico può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
- **104**. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Comitato impresa donna. Il Comitato:
- *a)* contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 97;
- b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa;
- c) formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia;
- contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102.
- **105**. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti.
- **106**. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato.

107. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

108. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di selezione e di individuazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.

109. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il « Fondo per le piccole e medie imprese creative », con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per:

- *a)* promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione;
- c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto- legge 18 ottobre

Promozione dell'attività di *venture capital* in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione

Fondo per le imprese creative

I commi da 109 a 113 istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo economico, e recano la disciplina del Fondo per le piccole e medie imprese creative con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 con l'obiettivo di sostenere le imprese creative, attraverso la concessione di contributi, l'agevolazione nell'accesso al credito e la promozione di strumenti innovativi finanziamento, nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

- 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.
- 111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 110, lettere a),
- c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le Regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
- **112**. Ai fini dei commi da 109 a 111, per « settore creativo » si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle archivi, relative all'architettura, agli biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, all'audiovisivo, compresi il cinema, televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.
- 113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112, comprese quelle relative:
- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 109 tra gli interventi di cui al comma 110;
- b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 111;

- c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
-) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 109, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.
- 117. Al fine di sostenere il settore della ristorazione, anche in considerazione delle misure restrittive adottate a causa del COVID-19, ai soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratore dipendente sia come lavoratore autonomo in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, spetta un credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per di partecipazione a corsi aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
- **118**. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 117 le spese sostenute per:
- *a)* l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;
- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.
- **119**. Il credito d'imposta di cui al comma 117 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
- **120**. Il credito d'imposta di cui al comma 117 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il

Credito d'imposta cuochi professionisti

I commi 117-123 attribuiscono ai cuochi professionisti un credito d'imposta fino al 40 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L'agevolazione spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021-2023.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

- **121**. Il credito d'imposta di cui al comma 117 può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
- **122.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 117 a 121, con particolare riguardo alle procedure concessione al fine del rispetto del limite di cui spesa al comma 119. documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
- 123. Le disposizioni dei commi da 117 a 122 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

124. Al di fine sostenere lo sviluppo, accrescere la competitività e rafforzare la filiera del sistema delle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale, della chimica verde nonché della fabbricazione di componenti per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, Fondo un d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle piccole e medie imprese, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per

Fondo d'investimento per lo sviluppo delle PMI del settore aeronautico e della green economy

I commi da 124 a 126 istituiscono, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Fondo di investimento volto a sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e medie imprese dei settori aeronautico nazionale, chimica verde, nonché della componentistica per la mobilità elettrica e per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021, 30 milioni di euro per ciascuno

ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione del Fondo per l'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale.

125. Il Fondo di cui al comma 124 finanzia interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese, quali fusioni, aggregazioni, acquisizioni, riorganizzazioni, ristrutturazioni, rafforzamento del capitale per gli investimenti volti alla transizione tecnologica e alla sostenibilità ecologica e ambientale dei processi produttivi.

126. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 124 sono ripartite tra le varie sezioni, ciascuna dedicata ad uno dei settori di cui al medesimo comma 124, e sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso alle prestazioni del Fondo nonché le forme di partecipazione al medesimo da parte di investitori privati.

127. Al fine di assicurare il sostegno imprese sequestrate confiscate alla o criminalità organizzata, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della 28 dicembre 2015, n. incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. L'incremento di cui al primo periodo è destinato a un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al citato comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

128. Al fine di garantire lo sviluppo e il sostegno del settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, il « Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura », con una dotazione di 150

degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. La dotazione dell'anno 2021 è destinata, nella misura di 50 milioni di euro, ad un'apposita sezione dedicata esclusivamente alle PMI del settore aeronautico nazionale.

Viene demandata ad un decreto del Ministro dello Sviluppo economico la definizione dei criteri di ripartizione delle risorse e delle modalità e ai criteri per la concessione dei finanziamenti.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

Rifinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata

Il comma 127 incrementa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l'autorizzazione di spesa - introdotta dalla legge di stabilità 2016 - relativa al supporto alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, al fine di assicurare il sostegno alle predette aziende.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura

I commi 128 e 129 istituiscono, nello stato di previsione del MIPAAF, il "Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, milioni di euro per l'anno 2021.

129. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione del Fondo di cui al comma 128.

della pesca e dell'acquacoltura", con una dotazione pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021. Un decreto ministeriale definisce i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

E' prevista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

131. Il credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è concesso, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge febbraio 2009, convertito, n. 5, modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle « strade del vino » di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268, per la realizzazione o l'ampliamento infrastrutture informatiche finalizzate potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al presente periodo, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

E-commerce delle imprese agricole

Il comma 131 estende il credito d'imposta del 40 per cento previsto per il sostegno del made in Italy alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o parte delle strade del vino, per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.

138. Nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo per la tutela e il rilancio

Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole

delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.

Il comma 138 istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del suddetto Fondo è demandata ad un decreto ministeriale.

E' prevista l'intesa della Conferenza Stato-Regioni.

144. All'articolo 32 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati;

b) al comma 12, dopo le parole: « di associazioni rappresentative di categoria » sono inserite le seguenti: «, di consorzi di tutela di cui all'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo, » e le parole: « per anno » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021 »:

al comma 15, le parole: « per ciascun anno, a decorrere dal 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 ».

145. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 145 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità di cui alla lettera *d*) del medesimo comma 1.

146. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo, nelle aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero

Il comma 144 abroga l'agevolazione in favore dei consorzi nazionali e delle organizzazioni collettive delle imprese operanti nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'Italian sounding. Correlativamente, prevede che l'agevolazione diretta a sostenere la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative categoria nonché. come prevede un'integrazione introdotta dalla Camera, - di consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità e di altri organismi di tipo associativo o cooperativo, sia concessa nella misura massima di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021. La disciplina in vigore prevede che il MISE conceda tale agevolazione "nella misura massima di 1 milione di euro per anno". Il comma 145 introdotto dalla Camera - incrementa di 145 milioni di euro per il 2021 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese ottengono esportatrici che finanziamenti agevolati a valere sul Fondo 394/1981.

Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse (Commi 146-152)

I commi 146-152 prevedono la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione e

2001, n. 165, possono essere definiti piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi necessari alla rigenerazione, alla riqualificazione e all'infrastrutturazione nonché per l'attrazione di investimenti privati volti al rilancio economico.

147. Alla struttura di missione InvestItalia, di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è affidato il compito di coordinare e coadiuvare le amministrazioni centrali e locali interessate alla predisposizione e alla definizione dei piani di sviluppo di cui al comma 146 nonché di proporre l'elenco annuale delle proposte di piani in ordine di graduatoria ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del Fondo di cui al comma 150.

148. Al fine di favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato, possono essere acquisite, nell'ambito della procedura predisposizione dei piani, proposte di investimento privato raccolte a seguito della pubblicazione di avvisi pubblici, predisposti su iniziativa dell'amministrazione titolare del bene o a seguito di specifica manifestazione di interesse. Tali proposte, inserite nei piani da sottoporre alla successiva valutazione, devono indicare il collegamento funzionale tra rigenerazione, riqualificazione la infrastrutturazione del bene, finanziata con risorse pubbliche, e l'iniziativa economica privata derivante dall'insediamento produttivo proposto sulla medesima area, nonché il piano economico-finanziario volto a dimostrare la dell'investimento redditività la sua sostenibilità economico-finanziaria nonché a fornire gli elementi per massimizzare gli effetti economico-sociali occupazionali e territorio.

149. I piani di sviluppo di cui al comma 146 definiscono:

a) gli interventi pubblici e privati da attuare, identificati dal codice unico di progetto ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

b) nell'ambito degli interventi di cui alla lettera *a)*, gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzare anche attraverso studi e ricerche appositamente

riqualificazione di aree dismesse, nonché di infrastrutture e di beni immobili in disuso appartenenti alle amministrazioni pubbliche. Per il finanziamento dei piani è istituito nello stato di previsione del MEF un apposito fondo, con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022, 147 milioni per il 2023. Il compito di coordinare e supportare le pubbliche amministrazioni, centrali e locali, coinvolte nella predisposizione definizione dei piani di sviluppo e di proporre la graduatoria dei piani ai fini dell'accesso al finanziamento da parte del fondo è assegnato alla struttura di missione Investitalia. Specifiche disposizioni sono finalizzate a favorire lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblicoprivato.

Il MEF coordina le amministrazioni locali per la predisposizione dei piani di sviluppo ai fini dell'accesso al finanziamento. condotti da università ed enti di ricerca specializzati;

- c) il piano economico-finanziario dell'investimento e il relativo cronoprogramma;
- *d*) le risorse pubbliche e private destinate al piano;
- *e)* le modalità per l'erogazione delle risorse pubbliche;
- f) le cause di revoca dei contributi e di risoluzione dell'accordo:
- g) i soggetti pubblici e privati attuatori degli interventi nonché gli altri soggetti coinvolti nel procedimento;
- h) i tempi di realizzazione delle diverse fasi; le modalità di verifica dell'adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.
- 150. Per il finanziamento degli interventi previsti dai commi da 146 a 152, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo per l'attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi », con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2021 e di 147 milioni di euro per l'anno 2023.
- 151. Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla programmazione economica e agli investimenti pubblici, sulla base dell'elenco annuale predisposto ai sensi del comma 147, il CIPE approva le proposte di piani di sviluppo e ne dispone il finanziamento nei limiti delle risorse di cui al comma 150. Con la medesima deliberazione il CIPE definisce i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.
- **152.** Il monitoraggio degli interventi compresi nei piani di sviluppo è effettuato ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e costituisce la base informativa per il riscontro degli elementi indicati alle lettere a), b), c), d), g) e h) del comma 149 nelle fasi di predisposizione, valutazione e approvazione

dei piani nonché per le verifiche previste dalla lettera *i*)del medesimo comma 149.

154. Per il finanziamento degli interventi di cui decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017, destinati allo strumento agevolativo degli accordi per l'innovazione, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.

157. Per sostenere l'industria tessile, gravemente danneggiata dalla persistente emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela della filiera e per la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di ricerca e sviluppo nel settore tessile, è attribuito all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

158. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 157, i criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

170. All'alinea del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: « 45 anni » sono sostituite dalle seguenti: « 55 anni ».

Accordi per l'innovazione

Il comma 154 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035.

Misure a sostegno dell'industria tessile

I commi 157 e 158 introducono misure a sostegno dell'industria del tessile. Nel dettaglio, il comma 157 attribuisce all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore. Il comma 158 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di erogazione del contributo, dei criteri per la selezione dei programmi e delle attività finanziabili, delle spese ammissibili nonché delle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

Modifiche alla misura "Resto al Sud"(

Il comma 170 interviene sulla disciplina della misura agevolativa denominata "Resto al Sud", introdotta dall'articolo 1 del D.L. n. 91/2017 per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di giovani imprenditori – tra i 18 ed i 45 anni - nelle Regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il comma prevede di estendere la platea dei beneficiari della misura elevando da 45 a 55 anni la loro età massima. Il comma, a tal fine,

modifica l'alinea del comma 2 dell'articolo 1 del D.L. n. 91/2017.

171. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »; al comma 108, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Gli oneri derivanti dai commi da 98 a 107 sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e in 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022; i predetti importi sono corrispondentemente iscritti in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ».

172. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021- 2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

173. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

174. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 173 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

- a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
- b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Proroga al 2022 del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno (Commi 171-172)

I commi 171-172 dispongono la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).

Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle Zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia

I commi prevedono, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES), la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50% a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta riconoscimento successivi. Il dell'agevolazione è subordinato al rispetto di serie di condizioni riguardanti mantenimento dell'attività nell'area ZES per almeno dieci anni e la conservazione dei posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. Le imprese beneficiarie, inoltre, non devono essere in stato liquidazione di scioglimento. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis, anche per il settore agricolo, della pesca e **175**. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

176. L'agevolazione di cui ai commi da 173 a 175 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 Trattato sul funzionamento 108 del dell'Unione europea agli aiuti « de minimis », dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

185. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni, spetta, per gli anni 2021 e 2022, alle seguenti categorie di imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003: nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, che occupano almeno duecentocinquanta persone e il cui fatturato annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a 43 milioni di euro; nella misura del 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e nella misura del 45 per cento per le piccole imprese, che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

dell'acquacoltura.

Le misure sono di natura fiscale e di competenza nazionale, non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

Proroga del credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

I commi 185-187 prorogano per le annualità 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo in favore delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle suddette Regioni), differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato.

186. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal comma 185 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato funzionamento dell'Unione europea, e, particolare, dall'articolo 25 del medesimo regolamento, in materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.

187. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021- 2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l'anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l'anno 2025.

191. Al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con apposita deliberazione del CIPE, sono destinati 100 milioni di euro al finanziamento di uno specifico contratto istituzionale di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e al comma 178, lettera f), del presente articolo, a valere per l'anno 2021 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui al comma 177 del presente articolo.

192. Con provvedimento del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo di cui al comma 191 possono essere destinate risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del citato decreto legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016.

193. Nel contratto istituzionale di sviluppo di cui

Contratto Istituzionale di Sviluppo sisma centro Italia (Commi 191-193)

prevede, al fine di consentire il strategico coordinamento e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socioeconomico dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, lo stanziamento di 100 milioni di euro, con delibera del CIPE, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

Il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo, risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui assegnata. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

L'attuazione della misura è subordinata ad un accordo con le Regioni.

Infatti, nella previsione di un apposito contratto istituzionale di sviluppo, si rinvia all'art. 6 del Dlgs 88/2011, che prevede la "stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti di un contratto istituzionale di

al comma 191 sono riportati, ove previsto per l'intervento ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

sviluppo che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi.

194. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette Regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione periodo programmazione 2021- 2027.

Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria

Il comma 194 istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo da trasferire al bilancio autonomo del Dipartimento per le politiche di coesione, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, per il sostegno: alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca: trasferimento tecnologico; all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria. La finalità enunciata è quella di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle suddette Regioni in quanto interessate dagli eventi sismici del 2016.

196. Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai

Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali

Il comma 196 ridenomina il vigente Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne, che assume la nuova denominazione di "Fondo di sostegno ai Comuni marginali". Il nuovo Fondo viene destinato al finanziamento di interventi volti a favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti

Comuni marginali ».

197. Per gli anni 2020, 2021 e 2022 resta fermo quanto disposto dai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

198. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'articolo 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.

199. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

200. Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 48 milioni di euro per l'anno 2021, di 43 milioni di euro per l'anno 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati a contrastare fenomeni di deindustrializzazione impoverimento tessuto produttivo del industriale, da destinare ai Comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, 646, non ubicati nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, sono ripartite le risorse di cui al presente comma e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione dell'impiego delle risorse medesime. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2021, a 43 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2021, a 28 milioni di euro per l'anno 2022 e a 30 milioni di euro per l'anno 2023, ai sensi del comma 163, e, quanto

dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano particolari problematiche di attrattività per la limitata offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, ponendosi come complementare intervento alla Strategia nazionale per le aree interne. Il Fondo viene rifinanziato nella misura di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo viene altresì rifinanziato, nella misura di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, per la realizzazione, in Comuni i di specifici territori, di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei deindustrializzazione fenomeni di impoverimento del tessuto produttivo. Al riparto delle risorse del Fondo si provvede con DPCM. Resta fermo quanto disposto dalla normativa vigente in merito all'attuale Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali dei Comuni delle aree interne, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Le risorse del fondo sono ripartite secondo termini e modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. Non è quindi previsto nessun coinvolgimento delle Autonomie territoriali, mentre sarebbe invece auspicabile un passaggio in Conferenza Unificata, trattandosi di incentivi alle attività produttive.

a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027.

201. Al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei Comuni in cui si sono verificati, nel corso dell'anno 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale, è istituito un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto.

202. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, gli importi e le modalità di erogazione del fondo di cui al comma 201.

206. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 2, lettera *a*), e 13, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 »;

al comma 1-bis, dopo le parole: « cessioni di crediti con » sono inserite le seguenti: « o senza »;

c) al comma 2, lettera n), dopo le parole: « delocalizzare le produzioni » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato al rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno per cento dell'importo finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione ».

208. All'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del

Sostegno al tessuto economico delle imprese con sede nei Comuni che hanno registrato interruzioni della viabilità

Il comma 201 istituisce un fondo con una dotazione di 500.000 euro per il 2021 per l'erogazione di contributi a fondo perduto al fine di sostenere il tessuto economico e produttivo delle imprese non industriali, con sede legale o unità produttiva nei Comuni in cui si sono verificati, nel corso del 2020, interruzioni della viabilità causati da crolli di infrastrutture stradali rilevanti per la mobilità territoriale.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

I commi prorogano ed estendono la disciplina sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia"), contenuta nell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020.

In particolare, il comma 206, lettera a) proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività della misura.

La lettera a) interviene anche sulle esposizioni che possono essere assunte da CDP S.p.A. derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza, prorogando anch'esse al 30 giugno 2020.

La lettera b) estende l'ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni dei crediti effettuate dalle imprese a favore di banche e intermediari finanziari senza garanzia di solvenza del cedente (dunque alle cessioni pro soluto, mentre, attualmente, la garanzia SACE opera solo per le cessioni pro solvendo). Quanto

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: « consapevole che » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dell'eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell'articolo 1, comma 1, ».

209. Dopo l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis.1 – (Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni) -1. A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia le garanzie di cui all'articolo 1, alle medesime condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell'ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro-anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle garanzie di cui al presente comma non si applicano disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, lettera 1), 7 e 8, del presente decreto e si provvede ai sensi della procedura semplificata di cui al comma 6 del citato articolo 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo 1, i benefici accordati ai sensi del paragrafo 3.1 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19" non superano le soglie ivi previste, tenuto conto di eventuali altre aiuto, da qualunque soggetto misure di erogate, di cui la società ha beneficiato ai sensi del medesimo paragrafo 3.1 ».

disposto dalla lettera b) si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 (comma 211).

La lettera c) estende la garanzia SACE ad operazioni di finanziamento con rinegoziazione del debito, purché si preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello rinegoziato. Quanto disposto dalla lettera c) si applica per le garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020 (comma 211).

Il comma 208 conseguentemente consente che, in caso di rinegoziazione del debito, la quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori non sia accreditata su apposito conto corrente dedicato. Il comma 209 implementa ulteriormente l'operatività della garanzia SACE. A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, la società SACE S.p.A. rilascia garanzia alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. midcap), a titolo gratuito, fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota rimborsato capitale non di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il comma in esame è in sostanza finalizzato a consentire alle imprese "mid-cap" di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese "mid cap", è prevista fino al 28 febbraio 2021 dal comma 245 del disegno di legge.

Inoltre, il comma 209 dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021, le predette imprese "mid cap" possono accedere, con una percentuale di copertura fino all'80 per cento dell'importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente le attribuzioni della stessa SACE, comma 14-bis dell'articolo 6 del D.L. n. 269/2003.

- **210**. All'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo periodo:
- 1) dopo le parole: « in conformità alla normativa dell'Unione Europea, » sono inserite le seguenti: « per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, »;
- 2) dopo le parole: « esercizio del credito in Italia » sono inserite le seguenti: « nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni »;
- b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per le medesime finalità ed entro tale importo massimo complessivo, la SACE S.p.A. è altresì abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia. »;
- c) al terzo periodo, le parole: «È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma » sono sostituite dalle seguenti:
- « Sulle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente comma, è accordata di diritto ».
- **211**. Le disposizioni di cui ai commi 206, lettere *b*) e *c*), e 208 si applicano alle garanzie concesse successivamente al 31 dicembre 2020.
- 212. Sono a carico della SACE S.p.A. gli obblighi di registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, relativamente alle misure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

Il comma 210 modifica peraltro tale ultima disciplina al fine di specificare la percentuale di copertura delle garanzie, di consentirne il rilascio, da parte di SACE, oltre che in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, anche in favore delle imprese di assicurazione, nazionali internazionali. autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, nonché di consentire a SACE di rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa europea, garanzie sotto qualsiasi forma in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari emessi da imprese con sede in Italia.

giugno 2020 n. 40.

213. Le società di agenti in attività finanziaria, le società di mediazione creditizia e le società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto 1° legislativo settembre 1993. 385. identificate dal codice ATECO K 66.21.00, accedono fino al 30 giugno 2021 ai benefici previsti dall'articolo 56 del decreto-legge 17 2020, n. 18, convertito, marzo modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in materia di Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

216. I finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono avere durata fino a quindici anni.

217. Il soggetto beneficiario dei finanziamenti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di quindici anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione

Il comma 213 consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal testo unico bancario TUB, D.Lgs. n. 385/1993) che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti liquidatori indipendenti delle assicurazioni, di accedere fino al 30 giugno 2021 ai benefici di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia COVID-19, di previsti dall'articolo 56 del D.L. n. 18 del 2020 (cd. Cura relativo Italia,), alla moratoria finanziamenti, e di cui all'articolo 13, comma 1, lett. m) del D.L. n. 23 del 2020 (cd. decreto Liquidità), relativo all'intervento straordinario e transitorio in garanzia del Fondo centrale di PMI. lettera garanzia La m) riguarda specificamente i finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività impresa, arti O professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti. agenti subagenti assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.

Modifiche alla disciplina straordinaria del Fondo di garanzia PMI

I commi intervengono ulteriormente sulla disciplina temporanea e straordinaria del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, adottata per sostenere la liquidità delle PMI nell'attuale situazione di crisi pandemica.

Il comma 216 dispone che i finanziamenti previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, garantiti dal Fondo, possano avere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, una durata non più di 10 ma di 15 anni. Si tratta dei finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni,

218. All'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo, del decreto-legge 8 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: « non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « tale tasso non deve essere superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga finanziamento ».

nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19. Il comma 217 dispone che il beneficiario dei

finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere il prolungamento della loro durata fino alla durata massima di 15 anni, con il mero adeguamento della componente Rendistato del tasso d'interesse applicato, in relazione alla maggiore durata del finanziamento.

Il comma 218 apporta una modifica al criterio di calcolo del tasso di interesse, disponendo tale tasso che debba comunque essere non superiore allo 0,20 per cento aumentato del valore, se positivo, del Rendistato con durata analoga al finanziamento (novella all'articolo 13, comma 1, lettera m), quarto periodo).

219. Con riferimento ai piani di risparmio a lungo termine costituiti ai sensi del comma 2bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, alle persone fisiche titolari del piano spetta un credito d'imposta pari minusvalenze, perdite e differenziali negativi realizzati, ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativamente agli strumenti finanziari qualificati ai sensi del medesimo comma 2-bis, a condizione che tali strumenti finanziari siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d'imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.

220. Il credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d'imposta in cui le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui al medesimo comma 219 si considerano realizzati ai fini delle imposte sui redditi ovvero in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in "PIR PMI"

I commi da 219 a 226 dispongono l'attribuzione di un credito d'imposta per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo termine - PIR, a condizione che essi vengano detenuti per almeno 5 anni e il credito di imposta non ecceda il 20% delle somme investite negli strumenti medesimi. Esso è utilizzabile, in 10 quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi ovvero in compensazione mediante F24. Il credito d'imposta si applica ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

- **221**. Il credito d'imposta di cui al comma 219 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.
- **222**. Al credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
- 223. Ai fini della determinazione dei crediti d'imposta previsti dal comma 219 e della loro spettanza, in caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato.
- 224. Le minusvalenze, le perdite o i differenziali negativi oggetto del credito d'imposta di cui al comma 219 del presente articolo non possono essere utilizzati o riportati in deduzione ai sensi dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
- **225**. Le disposizioni dei commi da 219 a 224 e del comma 226 si applicano in relazione ai piani costituiti dal 1° gennaio 2021 per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021.
- 226. Al comma 1 dell'articolo 68 del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « l'ultimo periodo è sostituito » sono sostituite dalle seguenti: « l'ultimo e il penultimo periodo sono sostituiti ».
- **230**. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* al comma 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 »;
- al comma 90, le parole: « nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle

Proroga del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI

Il comma 230 prevede la proroga sino al 31 dicembre 2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).

seguenti: « nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ».

231. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, comma 2, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, per l'anno 2021, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 2.500 milioni di euro.

Determinazione del limite di impegno assumibile in materia di garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal

232. All'articolo 35 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al comma 1, le parole: « e fino al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 30 giugno 2021 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: « 3-bis. Le previsioni contenute nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui ai commi 2 e 3 che dispongano effetti o scadenze relativi alla data del 31 dicembre 2020 si intendono riferite alla data del 30 giugno 2021

233. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione, scissione o conferimento di azienda deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, è consentita, rispettivamente, al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario la trasformazione in d'imposta, con le modalità di cui al comma 234, delle attività per imposte riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima data; importo del rendimento

Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

Il comma 232 interviene sulla norma che autorizza SACE S.p.A. a concedere - in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, autorizzate all'esercizio del ramo credito - una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020 (novella al comma 1, dell'art. 35 del D.L. n. 34/2020).

Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale

I commi 233-242, per incentivare i processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda da deliberare nel 2021, consente al soggetto risultante dall'operazione straordinaria, al beneficiario e al conferitario di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset - DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica). La trasformazione avviene in due momenti distinti, per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione.

Per fruire dell'incentivo le società che partecipano alle operazioni devono essere operative da almeno due anni e non devono far nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, maturato fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora dedotto né trasformato in credito d'imposta alla medesima data. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

234. La trasformazione in credito d'imposta avviene, per un quarto, alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e, per i restanti tre quarti, al primo giorno dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 per un ammontare complessivo non superiore al 2 per cento della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione o alla scissione, come risultanti dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore, ovvero al 2 per cento somma delle attività oggetto aggregazioni conferimento. In caso di realizzate mediante conferimento d'azienda, i componenti di cui al comma 233 del conferitario rilevano ai fini della trasformazione negli stessi limiti e alle stesse condizioni previsti per le perdite che possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante di cui al comma 7 dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; a tal fine, obbligatoria la redazione della situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2501quater, commi primo e secondo, del codice civile. Dalla data di efficacia giuridica dell'operazione di aggregazione, per i soggetti di cui al comma 233:

a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di

parte dello stesso gruppo societario, né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente ai sensi delle norme del codice civile. Sono escluse dall'agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza ai sensi delle norme sulla crisi d'impresa.

La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta è condizionata al pagamento di una commissione, pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due soluzioni.

Il comma 243, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisca preventivamente al Parlamento in ordine ad eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Monte dei Paschi di Siena.

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

- n. 917, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo;
- b) non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.
- 235. In caso di opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, ai fini della trasformazione rilevano prioritariamente, se esistenti, eccedenze del rendimento le nozionale del soggetto partecipante e le perdite fiscali dello stesso relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione di gruppo; a seguire, le perdite trasferite al soggetto controllante e non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile da parte dello stesso. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233, per il soggetto controllante non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 118 del medesimo testo unico, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.
- 236. In caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da parte dei soggetti di cui al comma 233 del presente articolo, per la società partecipata rilevano prioritariamente, se esistenti, le eccedenze di rendimento nozionale e le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all'inizio della trasparenza

congiuntamente a quelle non attribuite ai soci ai sensi dell'articolo 115, comma 3, del medesimo testo unico e, a seguire, le perdite fiscali e le eccedenze di rendimento nozionale attribuite ai soci partecipanti e non ancora computate in diminuzione dei loro redditi o trasformate in credito d'imposta. Dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233, per i soci partecipanti non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del citato testo unico delle imposte sui redditi relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo e non sono deducibili né trasformabili in credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate in credito d'imposta ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo.

237. Ai fini di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo, le società che partecipano alle operazioni di cui al comma 233 devono essere operative da almeno due anni e, alla data di effettuazione dell'operazione e nei due anni precedenti non devono far parte dello stesso gruppo societario né in ogni caso essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Inoltre, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

238. Le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo si applicano anche ai

soggetti tra i quali sussiste il rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile se il controllo è stato acquisito attraverso operazioni diverse da quelle di cui al comma 233 tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 ed entro un anno dalla data di acquisizione di tale controllo abbia avuto efficacia giuridica una delle operazioni di cui al comma 233; in tal caso le perdite fiscali e l'importo del rendimento nozionale eccedente di cui al medesimo comma 233 si riferiscono a quelli maturati fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data in cui è stato acquisito il controllo e le condizioni previste dal comma 237 devono intendersi riferite alla data in cui è effettuata l'operazione di acquisizione del controllo.

- 239. Il credito d'imposta derivante dalla trasformazione di cui ai commi da 233 a 243 del presente articolo non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- **240**. Indipendentemente dal numero di operazioni societarie straordinarie realizzate, le disposizioni dei commi da 233 a 243 del presente articolo possono essere applicate una sola volta per ciascun soggetto di cui al comma 233.
- **241**. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta di cui al comma 233 è condizionata al pagamento di una commissione pari al 25 per cento delle attività per imposte anticipate complessivamente

trasformate ai sensi dei commi da 233 a 243 del presente articolo. Il versamento della commissione è effettuato per il 40 per cento entro trenta giorni dalla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233 e per il restante 60 per cento entro i primi trenta giorni dell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 233. commissione è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP nell'esercizio in cui avviene pagamento. Αi fini dell'accertamento, delle sanzioni riscossione della commissione, nonché per il relativo contenzioso, applicano si disposizioni in materia di imposte sui redditi.

242. Ai fini dei commi da 233 a 241 del presente articolo per attività per imposte anticipate complessivamente trasformate s'intende l'ammontare complessivo delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione e non rileva che la trasformazione avvenga in parte nell'esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica delle operazioni di cui al comma 1233.

243. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce preventivamente alle Camere in ordine a eventuali operazioni di aggregazione societaria o di variazione della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Banca Monte dei Paschi di Siena Spa.

244. Le misure di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, si applicano fino al 30 giugno 2021, salvo quanto previsto al comma 245.

245. Le garanzie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono concesse, alle condizioni ivi previste, in favore delle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499, fino al 28 febbraio 2021.

Rifinanziamento del Fondo di garanzia PMI

Il comma 244 proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l'operatività dell'intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia PMI, previsto dall'articolo 13, comma 1, del D.L. n. 23/2020, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID. Fanno eccezione, ai sensi del comma 245, le garanzie di cui al medesimo articolo 13, comma 1, a favore delle imprese cd. "mid cap", le quali sono concesse dal Fondo, alle condizioni ivi previste, fino al 28 febbraio 2021. Queste, ai sensi di quanto previsto dal comma 209 della presente legge, saranno invece rilasciate a valere sullo strumento "Garanzia"

246. La dotazione del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

247. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 244 a 246 concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma *Next Generation EU*.

248. All'articolo 56, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*), comma 6, lettere *a*) e *c*), e comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 gennaio 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».

249. Per le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle finanziario misure di sostegno previste dall'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, 18, convertito, n. modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la proroga della moratoria, disposta ai sensi del comma 248, opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per le imprese di cui all'articolo 77, comma 2, del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, entro il 31 marzo 2021.

250. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presentino le esposizioni debitorie di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio alle predette misure di sostegno finanziario secondo le medesime condizioni e modalità previste dallo stesso articolo 56, modificato come dal comma 248

Italia" SACE di cui all'articolo 1, del citato D.L. 23/2020, sino al 30 giugno 2021.

Il comma 246 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia PMI di 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1000 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 247 prevede che alla copertura derivante dai commi da 244 a 246, concorrono, per 500 milioni di euro per l'anno 2022, anche le risorse del Programma Next Generation EU.

Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese

I commi 248-254 prorogano dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 le misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e finanziamenti a rimborso rateale. La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi rinuncia espressa di da dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, alla data di entrata in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno. Le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge in esame, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021, secondo le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente. Nei confronti imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno previste il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal termine delle stesse, come prorogato al 30 giugno 2021. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in esame possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di garanzia per le PMI. Incrementa per le predette finalità la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI di 300 milioni di euro per il 2021.

presente articolo.

- 251. Ai sensi dei commi 249 e 250, nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario previste dall'articolo 56, comma 2, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive di cui al medesimo articolo 56, comma 8, decorre dal termine delle misure di sostegno di cui al citato comma 2, come modificato dal comma 248 dal presente articolo.
- **252**. Le disposizioni di cui ai commi da 248 a 251 si applicano in conformità all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- **253**. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere integrate le disposizioni operative del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
- **254.** Per le finalità di cui ai commi da 248 a 255 del presente articolo la dotazione della sezione speciale del fondo di garanzia istituita ai sensi dell'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2021.

255. A decorrere dall'anno 2021 è autorizzata la spesa annua di 800.000 euro a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate alla concessione di finanziamenti per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, come disciplinati dall'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, con particolare riferimento alla promozione e al rafforzamento della microimprenditoria femminile di cui ai commi da 97 a 106 del presente articolo.

Avvio o esercizio attività di lavoro autonomo o di microimpresa

Autorizza la spesa annua di 800.000 euro, a decorrere dal 2021, a favore dell'Ente nazionale per il microcredito per le attività istituzionali finalizzate all'avvio o all'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, con particolare riguardo alla promozione ed al rafforzamento della microimprenditoria femminile.

256. La quota di contributo del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *a*), della legge 7 marzo 1996, n. 108, concessa ai confidi e non necessaria per le finalità di cui al predetto articolo 15, comma 2, lettera *a*), può essere utilizzata dai medesimi confidi anche:

a) per concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro, piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario, purché la condizione di elevato rischio finanziario sia individuata attraverso criteri definiti in apposite convenzioni stipulate con istituti bancari e intermediari finanziari per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 1996, n. 108;

b) per concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito o di allungamento del finanziamento o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Il nuovo finanziamento, se è concesso dalla stessa banca o da una banca appartenente allo stesso gruppo bancario, prevede l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;

c) per erogare credito fino a un importo massimo per singola operazione di 40.000 euro a favore di micro, piccole e medie imprese.

257. Le operazioni di cui al comma 256, lettera *c*), possono essere effettuate dai confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dai confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del medesimo testo unico.

258. Con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze subordina l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 256, lettera *c*), da parte dei confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

Estensione dell'ambito di operatività del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

I commi in esame ampliano le possibilità di utilizzo dei contributi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari concessi a Confidi.

In particolare, il comma 256 prevede, in primo luogo, che i contributi concessi a Confidi che confluiscono in fondi speciali antiusura, separati dai fondi rischi ordinari (ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996), non necessari per le finalità di cui alla lettera a) su richiamata (cioè per garantire fino all'80% le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario), possono essere utilizzati anche per:

-concedere nuove garanzie su operazioni per liquidità a favore delle micro piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario (tale elevato rischio dovrà essere determinato sulla base di criteri definiti da convenzioni tra istituti bancari ed intermediari finanziari);

-concedere garanzie alle micro e piccole imprese per operazioni di rinegoziazione del debito e/o di allungamento del finanziamento e/o di sospensione delle rate su operazioni in essere alla data di entrata in vigore della legge di bilancio (in tal caso il soggetto beneficiario ha diritto ad un credito aggiuntivo di almeno il 20% del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione, se il nuovo finanziamento è concesso dallo stesso gruppo bancario del finanziamento rinegoziato);

-erogare credito fino a un importo massimo, per singola operazione, di 40.000 euro a favore di micro piccole e medie imprese.

L'erogazione di credito può essere concessa dai Confidi iscritti nell'elenco dei Confidi (ex art. 112 TU bancario) solo nel rispetto degli ulteriori requisiti (patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza) che dovranno essere individuati da un DM, non avente natura regolamentare, del Ministro dell'economia. (commi 257 e 258).

settembre 1993, n. 385, a ulteriori requisiti patrimoniali, di *governance*, organizzativi e di trasparenza, demandandone la verifica all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

259. Le società finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, svolgono, su incarico del Ministero dello Sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi.

260. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le modalità di individuazione e conferimento degli incarichi di cui al comma 259 nonché la determinazione dei relativi compensi i cui oneri sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

261. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e processi di ristrutturazione e riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

262. All'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5-bis, le parole: «, non- ché svolgere attività di servizi e di promo- zione ed essere destinatarie di fondi pubblici » sono soppresse;
- *b*) dopo il comma 5-*bis* è inserito il seguente:
- « 5-ter. Le società finanziarie possono inoltre essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e

Rafforzamento degli strumenti di sostegno all'azione di recupero di aziende in crisi da parte dei lavoratori

I commi 259-262 recano norme volte alla salvaguardia dei livelli occupazionali attraverso agevolazioni alle società cooperative.

Il comma 259 arricchisce gli strumenti concessi alle società finanziarie partecipate dal MISE e costituite per salvaguardare ed incrementare l'occupazione mediante lo sviluppo di PMI cooperative. Tali società possono svolgere, su incarico del Ministero dello Sviluppo economico, attività di assistenza e consulenza a iniziative volte alla costituzione di società cooperative promosse da lavoratori provenienti da aziende in crisi o da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse ai lavoratori medesimi. Il comma 260 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico il compito di definire modalità le di individuazione e conferimento degli incarichi nonché la determinazione dei relativi compensi. Il comma 261 rifinanzia il Fondo per la crescita sostenibile di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinando le risorse alla promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 (cd. "Nuova Marcora").

Il comma 262, infine, consente alle società finanziarie partecipate dal MISE di essere destinatarie di fondi pubblici nazionali e regionali, nonché di svolgere attività di promozione, servizi e assistenza nella gestione dei fondi, affidati ad enti o amministrazioni pubbliche aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative e di lavoro sociali.

regionali, nonché svolgere attività di promozione, di prestazione di servizi e di assistenza nella gestione di fondi, affidati a enti o amministrazioni pubbliche, aventi la finalità di sostenere l'occupazione attraverso la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative di lavoro e sociali ».

- **263**. All'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: « 31 dicembre 2020 » sono inserite le seguenti: « , ovvero, limitatamente all'accesso alle misure previste dai commi 8 e 12, entro il 30 giugno 2021, »;
- b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
- « *a*) non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del regola- mento (UE) n. 651/2014, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014, del
- 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014, del 16 dicembre 2014 »;
- c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
- « 2-bis. Le misure di cui ai commi 8 e 12 si applicano anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 17 ovvero alla data di approvazione del bilancio di cui al comma 8 e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione »;
- d) al comma 8:
- 1) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata dal 30 al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati

Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sul rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

I commi prorogano al 30 giugno 2021 alcune delle misure di aiuto (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto -egge 19 maggio 2020 n. 34, con riferimento agli investimenti effettuati fino al 30 dicembre 2020. Tale disposizione ha previsto tre misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. L'articolo consente di eseguire l'aumento di capitale previsto entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 31 dicembre 2020.

- ed eseguiti nel primo semestre del 2021 »;
- 2) al secondo periodo, dopo le parole: « 1° gennaio 2024 » sono inserite le seguenti: « , ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel primo semestre dell'esercizio 2021, »;
- e) al comma 9, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il credito d'imposta di cui al comma 8 è utilizzabile esclusiva- mente in compensazione, ai sensi dell'arti- colo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
- n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investi- mento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. »;
- f) al comma 12:
- 1) al primo periodo, le parole: «
 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 » e dopo le parole: « entro i limiti della dotazione del Fondo » sono inserite le seguenti: « e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell'anno 2021 »;
- 2) l secondo periodo, le parole da:
- « lettera *a*); » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « lettera *a*), e il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio »;
- g) al comma 16, il secondo periodo è soppresso;
- h) h) al comma 18, le parole: « nell'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2021, fermo restando il limite massimo di cui al comma 12, primo periodo »;
- i) al comma 19, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Il Gestore è autorizzato a trattenere dalle disponibilità del Fondo un importo massimo per operazione pari, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, allo 0,4 per cento del valore nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei crediti vantati verso le società emittenti, allo 0,2 per cento del valore

nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni di euro annui a de- correre dall'anno 2024 ».

264. Le modificazioni di cui al comma 263 si applicano alle istanze di accesso alla misura di cui al comma 12 dell'articolo 26 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, presentate successivamente al 31 dicembre 2020.

266. L'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, è sostituito dal seguente:

« Art. 6. – (Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale) – 1. Per le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

- 2. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, secondo comma, e 2482-bis, quarto comma, del codice civile, è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
- 3. Nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla dell'esercizio di cui al comma 2. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile. Fino alla

Ulteriori misure a sostegno delle imprese

sostituisce integralmente disposizione l'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, ampliandone l'ambito di applicazione. Il primo comma, che conferma la sostanza del citato articolo 6, disapplica gli obblighi previsti dal codice civile per le società di capitali in relazione alle perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, specificando che non operano le cause di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale e delle cooperative per perdita del capitale. Gli ulteriori commi inseriti nell'articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020 integrano tale previsione specificando che il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. Inoltre, nelle ipotesi in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea è convocata senza indugio dagli amministratori e in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente), può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo, fino al quale non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

4. Le perdite di cui ai commi da 1 a 3 devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio ». movimentazioni intervenute nell'esercizio.

270. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni: *a*) al comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *c-ter*) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali »;

b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: « 3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello Sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita degli investitori convenzione, istituzionali destinati alle società cooperative all'articolo 111-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti ».

271. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo, non concorrono alla formazione del reddito

Interventi diretti a favorire la successione e la trasmissione delle imprese

Il comma 270 introduce, quale ulteriore finalità del Fondo crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del D.L. n. 83/2012, il finanziamento di interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali.

Per tale nuova finalità, possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi.

Per la gestione degli interventi il MISE si avvale, attraverso apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative.

Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti, nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato, le modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti.

I commi 271-273 prevedono specifiche agevolazioni fiscali per le predette società.

imponibile dei lavoratori medesimi.

272. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di all'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge giugno 22 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, introdotto dal comma 270 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

274. All'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- « *1-bis*. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati di cui al decreto- legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, al decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
- 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95,

al decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia risoluzione Spa la del contratto finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso; Invitalia Spa, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro il 31 marzo

Modifiche all'articolo 43 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130

Il comma 274 interviene sulle vigenti misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In particolare, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia Spa la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero dello stesso.

2021, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa dai soggetti richiedenti »;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto finanziamento agevolato, purché soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia Spa, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, è obbligata ad aderire tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni dall'acquisizione del parere dell'Avvocatura, a proposte transattive presentate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti; al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la predetta proposta transattiva decade. Ai fini del presente articolo, per debito deve intendersi, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese sostenute da Invitalia Spa fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle quale agevolazioni, ordinariamente la comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso vigente legale dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia Spa fino al momento

del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia Spa che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale »; c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. Invitalia Spa sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda ai sensi del presente articolo per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda. Invitalia Spa deve rivolgere tempestivamente istanza all'autorità competente, in base alle norme in vigore, per la sospensione delle procedure esecutive che siano in atto a carico dei richiedenti l'adesione transattiva ai sensi del presente articolo, al fine di non arrecare pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale ».

402. A decorrere dall'anno finanziario 2021, è destinato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, 1 milione di euro aggiuntivo per interventi a favore di soggetti a rischio di usura.

540. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

541. Al fine di sostenere la competitività del della ricerca italiano a internazionale, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

548. Al fine di rafforzare le misure di sostegno per la ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca e di

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

Il comma 402 incrementa di 1 milione di euro, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

Fondi per la ricerca

Il comma 540 incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021. Il comma 541 incrementa il FOE di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori stabilizzati negli enti di ricerca. Il comma 548 istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 50 milioni di euro per il 2023. Il comma 549 istituisce il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Il comma 550 istituisce il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 e consente al Ministero dell'università e della ricerca di avvalersi di INVITALIA per il supporto agli interventi nella

garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca.

549. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito Fondo per l'edilizia infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

550. Il Ministero dell'Università e della Ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante dell'Agenzia convenzione, nazionale l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, con particolare riferimento alla programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è

ricerca.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

551. Al fine di semplificare lo svolgimento delle attività di selezione e di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca nonché di valutazione dell'attuazione e dei risultati dei medesimi. il Ministero dell'Università e della Ricerca si avvale di esperti tecnico- scientifici e professionali, individuati singolarmente od organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico- scientifiche, finanziarie e amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. oneri derivanti dall'attuazione presente comma, compresi quelli di all'articolo 5 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, sono posti a carico, nel limite massimo del 7 per cento. delle risorse destinate finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e di valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Sono soppresse o abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;

b) l'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35:

l'articolo 21, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

553. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua i criteri e le modalità di iscrizione degli enti, istituzioni e

Valutazione dei progetti di ricerca

Il comma 551 razionalizza i soggetti che effettuano la valutazione e la selezione dei programmi di ricerca nonchè la tipologia di attività svolte, affidate a esperti tecnicoprofessionali, scientifici e individuati singolarmente o organizzati in comitati. Gli oneri per tali attività sono fissati nel limite del 7 delle destinate per cento risorse finanziamento dei programmi di ricerca stessi, limite che si applica anche alle spese per il funzionamento del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR).

Nuova sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche e Fondo per la ricerca in campo economico e sociale

Il comma 553 istituisce una sezione denominata

organismi privati che svolgono, per finalità statutarie e senza scopo di lucro, attività di ricerca in una sezione, denominata

« Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca » dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382. Possono iscriversi alla sezione di cui al primo periodo le fondazioni, le associazioni, gli organismi di ricerca e ogni altro soggetto di diritto privato senza scopo di lucro a eccezione delle università, degli enti universitari o comunque riconducibili all'attività di ricerca svolta in ambito universitario e degli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il Ministero dell'Università e della Ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma.

554. Al fine di ampliare la conoscenza dei fenomeni e delle dinamiche economiche e sociali, con particolare riguardo alle aree territoriali con minor grado di sviluppo e alle conseguenze economiche e sociali dell'emergenza sanitaria da COVID-19, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, un fondo denominato « Fondo per la ricerca in campo economico e sociale » con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione dei progetti di ricerca e di attribuzione delle risorse attraverso una procedura selettiva, con bando pubblico annuale, riservata ai soggetti iscritti alla sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche di cui al comma 553.

566. È istituita la fondazione denominata « Fondazione per il futuro delle Città », avente il compito di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde

"Enti, istituzioni e organismi privati di ricerca" dell'Anagrafe nazionale delle ricerche a cui possono iscriversi gli enti, le istituzioni e gli organismi privati ed altri soggetti di diritto privato senza scopo di lucro che svolgono attività di ricerca, ad eccezione di università, enti universitari e enti del Terzo settore.

Il comma 554 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per la ricerca in campo economico e sociale con una dotazione di 8,5 milioni di euro a decorrere dal 2021. Alle risorse si accede previa procedura selettiva annuale riservata ai soggetti iscritti nella summenzionata sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.

Non è previsto il coinvolgimento delle Regioni.

Fondazione per il futuro delle Città

Il comma 566 istituisce la fondazione denominata Fondazione per il futuro delle Città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell'alta formazione basata su soluzioni prevalentemente vegetali, al fine di

dell'Italia. A tale fine, la Fondazione instaura rapporti con organismi omologhi in Italia e assicura l'apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti italiani ed esteri di eccellenza.

567. Lo statuto della Fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della medesima Fondazione, della loro composizione e dei loro compiti, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i dell'università della

dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare e dell'economia e delle finanze.

e

ricerca.

Ministri

568. Il patrimonio della Fondazione è costituito e incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati; le attività della Fondazione, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in uso, anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.

569. Per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della Fondazione è istituito un apposito fondo stato di previsione del Ministero nello dell'Economia e delle Finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023.

571. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

583. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni: 13. a) all'articolo comma 2. secondo periodo, le parole: « 400 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 640 milioni »;

garantire lo sviluppo del sistema produttivo nazionale in relazione alla transizione verde dell'Italia.

Interventi per il settore del cinema e dell'audiovisivo

I commi 583 e 584 recano disposizioni volte a cinema sostenere il settore del e

- b) all'articolo 15, le parole: « 30 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;
- c) all'articolo 16:
- 1) al comma 1, le parole: « 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, » sono sostituite dalle seguenti:
- « 40 per cento »;
- 2) il comma 2 è abrogato;
- d) all'articolo 19, comma 1, le parole: « 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 40 per cento »;
- e) all'articolo 21:
- 1) al comma 1, le parole: « I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti » sono sostituite dalle seguenti: « I crediti d'imposta di cui alla presente sezione, ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, sono riconosciuti »;
- 2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
- « 5-bis. Il Ministro, tenuto conto dell'andamento del mercato nel settore del cinema e dell'audiovisivo, può adottare, nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, uno o più decreti ai sensi del comma 5 del presente articolo, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti d'imposta di cui alla presente sezione e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo ».
- **584**. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 583. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

599. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata

dell'audiovisivo.

In particolare, incrementano le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo e innalzano le aliquote massime del credito di imposta riconosciuto a imprese di produzione, imprese di distribuzione e imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione. Inoltre, stabilizzano alcune disposizioni recate, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), finalizzate a introdurre maggiore flessibilità nella determinazione delle risorse destinate ai crediti di imposta, anche in deroga alle percentuali previste a regime.

Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo e credito d'imposta canoni di locazione

dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- *a)* immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- 600. Le disposizioni del comma 599 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.
- 601. Per il ristoro ai Comuni delle minori entrate derivanti dal comma 599 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 177, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021. Alla ripartizione dell'incremento di cui al primo periodo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in

I commi da 599-604 recano un complesso di agevolazioni finanziarie e fiscali per il settore turistico.

I commi 599-601 esentano dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, contestualmente incrementando l'apposito Fondo di ristoro per i Comuni. Si tratta in particolare dei seguenti immobili:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

Il comma 602 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo alle agenzie di viaggio e ai tour operator.

Il comma 603 rifinanzia di 100 milioni per l'anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Contestualmente, il comma estende la platea dei beneficiari del Fondo, includendovi le imprese turisticoricettive, genericamente intese.

Il comma 604 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge Agosto in ragione dell'attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021.

E' prevista l'intesa della Conferenza Unificata

sede di Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto degli effettivi incassi dell'anno 2019.

602. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole: « imprese turistico-ricettive » sono inserite le seguenti: « , le agenzie di viaggio e i *tour operator* » e le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2021 ».

603. All'articolo 182, comma 1, del decretolegge 19 maggio 2020,

n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « nonché » sono inserite le seguenti: « le imprese turistico-ricettive, » e dopo le parole: « per l'anno 2020 » sono inserite le seguenti: « e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 ».

604. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 79, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

608. Dopo il comma 1-*ter* dell'articolo 57-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

« 1-quater. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi previsti, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito

Misure a sostegno della filiera della stampa

L'articolo 1, ai commi 608-610 dispone il rifinanziamento e la proroga fino al 2022 di alcune misure temporanee di sostegno alla filiera della stampa in scadenza al 31 dicembre 2020. Si tratta del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari; del credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici (c.d. tax credit per le edicole), nonché del credito d'imposta per le testate edite in formato digitale.

La norma proroga gli interventi di sostegno contenuti nell'art. 98 del cd. Decreto "Cura Italia". Il tema del rifinanziamento al settore della stampa, per la garanzia di un pluralismo dell'informazione, era stato sollevato dalla Commissione Attività

della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano le disposizioni del comma 1-*ter* del presente articolo e del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.

90. Per le finalità di cui al presente comma, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui al citato articolo 1 della legge n. 198 del 2016, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ».

609. Per gli anni 2021 e 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei Comuni con un solo punto vendita è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

610. Per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per i servizi digitali di cui all'articolo 190 del decreto-legge 19 maggio

produttive, che aveva rilevato nel 2019 la criticità della riduzione delle risorse del fondo per il pluralismo e l'editoria.

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto, alle condizioni e con le modalità ivi previste, entro il limite massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e dell'informazione. l'innovazione all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente comma sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

612. Al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, secondo le modalità operative stabilite ai sensi del comma 613.

Bonus per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici anche in formato digitale

I commi 612 e 613, istituiscono un bonus aggiuntivo, per un importo massimo di 100 euro, rispetto al voucher per l'acquisizione di servizi di connessione ultraveloci, finalizzato all'acquisto di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale a beneficio di nuclei familiari meno abbienti, precisando i presupposti e la definizione delle modalità di erogazione del beneficio.

613. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al comma 612 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato con delega all'Informazione e all'Editoria, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente stabilite le disposizioni legge. sono attuazione del comma 612.

622. Ai fini dell'attuazione del comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, considerate le iniziative e le attività di singole pubbliche amministrazioni che comportano un incremento significativo del numero medio di accessi al secondo al sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), per assicurare la sostenibilità tecnica ed economica dello SPID, in deroga a quanto previsto dal comma 2-decies dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è corrisposta ai gestori dell'identità digitale un'indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un apposito Fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato l'innovazione tecnologica digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono previste misure compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi

Contributo ai gestori dell'identità digitale

Si dispone la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021.

A tal fine è prevista l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un apposito fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di un 1 milione di euro per il 2021.

La disposizione è volta ad assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), alla luce delle iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni per dare attuazione dell'art. 24, co. 4, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) che comportano l'incremento significativo del numero medio di accessi al minuto secondo al sistema.

In proposito si ricorda che l'art. 24 del D.L. 76/2020 (c.d. decreto-legge semplificazioni) prevede che le amministrazioni pubbliche dal 28 febbraio 2021 utilizzino esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica, ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedano ai propri servizi in rete.

E da quel termine il comma 4 della citata disposizione pone per le amministrazioni il

disponibili per gli anni successivi; sono, altresì, previsti i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori dell'identità digitale basati su princìpi di proporzionalità rispetto al numero di identità digitali gestite da ciascuno dei gestori e i criteri di comunicazione, a scopo statistico, all'Agenzia per l'Italia digitale da parte delle singole pubbliche amministrazioni del numero di accessi annui ai servizi tramite il sistema di identità digitale.

divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

623. Al fine di ridurre il fenomeno del divario digitale e favorire la fruizione della didattica a distanza ai soggetti appartenenti a nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, che si dotino del sistema pubblico di identità digitale (SPID), è concesso in comodato gratuito un dispositivo elettronico dotato di connettività per un anno o un bonus di equivalente valore da utilizzare per le medesime finalità.

624. Il beneficio di cui al comma 623 è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

625. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 623.

627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

Kit digitalizzazione

Al fine di ridurre il divario digitale, si prevede la concessione a famiglie a basso reddito di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un *bonus* di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità.

Per la concessione del telefono sono stabilite le seguenti condizioni:

almeno un componente della famiglia deve risultare iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria;

un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui;

non essere titolari di un contratto di connessione internet e di un contratto di telefonia mobile; dotarsi del sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021, da trasferire successivamente al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale.

Le modalità di accesso al beneficio sono definite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021, con decreto del Presidente del Consiglio o con decreto del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione

Regime temporaneo aiuti di Stato

Il comma 627 modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome,

a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato.

7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata Commissione europea in sede di eventuale comunicazione modifica della della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 »;

b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:

« Art. 60-bis. – (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) - 1. Le Regioni, le autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle province autonome, gli altri enti territoriali e le camere industria. commercio, artigianato agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della 3.12 della comunicazione sezione Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo.

- 2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:
- *a)* l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021;
- b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla

gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (artt. 54- 62 del D.L. n. 34/2020).

L'intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo, e all'inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l'approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).

lettera *a*), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021.

- 3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento 651/2014 (UE) n. della Commissione, del 17 giugno 2014, l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti.
- Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo essere concessi possono provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state realizzate, sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in all'importo definitivo eccedenza rispetto dell'aiuto stesso deve essere restituita.
- 5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 3 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

- 6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.
- 7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea »;
- c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole: « da 54 a 60 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « da 54 a 60-bis »;
- dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 ».

647. All'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 2,5 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 8,7 milioni di euro per l'anno 2021 »;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Alle attività all'estero del Commissariato di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54. Il Commissariato è assistito da un Comitato di monitoraggio, composto da un membro, designato dal Presidente della Corte dei conti, in qualità di Presidente, e da un componente designato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da un componente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati

Expo Dubai

La disposizione novella 1 art. 1, comma 587 della legge di bilancio per il 2019 portando l'autorizzazione di spesa, riferita al 2021, per l'esecuzione degli adempimenti connessi con la partecipazione italiana all'Expo Dubai, da 2,5 a 8,7 milioni di euro. Prevede altresì che per le attività all'estero del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai trovino applicazione, in quanto disposizioni compatibili, le di regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari. La disposizione precisa altresì che il Commissariato sia assistito da un Comitato di monitoraggio. Presieduto da un membro designato dal Presidente della e da due componenti designati rispettivamente dal MAECI e dal MEF.

- **670**. Al comma 18 dell'articolo 1 del decretolegge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo le parole: « del presente decreto » sono inserite le seguenti:
- «, nonché esclusivamente quelle ad uso pesca ed acquacoltura, rilasciate successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata prima del 31 dicembre 2009, »:
- b) le parole: « 31 dicembre 2015 » sono sostituite dalle seguenti:
- « 31 dicembre 2018 ».

1037. Per l'attuazione del programma *Next Generation EU* è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.

1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, « Ministero dell'economia e delle finanze Attuazione del Next Generation EU-Italia -Contributi a fondo perduto » e « Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a titolo di prestito ». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

1039. Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno

Proroga delle concessioni demaniali relative alla pesca e all'acquacoltura

Il comma 670 interviene in materia di proroghe di termini per il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse nel senso di prevedere che la proroga fissata al 31 dicembre 2020 sia estesa anche alle concessioni rilasciate - esclusivamente ad uso pesca ed acquacoltura - a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 dicembre 2009. È inoltre previsto che il suddetto termine di scadenza riguardi le concessioni scadute entro il 31 dicembre 2018.

Misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU

I commi 1037-1050 detta una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU.

In particolare si prevede: l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 32,766 miliardi di euro per il 2021, 40,037 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023; l'istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato; la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione: la definizione, con DPCM. delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto; la predisposizione da parte del MEF di un apposito sistema informatico, al fine supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali; la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.

finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del *Next Generation EU*.

1040. Qualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata

« Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio », per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo.

1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma *Next Generation EU* oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037.

1042. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.

1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari

dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione. monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

1044. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, particolare riferimento ai programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i prospetti sull'utilizzo delle risorse del programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

1046. Al fine di garantire, nella gestione

finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti realizzazione programma Next del Generation EU e dei progetti finanziati, anche per i successivi eventuali controlli dell'Unione competenza delle istituzioni europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043.

1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043e in base al conseguimento dei relativi *target* intermedi e finali previsti.

1049. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare. deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma.

1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

1051. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale determinazione del dell'impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite dai commi da 1052 a 1058, in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili.

1052. Il credito d'imposta di cui al comma 1051 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un

Transizione 4.0: Credito d'imposta per beni strumentali nuovi

L'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065, nell'ambito di un più ampio rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, e per rilanciare il ciclo degli investimenti penalizzato dall'emergenza legata al COVID-19, estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ampliandone ammissibili e l'ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza dell'innovata disciplina al novembre 2020.

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

1053. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, ad eccezione dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, supplemento ordinario alla pubblicato nel Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, tabella dei coefficienti recante la ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento, dei fabbricati e delle costruzioni, dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle delle infrastrutture, poste, delle telecomunicazioni, della raccolta depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal

venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta è elevata al 15 per cento per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

1055. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento.

1056. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016,

n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per

cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

1057. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016.

n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni

1058. Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016,

n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al predetto allegato B mediante soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

1059. Il credito d'imposta è utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 1054 e 1055 del presente articolo, ovvero a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni ai sensi del comma 1062 del presente articolo per gli investimenti di cui ai commi 1056, 1057 e 1058 del presente gli investimenti articolo. Per strumentali effettuati a decorrere dal novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1054 ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica Nel quota annuale. caso in l'interconnessione dei beni di cui al comma 1062 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta per la parte spettante ai sensi dei commi 1054 e 1055. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Al solo fine di consentire al Ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, diffusione e l'efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo economico sono stabiliti il modello, contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d'imposta agevolabile. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

1060. Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione di cui al comma 1062, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

1061. Il credito d'imposta di cui ai commi 1054 e 1055 si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

1062. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio. la documentazione idonea dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità

rilasciato di da un ente certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, l'onere documentale di cui al periodo precedente può essere adempiuto attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora nell'ambito delle verifiche e dei controlli riguardanti gli investimenti previsti dai commi da 1056 a 1058 si rendano necessarie valutazioni di ordine tecnico concernenti la qualificazione e la classificazione dei beni, l'Agenzia delle entrate può richiedere al Ministero dello Sviluppo economico di esprimere il proprio parere. I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad aggetto la corretta applicazione credito d'imposta per i investimenti. Per lo svolgimento delle attività di propria competenza, il Ministero dello Sviluppo economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche.

1063. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 1054 a 1058 del presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1065. Agli oneri derivanti dai commi da 1051 a 1064 del presente articolo si provvede con le

risorse del Fondo di cui al comma 1037, secondo le modalità di cui al comma 1040.

1064. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a*) al comma 198, dopo le parole: « 31 dicembre 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
- b) al comma 199, primo periodo, le parole: « reddito d'impresa » sono sostituite dalle seguenti: « reddito dell'impresa »;
- *c*) al comma 200:
- 1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: « Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
- 2) alla lettera *d*), secondo periodo, dopo le parole: « con soggetti terzi » sono inserite le seguenti: « residenti nel territorio dello Stato o »;
- 3) alla lettera *e*), le parole: « delle maggiorazioni ivi previste » sono sostituite dalle seguenti: « della maggiorazione ivi prevista »;
- *d*) al comma 201:
- 1) alla lettera c), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: «, nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
- 2) alla lettera d), dopo le parole: « delle spese di personale indicate alla lettera a) » sono inserite le seguenti: « ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c) »;
- e) al comma 202:
- 1) alla lettera *b*), dopo le parole: « beni materiali mobili » sono inserite le seguenti: « e ai *software* »;
- 2) alla lettera *c*), ultimo periodo, dopo le parole: «Le spese previste dalla presente lettera » sono inserite le seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, »;
- 3) alla lettera *d*), secondo periodo, le parole: « sono ammissibili a condizione che i soggetti » sono sostituite dalle seguenti: « , nel caso di contratti stipulati con soggetti esteri, sono ammissibili a condizione che tali soggetti »;
- *f*) al comma 203:
- 1) al primo periodo, le parole: « 12 per

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo e credito d'imposta in formazione 4.

Il comma 1064, lett. da a) ad h), proroga fino all'anno 2022 la disciplina relativa al credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l'ambito applicativo.

Il medesimo comma 1064, lettera i), proroga al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0. La successiva lettera l) chiarisce i costi ammissibili a tale beneficio.

Il comma 1066 incrementa di 5 milioni per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per realizzare progetti di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0.

Il comma 1067 stanzia 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d'imposta in beni strumentali e dal credito d'imposta in ricerca e sviluppo.

cento » sono sostituite dalle seguenti: « 20 per cento » e le parole: « 3 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 4 milioni di euro »;

- 2) al secondo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
- 3) al terzo periodo, le parole: « 6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 10 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostitute dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
- 4) al quarto periodo, le parole: « 10 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento » e le parole: « 1,5 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro »;
- g) al comma 206, primo periodo, dopo le parole: «redigere e conservare una relazione tecnica » è inserita la seguente: « asseverata »;
- al comma 207 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « I termini e le modalità di svolgimento di tali attività collaborative sono fissati con apposita convenzione tra l'Agenzia delle entrate e il Ministero dello Sviluppo economico, nella quale può essere prevista un'analoga forma di collaborazione anche in relazione agli interpelli presentati all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 2000, n. 212, aventi ad oggetto la corretta applicazione del credito d'imposta per i suddetti investimenti. Per l'espletamento delle attività di propria Ministero dello Sviluppo competenza, il economico può anche avvalersi di soggetti esterni con competenze tecniche specialistiche »;
- *i)* al comma 210, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022 »;
- l) dopo il comma 210 è inserito il seguente: « 210-bis. Per il periodo in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 46 a 56, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ammissibili i costi previsti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della
- **1066**. Al fine di incentivare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito dei progetti di digitalizzazione delle

Commissione, del 17 giugno 2014 ».

imprese secondo le linee guida del programma Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro in relazione alla quota destinata ai consorzi interuniversitari. Tale importo è assegnato dal Ministero dell'università e della ricerca al universitario Consorzio per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per la realizzazione di progetti inerenti alle finalità di cui al primo periodo. I progetti di cui al presente comma sono avviati entro il 31 dicembre 2021 sono soggetti rendicontazione.

1067. È stanziata la somma di euro 1.000.000 annui per gli anni 2021 e 2022 da destinare all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile per assicurare, previa convenzione da sottoscrivere entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dai commi 195 e 207 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

1068. Al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del programma *Next Generation EU*, e in particolare delle missioni strategiche relative all'innovazione e alla coesione sociale e territoriale, sono attribuiti 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1037.

1069. Le somme di cui al comma 1068 sono utilizzate, secondo quanto previsto dai commi da 1070 a 1073, per l'erogazione di contributi agli investimenti, che perseguano gli obiettivi cui al medesimo comma 1068. macchinari, impianti e attrezzature produttive in misura pari al 40 per cento dell'ammontare complessivo di ciascun investimento. contributi erogati ai sensi dei commi da 1068 a 1072 sono cumulabili con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti disposti dalla medesima normativa e nel

Risorse del PNRR per investimenti ad alto contenuto tecnologico

I commi 1068-1074 prevedono che parte delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del PNRR Italia (istituito dal comma 1037), pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, siano riservate a contributi agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nella misura del 40% della spesa complessiva dell'investimento. Le risorse sono gestite da Invitalia S.p.a. (o da società da questa interamente controllata).

limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento.

1070. La gestione delle risorse di cui al comma 1068 è affidata alla società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa o a una società da questa interamente controllata. Il gestore è autorizzato, su base semestrale in riferimento a quanto previsto dal comma 1073, a trattenere dalle suddette risorse le somme necessarie per le spese di gestione effettivamente sostenute e comunque nel limite massimo dello 0,5 per cento delle medesime risorse.

1071. Il gestore provvede a:

- *a)* predisporre e rendere disponibile nel proprio sito *internet* istituzionale un modello uniforme per la presentazione delle istanze di ammissione al contributo da parte delle imprese;
- b) verificare, sulla base della documentazione dalle imprese istanti, che gli prodotta investimenti proposti per il contributo sono ad alto contenuto tecnologico e hanno effetti coesione positivi sulla sociale, particolare riferimento all'occupazione e all'indotto, e territoriale, nonché, anche in raccordo con le amministrazioni e i soggetti competenti per materia, in relazione a quanto disposto al comma 1069, che le imprese istanti possono beneficiare delle agevolazioni e dei sostegni ulteriori rispetto al contributo di cui ai commi da 1068 a 1072 e ai relativi limiti;
- c) verificare che le imprese istanti:
- 1) si trovino in situazione di regolarità contributiva e fiscale;
- 2) si trovino in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa antimafia, edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
- 3) non rientrino tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- 4) non si trovino nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del codice delle leggi

antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

non sia intervenuta nei confronti degli amministratori, dei soci e dei titolari effettivi condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

1072. In seguito alle verifiche di cui al comma 1071, il gestore comunica, secondo l'ordine cronologico di presentazione e nei limiti delle risorse disponibili e dei criteri di cui al comma 1069 del presente articolo, l'accoglimento delle domande e vincola le somme pluriennali ad esse relative, ai sensi di quanto previsto dall'articolo

184. Il contributo è erogato, entro l'anno 2026, anche in più rate annuali, in relazione allo stato di avanzamento dell'investimento autocertificato dall'impresa ammessa al beneficio e rendicontato ai sensi del comma 1073 del presente articolo.

1073. Il gestore provvede ad acquisire rendiconti periodici dalle imprese beneficiarie del contributo di cui ai commi da 1068 a 1072, definendone i contenuti, la cadenza e le modalità, nonché la documentazione giustificativa. Sulla base delle informazioni così acquisite, il gestore provvede:

a) a revocare il contributo e a recuperare quanto erogato nel caso in cui l'impresa non rispetti più le condizioni di cui al comma 1071, lettera c), o non utilizzi il contributo per gli obiettivi di cui al comma 1, come documentati ai sensi del comma 1071, lettera b), o non produca la documentazione giustificativa adeguata ai contributi erogati;

b) a rendicontare su base semestrale in relazione all'attività svolta in esecuzione dei commi da 1068 a 1072, nonché alle spese di gestione e alle commissioni trattenute ai sensi del comma 1070.

1074. Il Ministro dello sviluppo economico

trasmette annualmente alle Camere una relazione recante le informazioni di cui al comma 1073. *b*). lettera relative rendicontazione dell'attività svolta dal gestore e delle spese di gestione e delle commissioni da esso trattenute, corredata dell'indicazione dei progetti di investimento finanziati e dei criteri posti alla base dell'erogazione dei contributi per valutare l'alto contenuto tecnologico degli investimenti e il loro impatto positivo sulla coesione sociale e territoriale nel quadro del programma Next Generation EU.

1084. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* al comma 635, secondo periodo, dopo la parola: « semilavorati, » sono inserite le seguenti: « comprese le preforme, »;
- b) al comma 637, lettera a), dopo le parole: « il fabbricante » sono aggiunte le seguenti: « , ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali »;
- c) al comma 638, le parole: «, come materia prima o semilavorati, » sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il predetto soggetto che produce MACSI può essere censito ai fini del rimborso di cui al comma 642 »;
- *d*) al comma 643, le parole: « euro 10 », sono sostituite dalle seguenti: « euro 25 »;
- e) al comma 645 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , obbligato in solido con i medesimi »;
- f) il comma 647 è sostituito dal seguente:
- « 647. L'attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta di cui ai commi da 634 a 650 è effettuata con i poteri e delle prerogative di cui all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, per soli fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente »;
- g) il comma 650 è sostituito dal seguente:
- « 650. In caso di mancato pagamento

Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti

Il comma 1084 reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l'altro a introdurre le preforme nei semilavorati, estendere l'imposta ai committenti, rendere il rappresentante legale di soggetti non residenti solidale ai fini del pagamento, elevare la soglia di esenzione dall'imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell'Agenzia delle dogane, differire al 1º luglio 2021 la data di entrata in vigore dell'imposta.

Il comma 1085 rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall'art. 51 del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50% finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).

dell'imposta di cui al comma 634 si applica la amministrativa dal doppio sanzione quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 641 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 634 al presente comma e delle relative modalità di applicazione si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui al comma 634, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;

h) il comma 651 è sostituito dal seguente:

« 651. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 634 a 650, con particolare riguardo all'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale di cui al comma 641. alle modalità registrazione dei soggetti obbligati, modalità per l'effettuazione della liquidazione e per il versamento dell'imposta, alle modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta di cui al comma 634 a carico dei soggetti determinazione, obbligati, alla anche forfetaria, dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità. all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta previsto dal comma 642, allo svolgimento delle attività di cui al comma 647 e alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento di cui comma 648. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle

fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le predette Agenzie »;

i) al comma 652, le parole: « dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° luglio 2021 ».

1085. All'articolo 51, comma 3-sexies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « In via sperimentale, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti:

« A decorrere dall'anno 2021 ».

1086. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* al comma 663, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:
- « a) all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande ottenute medesime sono fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento »;
- b) al comma 664, lettera a), dopo le parole: « al condizionamento » sono inserite le seguenti: « ovvero il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di condizionamento »:
- c) al comma 666, le parole: « dal fabbricante nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti di cui al comma 664, lettera a), » e le parole: « dallo stesso soggetto » sono sostituite dalle seguenti: « dagli stessi soggetti »;
- d) il comma 674 è sostituito dal seguente:
- « 674. In caso di mancato pagamento dell'imposta di cui al comma 661 si applica la sanzione amministrativa dal doppio al

Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate - Rinvio e modifiche sugar tax

Il comma 1086 modifica la disciplina della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti (c.d. sugar tax) estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e differendo la decorrenza dell'imposta di un anno.

quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 250. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 25 cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 150. Per la tardiva presentazione della dichiarazione di cui al comma 669 e per ogni altra violazione delle disposizioni di cui ai commi da 661 a 676 e delle relative modalità applica la sanzione applicazione, si amministrativa da euro 250 a euro 2.500. Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta di cui ai commi da 661 a 676, si applica l'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 »;

e) al comma 676, le parole: « dal 1° gennaio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° gennaio 2022 ».

1087. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alle persone fisiche nonché ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore gli enti religiosi civilmente e riconosciuti, dal 1° gennaio 2021 al dicembre 2022, spetta un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare Ε 290, per miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore, per le persone fisiche non esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

1088. Il credito d'imposta di cui al comma 1087 spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite

Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

La disposizione istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale, per l'acquisto e l'installazione di filtraggio, mineralizzazione. sistemi di raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022.

di spesa di cui al presente comma.

1089. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguita a seguito realizzazione degli interventi di cui al comma 1087, in analogia a quanto previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, le informazioni sugli interventi effettuati sono trasmesse per via telematica all'ENEA. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette relazione sui risultati degli interventi al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dello sviluppo economico.

- **1142**. Per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, sono disposti i seguenti interventi:
- a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 1.085 milioni di euro per l'anno 2021 e di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 465 milioni di euro per l'anno 2021 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per le finalità di cui alla lettera *d*) del medesimo comma;
- c) all'articolo 48, comma 2, lettera *d*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2021 ».

1144. Ai fini della valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea nonché del contrasto dei

Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese

Il comma 1142 incrementa, per il potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese italiane:

- a) la dotazione del fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri di 1.085 milioni di euro per il 2021 e 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023;
- b) la dotazione del Fondo per la promozione integrata di 465 milioni di euro per il 2021, e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi a valere fondo rotativo per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

Esso estende altresì dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 la disposizione per cui i finanziamenti agevolati a valere sul predetto fondo rotativo per l'internazionalizzazione delle imprese sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo.

Valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche delle produzioni agroalimentari e industriali italiane e della dieta mediterranea e contrasto al fenomeno fenomeni di contraffazione e di *Italian sounding* ai sensi dell'articolo 144, comma 1-*bis*, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, la Repubblica definisce e promuove la rete degli esercizi della ristorazione italiana nel mondo.

1145. Per « ristorante italiano » si intende il pubblico esercizio dove si consumano pasti completi che vengono serviti da camerieri su tavoli disposti in un locale apposito e in cui l'insieme dei cibi e delle bevande di cui l'esercizio stesso dispone è costituito da ricette da prodotti italiani, con particolare riferimento ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco nazionale del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e ai prodotti riconosciuti dall'Unione europea come prodotti a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché alle produzioni di specialità tradizionale garantita. Ai pubblici esercizi situati all'estero che somministrano il prodotto « pizza italiana » o il prodotto « gelato italiano » si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente comma.

1146. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1144 a 1148, al fine di:

a) predisporre e coordinare i programmi per l'attuazione delle finalità di cui ai commi da 1144 a 1148, ferme restando le attribuzioni della cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) attribuire l'attestazione distintiva di «

dell'Italian sounding

I commi da 1144 a 1149 introducono disposizioni volte alla valorizzazione delle tradizioni enogastronomiche, delle produzioni agroalimentari e industriali italiane, nonchè al contrasto dei fenomeni di contraffazione e di Italian Sounding, destinando, a tal fine, 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

E' previsto il parere della Conferenza Unificata

ristorante italiano nel mondo », in base a specifiche norme tecniche, esclusivamente ai ristoranti in possesso dei requisiti prescritti, su proposta del segretariato tecnico di cui alla lettera o) e previa verifica da parte del personale incaricato dalla locale camera di commercio italiana all'estero o dalla camera di commercio mista o da un altro organismo individuato dal decreto di cui al presente comma;

- c) attribuire l'attestazione distintiva di « pizzeria italiana nel mondo » e di « gelateria italiana nel mondo » secondo le medesime modalità di cui alla lettera b);
- d) stabilire le modalità dei controlli e promuovere le azioni legali per il contrasto della contraffazione e dell'abuso del termine « italiano » nelle insegne, con facoltà di ritiro dell'attestazione di cui alla lettera c);
- curare il recupero e la salvaguardia delle tradizioni enogastronomiche nazionali, predisponendo e raccogliendo le ricette della tradizione italiana, favorendone la diffusione e l'adozione negli esercizi della ristorazione italiana all'estero;
- f) tutelare e diffondere all'estero, con l'ausilio delle scuole di gastronomia italiana più rinomate, le cucine regionali del Paese, anche coinvolgendo le associazioni della ristorazione italiana:
- g) promuovere accordi tra le categorie economiche interessate, coinvolgendo le associazioni della produzione e della trasformazione agroalimentare, per migliorare la fornitura agli esercizi di ristorazione italiana nel mondo di prodotti alimentari di origine e di produzione nazionale;
- h) favorire la creazione e lo sviluppo, anche d'intesa con i competenti organismi delle Regioni, di istituti professionali di cucina italiana e di scuole di alta formazione;
- i) promuovere e facilitare l'attività di apprendistato di studenti e di operatori del settore, in particolare presso istituti professionali ed esercizi di ristorazione italiana di alto prestigio;
- *l)* elaborare, proporre e diffondere, con l'ausilio di professionisti e di fornitori italiani, gli arredi interni degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, idonei alla promozione e alla valorizzazione dell'offerta enogastronomica

italiana:

m) promuovere programmi di aggiornamento dei titolari e del personale degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo, anche al fine di garantirne un'adeguata conoscenza della lingua italiana, coinvolgendo le scuole di formazione di cucina italiana più rinomate;

n) costituire, aggiornare e mantenere una banca di dati degli esercizi di ristorazione italiana situati all'estero, anche con l'ausilio delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, nonché redigere una relazione triennale sulla rete degli esercizi di cui al comma 1145, comprensiva dei dati relativi ai controlli effettuati;

o) curare l'organizzazione della Conferenza della ristorazione italiana nel mondo, di cui al comma 1148, e istituire un segretariato tecnico con responsabilità di selezione e di proposta delle candidature.

1147. L'attività di promozione all'estero dei prodotti enogastronomici tipici della ristorazione italiana è effettuata dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, dall'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, dalle camere di commercio italiane all'estero, nonché da altri soggetti pubblici o privati ed è volta a valorizzare la rete dei pubblici esercizi titolari delle attestazioni distintive di cui ai commi da 1144 a 1146. Gli istituti italiani di cultura all'estero promuovono la conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche italiane, anche mediante l'organizzazione di manifestazioni presso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo. Gli uffici competenti delle Regioni possono promuovere i prodotti tipici e di qualità dei loro territori attraverso gli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

1148. È istituita la Conferenza annuale-Stati generali della ristorazione italiana nel mondo, per l'incontro, lo studio e la valorizzazione dell'offerta del comparto enogastronomico italiano attraverso la rete degli esercizi di ristorazione italiana nel mondo.

Nell'ambito della Conferenza sono conferite le attestazioni distintive di « ristorante italiano nel mondo », di « pizzeria italiana nel mondo » e

di « gelateria italiana nel mondo » agli esercizi in possesso dei requisiti di particolare pregio indicati nel disciplinare del marchio « Ospitalità italiana ».

1149. Per l'attuazione dei commi da 1144 a 1148 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

LAVORO

- **8**. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) al comma 1, dopo la parola "spetta" sono inserite le seguenti: ", per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,";
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi:
-)960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
- 1960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.";
- 3) al comma 3, le parole "di cui al comma 1", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 2".».
- **9**. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ridotto di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
- **10**. Per le nuove assunzioni tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, fine al di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a

Stabilizzazione detrazione lavoro dipendente

Il comma stabilisce l'applicazione a regime della misura agevolativa. La norma pertanto dispone che, nelle more di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, la detrazione spetta per le prestazioni rese a decorrere dal 1° luglio 2020 (non più pertanto solo per le prestazioni rese dal 1°luglio 2020 al 31 dicembre 2020).

Ai sensi del comma 9, agli oneri derivanti dalla norma in commento si provvede mediante riduzione del Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti nella misura di 1.150 milioni di euro nell'anno 2021 e di 1.426 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile

I commi da 10 a 15 modificano la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei datori di lavoro privati2, relativamente alle assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti di età inferiore a determinati limiti e che non abbiano avuto (neanche con altri datori di

6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	lavoro) precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
11. L'esonero contributivo di cui al comma 10, ferme restando le condizioni ivi previste, è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.	
12. In deroga all'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fermi restando i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al comma 10 spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.	
13. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 15 non si applicano alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all'articolo 1, commi 106 e 108, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.	
14. Il beneficio previsto dai commi da 10 a 15 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della	

Commissione europea.	
15. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 10 a 14 concorrono, per 200,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 139,1 milioni di euro per l'anno 2022, le risorse del Programma <i>Next Generation EU</i> .	
16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.	Sgravio contributivo per l'assunzione di donne In via sperimentale per il biennio 2021-2022, i commi da 16 a 19 estendono alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne, effettuate nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. La durata dello sgravio è pari a dodici mesi, elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato.
17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.	
18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima	

comunicazione. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU. 20. Al fine di ridurre gli effetti negativi causati Fondo per l'esonero dal pagamento dei dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 contributi previdenziali dei lavoratori sul reddito dei lavoratori autonomi e dei autonomi, dei liberi professionisti e del personale sanitario o sociosanitario già in professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, è istituito, nello stato di previsione quiescenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche I commi 20 e 21 in - inseriti dalla Camera sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi temporaneo prevedono un esonero previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e pagamento dei contributi previdenziali per i dai professionisti, con una dotazione lavoratori autonomi - ivi compresi i liberi finanziaria iniziale di 1.000 milioni di euro per professionisti iscritti alle forme pensionistiche l'anno 2021, che costituisce il relativo limite di obbligatorie di base, nonché alle altre forme spesa, destinata a finanziare l'esonero parziale previdenziali obbligatorie, gestite da persone dal pagamento dei contributi previdenziali giuridiche di diritto privato, di cui al D.Lgs. 30 autonomi dovuti dai lavoratori giugno 1994, n. 509, e al D.Lgs. 10 febbraio professionisti iscritti alle gestioni previdenziali 1996, n. 103 - e per il personale sanitario o dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sociosanitario già in quiescenza ed assunto in (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti relazione all'emergenza epidemiologica da gestori di forme obbligatorie di previdenza e COVID-19; l'esonero non concerne i premi e i assistenza di cui al decreto legislativo 30 contributi previsti per l'assicurazione generale giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le 10 febbraio 1996, n. 103, che abbiano malattie professionali. Per i lavoratori autonomi percepito nel periodo d'imposta 2019 un e i liberi professionisti il beneficio è subordinato reddito complessivo non superiore a 50.000 a determinati requisiti, relativi al reddito e al euro e abbiano subito un calo del fatturato o calo del fatturato o dei corrispettivi. L'esonero è dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore previsto per l'anno 2021, nei limiti della al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno dotazione di un apposito fondo (istituito nello 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti stato di previsione del Ministero del Lavoro e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro delle Politiche sociali), dotazione pari a 1.000 gli infortuni sul lavoro (INAIL). milioni di euro (per il medesimo anno 2021). I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali. 21. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono

definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 20 nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 20 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione. A valere sulle risorse di cui al comma 20 sono altresì esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, già collocati in quiescenza e assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19. 22. Gli enti previdenziali di cui ai commi 20 e 21 provvedono al monitoraggio del rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 20 e 21 e comunicano i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'esonero. Misure di conciliazione vita-lavoro 23. Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della I commi da 23 a 28 - introdotti nel corso famiglia, il Fondo di cui all'articolo 19, comma dell'esame alla Camera – recano alcune misure 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, di conciliazione vita-lavoro volte, tra l'altro, a convertito, con modificazioni, dalla legge 4 favorire il rientro al lavoro delle madri agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è lavoratrici dopo il parto, ad estendere le incrementato di 50 milioni di euro, da destinare fattispecie per le quali è prevista la fruizione del al sostegno e alla valorizzazione delle misure congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, organizzative adottate dalle imprese a fornire assistenza psicologica ai genitori che per hanno subito la perdita di un figlio, nonché agli favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto. autori di reati contro le donne. 24. Con decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il

Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 23.

25. All'articolo 4, comma 24, lettera *a*), della

legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: « nascita del figlio » sono aggiunte le seguenti: « , anche in caso di morte perinatale ».	
26. Al comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera <i>i</i>) è aggiunta la seguente: « <i>i-bis</i>) interventi per il sostegno ai genitori nei casi di morte del figlio. Per le finalità di cui alla presente lettera, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto- legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'anno 2021, è incrementato di 500.000 euro per l'anno 2021, da destinare al finanziamento delle associazioni che svolgono attività di assistenza psicologica o psicosociologica a favore dei genitori che subiscono gravi disagi sociali e psicologici in conseguenza della morte del figlio ».	
27. Al fine di garantire e implementare la presenza negli istituti penitenziari di professionalità psicologiche esperte per il trattamento intensificato cognitivo-comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.	
28. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.	
80. Per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, destinati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del	Rifinanziamento degli interventi di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi Il comma, modificato nel corso dell'esame in prima lettura, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinando le

medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2021, di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

relative risorse alla riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale di cui all'articolo 27 del D.L. n. 83/2012.

81. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, le risorse di cui al comma 80 sono ripartite tra gli interventi da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale complessa ai sensi del comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e quelli da attuare nei casi di situazioni di crisi industriale diverse dalle precedenti che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori e sull'occupazione ai sensi del comma 8-*bis* del medesimo articolo 27.

Il comma demanda ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse tra gli interventi nelle aree di crisi industriale complessa e nelle aree di crisi non complessa.

97. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il « Fondo a sostegno dell'impresa femminile », con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l'avvio rafforzamento dell'imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

Fondo impresa femminile

I commi 97-106 recano la disciplina istitutiva del "Fondo a sostegno dell'impresa femminile". Il Fondo viene costituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria femminile. Attraverso le risorse del Fondo, si prevede il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria tra la popolazione femminile. Viene inoltre istituito, presso il MISE, il Comitato Impresa Donna con il compito di attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle Fondo formulare risorse del raccomandazioni sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia.

98. Il Fondo di cui al comma 97 sostiene:

- a) interventi per sostenere l'avvio dell'attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell'alta tecnologia;
- b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile;

- c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell'Unione europea e nazionale.
- **99**. Gli interventi di cui al comma 98, lettera *a*), possono consistere in:
 - a) contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero- professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età;
 - b) finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
 - c) incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi;
 - d) percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di *marketing* e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di *voucher* per accedervi;
 - e) investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
 - f) azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale

femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le norme dei commi da 97 a 106.	
 100. Gli interventi di cui al comma 98, lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni: a) iniziative per promuovere il valore dell'impresa femminile nelle scuole e nelle università; b) iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne; c) iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; d) iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell'economia digitale; e) azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d'impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi dei commi da 97 a 106. 	
101. Nell'ambito delle attività previste dai commi da 97 a 100 e al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le Regioni e gli Enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con i comitati per l'imprenditoria femminile, anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.	
102. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta e sulle possibili misure da adottare per risolvere i problemi relativi alla partecipazione della popolazione femminile alla vita economica e imprenditoriale del Paese.	
103. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 97 tra i diversi	

interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge, compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse pubbliche e quelle di investitori regolamentati o qualificati per gli investimenti di cui al comma 99, lettera <i>e</i>), nonché le attività di monitoraggio e controllo. Il Ministero dello Sviluppo economico può utilizzare le proprie società <i>in house</i> per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.	
 104. È istituito, presso il Ministero dello Sviluppo economico, il Comitato impresa donna. Il Comitato: a) contribuisce ad attualizzare le linee di indirizzo per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 97; b) conduce analisi economiche, statistiche e giuridiche relative alla questione femminile nell'impresa; c) formula raccomandazioni relativamente allo stato della legislazione e dell'azione amministrativa, nazionale e regionale, in materia di imprenditorialità femminile e in generale sui temi della presenza femminile nell'impresa e nell'economia; d) contribuisce alla redazione della relazione annuale di cui al comma 102. 	
105. La partecipazione al Comitato è svolta a titolo gratuito, senza erogazione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese e altri emolumenti comunque denominati ai partecipanti.	
106. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, sono stabilite la composizione e le modalità di nomina del Comitato.	
275. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera <i>a</i>), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 600 milioni di euro per l'anno 2021 e di 200 milioni di euro per l'anno 2022.	Fondo occupazione e formazione Il comma 275 rifinanzia il Fondo sociale per occupazione e formazione di 600 milioni di euro per il 2021 e di 200 milioni di euro per il 2022. Il Fondo sociale per occupazione e formazione è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

dall'articolo 18, comma 1, lett. a), del DL n. 185/2008, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.

In particolare, la norma aveva previsto che il CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - nonché di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con riferimento alle risorse destinate alle infrastrutture – provvedesse ad assegnare, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate ad una serie di fondi. Il comma 1, alla lettera a), indicava proprio il Fondo sociale occupazione e formazione, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Si specifica, al riguardo, che in tale Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. Attualmente, le risorse del richiamato Fondo sono destinate a specifici interventi di politica attiva del lavoro, o (nel caso di risorse non destinate a determinati interventi previsti dalla normativa) finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Come risulta da un'interrogazione effettuata nel Sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato in relazione al Fondo in questione, le somme allo stato disponibili sono pari a circa 695,560 milioni di euro (capitolo 2230/1).

278. È prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di sostegno del reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività

Il comma proroga per il 2021 e il 2022, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per le imprese che cessano l'attività produttiva di accedere, in deroga ai limiti generali di durata vigenti e qualora ricorrano determinate condizioni, ad un trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale

comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. In sede di accordo governativo è verificata la sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale nell'accordo è indicato il relativo onere finanziario. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi. Tale possibilità è attualmente prevista sino alla fine del 2020.

279. All'articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2021 ».

Disposizioni in materia di contratti di lavoro a tempo determinato

Il comma 279 concerne le proroghe ed i rinnovi dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato, differendo dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine finale di applicazione di una disciplina transitoria in materia (di cui all'articolo 93, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni). La novella consente, dunque, che i contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato siano rinnovati o prorogati, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, mediante un atto intervenuto entro il 31 marzo 2021 (anziché, come nella norma vigente, entro il 31 dicembre 2020), anche in assenza delle condizioni poste dall'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni.

285. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è prorogata per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l'anno 2021 e di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui

Trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica

Il comma 285 proroga per il biennio 2021-2022 – entro determinati limiti di spesa - la possibilità per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento di

all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decretolegge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

integrazione salariale straordinaria. Tale possibilità è attualmente riconosciuta sino alla fine del 2020.

286. Al fine dell'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concedere nell'anno 2021 ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga nel limite della durata massima di dodici mesi, anche non continuativi.

Trattamenti di integrazione salariale in deroga per crisi aziendali

I commi 286-288 in esame - inseriti dalla Camera - consentono, a determinate condizioni, che le Regioni e le province autonome riconoscano, nel 2021, ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga - per un periodo massimo di dodici mesi, anche non continuativi -, in relazione all'attuazione dei piani di nuova industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale, relativi a crisi aziendali incardinate presso le unità di crisi del Ministero dello Sviluppo economico o delle Regioni.

287. All'onere derivante dall'attuazione comma 286 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo 26-ter del decreto-legge gennaio 2019. 4, n. convertito. modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e ai sensi dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e comunque nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concedono l'indennità di cui al articolo, 286 comma del presente esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

288. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale in deroga di cui al comma 286 l'applicazione di misure di politica attiva, individuate, a valere sulle risorse proprie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative, in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

289. Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, da ripartire tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette Regioni possono destinare, nell'anno 2021, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalità del citato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché a quelle dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017,

n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

290. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per l'anno 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

Piani di recupero occupazionale

Il comma 289 stanzia ulteriori risorse pari a 180 milioni di euro sul Fondo sociale per occupazione e formazione volte al completamento dei piani di recupero occupazionale nelle aree di crisi industriale complessa, destinate ai trattamenti di CIGS e di mobilità in deroga nell'anno 2021.

In dettaglio, la disposizione prevede il rifinanziamento delle misure relative ai piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il 2021 mediante ulteriori 180 milioni di euro per tale anno 2021 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (analogo intervento, da ultimo, per l'anno 2020, è stato disposto dall'art. 1, comma 492, 1.160/2019 (Legge di bilancio per il 2020)).

Tali risorse, ripartite tra le Regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere destinate nell'anno 2021, dalle predette Regioni, alle medesime finalità del richiamato articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, nonché a quelle dell'articolo 53- ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Il comma, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, istituisce il "Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021.

In dettaglio, il Fondo è istituito al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per il 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria

presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto dal presente comma.

I criteri e le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto, sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

299. Al fine di garantire, qualora necessario per prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative per l'anno 2021 mediante trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 5.333,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'importo di 1.503,8 milioni di euro per l'anno 2021, relativo alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 17 2020. n. 18. convertito. marzo modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, conservato in conto residui ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2021 e resta acquisito all'erario.

Interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 e sgravi contributivi per i datori di lavoro che non richiedano gli interventi di integrazione salariale

I commi da 299 a 305 prevedono - con riferimento ai trattamenti ordinari integrazione salariale, agli assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti integrazione salariale in deroga, già riconosciuti secondo una disciplina transitoria, posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - la concessione di ulteriori periodi di trattamento. Questi ultimi vengono ammessi - in relazione ai casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa - nella misura massima complessiva di: dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, per i trattamenti ordinari di integrazione salariale; dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per gli assegni ordinari di integrazione salariale (commi 300 e 303), sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS sia per quelli dei Fondi di solidarietà bilaterali cosiddetti alternativi84 (relativamente a questi ultimi, il concorso finanziario statale è definito dal comma 303); dodici settimane, relative al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale in deroga (comma 300 citato); novanta giorni, relativi al periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021, per i trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) (comma 304).

Sempre con riferimento agli interventi di integrazione salariale in oggetto (con causale COVID-19), il comma 299 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con una dotazione pari a 5.333,8 milioni di euro per il

2021 (dotazione che in sostanza assorbe anche l'importo, richiamato nel medesimo comma 299, pari a 1.503,8 milioni, derivante, per il medesimo anno 2021, dalle precedenti norme di spesa in materia, importo che viene, in base al medesimo comma, versato all'entrata del bilancio dello Stato e acquisito all'erario). Una quota del suddetto fondo - quota pari a 4.982,1 milioni di euro - è destinata (commi 313 e 314) alla copertura degli interventi di cui ai commi da 299 a 305 nonché alla copertura dell'esonero contributivo di cui al comma 306; la quota residua (pari a 351,7 milioni) è intesa a garantire (comma 299 citato) la possibilità di ulteriori interventi normativi in materia di integrazione salariale, in relazione all'emergenza da COVID-19.

Il comma 312 definisce i limiti di spesa per i nuovi trattamenti in esame (diversi da quelli oggetto del summenzionato comma 303). I limiti vengono posti distintamente con riferimento alle seguenti tipologie: trattamenti ordinari di integrazione salariale ed assegni ordinari di integrazione salariale dei Fondi di solidarietà bilaterali istituiti presso l'INPS; trattamenti di integrazione salariale in deroga; trattamenti di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA).

300. I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell'assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di dodici settimane. Le dodici settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette dodici

settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane del presente comma.	
301. Le domande di accesso ai trattamenti di cui al comma 300 devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.	
302. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono rinviati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.	
303. I fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 300 con le medesime modalità di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio	

dello Stato agli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021; tale importo è assegnato ai rispettivi fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite ai rispettivi fondi con uno o più decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

304. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto- legge marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per una durata massima di novanta giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai novanta giorni stabiliti dal presente comma. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. I periodi di integrazione autorizzati ai sensi del citato decreto-legge n.

104 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 2020, e ai sensi dei commi da 299 a 314 del presente articolo sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro previsto dall'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

305. I benefici di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in ogni caso in forza alla data di entrata in vigore della presente legge.

306. Ai datori di lavoro privati, con esclusione di quelli del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui al comma 300, ferma restando l'aliquota di computo delle pensionistiche. prestazioni è riconosciuto l'esonero dal dei contributi versamento previdenziali a loro carico di cui all'articolo 3 del decreto- legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Il comma 306 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di otto settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale (di cui ai commi 300 e 303). L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nel mese di maggio e giugno 2020 ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile.

Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso dalle norme precedenti, di cui all'articolo 3 del citato D.L. n. 104 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 126 del 2020) e all'articolo 12, comma 14, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.

Il comma 306 conferma altresì che: lo sgravio non concerne i premi e i contributi dovuti all'INAIL104; resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Il suddetto comma 306 prevede, in favore dei datori di lavoro del settore privato85, con esclusione di quello agricolo, un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di otto settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021 e a condizione che i medesimi datori non richiedano i suddetti interventi di integrazione salariale. L'esonero è attribuito nei limiti delle ore di integrazione salariale riconosciute nei mesi di maggio e giugno 2020

ed è, entro tale ambito, riparametrato ed applicato su scala mensile. Il beneficio è concesso per un periodo aggiuntivo rispetto a quello eventuale di godimento dello sgravio omologo concesso da norme precedenti. Il riconoscimento dello sgravio di cui al comma 306 è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea (comma 308).

307. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi da 299 a 314 del presente articolo.

Il comma prevede che i datori i quali abbiano richiesto lo sgravio in base al suddetto articolo 12, comma 14, del D.L. n. 137 possano rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda di intervento di integrazione salariale ai sensi dei precedenti commi 300 e 303.

308. Il beneficio previsto dai commi 306 e 307 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 » e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 306 e 307 del presente articolo è all'autorizzazione subordinata della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo del Trattato funzionamento dell'Unione europea.

Il comma subordina l'applicazione del beneficio di cui al comma 306 all'autorizzazione della Commissione europea (in base al richiamato articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e specifica che la misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19" (C/2020/1863 del 19 marzo 2020), e successive modificazioni, e nei limiti e alle condizioni di cui medesima alla Comunicazione, e successive modificazioni 107. Si ricorda che, in base alla suddetta sezione 3.1, e successive modificazioni, la Commissione considererà aiuti di Stato compatibili con il mercato interno108 quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); siano concessi entro il 30 giugno 2021.

312. Il trattamento di cui ai commi 300 e 304 è concesso nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga

e in 282 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.	
313. All'onere derivante dai commi 303 e 312, pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.	
314 . Alle minori entrate derivanti dai commi da 306 a 308, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 299.	
309. Fino al 31 marzo 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.	Disposizioni in materia di licenziamento I commi da 309 a 311 estendono fino al 31 marzo 2021 il periodo entro il qual resta preclusa ai datori di lavoro la possibilità di avviare le procedure di licenziamento collettivo e di esercitare la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, salvo specifiche eccezioni. Sono, altresì, dichiarate sospese di diritto, con alcune eccezioni, le procedure di licenziamento già avviate successivamente al 23 febbraio 2020 e le procedure già avviate inerenti l'esercizio della facoltà di recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
310. Fino alla medesima data di cui al comma 309, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all'articolo 7 della medesima legge.	
311 . Le sospensioni e le preclusioni di cui ai commi 309 e 310 non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione	

definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività configurare che possano trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti comunque riconosciuto lavoratori è trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

> Contributo per il funzionamento di Anpal Servizi S.p.A.

320. A decorrere dall'esercizio finanziario 2021 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, quale contributo per il funzionamento della società ANPAL Servizi Spa.

324. di favorire la transizione Al fine occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro e di sostenere il percorso di riforma degli ammortizzatori sociali, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per il successivo trasferimento all'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per le attività di competenza, è istituito un fondo denominato « Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React EU », con una dotazione di 500 milioni di euro nell'anno 2021. Nei limiti delle risorse residue di cui al primo periodo pari, al netto delle risorse utilizzate ai sensi del comma 325, a 233 milioni di euro per l'anno 2021, è istituito un

Fondo per le politiche attive del lavoro

Il comma prevede un Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da trasferirsi successivamente alla Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). – sono in parte utilizzate, per un importo pari a 233 milioni di euro per l'anno 2021, per l'istituzione di un Programma nazionale denominato Garanzia di occupabilità finalizzato all'inserimento (GOL), occupazionale, all'inserimento volto occupazionale mediante l'erogazione di servizi di politica attiva del specifici nell'ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra i soggetti disoccupati e i centri per l'impiego al fine dell'inserimento lavorativo (ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 150/2015). Le

programma denominato Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL), quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro, nell'ambito del patto di servizio di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Le misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, sono rideterminate nell'ambito del programma nazionale di cui al presente comma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, intesa in sede di Conferenza previa permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le prestazioni connesse al programma nazionale GOL, compresa la definizione delle medesime prestazioni per tipologia di beneficiari, le procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa, le caratteristiche dell'assistenza intensiva nella ricerca di lavoro e i tempi e le modalità di erogazione da parte della rete dei servizi per le politiche del lavoro, nonché la specificazione dei livelli di qualità di riqualificazione delle competenze. Resta fermo che le misure comprese nel programma nazionale GOL sono individuate nell'ambito delle misure ritenute ammissibili al finanziamento del predetto programma React EU.

misure di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro sono rideterminate nell'ambito del Programma in esame.

L'individuazione delle prestazioni connesse al Programma - individuate tra quelle ammissibili al finanziamento del Programma React EU -, nonché la declinazione dei medesimi a seconda della tipologia di beneficiari, è demandata ad apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

325. Nelle more dell'istituzione del programma nazionale GOL di cui al comma 324, per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, nel limite di 267 milioni di euro per il medesimo anno, dal centro per l'impiego anche a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione delle persone che beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti necessari per l'accesso alla pensione al termine della fruizione dei medesimi: collocazione in cassa integrazione guadagni ai sensi dell'articolo 1, comma 136, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Nelle more dell'istituzione del Programma GOL e nel limite di 267 mln di euro per il 2021, la disposizione in commento prevede che l'assegno di ricollocazione – che consiste in un importo da utilizzare presso i soggetti che forniscono servizi di assistenza personalizzata per la ricerca di occupazione – è riconosciuto anche ai soggetti che si trovino in una delle seguenti condizioni, ad esclusione di coloro che, beneficiando degli ammortizzatori sociali sono in grado di raggiungere i requisiti per l'accesso al pensionamento al termine della fruizione degli stessi:

collocazione in cassa integrazione;

sospensione del rapporto di lavoro e collocazione in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; percezione della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego e dell'indennità mensile di disoccupazione da oltre quattro mesi.

sospensione del rapporto di lavoro con collocazione in cassa integrazione per cessazione di attività;

percezione di NASpI o DIS-COLL da oltre 4 mesi.

326. Con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'ANPAL, adottata previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i tempi, le modalità operative di erogazione e l'ammontare dell'assegno ricollocazione di cui al comma 325 e procedure per assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 325, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego e con il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo che può essere erogato dai centri per l'impiego o dai soggetti privati accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nel rispetto dei regimi di accreditamento regionale. In considerazione della fase di transizione tecnologica ecologica del mercato del lavoro, l'assegno di ricollocazione deve prevedere, insieme con il bilancio delle competenze e con l'analisi di eventuali bisogni formativi di qualificazione delle competenze, il piano di riqualificazione necessario affinché la persona possa colmare il proprio fabbisogno formativo. Nel caso il cui il servizio di accompagnamento all'inserimento lavorativo sia affidato ai soggetti privati accreditati ai sensi del citato articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, informazioni relative ai servizi resi sono comunicate al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 150 del 2015, alimentando il fascicolo elettronico del lavoratore.

Le modalità di erogazione del predetto assegno di ricollocazione – che deve prevedere anche un piano di riqualificazione diretto a colmare il fabbisogno formativo del beneficiario - sono definite da apposita delibera del Cda di ANPAL, previa approvazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con la presa in carico del beneficiario da parte dei centri per l'impiego o dai servizi per il lavoro accreditati.

327. Per l'anno 2021, l'assegno di ricollocazione è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 325 a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 324 e il relativo

riconoscimento è subordinato all'operatività del rispettivo finanziamento nell'ambito del programma React EU. Il comma 7 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abrogato.

328. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 325 a 327 è condizionata all'approvazione, da parte delle autorità europee, dell'ammissibilità delle stesse disposizioni al finanziamento nell'ambito del programma React EU.

Il comma precisa che l'efficacia delle misure previste dall'articolo in commento è subordinata all'approvazione dell'ammissibilità delle stesse al finanziamento nell'ambito del Programma React EU.

356. A decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, attraverso il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, eroga ai soggetti già titolari di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dallo stesso INAIL o dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo, ovvero, in caso di soggetti deceduti, ai superstiti ai sensi dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, una prestazione aggiuntiva nella misura percentuale del 15 per cento della rendita in godimento. La prestazione aggiuntiva è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile con le altre prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali e speciali dell'ordinamento.

Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto

I commi da 356 a 361 riguardano disposizioni in parte introdotte nel corso dell'esame alla Camera (commi 356-359) e in parte presenti nel testo originario del disegno di legge (commi 360 e 361). Il primo gruppo di disposizioni, prevede a decorrere dal 1° gennaio 2021, che l'INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata e, per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021, ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000; il secondo gruppo di norme, prevede disposizioni volte ad accelerare le operazioni di lavorazione delle domande di riconoscimento dei benefici previdenziali, presso INPS ed INAIL, per i lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario.

357. Per gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'INAIL, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto, eroga ai malati mesotelioma. che abbiano contratto patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari a euro 10.000 corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso.

L'istanza è presentata a pena di decadenza entro tre anni dalla data dell'accertamento della malattia. 358. Sono utilizzate le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, alla data del 31 dicembre 2020, per il pagamento della prestazione aggiuntiva prevista dall'articolo 1, comma 243, della citata legge con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data e nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti nel tempo e limitatamente ai ratei spettanti fino al 31 dicembre 2020. Le predette disponibilità sono altresì utilizzate per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10.000 euro a favore dei malati di mesotelioma, che abbiano contratto la patologia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi ai sensi dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con riferimento agli eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244, della legge dicembre 2007, 24 n. 244, l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa. 359. Agli oneri derivanti dai commi 356 e 357 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, in 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, in 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, in 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, in 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, in 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, in 50,4 milioni di euro per l'anno 2029 e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 356 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 357, si provvede, quanto a 22 milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2021, mediante le

economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

360. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 277 sono inseriti i seguenti:

«277-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate ai sensi del comma 277. Il datore di lavoro adempie entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Entro i successivi quindici giorni l'INPS trasmette le istanze corredate della relativa documentazione all'INAIL che, entro i successivi sessanta giorni, invia all'INPS le certificazioni tecniche attestanti la sussistenza o meno dei requisiti previsti dalla legge.

277-ter. All'esito della procedura indicata al comma 277-bis, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ricezione delle certificazioni inviate dall'INAIL, l'INPS procede al monitoraggio delle domande presentate, sulla base dei seguenti criteri:

- i) la data di perfezionamento, nell'anno di riferimento, dei requisiti pensionistici per ciascun lavoratore interessato;
- dell'anno di riferimento, connesso all'anticipo pensionistico e all'eventuale incremento di misura dei trattamenti;
-) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. 277-quater. Αi dell'individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni di monitoraggio, e comunque con cadenza annuale, l'INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto al beneficio di comma 277, tenendo prioritariamente della data di maturazione dei requisiti pensionistici agevolati e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. Qualora l'onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l'anno

riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici riconosciuti ai sensi del comma 277 è differita in ragione dei criteri indicati al precedente periodo del presente comma e nei limiti delle risorse disponibili.

277-quinquies. Per quanto non espressamente regolato dai commi da 277-bis a 277-quater, si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 dell'8 luglio 2016.

277-sexies. I soggetti di cui al comma 277 che, entro il 30 giugno 2020, hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell'INAIL circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge e che hanno maturato, tenendo conto del riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l'esito della procedura monitoraggio di cui ai commi 277-ter e 277decorrenza quater. La dei trattamenti pensionistici erogati in applicazione del presente comma non può essere antecedente al 1° gennaio 2021».

361. In conseguenza di quanto disposto dal comma 360 del presente articolo, all'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «, 8,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 » sono sostituite dalle seguenti: «, 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 12,6 milioni di euro per l'anno 2025, 13,5 milioni di euro per l'anno 2026, 13,2 milioni di euro per l'anno 2027, 12,3 milioni di euro per l'anno 2028, 11,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 ».

371. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, di 473,7

Reddito di cittadinanza

Il comma incrementa, per gli anni dal 2021 fino al 2028 ed a decorrere dal 2029, l'autorizzazione di spesa per il finanziamento milioni di euro per l'anno 2022, di 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, di 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, di 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

della misura di sostegno al reddito denominata "Reddito di cittadinanza".

Nel dettaglio, la disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del dl 4/2019, recante disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma del reddito di cittadinanza (si veda, al riguardo, la successiva scheda di lettura), di un importo pari a 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l'anno 2022, 474,1 milioni di euro per l'anno 2023, 474,6 milioni di euro per l'anno 2024, 475,5 milioni di euro per l'anno 2025, 476,2 milioni di euro per l'anno 2026, 476,7 milioni di euro per l'anno 2027, 477,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

UNIVERSITA' E RICERCA

194. Al fine di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca, trasferimento tecnologico e all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle suddette Regioni. Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

Fondo per il sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca, e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria

Il comma -introdotto dalla Camera - istituisce nello stato di previsione del MEF un fondo da trasferire al bilancio autonomo del Dipartimento per le politiche di coesione, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per ognuna delle Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, per il sostegno:

- alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca;
- al trasferimento tecnologico;
- all'ampliamento dell'offerta formativa universitaria.

La finalità enunciata è quella di promuovere la ricerca, il trasferimento tecnologico e la formazione universitaria in ognuna delle suddette Regioni in quanto interessate dagli eventi sismici del 2016.

Il fondo è ripartito, con decreto del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, che ne stabilisce termini, criteri e modalità di accesso e rendicontazione, tra i centri di ricerca e le università esistenti nel territorio delle citate Regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016, selezionati a seguito di apposito bando da parte dell'Agenzia per la coesione territoriale. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - periodo di programmazione 2021-2027.

518. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 165 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro

Borse di studio e altre risorse per ampliare l'esonero contributivo nelle università e nelle istituzioni AFAM

Il comma, modificato nel corso dell'esame alla Camera, conferma, a decorrere dal 2021, gli incrementi del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) e del Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 8 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse. Alla copertura degli oneri derivanti dall'incremento del fondo di cui al primo periodo concorrono, per 165 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Programma Next Generation EU.

delle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) statali, già disposti, per il 2020, dal D.L. 34/2020 (L. 77/2020), al fine di ampliare il numero degli studenti che beneficiano dell'esonero, totale o parziale, dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

519. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012 è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 70 milioni di euro annui.

Il comma, non modificato nel corso dell'esame alla Camera, incrementa, sempre a decorrere dal 2021, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio, facendo seguito a quanto previsto, per il 2020, dalla L. di bilancio 2020 e dallo stesso D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

526. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.

Contributo per spese locazione abitativa degli studenti fuori sede delle università statali

527. Con decreto del Ministro dell'università e

della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

540. Il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Fondi per la ricerca

Il comma incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 65 milioni di euro a decorrere dal 2021.

541. Al fine di sostenere la competitività del sistema della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e sono impiegate esclusivamente per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese connesse alle attività dei ricercatori stabilizzati.

Il comma - introdotto dalla Camera dei deputati - incrementa il FOE di 25 milioni di euro a decorrere dal 2021 per l'assunzione di ricercatori stabilizzati negli enti di ricerca.

548. Al fine di rafforzare le misure di sostegno la ricerca scientifica indicate per Programma nazionale per la ricerca e di garantire lo sviluppo delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica coerenti con il programma quadro di ricerca e innovazione dell'Unione europea, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma tra le università, gli enti e le Il comma istituisce il Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR), con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 50 milioni di euro per il 2023.

istituzioni pubbliche di ricerca.

549. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito il Fondo per l'edilizia infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 250 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca.

Il comma istituisce il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.

550. Il Ministero dell'Università e della Ricerca può avvalersi, con modalità definite mediante dell'Agenzia convenzione, nazionale l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia per i servizi di supporto specialistico e le attività di analisi, di valutazione economica e finanziaria nonché per la verifica, il monitoraggio e il controllo connessi agli interventi nel settore della ricerca, particolare riferimento programmazione strategica del Programma nazionale per la ricerca e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per le finalità di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Il comma istituisce il Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2021 e consente al Ministero dell'università e della ricerca di avvalersi di INVITALIA per il supporto agli interventi nella ricerca.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

203. Per le finalità di cui ai commi 677 e 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli Comuni del Mezzogiorno d'Italia, l'INAIL, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023. destina l'ulteriore complessiva di 40 milioni di euro, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, alla costruzione delle scuole di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, in Comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti compresi nei territori delle Regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Scuole innovative nei piccoli Comuni delle Regioni meridionali

I commi 203-205, introdotti durante l'esame alla Camera, prevedono la destinazione da parte dell'INAIL di € 40 mln per la costruzione di scuole innovative nei piccoli Comuni delle aree interne delle Regioni meridionali.

Si tratta della tipologia di scuole prevista dall'art. 1, co. 153, della L. 107/2015, richiamato dal testo che, al contempo, richiama le finalità di cui all'art. 1, co. 677 e 678, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018), che ha previsto la realizzazione di scuole innovative nelle aree interne del Paese.

204. Le iniziative di cui al comma 203 sono individuate attraverso un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale.

205. È autorizzata la spesa di 0,3 milioni di euro per l'anno 2022, di 0,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL.

297. Per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera *b*), della legge 27 dicembre 2017,

n. 205, sono incrementate di 55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Sistema duale

La norma in commento incrementa nella suddetta misura le risorse destinate ai percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall'articolo 110 della L. 205/2017 (pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2018) portando così il relativo finanziamento a 130 mln di euro per il 2021 e a 125 mln di euro per il 2022.

Agli oneri così quantificati si provvede, quanto a 50 milioni di euro per ciascuno dei medesimi anni, a valere sul Fondo sociale per

l'occupazione e la formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008).

298. Al fine di promuovere e valorizzare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, il Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è ulteriormente incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Incremento del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore

Il comma, introdotto durante l'esame alla Camera, incrementa di € 20 mln per il 2021 il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore.

503. Anche al fine di ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di per l'arricchimento mezzi, il Fondo l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della dicembre legge 18 1997, incrementato di 117,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 106,9 milioni di euro per l'anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa

La disposizione aumenta il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997, di 117,8 milioni di euro per il 2021 (per tale annualità vi è una riduzione, su cui si veda infra), di 106,9 milioni di euro per il 2023 (non è previsto un incremento per l'annualità 2022), di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l'anno 2026.

La finalità dell'incremento è ridurre le disuguaglianze e favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi di mezzi.

507. Al fine di ridurre le disuguaglianze e di contrastare la perdita di apprendimento nei territori più marginalizzati, il Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 509, promuove un programma nazionale di ricerca e di interventi, della durata di dodici mesi, sul contrasto della povertà educativa attraverso un piano organico multidisciplinare e multilivello di monitoraggio dei territori e dei gruppi di popolazione più a rischio e di sperimentazione di interventi innovativi.

Programma nazionale di ricerca e interventi sul contrasto alla povertà educativa

I commi da 507 a 509, introdotti in prima lettura, demandano al Ministero dell'università e della di concerto con il Ministero dell'istruzione, la promozione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto della povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del Terzo settore con esperienza specifica. Per tale scopo si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2021.

508. Nell'attuazione del programma nazionale di ricerca e di interventi possono essere coinvolte le università, anche attraverso la

partecipazione volontaria di studenti universitari nel sostegno educativo, le organizzazioni del Terzo settore con esperienza nel contrasto della povertà educativa e della dispersione scolastica, le istituzioni scolastiche e gli istituti di cultura. 509. Ai fini indicati nei commi 507 e 508 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2021.	
510. Al fine di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e consentire l'attivazione dei corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.	Offerta formativa dei licei musicali I commi 510 e 511, introdotti dalla Camera dei deputati, istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dal 2021 per consentire ai licei musicali di attivare corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. La finalità della disposizione è di ampliare l'offerta formativa dei licei musicali e permettere l'attivazione di corsi a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. L'attuazione della disposizione - si intenderebbe anche la definizione dei criteri e delle modalità di riparto del Fondo - avviene con decreto del Ministro, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
511 . Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo di cui al comma 510.	
512. Al fine di potenziare le azioni per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole attraverso le azioni di coinvolgimento degli animatori digitali in ciascuna istituzione scolastica, il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 8.184.000 annui a decorrere dall'anno 2021.	Misure per l'innovazione didattica e digitale nelle scuole Il comma incrementa di 8.184.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2021, il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale per azioni di innovazione didattica e digitale nelle scuole mediante gli animatori digitali.
513 . Per le finalità di cui all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata l'ulteriore	Il comma autorizza inoltre una spesa ulteriore di 12 milioni di euro per il 2021 per la realizzazione del sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore

spesa di euro 12 milioni per l'anno 2021.	dell'istruzione scolastica.
970. Al fine di continuare a promuovere misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, all'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: « 2020/2021 » sono inserite le seguenti: « , 2021/2022 e 2022/2023 »; b) le parole da: « può essere esonerato dall'esercizio delle attività didattiche » fino a: « équipe territoriali formative » sono sostituite dalle seguenti: « sono individuate dal Ministero dell'istruzione le équipe formative territoriali costituite da un numero di docenti pari a 20 da porre in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali e presso l'amministrazione centrale, da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al Piano nazionale per la scuola digitale, e un numero massimo di ulteriori 200 docenti da porre in semi esonero dall'esercizio delle attività didattiche per il 50 per cento dell'orario di servizio ».	
971. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 970 è autorizzata la spesa di euro 1.446.158 per l'anno 2021, di euro 3.615.396 per l'anno 2022 e di euro 2.169.238 per l'anno 2023.	
514. Per l'anno 2021, il contributo di cui all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è incrementato di 70 milioni di euro.	Contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità
790. Al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 di cui al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei	Comuni TPL Scuola -Incremento risorse per il Trasporto scolastico Il comma, istituisce il Fondo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di consentire l'erogazione dei servizi di trasporto scolastico in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19 contenute nei decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020. La dotazione del fondo è di 150 milioni di euro per l'anno 2021. Analoghi finanziamenti sono previsti per le Regioni dall'art. 152 del presente disegno di legge, alla

Trasporti, di concerto con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa **intesa in sede di Conferenza Unificata** di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto e le assegnazioni ai singoli Comuni, tenendo anche conto di quanto previsto dal comma 1-bisdell'articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

cui scheda si rinvia.

809. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

il primo periodo del comma 134 è a)sostituito dai seguenti: « Al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle Regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nel limite complessivo di 135 milioni di euro per l'anno 2021, di 435 milioni di euro per l'anno 2022, di 424,5 milioni di euro per l'anno 2023, di 524,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, di 349,5 milioni di euro per l'anno 2033 e di 200 milioni di euro per l'anno 2034. Gli importi di cui al periodo precedente tengono conto della riduzione apportata ai sensi dell'articolo 39, comma 14octies, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 » e al secondo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo

Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali e norme in materia di edilizia scolastica

I commi 809, 810 e 812-814 recano una serie di disposizioni che intervengono su ambiti diversi. Il comma 809 modifica la disciplina dei alle contributi per investimenti Regioni ordinarie (recata dai commi 134-138 della legge bilancio 2019), al fine precipuo di incrementare di 1 miliardo le risorse stanziate e di ampliare le finalità a cui sono destinate, prevedendo che possano essere utilizzate anche per l'acquisto di particolari forniture. Il comma 810 prevede che le risorse destinate dal comma 63 della legge di bilancio 2020 per l'edilizia scolastica di province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale possono essere utilizzate anche per interventi di messa in sicurezza, nuova costruzione e cablaggio interno degli edifici stessi.

I commi 812 e 813, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, prorogano i poteri commissariali straordinari in materia di edilizia scolastica attribuiti ai sindaci e ai presidenti delle province e delle Città metropolitane, fino al 31 dicembre 2021.

Il comma 814 amplia la tipologia degli interventi che la Regione Sardegna può attuare con le risorse di cui al comma 871 della legge di bilancio 2020, prevedendo che le stesse possono essere destinate anche all'acquisto di particolari forniture.

periodo »;

- b) la tabella 1 è sostituita dalla tabella 1 di cui all'allegato H annesso alla presente legge;
- c) al comma 135, dopo la lettera c-quinquies) è aggiunta la seguente:
- « *c-sexies*) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico- scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale »;
- d) dopo il comma 135 è inserito il seguente:
- « 135-bis. Le Regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 del presente articolo ai Comuni del proprio territorio, individuano interventi gli oggetto finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i Comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nel sistema di cui al comma 138 del presente articolo sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019"
- e) dopo il comma 136 è inserito il seguente:
- « 136-bis. Nel caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso; le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai Comuni per piccole opere. I Comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 15 dicembre di ciascun anno e sono tenuti agli obblighi di monitoraggio di cui al comma 138. Nel caso di mancato rispetto del termine cui al periodo precedente, verificato attraverso il sistema di cui al comma 138, le somme sono revocate e versate dalle Regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato »;
- f) al comma 137, dopo le parole: « opere pubbliche » sono inserite le seguenti: « o forniture »:
- g) il comma 138 è sostituito dal seguente:
- « 138. Il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai commi da 134 a 137 del presente articolo è effettuato dai Comuni

beneficiari, ovvero dalle Regioni nel caso di investimenti diretti, attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 ».	
810. All'articolo 1, comma 63, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno ».	
812. Per le finalità di cui al comma 811 e per garantire una maggiore celerità nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, al comma 1 dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 »; alla lettera a), dopo la parola: « articoli » sono	
813. Al comma 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « ai sensi dell'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, » sono soppresse.	
814 . All'articolo 1, comma 871, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: « studio universitario » sono inserite le seguenti: « , per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature tecnico-scientifiche, mezzi di trasporto e altri beni mobili a utilizzo pluriennale ».	
811 . Il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4- <i>sexies</i> , del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,	Incremento delle risorse destinate ad interventi urgenti di edilizia scolastica Il comma fa riferimento al "Fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia

n. 221, è incrementato di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

scolastica", utilizzando un'espressione già presente nell'art. 232, co. 8, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020).

Al riguardo, si evidenzia che con tale espressione ci si riferisce – come si è appreso attraverso una interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato – alle risorse appostate sul piano di gestione 11 del capitolo afferente al Fondo unico per l'edilizia scolastica (cap. 8105 dello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione), sul quale, come si evince dalla rubrica del piano, sono allocate risorse provenienti dalla ripartizione del Fondo infrastrutture, di cui all'art. 1, co. 1072, della L. 205/2017 (L. di Bilancio 2018).

816. Al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, fronteggiare esigenze occorrenti per le trasportistiche conseguenti all'attuazione delle derivanti misure contenimento di dall'applicazione delle Linee guida l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo precedente all'emergenza epidemiologica da COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore all'atto dell'emanazione del decreto di cui al secondo periodo, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Per le finalità di cui al presente comma, le Regioni e i Comuni, nei limiti delle disponibilità del fondo di cui al primo periodo, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, nonché ai titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale

In dettaglio, il comma istituisce un fondo, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti.

Il finanziamento è destinato a fronteggiare le trasportistiche esigenze conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all'atto dell'emanazione del decreto ministeriale di attuazione previsto dal secondo periodo del comma 1.

In sede di esame alla Camera, il comma 816 è stato modificato prevedendosi che per le finalità citate, le Regioni e i Comuni possano ricorrere, mediante apposita convenzione e imponendo obblighi di servizio, a operatori che svolgono attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nonché a titolari di licenze taxi ed NCC.

finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono assegnate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse di cui al primo periodo, ripartite sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Eventuali risorse residue possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, 19 maggio 2020, n. decreto-legge convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

960. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 366 è inserito il seguente:

« 366-bis. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956.28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029. La dotazione dell'organico dell'Autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma, disponibili a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'incremento derivante dall'attuazione del presente comma non si applicano le disposizioni del comma 373 ».

Misure per l'inclusione scolastica

I commi da 960 a 963, non modificati in prima lettura, recano una serie di misure per favorire l'inclusione scolastica. 11 comma incrementa le risorse del Fondo destinato all'incremento dell'organico dell'Autonomia, finalizzandole ad un contestuale aumento di 25.000 posti di sostegno nel periodo 2021-2024. Il comma 961 incrementa, per l'anno 2021, le risorse destinate alla formazione dei docenti, con l'obiettivo di realizzare interventi formativi obbligatori del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Il comma 962 stanzia 10 milioni di euro per ciascuno degli scolastici 2021/2022, 2022/2023 2023/2024 per l'acquisto di sussidi didattici da parte delle scuole che accolgono studenti con disabilità. Il comma 963 stabilisce che agli alunni con disturbi specifici di apprendimento spettano solo le misure didattiche e di supporto specificamente previste e non l'impiego di apposite risorse professionali.

961. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021 destinati alla realizzazione di interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità. Tale formazione è finalizzata all'inclusione scolastica dell'alunno con disabilità e a garantire il principio di contitolarità nella presa in carico dell'alunno stesso. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità attuative, prevedendo il divieto di esonero dall'insegnamento, i criteri di riparto, le condizioni per riservare la formazione al solo personale non in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, la determinazione delle unità formative comunque non inferiori a 25 ore di impegno complessivo, i criteri e le modalità di monitoraggio delle attività formative di cui al presente comma.	
962. Al fine di realizzare l'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 sono stanziati 10 milioni di euro per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici di cui all'articolo 13, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per l'acquisizione di servizi necessari al loro miglior utilizzo, destinati alle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con disabilità certificata ai sensi della citata legge n. 104 del 1992. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse dedicate e il relativo monitoraggio.	
963. Al fine di regolare l'assegnazione delle risorse professionali di sostegno didattico e di assistenza specialistica, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento diagnosticati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto di cui all'articolo 5 della citata legge n. 170 del	220

2010, senza l'impiego delle risorse professionali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, erogate in attuazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

964. Al fine di trasformare in contratto a tempo pieno il contratto di lavoro a tempo parziale di 4.485 collaboratori scolatici, di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, assunti a decorrere dal 1° marzo 2020, nonché di assumere, fino a un massimo di 45 unità, con contratto di lavoro a tempo pieno, a decorrere dal 1° settembre 2021, coloro che nella procedura selettiva di cui al citato articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013 siano risultati in sovrannumero nella provincia in virtù della propria posizione in graduatoria, il Ministero dell'istruzione autorizzato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti rimasti vacanti e disponibili nell'organico di diritto del personale amministrativo, tecnico ausiliario e non coperti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2020/2021. Le supplenze eventualmente conferite per la copertura dei posti di cui al periodo precedente prima della data di entrata in vigore della presente legge restano confermate per la durata delle stesse. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro per l'anno 2021, di 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, di 60,76 milioni di euro per l'anno 2029, di 61,56 milioni di euro per l'anno 2030 e di 61,62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

Disposizioni in materia di collaboratori scolastici

Il comma 964, non modificato durante l'esame alla Camera, prevede la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l'assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici. Si tratta di personale proveniente dalle imprese di pulizia impegnate nelle scuole, del quale, poi, a determinate condizioni, è stata prevista la stabilizzazione nel profilo di collaboratore scolastico.

965. All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 5-sexies è aggiunto il seguente:

« 5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, i posti di cui al comma 5-ter che siano eventualmente rimasti vacanti e disponibili dopo la procedura di cui ai commi da 5-ter a 5-sexies, sono destinati, su istanza di parte, ai soggetti di cui al comma 5-sexies che, pur in possesso dei requisiti ivi previsti, non

Il comma, introdotto durante l'esame alla Camera, contiene disposizioni per la copertura di posti già autorizzati nell'ambito della procedura per la stabilizzazione, che siano rimasti vacanti e disponibili. A tal fine, novella ulteriormente l'art. 58 del D.L. 69/2013 (L. 98/2013).

abbiano trovato posto nella relativa provincia. A tal fine, è predisposta un'apposita graduatoria nazionale, formulata sulla base del punteggio attribuito in attuazione del comma 5-sexies. Alle conseguenti assunzioni si applicano le disposizioni di cui al comma 5-sexies, sesto, settimo, ottavo e nono periodo. procedure Successivamente alle predette selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma ».

968. La dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 1.000 posti, con riferimento alla scuola dell'infanzia. da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nel relativo grado di istruzione. Con il decreto del Ministro dell'istruzione di cui al citato articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015, il contingente di 1.000 posti è ripartito tra le Regioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,67 milioni di euro per l'anno 2021, di 38,43 milioni di euro per l'anno 2022, di 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, di 38,48 milioni di euro per l'anno 2027 e di 40,79 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

969. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è incrementato, a decorrere dall'anno 2021, di 60 milioni di euro annui. Per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni del citato articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 65 del 2017, una quota parte dell'incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *e*), del medesimo decreto legislativo n. 65 del 2017. A tal fine è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

978. Per l'anno scolastico 2021/2022, alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le istituzioni situate

Potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia

Il comma, non modificato dalla Camera, prevede un incremento di 1.000 posti della dotazione organica relativa ai docenti, da destinare al potenziamento dell'offerta formativa nella scuola dell'infanzia.

A tal fine, autorizza la spesa di € 11,67 mln nel 2021, € 38,43 mln nel 2022, € 37,32 mln per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, € 38,48 mln nel 2027 ed € 40,79 mln (annui) dal 2028. L'incremento deve essere ripartito fra le Regioni con il decreto di cui all'art. 1, co. 64, della L. 107/2015, con il quale, ogni 3 anni, si procede alla determinazione dell'organico dell'Autonomia.

Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione

Il comma, non modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevede, dal 2021, un incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (c.d. Fondo 0-6) di cui al d.lgs. 65/2017. Inoltre, per il 2021, destina parte delle risorse del Fondo al Ministero dell'istruzione per l'attivazione del sistema informativo nazionale coordinato con le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, previsto dallo stesso d.lgs.

Interventi in materia di attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi nelle piccole isole, nei Comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 979. Le predette istituzioni scolastiche sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome. Alle istituzioni scolastiche autonome di cui al primo periodo non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi; con decreto del direttore generale o del dirigente non generale dell'ufficio scolastico titolare regionale competente, il posto è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche.

I commi 978 e 979, introdotti nel corso dell'esame alla Camera, modificano, per l'a.s. 2021/2022, la disciplina relativa al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico con incarico a tempo indeterminato e di un direttore dei servizi generali e amministrativi in via esclusiva.

979. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 978 è autorizzata la spesa di 13,61 milioni di euro per l'anno 2021 e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022.

SPORT

34. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive promozione associate, enti sportiva, di associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

35. L'esonero di cui al comma 34 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

- a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali

Sgravi contributivi nel settore dello sport dilettantistico

I commi 34 e 35 introducono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento - nel rispetto di tali limiti - di un esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Lo sgravio concerne la contribuzione a carico dei suddetti enti, associazioni e società. Dall'ambito del beneficio sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL. Lo sgravio è cumulabile con gli esoneri o le riduzioni delle aliquote previdenziali previsti da altre norme.

Cumulabilità degli sgravi contributi per il settore dello sport dilettantistico

Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021

- e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;
- c) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021:
- d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Ripresa dei versamenti sospesi per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche anche mediante rateizzazione

561. Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, per il successivo risorse trasferimento delle bilancio al autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Istituzione del Fondo per potenziare l'attività sportiva di base

562. Con decreto dell'autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561.

Definizione dei criteri gestione delle risorse

A1 di 563. fine supportare le attività organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, in particolare nella Regione Lazio e nella Città metropolitana di Roma capitale, relative ai Campionati europei di nuoto del 2022, aggiudicati a Roma, in considerazione del favorevole impatto turistico e sociale determinato da tale avvenimento internazionale anche in termini di gettito per l'erario statale, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare alla Federazione

Finanziamento per l'organizzazione dei campionati europei di nuoto 2022

italiana nuoto, che può avvalersi di un comitato organizzatore. Le risorse di cui al presente comma sono utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione all'evento di atleti paralimpici.	
564. Al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo sono destinati 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.	XX Giochi del Mediterraneo del 2026 di

CULTURA

- **45**. I settori nell'ambito dei quali devono essere svolte le attività di interesse generale di cui al comma 44 sono i seguenti:
 - a) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione formazione, compreso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili;
 - b) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica: sicurezza alimentare agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica. medicina preventiva riabilitativa: attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali;
 - c) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità dell'ambiente;

89. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi

d) arte, attività e beni culturali.

Settori in cui si deve svolgere l'attività per beneficiare della riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali

di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso

gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo Ingresso gratuito nella rete dei musei per i cittadini residenti all'estero

90. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del comma 89 anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo stabilito dal medesimo comma 89.

22 gennaio 2004, n. 42.

Modalità attuative dell'ingresso gratuito

109. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, il « Fondo per le piccole e medie imprese creative », con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Istituzione Fondo per le piccole e medie imprese creative

110. Le risorse del Fondo di cui al comma 109 sono utilizzate per:

- a) promuovere nuova imprenditorialità e lo sviluppo di imprese del settore creativo, attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni;
- b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo con le imprese di altri settori produttivi, in particolare quelli tradizionali, nonché con le università e gli enti di ricerca, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati da imprese creative ovvero per favorire processi di innovazione:
- c) sostenere la crescita delle imprese del settore anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;
- d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valorizzazione.

Finalizzazione delle risorse del Fondo per le piccole e medie imprese creative

111. Nell'ambito degli interventi previsti dal comma 110, lettere *a*),

c) e d), al fine di massimizzarne l'efficacia e l'aderenza alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le Regioni, anche prevedendo forme di cofinanziamento

Collaborazione per massimizzare l'efficacia delle misure per le piccole e medie imprese creative tra i rispettivi programmi in materia.

112. Ai fini dei commi da 109 a 111, per « settore creativo » si intende il settore che comprende le attività dirette allo sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conservazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, artistiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative all'architettura, agli archivi, biblioteche, ai musei, all'artigianato artistico, compresi all'audiovisivo, il cinema. televisione e i contenuti multimediali, al software, ai videogiochi, al patrimonio culturale materiale e immateriale, al design, ai festival, alla musica, alla letteratura, alle arti dello spettacolo, all'editoria, alla radio, alle arti visive, alla comunicazione e alla pubblicità.

Fondo per le piccole e medie imprese creative: definizione di "settore creativo"

113. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei commi da 109 a 112, comprese quelle relative:

- Modalità di attuazione delle misure per il sostegno per le piccole e medie imprese creative
- a) alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 109 tra gli interventi di cui al comma 110;
- b) all'individuazione dei codici ATECO che classificano le attività dei settori indicati al comma 111:
- c) alle modalità e ai criteri per la concessione delle agevolazioni;
- d) alla definizione delle iniziative ammissibili alle forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;
- e) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici nonché alle altre forme di intervento del Fondo di cui al comma 109, anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

114. Al fine di sostenere il settore dei *festival*, dei cori, delle bande musicali e della musica *jazz*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, il « Fondo per il sostegno del settore dei *festival*, dei cori e bande musicali e della musica *jazz* », con una dotazione di 3

Istituzione del Fondo per il sostegno del settore dei *festival*, dei cori e bande musicali e della musica *jazz*

milioni di euro per l'anno 2021.	
115. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabiliti i termini, le modalità e la procedura per l'individuazione dei soggetti beneficiari e dei relativi progetti ammessi al finanziamento e per il riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 114, nel rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.	Modalità e termini per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento
116. I contributi a carico del Fondo di cui al comma 114 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.	<u>-</u>

FONDI EUROPEI

- 51. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), concorre il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. A seguito dell'approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo di programmazione 2021-2027 e dei relativi regolamenti, il interministeriale per Comitato la programmazione economica (CIPE), con apposita deliberazione, definisce i tassi di cofinanziamento nazionale massimi applicabili e l'onere a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per i programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027.
- 52. Per gli interventi di cui al comma 51, attribuiti alla titolarità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre nella misura massima del 70 per cento degli importi relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri partecipanti organismi pubblici tali programmi.
- 53. Per gli interventi di cui al comma 51 attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si provvede integralmente con le disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Gli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica dei programmi dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea di cui la

Programma zione fondi europei 2021/2027 – Cofinanziamento

I commi 51-57 stabiliscono le modalità di copertura degli oneri per il cofinanziamento nazionale degli interventi cofinanziati dall'Unione europea il periodo per programmazione 2021/2027 a valere sulle risorse dei fondi strutturali (FSE e FESR) e del Fondo per la giusta transizione, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano (comma 52), a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato 53) dei c.d. "interventi (comma complementari" (comma 54); vengono inoltre definite le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei programmi ed interventi cofinanziati, effettuate per mezzo del sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato (commi 55-57).

Repubblica italiana è partner ufficiale, dei programmi dello Strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale e dei programmi di assistenza alla pre-adesione con autorità di gestione italiana sono a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.

- **54**. Il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, concorre, nei delle proprie disponibilità, finanziamento degli oneri relativi all'attuazione di eventuali interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europea il dell'Unione per periodo programmazione 2021-2027. Al fine di le risorse massimizzare destinabili interventi complementari di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con risorse a carico dei propri bilanci. L'erogazione delle risorse, a fronte di spese rendicontate, ha luogo previo inserimento, da parte dell'amministrazione titolare, dei dati di attuazione nel sistema informatico di cui al comma 56.
- **55.** Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo programmazione 2021-2027, a valere sui fondi strutturali, sul JTF, sul FEASR, sul FEAMP e sugli altri strumenti finanziari previsti, ivi compresi quelli attinenti alla cooperazione territoriale europea, del Fondo per lo sviluppo e la coesione nell'ambito della programmazione 2021-2027, nonché degli interventi complementari finanziati dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Α tal fine. amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale a livello di singolo progetto nonché delle procedure di attivazione degli interventi, secondo specifiche tecniche definite d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle

finanze e le amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento per i singoli fondi.

56. Per le finalità di cui ai commi da 51 a 57 e al fine di garantire l'efficace e corretta attuazione delle politiche di coesione per il ciclo di 2021-2027, programmazione nonché standardizzazione delle relative procedure attuative previste dai sistemi di gestione e controllo, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico per il supporto nelle fasi di gestione, monitoraggio, rendicontazione controllo dei programmi e degli interventi cofinanziati.

57. All'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato integra il Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016, con interventi rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per assicurare la conclusione della programmazione 2014-2020 e l'efficace avvio del nuovo ciclo di programmazione dell'Unione europea 2021-2027, mediante l'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160».

FONDI SVILUPPO E COESIONE

177. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonché con quanto previsto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2020 – Sezione III – Programma nazionale di riforma, è disposta una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione,

Fondo Sviluppo e Coesione – FSC 2021/2027

Il comma 177 dispone una prima assegnazione di risorse aggiuntive in favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027, nell'importo di 50 miliardi di euro, destinate esclusivamente a sostenere interventi per lo sviluppo, volti a ridurre i divari socio-economici e territoriali tra

per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro.

178. Il complesso delle risorse di cui al comma 177 è destinato a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030. Al completamento delle risorse da destinare alla suddetta programmazione si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni: a) la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel «Piano Sud 2030» e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, compresi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche. La dotazione finanziaria è altresì impiegata in coerenza con gli obiettivi e le strategie definiti periodo per il programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali e di investimento europei, nonché in coerenza con le politiche settoriali e con le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo principi di complementarità addizionalità delle risorse; b) il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, in collaborazione con le amministrazioni interessate, in coerenza con il Piano Sud 2030 e con i contenuti dell'Accordo di partenariato per i fondi strutturali e di investimento europei del periodo di programmazione 2021-2027 e del PNRR, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le aree tematiche e gli obiettivi strategici per ciascuna area e li comunica alle competenti Commissioni parlamentari. I1CIPE, con propria le diverse aree del Paese. In analogia con i precedenti cicli di programmazione, le risorse sono destinate ai territori secondo la chiave di riparto dell'80 per cento alle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento alle aree del Centro-Nord.

Il finanziamento è autorizzato secondo la seguente articolazione temporale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l'anno 2030 (comma 178).

Il comma, inoltre, dispone che al completamento delle risorse da destinare al FSC per il ciclo di programmazione 2021-2027 si provvederà mediante le successive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).

L'articolo 23, comma 3, della legge n. 196/2009 consente di incidere di incidere sulle dotazioni finanziarie di spesa relative ai fattori legislativi, per poter modulare e/o rifinanziare le risorse autorizzate da leggi di spesa secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa, mediante interventi in Sezione II.

Al riguardo, si ricorda che – secondo quanto riportato nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2020 di luglio 2020 - per il periodo di programmazione 2021-2027 l'ammontare complessivo delle risorse da destinare agli interventi a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione è determinato in 73,5 miliardi, con un incremento della quota percentuale di PIL destinata al FSC dallo 0,5 dell'attuale ciclo di programmazione allo 0,6 per cento.

Per quel che concerne la programmazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, l'articolo in esame definisce, alle lettere da a) a m) del comma 1, i meccanismi procedurali di programmazione, di gestione finanziaria e di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse, in analogia con quelli precedentemente definiti per il FSC 2014-2020 dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014.

deliberazione, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ripartisce tra le diverse aree tematiche la dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione iscritta nel bilancio, nonché provvede ad eventuali variazioni della ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e la coesione, su proposta della Cabina di regia di cui alla lettera d); c) gli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027 sono attuati nell'ambito di «Piani di sviluppo e coesione» attribuiti alla titolarità delle amministrazioni centrali, regionali, delle Città metropolitane e di altre amministrazioni pubbliche che possono essere individuate con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale. I Piani di sviluppo e coesione sono definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e sono approvati con deliberazioni del CIPE, ferme restando le competenze della Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla lettera d); d) la Cabina di regia del Fondo per lo sviluppo e la coesione, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2016, ai sensi della lettera c) del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, opera anche sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la programmazione coesione 2021-2027, definendo, ai fini della successiva proposta di approvazione da parte del CIPE, i Piani di sviluppo e coesione di cui alla lettera c), articolati per ciascuna area tematica, con l'indicazione dei risultati attesi, delle azioni e interventi necessari per conseguimento, con la relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale, regionale e locale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio. Le informazioni di dettaglio in merito ai risultati conseguiti sono illustrate nella relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per

interventi da realizzare nei territori delle Regioni del Mezzogiorno. La Cabina di regia opera anche con riferimento riprogrammazioni dei Piani di sviluppo e coesione. Piani è indicata altresì Nei l'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2021-2027. Nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale può sottoporre all'approvazione del **CIPE** l'assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei Piani di sviluppo e coesione, in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono; e) i Piani di sviluppo e coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di economia e finanza e della relativa Nota di aggiornamento nonché per la definizione del disegno di legge del bilancio di previsione ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; f) il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale coordina l'attuazione dei Piani di sviluppo e coesione di cui alle lettere c)e d) e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. All'alinea del comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, le parole: « onto degli obiettivi definiti dagli atti di indirizzo e programmazione della Presidenza del Consiglio dei ministri relativamente ai fondi strutturali europei e al Fondo per lo sviluppo e la coesione 617» sono sostituite dalle seguenti: «GITtenuto conto delle direttive, delle priorità e degli obiettivi, anche in

tema di organizzazione interna e gestionale, così come definiti dalla autorità politica delegata per le politiche di coesione ്ണം; g) l'approvazione dei Piani di sviluppo e coesione da parte del CIPE, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale può proporre al CIPE, ai fini della sua successiva deliberazione in merito, la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni già disposte, in caso di impossibilità sopravvenuta, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. Il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale presenta al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi relativi alla programmazione 2021-2027, ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza e del disegno di legge del bilancio di previsione; h) le assegnazioni di risorse ai sensi della lettera d) da parte del CIPE consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività all'attuazione degli necessarie interventi finanziati; i) le risorse assegnate ai sensi della lettera d) sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle deliberazioni del CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione degli interventi e dei Piani di sviluppo e coesione approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative deliberazioni, ed effettua i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, nonché da apposita deliberazione del CIPE, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, le amministrazioni titolari degli interventi

comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte ad eventuali carenze di liquidità, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza. In tal caso, la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche di coesione, d'intesa con l'Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, dispone la riassegnazione delle risorse per il nuovo intervento, sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato; 1) entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione aggiorna le previsioni di spesa, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione territoriale sullo stato di attuazione degli interventi e tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE. Sulla base di tali comunicazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ed eseguono i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari; m) sono trasferite al Fondo di rotazione di cui alla lettera i) anche le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestite secondo le modalità indicate nella medesima lettera i).

AFFARI EUROPEI

626. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 per realizzare iniziative, coordinate dal Dipartimento per le politiche II comma autorizza per l'anno 2021 una spesa di

Conferenza sul futuro dell'Europa.

europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, volte a dare concreta attuazione alla partecipazione dell'Italia alla Conferenza sul futuro dell'Europa.

2 milioni di euro per la realizzazione di iniziative volte a consentire la partecipazione Conferenza dell'Italia alla su1 dell'Europa. La Conferenza, il cui inizio era stato originariamente previsto il 9 maggio scorso e rinviata a causa della crisi pandemica, ha l'obiettivo di rivitalizzare il processo europeo, rafforzare lo spazio democratico e promuovere migliore un funzionamento dell'Unione europea, coinvolgendo nel progetto dell'Europa futura – con un approccio inclusivo - cittadini di ogni categoria, rappresentanti della società civile e autorità a livello europeo, nazionale, regionale e locale.

AIUTI DI STATO

627. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 54, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti: «○6π7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non è superato. 7-ter. Se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le di misure aiuto Stato sostegno a dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020 6T»; b) dopo l'articolo 60 è inserito il seguente: «GTArt. 60-bis. – (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti) – 1. Le le Province autonome, Regioni, anche promuovendo eventuali azioni coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.12 della

Registro Temporaneo Aiuti di Stato a finalità regionale

Il comma modifica la cornice normativa entro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio - a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall'ordinamento contabile - hanno la facoltà di adottare regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a dell'economia nell'attuale emergenza COVID-19" (artt. 54- 62 del D.L. n. 34/2020). L'intervento è finalizzato ad adeguare la cornice normativa alla proroga al 30 giugno 2021 del Quadro temporaneo, e all'inclusione del sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese nei regimi di aiuti ammessi fino a quella data, disposta da parte della Commissione UE con l'approvazione della Comunicazione C(2020) 7127 final (quarta modifica del Quadro).

Nel dettaglio, il comma 627, alla lettera a) modifica l'articolo 54 del D.L. n. 34/2020, il quale traspone sostanzialmente nell'ordinamento interno il contenuto della della Comunicazione sezione 3.1 Commissione europea C (2020) 1863 final -"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche e integrazioni. Tale sezione consente la concessione di aiuti pubblici sotto forma di

comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato sostegno a dell'economia nell'attuale emergenza COVID19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al presente articolo. 2. Gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo sono concessi purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni: a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021; b) l'aiuto è concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile di cui alla lettera a), un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nell'anno 2020 o nell'anno 2021. 3. Ai fini del presente articolo, per costi fissi intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione; per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione; per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile di cui al comma 2, lettera a), che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Ai fini del presente comma, le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite ai sensi del presente comma. L'intensità di aiuto non può superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti. Per le microimprese e le piccole imprese, ai sensi dell'allegato I del regolamento 651/2014 (UE) n. della Commissione, del 17 giugno 2014, l'intensità di aiuto non può superare il 90 per cento dei costi fissi non coperti. 4. Gli aiuti riconosciuti ai sensi del presente articolo possono essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo che le perdite sono state

sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.

La lettera a), in particolare, introduce nell'articolo 54 due ulteriori commi, 7-bis e 7-ter, i quali dispongono che:

- ☐ gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi dell'articolo e rimborsati prima del 30 giugno 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile (800 mila euro) non sia superato (nuovo comma 7-bis).
- □ se l'aiuto è concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passività fiscale in relazione alla quale è concessa tale agevolazione deve essere sorta entro il 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione "Quadro temporaneo" (nuovo comma 7-ter).

La lettera b) del comma in esame aggiunge un nuovo articolo 60-bis nel D.L. n. 34/2020, il quale prevede, al comma 1, che le Regioni e le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti dalle imprese, ai sensi, nei limiti e alle condizioni dettate dalla sezione 3.12 del "Quadro temporaneo".

Il comma 2 del nuovo articolo dispone che tali tipologie di aiuti sono concesse purché risultino soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e copre costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021 ("periodo ammissibile");
- b) l'aiuto è concesso a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Il periodo di riferimento è un periodo del 2019, indipendentemente dal fatto che il periodo ammissibile ricada nel 2020 o nel 2021.
- Il comma 3 del nuovo articolo reca la definizione di costi fissi (quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione), di costi variabili (quelli sostenuti in funzione del livello di produzione) e di "costi fissi non coperti" (i costi fissi sostenuti dalle imprese

realizzate, sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione, sulla base di conti fiscali. La parte di aiuto che risulta erogata in rispetto all'importo definitivo eccedenza dell'aiuto stesso deve essere restituita. 5. In ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non può superare i 3 milioni di euro per impresa. L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 3 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. 6. Gli aiuti concessi per contribuire ai costi fissi non coperti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili. 7. La concessione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata all'adozione decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea»; c) agli articoli 61, commi 1, 1-bis, alinea, 2, 3, 4, 6 e 7, 63, comma 2, e 64, comma 2, le parole: «da 54 a 60», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «da 54 a 60-bis»; d) all'articolo 61, comma 2, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 091I del 20 marzo 2020».

durante il periodo ammissibile che coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno).

Dispone altresì che le perdite risultanti dal conto economico durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti. Le svalutazioni sono escluse dal calcolo delle perdite.

L'intensità di aiuto non deve superare il 70 per cento dei costi fissi non coperti; per le micro imprese e le piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del Regolamento generale di esenzione per categoria, Reg. UE 651/2014/UE - GBER), l'intensità di aiuto non deve superare il 90 per cento.

Il comma 4 del nuovo articolo consente che gli aiuti possano essere concessi provvisoriamente sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o, con un'adeguata giustificazione fornita dallo Stato membro alla Commissione europea (ad esempio in relazione alle caratteristiche o alle dimensioni di determinati tipi di imprese) sulla base di conti fiscali.

La parte di aiuti che risulta erogata in eccedenza rispetto all'importo definitivo dell'aiuto deve essere restituita.

Ai sensi del comma 5, in ogni caso, l'importo complessivo dell'aiuto non deve essere superiore a 3 milioni di euro per impresa.

L'aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a condizione che il valore nominale totale rimanga al di sotto del predetto importo per impresa. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

Ai sensi del comma 6, gli aiuti per contribuire ai costi fissi non coperti non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.

Infine, ai sensi del comma 7, la concessione degli aiuti è subordinata all'adozione della decisione di compatibilità della Commissione europea. Conseguentemente all'introduzione del nuovo articolo 60-bis, il comma 1, lettera c) opera un coordinamento degli articoli della cornice normativa, introducendo all'interno degli stessi un richiamo a tale nuova disposizione.

Infine, la lettera d) del comma in esame interviene sull'articolo 61, comma 2, primo periodo del D.L. n. 34/2020, il quale dispone attualmente che gli aiuti che possono essere riconosciuti alle imprese dalle regioni e dagli altri enti territoriali ai sensi del Quadro temporaneo sono concessi entro il 31 dicembre 2020.

La modifica è finalizzata a prorogare tale termine al 30 giugno 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica del "Quadro temporaneo".

FONDI EUROPEI

1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023.

1038. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1040, le risorse del Fondo di cui al comma 1037 sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, denominati, rispettivamente, « on Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia -Contributi a fondo perduto on≫ « on Ministero dell'economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia Contributi a titolo di prestito 617». Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti. I predetti conti correnti hanno amministrazione autonoma e costituiscono gestioni fuori bilancio, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

1039. Le risorse giacenti nei conti correnti

Programmi Next Generation EU

I commi 1037-1050 detta una serie di misure per l'attuazione del Programma Next Generation EU.

In particolare si prevede: l'istituzione di un apposito Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 32,766 miliardi di euro per il 2021, 40,037 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023; l'istituzione di una apposita Unità di missione presso la Ragioneria generale dello Stato; la definizione, con decreto del MEF, delle procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse e delle modalità di rendicontazione: la definizione, con DPCM. delle modalità di rilevazione dei dati relativi alla attuazione finanziaria, fisica e procedurale di ciascun progetto; la predisposizione da parte del MEF di un apposito sistema informatico, al fine supportare le attività gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo dei progetti; la definizione delle modalità di concessione delle anticipazioni e dei successivi trasferimenti, destinati ai singoli progetti, sulla base di cronoprogrammi e rendicontazioni bimestrali; la trasmissione di una relazione governativa annuale alle Camere per dare conto dello stato di attuazione dei progetti.

infruttiferi di cui al comma 1038 sono trasferite, in relazione al fabbisogno finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare dei progetti, mediante giroconto su un conto corrente della Tesoreria centrale appositamente istituito, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU.

1040. Oualora le risorse iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata « GTAgenzia delle entrate – Fondi di bilancio 6T», per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell'entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 1038 previamente incrementate dal Fondo.

1041. Le risorse erogate all'Italia dal bilancio dell'Unione europea per l'attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza dell'Unione europea affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato in due distinti capitoli, rispettivamente relativi ai contributi a fondo perduto e ai prestiti. Nei medesimi capitoli affluiscono le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di cui al comma 1037.

1042. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, il primo da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037.

1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico.

1044. Con decreto del Presidente del Consiglio ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi.

1045. Entro il 30 giugno di ciascun anno dal 2021 al 2027, anche sulla base dei dati di cui al comma 1044, il Consiglio dei ministri approva e trasmette alle Camere una relazione predisposta dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nella quale sono riportati i sull'utilizzo delle prospetti risorse programma Next Generation EU e sui risultati raggiunti. La relazione indica, altresì, le eventuali misure necessarie per accelerare l'avanzamento dei progetti e per una migliore efficacia degli stessi rispetto agli obiettivi perseguiti.

1046. Al fine di garantire, nella gestione finanziaria, il rispetto dei principi europei di tracciabilità delle operazioni contabili afferenti realizzazione del programma Generation EU e dei progetti finanziati, anche successivi eventuali controlli competenza delle istituzioni dell'Unione europea, le risorse finanziarie iscritte nel Fondo di cui al comma 1037 sono utilizzate dopo l'approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma. I progetti devono essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa europea in materia e comunque corredati di indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi e finali da raggiungere, verificabili tramite appositi indicatori quantitativi.

1047. Le anticipazioni sono destinate ai singoli progetti tenendo conto, tra l'altro, dei cronoprogrammi della spesa e degli altri elementi relativi allo stato delle attività desumibili dal sistema di monitoraggio di cui al comma 1043.

1048. I trasferimenti successivi sono assegnati, fino alla concorrenza dell'importo totale del progetto, sulla base di rendicontazioni bimestrali, secondo i dati finanziari, fisici e procedurali registrati e validati sul sistema informatico di cui al comma 1043 e in base al conseguimento dei relativi target intermedi e finali previsti.

1049. Ogni difformità rilevata nell'attuazione dei singoli progetti rispetto alle disposizioni dei commi da 1037 a 1050 nonché conseguimento dei relativi target intermedi e finali con impatto diretto sugli importi richiesti a rimborso alla Commissione europea per il programma Next Generation EU, prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico in favore dell'amministrazione titolare. deve essere immediatamente corretta. Nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle finanziarie disponibilità del medesimo programma.

1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.

DOCUMENTAZIONE

<u>Ripubblicazione - con note - testo legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023": Gazzetta Ufficiale n.n 13 del 18.01.2021, SO n. 3</u>

Atto repertoriato dalla Conferenza Unificata – 3 dicembre 2020

Posizione in merito al disegno di legge recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 – 3 dicembre 2020

Roma, 9 febbraio 2021